MENTO
BERTARELLI

LEGGI

1797

TOM: III

EL RISORG
DOTT. ACHILL
1925

3

RACCOLTA
DEGLI
ORATORI E SCRITTORI
E PROCLAMI

MUSEO DEL RISORGIMENTO CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. V

3

MUSEO DEL RISORGIMENTO CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. V

3

RACCOLTA
DEGLI
ORDINI, AVVISI, E PROCLAMI

Pubblicati in Milano nell' anno V. Repubblicano Francese.

TOMO III.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

MILANO

Presso Luigi Veladini in Contrada Santa Radegonda.

o) 8. Maggio 1797. (o

UBDE001423
UBDE001426
N. INV. 306526
BER. X.3

RACCOLTA

DEGLI

ORDINI, AVVISI,
E PROCLAMI

Pubblicati in Milano nell' anno V.
Repubblicano Francese.

TOMO III.

MILANO

Presso Luigi Veladini in Contrada
Santa Radegonda.

a. V. Maggio 1797.

LIBERTA'. UNIONE. EGUAGLIANZA.

Discorso pronunciatosi nella Sala della Società di Pubblica Istruzione il giorno 18. Fiorile dal Cittadino Poggi membro della stessa Società sul carattere = Della Rivoluzione d'Insubria, e dell'Emilia.

AL POPOLO INSUBRE.

Popolo! al cui orecchio non arrivarono giammai le meditazioni e i consigli degli uomini grandi, che travagliarono alla felicità del genere umano, nè le utili storie e le gesta di quegli eroi, che debellaron tiranni, piantaron Repubbliche, dettarono alle nazioni sapientissime leggi; Popolo! al cui intelletto la voce di natura, soffocata dalle orribili grida della superstizione e del terrore, più non sapeva richiamare la cognizion di te stesso, ascolta, o Popolo, i sensi d'un amico sincero e di un fratello, che mentre teco s'allegra per la tua ricuperata indipendenza ama di farti conoscere il pregio dell'attuale tuo stato, ed il carattere di tua rivoluzione.

Richiamato senza quasi avvedertene dal carcere del dispotismo, e sciolto dai ceppi, de' quali ti avèva aggravato un uomo, un uomo solo eguale per natura all'ultimo di quelli che ti compongono, ed inferiore per merito ad assai molti di coloro, che in oggi ti servono, tu rimiri quasi in atto di meraviglia un cangiamento, di cui in vano ricerchereSti un esempio nelle più antiche memorie di tua nazione. Eppure qual cosa sembrava più comune e più facile, che, una essendo fra gli uomini la natura e l'origine, e tutti per conseguenza nascendo indipendenti ed eguali, si fosse già da gran tempo stabilito, e quindi perpetuato il governo, che ora emerge dal seno della filosofia e del coraggio repubblicano, e che sull'esempio della madre nostra Francia si va felicemente propagando in Italia?

Le prime unioni, che con certe condizioni e leggi si stabiliron fra gli uomini, furono senza dubbio di tal carattere. Non fu che l'amore di conservare e di proteggere i sacri diritti di libertà e d'eguaglianza contro gli attentati d'uomini prepotenti, che abusavano a danno de' propri simili della superiorità di lor forza o di loro ingegno, quello, che unì la prima volta gli uomini in civil società. Siccome però d'ordinario avviene che la moltitudine sia scarsa di lumi, incolta, e bisognosa d'altrui soccorso, e che in tutte le società v'abbiano degli uomini più ingegnosi o più scaltri, o per industria o per favor di fortuna più degli altri ricchi e potenti, così non andò guari che costoro o per merito furono scelti, o per artificio o per forza si preposero da se stessi alla testa della società. L'esempio di uno risveglio l'ambizione di altri molti, e così rimase la massa degli uomini spogliata de' naturali diritti, ed aggravata di catene.

I fasti delle generazioni mostrano bensì che gli uomini hanno saputo dopo il sonno di secoli risvegliarsi per iscuotere il giogo, e che spesso hanno tentato di richiamare i naturali loro diritti, come attestano le rivoluzioni infinite che si ricordano nelle storie. Ma le storie stesse depongono, che mentre alcuni si liberavano altri cadevano ne' tirannici ferri, e che molte nazioni dopo avere ricuperata e conservata per secoli la libertà sono ritornate di nuovo nella schiavitù. La ragione tuttavia e il sentimento ci avvisano sempre, che qualora un Popolo ricupera la sua indipendenza non fa che escire da uno stato violento e straniero alla costituzione del corpo sociale, e non fa che rientrare nello stato suo proprio e naturale.

Argomentando tu dunque, Popolo d'Insubria, su questi semplici ed evidenti principj, che non le capricciose favole de' poeti, e i complicati sistemi de' filosofi, ma la natura, ne' sacri ricetti della quale ti è pur una volta permesso di penetrare, la schietta natura, la grande maestra d'ogni verità disvela in oggi al tuo sguardo, ti metti pure in grado di conoscere quale sia lo stato, a cui la giustizia, la lealtà, la generosità della Repubblica Francese ti hanno condotto, e quale il merito della tua rivoluzione.

Sì, Popoli della nuova Gallia Cisalpina, voi segnate negli annali del mondo un'epoca singolare, un'epoca, per cui le città dell'Italia non avranno più ad invidiare a quelle della Grecia la sorte, che portò nel loro seno la libertà. Gli eraclidi, que' barbari di Tessaglia, che si aprirono strada nel Peloponese, non scesero già per liberare, ma per ispogliare ed opprimere i Popoli greci. Forzati questi ad armarsi per resistere al nemico esterno poterono bensì rovesciare i tro-

ni dei loro re; ma ciò non seguì che a costo di lunghi e gravi patimenti. Non fu che per la morte di Xanto e di Codro, che Tebe ed Atene si resero libere. Non fu che per una lenta fermentazione propagatasi col mezzo delle trasmigrazioni, che si esaltò l'odio greco contro i tiranni. Non fu che per una serie di eccessivi malori, che tutte le città cospirarono alla rovina dei despoti, si unirono tutte per sostenersi a vicenda, e guarentirsi la libertà, e forse il mal ragionato federalismo della Repubblica Acaica; e non fu che dopo una fatale continuata esperienza, che le buone leggi comparvero in Sparta ed Atene; poichè all'epoca della rivoluzione mancarono di Licurghi, e di Soloni quelle città.

Ora confronta tu stesso, insubre Popolo, con quella di Grecia la tua rigenerazione. Quanto non è più fortunata e più lieta! Le armate francesi non sono già state le orde rapaci degli eraclidi; non sono già elleno discese dalle alpi per devastare le nostre terre, per abbattere le nostre mura, per distruggerci col ferro e col fuoco! Sono esse comparse nelle pianure ridenti d'Italia per fraternizzare coi Popoli, per rovesciare i troni de' nostri tiranni, per allontanare da questi lidi i veri eraclidi, i barbari del nord, che non ebbero, e non potranno avere giammai nè il diritto di farsi occupatori nostri, nè il merito di unirsi a noi. La naturale loro posizione, i costumi, le leggi, la lingua, gli stessi loro ceffi li divideranno sempre da noi, e li conserveranno eterno obbietto dell' odio nostro.

Noi non siamo stati forzati ad armarci, ed a combattere ne meno contro gli schiavi della tirannide; i valorosi repubblicani di Francia hanno combattuto e vinto per noi; i nostri tiranni non hanno ritrovato scampo nella fuga, ed hanno così insegnato ad altri la via di salvarsi. In meno di un anno si è piantata con somma tranquillità la nostra Repubblica, che fondata non già sul pericoloso federalismo, ma sulle basi dell' unità e della indivisibilità saprà rendersi e più forte, e più durevole di quella d' Acaja. Sulle tracce della Costituzione francese, o per dir meglio sul Codice di natura, noi sapremo meglio forse di Licurgo e di Solone donarci in breve le nostre leggi. Avremo in appresso noi pure i nostri Milziadi, i Leonida, i Temistocli, i Cimoni, la gloria de' quali e già stata oscurata dai capitani francesi, e sapremo rinnovare noi pure le già tante volte dalle franche falanci ripetute giornate di Maratona, delle Termopoli, di Salamina!

Meno tumultuosa della rivoluzion della Grecia fu quella di Roma; ma la tua, Popolo insubre, è stata assai meno scabrosa, ed è poi meglio assicurata. Essendoti mancato un Giunio Bruto, che abbia saputo espiare gli oltraggi riportati da tuoi Tarquinj; non hai rischiato una quantità di buoni cittadini, che avrebbero potuto cadere preda de' tuoi tiranni, non hai sofferto i flagelli di una guerra intestina, non hai avuto ad esporre i nudi petti alle vendette del frenetico parentado. Tu hai potuto con tranquilla fermezza, e in unione fraterna lanciare prima d' ora il decreto di bando perpetuo contro il tiranno, e contro de' suoi; la congiura de' figli di Bruto, e de' nipoti di Collatino non ha turbato il tuo riposo; e quand' ella si ordisse si troverebbe in te pure un padre, che avrebbe il coraggio di vendicare la patria, e sapresti emendare tu ancora e punire la viltà di uno zio. Tu non puoi temere che ti minacci alle spalle un'armata di Vejenti, di Tarquini, e di Etrusci. I campioni della libertà hanno per te atterrito i nemici, ed hanno umiliato e incatenato quanti Porsenni ti stanno intorno; e quando si sciogliessero costoro, non mancano nemmeno presso di te gli Scevola, e gli Orazj. Più grande di Pubblicola il Condottiero dell' armata d'Italia ha ben meritato di ottenere fra le tue mura gli onori del trionfo; ma le tue allegrezze non verran funestate dai funerali di Bruto. Più presto che in Roma le leggi delle XII Tavole, verranno da te sanzionate e messe in vigore le leggi dalla natura dattate. L'odiosa distinzione di patrizj e di plebei; che seminò la discordia fra que' cittadini, è allontanata per sempre da' tuoi principj costituzionali; e veglieranno sempre contro di lei i tuoi Manlii, i tuoi Sestii, i tuoi Gracchi. Le leghe del Lazio, gli sforzi di Pirro, le invasioni d'Annibale non potranno attentare alla tua sicurezza; la Repubblica Francese renderà ognora rispettabile la tua sovranità; nè tarderanno a sorgere fra' tuoi soldati i Servilj, i Fabricj, i Papirj, i Scipioni. Che più? Le Clelie animose, le ferme Virginie si moltiplicheranno pure nelle tue donzelle.

L'immagine, che più da vicino ci dimostri il carattere di tua rivoluzione, si è quella ch' io riscontro presso il Popolo di Sicilia liberato da' suoi tiranni per mano di stranieri amici della libertà. Avevi tu pure, come il Popolo di Siracusa, il tuo Dionisio, la di cui oziosità e mollezza, e il cui libertinaggio non poteva che renderlo il tuo oppressore. I consigli de' saggi Dioni, e de' Platoni o non giunge-

vano

vano al suo orecchio, od erano disprezzati; e gli scellerati Filisti adulatori delle opere della tirannia, poichè parlavano a grado del perverso suo cuore, ottenevano grazia nel suo cospetto. I novelli Corinti guidati dal genio salvatore delle nazioni volarono in tuo soccorso; sempre deboli prima della pugna, e sempre numerosi dopo la vittoria, come spargevano nel volgo i nemici della libertà, hanno essi superato ogni ostacolo, preso que' forti che si credevano inespugnabili, e distrutte cinque armate de' moderni Iceti e Magoni. Se i tuoi Dionisj non sono stati incatenati per servire ai trastulli di un Popolo libero, sono però messi in fuga e allontanati per sempre da' tuoi confini; e la nuova Cartagine dell'Adria, che s' armava a danno di tua libertà, ha già sofferto l' ultima scossa.

Nullameno rifletti, o Popolo, a quanti cimenti espor si dovettero sotto la condotta di Dione i Siracusani per liberarsi dal loro tiranno! Quante non sostennero battaglie, quanto sangue non sparsero, da quali intestine contese non furono lacerati prima di vedersi protetti e salvati dal bravo Timoleone, copia felice delle virtù e dei talenti di Epaminonda? di quel Timoleone, che non volendo lasciare alcun vestigio dell' antica barbarie invitò il Popolo ad atterrare le fortezze, i sepolcri, e le statue dei tiranni, dopo aver fatto a quest' ultime il lor processo; di quel Timoleone, che stabilite le basi della più perfetta democrazia travagliò con Cefalo, e con Dionigio di Corinto alla formazione di un corpo di leggi, con cui sollevò la moltitudine, e tolse agli egoisti fin la speranza di opprimere; di quel Timoleone che presto mano forte ai reclami di tutti i Popoli siculi contro i loro tiranni, che spedì incatenato a Corinto quel d'Apollonia, che ottenne dalla sua Repubblica i decreti proclamati in Grecia ed in Asia della libertà di tutta l'isola, di richiamo per tutti i banditi dai tiranni, e di invito a tutti i forestieri che avessero voluto stabilirsi in Sicilia, di quel Timoleone che distribuì terre, favorì l' agricoltura, il commercio, e le arti, e che mentre la Grecia era ritornata in schiavitù, l'Asia minacciata di rivoluzione, e l' Italia lacerata da continue guerre fece godere alla Sicilia la libertà, e la pace? Tu all' opposito, Popolo d' Insubria, per assicurarti tutti quelli beni, che dovranno formare la tua felicità, e la gloria del Capitano, che ad emulare s'accinse le virtù e la grandezza di Timoleone, e di Epaminonda, tu non rischiasti le preziose tue vite, tu non fosti straziato dagli orrori dell' armi, e delle fizioni, tu ottenesti la pace e la libertà sotto i fausti auspicj del tricolore stendardo, e all' ombra felice dell' albero, spavento dei tiranni; e fra i marziali trofei, fra le civiche feste, e fra i trionfi d'onore già ti prepari a sanzionare sull'altare della patria il sacro codice della sincera democrazia.

Ecco il vero carattere di tua rivoluzione, ecco lo stato sublime di cittadino, di uomo libero, di sovrano, a cui sei stato trasportato, insubre Popolo! A te ora s' aspetta il corrispondervi colla virtù, e col coraggio repubblicano. L' unione interna, e il valore di Marte siano le divise, sotto le quali conservare ed eternare tu devi la tua indipendenza. Non furono che l' ozio, il lusso, la discordia, e la mollezza le ree passioni, che trascinarono le Repubbliche greche ne' ferri del tiranno di Macedonia; che perdettero Atene, quando liberata di nuovo da Demetrio Poliorcete non avendo saputo corrispondere alla generosità del suo liberatore in potere ricadde del tiranno Cassandra; che trassero Roma fra gli artigj di un dittatore, e quindi di una serie interminabile di tiranni imperiali, e teocratici, e che involarono la libertà anche a Siracusa, stata costretta a darsi in braccio del tiranno Agatocle. Impara dagli altrui errori a non ti lasciare più sfugir dalle mani questo dono del cielo. Conosci la tua forza; la lega che dagli italiani si organizzò contro Brenno, e contro il Barbarossa te ne darà l' idea vantaggiosa. Vivi alla libertà; a quella libertà, che abbandonate le amene sponde del Cefiso e del Peneo, e fermatasi per qualche secolo sulle mal sicure rive del Tebro, dopo essere stata sì lungamente ne' boschi e ne' deserti nascosta comparve di nuovo per grandeggiar sulla Senna, e per brillar con successo intorno al Pò, da dove tutto scorrerà un giorno il bel paese = *Che appennin parte, e 'l mar circonda e l'Alpe.* Sott. Pelegatti Presidente = Fir. Chiappari Seg.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

AVVISO.

Ricorrendo il giorno 25. di questo mese l' epoca sempre memorabile

dell' Ingresso in questa Città dell' Invitta Armata d' Italia, egli è bene giusto che da' Milanesi si debba manifestare la gratitudine alla medesima.

La festa che si celebrerà in detto giorno sarà semplice, e senza fasto coll' ordine seguente:

Le Autorità Costituite si uniranno alle ore 4. pomeridiane nella Casa del Comune per portarsi accompagnate dalla Guardia Nazionale, e dal Battaglione della Speranza fuori del Dazio di Porta Romana. Quivi si alzerà un Albero in quel luogo stesso, ove fu piantato tre giorni primo dell'arrivo de' Francesi.

Terminata l' erezione dell' Albero il Presidente della Municipalità presenterà una Bandiera tricolorata Francese al Battaglione della Speranza, e poscia con tutto il seguito rientrerà dalla Porta.

Quivi disposti in ordine davanti la Statua della Libertà il Presidente suddetto reciterà un discorso analogo alla circostanza, e successivamente verranno cantati degli inni patriotici.

Dalla Commissione Delegata per le Feste li 23. Fiorile anno V. della Repubblica Francese, e I. della Libertà Lombarda.

SAGOT Comandante la Piazza di Milano.

Sott. Alemagna = Zuccoli

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

METE PROVVISIONALI.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

19. Fiorile anno 5. della suddetta Repubblica (8. Maggio 1797. v. s.)

D' ordine della Municipalità di Milano = La Carne di Vitello bella e buona nella Città di Milano si dovrà vendere per ogni Libbra di once 28. a - soldi 20. --

La Carne di Manzo bella, e buona per ogni libbra come sopra soldi 20. --

La Giunta della Carne di Manzo, cioè Testa e piedi dal Ginocchio in giù sol. 4. --

La Carne di Vitello del peso minore di libbre sessanta si venderà come sopra nel Verzajo di Milano al prezzo di - - - - - - - soldi 19. --

La Carne Soriana si dovrà vendere come sopra escluso il Verzajo soldi 18. --

La Carne Soriana si dovrà vendere come sopra nelle Macellerie esistenti nel Verzajo per ogni libbra d'once 28. a - - - - - - - - - soldi 17. 6

La Giunta della suddetta Carne Soriana per ogni libbra . . soldi 3. 6

Sott. Minoja Presidente = Maspoli = Firm. Baraggia Pro-Segretario.

LIBERTA', GIUSTIZIA, EGUAGLIANZA.
Armata d' Italia. SENTENZA. Divisione di Lombardia.

Consiglio di Guerra permanente.

Estratto dei registri del Consiglio di Guerra permanente della Divis. di Lomb.
Seduta pubblica del venti Fiorile anno quinto Repubblicano.

Il Consiglio di Guerra della divisione di Lombardia sull' invito fattogli dal Generale Comandante la detta Divisione, si è riuniro al Palazzo Arcivescovile a Milano; dopo esser stato deposto sopra il Bureau un esemplare della Legge dei 13. Brumifero, gli è stata fatta lettura dal Capitano Relatore del processo verbale dell' informazione, e delle pezze tanto a carico che a discaricato formanti il processo del nominato Carlo Costa dell' età di quarantatre anni nativo di Milano abitante di Brivio Stato Milanese, capo della guardia di Polizia accusato d' aver favorito il commercio degli Austriaci per l' evasione de' prigionieri. In seguito a qual lettura, e l' ordine del Consiglio l' accusato è comparso accompagnato dal suo Difensore officioso. Il

Il Consiglio avendo egualmente intesa la difesa dell' accusato, e ricevute le sue risposte alle diverse questioni ad esso fatte; così dopo averlo interrogato di dichiarare, se ha niente d' aggiungere a sua difesa, sulla sua risposta negativa il Presidente ha ordinato a lui, ed agli astanti di ritirarsi.

In seguito il Presidente ha proposta la quistione, e ha detto: Carlo Costa accusato d' aver favorito il commercio degli Austriaci per l' evasione de' detti prigionieri dalle mani de' Francesi, è egli colpevole?

Avendo sopra di ciò presa l' opinione de' Giudici, il Consiglio ha dichiarato il detto Carlo Costa non colpevole; ed in seguito ha ordinato, che sia subito messo in libertà, e restituito alle sue funzioni.

Il Presidente avendo di nuovo resa la seduta pubblica, ha dato conoscenza della presente sentenza ad alta, ed intelligibile voce.

Fatta, conchiusa, e decretata il giorno, mese, ed anno come sopra.

Segnata al Registro. Batret sargente; Seguin sottotenente; Lombard luogotenente: Jean capitano; Mollard capo di battaglione; Mollot capitano; Fornesis capo di brigata, presidente; J. Jehan capitano, commissario del Potere esecutivo; Guittard capitano relatore; Pagliari auditore; Casse maggiore segretario cancelliere.

Per Copia conforme = Guittard capitano relatore. = Casse maggiore segretario. cancelliere. = Pagliari auditore, e segretario interprete.

Ordine della Piazza, del 23. Fiorile anno 5. Repubblicano.

In conformità della lettera del Generale Capo dello Stato Maggiore della Lombardia, il Deposito della Divisione Joubert partirà il 25. Fiorile per recarsi a Bassano. Tutti gli Uffiziali dei Depositi delle altre Divisioni che potrebbero trovarsi a Milano come convalescenti, dovranno partire nello stesso giorno per rendersi a' loro Depositi rispettivi.

Gli Uffiziali che sono muniti di Certificati dei Chirurghi per andare ai bagni resteranno a Milano, d' onde partiranno indilatamente per la Francia. Quelli che trovansi in questo caso sono invitati a recarsi nel più breve termine all' Uffizio del Comandante della Piazza, perchè questi verifichi i loro certificati, e gli autorizzi a rimanere ne' loro alloggi.

Quelli che non si conformeranno al presente ordine, saranno arrestati, e ne verrà dato conto al Generale Comandante la Lombardia.

Le carte di sicurezza rilasciate agli Ufficiali, tanto isolati che di guarnigione, saranno riguardate come non date, e dovranno rinnovarsi dal giorno 26. Fiorile in avanti.

Situazione dei Depositi = Divisioni dei Generali

Massena, a Vicenza = Joubert, a Bassano = Serrurier, a Sacile = Augereau, a Verona = Victor, a Padova.

Sott. Il Comandante della Piazza = SAGOT.

ORDINE DEL GIORNO.

IL Comandante della Pizza informato, che da lungo tempo molti particolari disprezzando tutte le Leggi, ed i diversi Proclami fatti da' suoi Predecessori, si permettono di dare a giuocare de' giuochi d' azzardo.

Volendo assolutamente metter fine agli abusi, che conduce seco questo vizio distruttore d' ogni Società.

Volendo impedire che dei bravi Militari, che hanno sagrificato il loro sangue per la difesa della libertà siano le vittime dei birbanti, che sono li soli fautori, e motori di simili perfidi stabilimenti, e si disonorino con qualche bassezza, che viene sempre in seguito alle sconsiderate perdite, che si fanno in questi nascondigli, ha preso le più vigorose misure per distruggere in quanto sia possibile questo flagello dell' onore. Ve-

Vedendo però che le misure prese fino a questo momento erano infruttuose, ne ha impiegato delle altre che sono felicemente riuscite.

Jeri alle dieci della sera sono venuti ad avvertirlo che si giuocava al Caffé Veronese. Per assicurarsi perfettamente del fatto, egli mandò due de' suoi Ajutanti Maggiori per metter in chiaro la verità, e diede l' ordine che si facesse comparire davanti lui il Padrone del Caffé; nel caso contrario il denunciatore doveva essere arrestato.

Gli Ajutanti Maggiori avendogli reso conto, che effettivamente si giuocava in una Camera al ventuno, e che vi erano molti Ufficiali Francesi che essi hanno nominato, ma de' quali egli non ne parla punto per discrezione, prevenendoli però che non sarà lo stesso in caso di recidiva, diede l' ordine allo stesso Padrone del Caffé di comparire avanti di lui, l' ha fatto condurre al Violone, e l' ha condannato alla multa di trecento Zecchini, la metà de' quali sarà applicabile a profitto del Denunziatore, e l' altra metà sarà versata nella Cassa della Municipalità per essere impiegata a sollievo dell' umanità che soffre, perchè è giusto che il povero sia sollevato dal ricco, che fa la sua fortuna alle spalle dei gonzi.

Il Caffè del Veronese sarà chiuso fino all' intiero pagamento, di questa somma, ed in caso di recidiva si raddoppierà la multa.

Milano li 24. Fiorile anno quinto Repubblicano.

Sott. Il Comandante della Piazza SAGOT.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una ed indivisibile.

L' Amministrazione Generale della Lombardia.

Il Generale in Capo ha manifestata la sua intenzione, perchè abbiano a cessare le disposizioni concernenti il richiamo dei Cittadini dalle loro dimore di Campagna. Autorizzata pertanto l' Amministrazione Generale dall' espressa dichiarazione dello stesso Generale in Capo, si fa premura di dedurre a notizia del Pubblico, che l' ordine del 16. Glaciale, ed il successivo del 28. detto mese restano derogati, e che in conseguenza è d' ora in avanti facoltativo a qualunque Cittadino di recarsi alla Campagna entro i confini della Lombardia, e dimorarvi a piacimento.

Si persuade l' Amministrazione Generale, che tale determinazione non mancherà di contribuire allo ristabilimento di quella confidenza, che è tanto essenziale in un Popolo riunito dagli stessi principj.

Dal Palazzo Marini 24. Fiorile anno V., e I. della Libertà Lombarda.

Approvato da me Generale Divisionario Comandante la Lombardia KILMAINE.

Sott. Alemagna Presidente = Magnocavallo Rappr. = Firm. Clavena Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una ed indivisibile.

D' ordine del Cittadino Sagot Comandante la Piazza, e Castello di Milano il Comitato di Polizia fa pubblicare l' art. 14. del Reg. di Polizia.

I Mercanti, Caffettieri, Osti ec. che faranno credito ai bassi Ufficiali, Soldati, Giandarmi, Dragoni ed altri Militari, perderanno quel che loro è dovuto; ma essi potranno farsi pagare anticipatamente. Lo stesso sarà giudicato pei Bettolieri che daranno loro da bere o da mangiare dopo la ritirata, saranno inoltre puniti con una multa di 50. lire.

Milano 25. Fiorile anno 5. della R. F. e 1. della Rep. Lomb.

SAGOT Comandante la Piazza.

Sott. I Membri componenti il Comitato di Polizia della Municipalità di Milano = Caccianino = Latuada = Pestalozza = Pelegatti = Bernardoni Pro-Segr.

LIBER-

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Per ordine della Municipalità di Milano

IL Butirro nostrale bello, e buono, giusta gli ordini, si venderà nella Città, e Provincia di Milano per ogni libbra di once 28. ——————— soldi 26.

Il Butirro di Monte per ogni libbra ——————————— soldi 24.

Dalla Casa del Comune li 26. Fiorile anno V. della Repubblica Francese, (15. Maggio 1797. V. S.)

Sott. Minoja Presidente = Pensa = Firmat. Bigatti Segretario.

AVVISO AL PUBBLICO.

IL Commissario Ordinatore della Divisione della Lombardia debitamente autorizzato dal Commissario Ordinatore in Capo dell' Armata, avvisa il Pubblico che il 30. del corrente a 11. ore della mattina, si procederà dal Commissario di Guerra Malardot, incaricato dalla police del vestiario, equipaggiamento, ed attendamento delle truppe, in presenza della Municipalità di Milano, del Citt. Judicelli Inspettore del vestiario, ed un Uffiziale della cavalleria, che verrà nominato dal Comandante la Lombardia all' appalto all' asta di due mila paja di Stivali di Cavalleria, e due mila paja di Stivali da Cacciatore all' Ussera, conforme ai Campioni esistenti ed ostensibili presso il detto Commissario Malardot. Si farà una somministrazione di venti mila lire all' Appaltatore, contro una corrispondente sigurtà e quindi a norma della presentazione de' processi verbali di ricevuta di ciascun fornimento, si pagherà senza alcun ritardo la somma restante.

Il totale de' 4000 paja Stivalli dovrà essere somministrato per il 15. del prossimo Pratile (3. Giugno.)

Sott. LAMBERT.

LIBERTA' UNIONE EGUAGLIANZA.

Mozione del Cittadino Gaetano Prandina Membro della Società di pubblica istruzione letta nella Sessione pubblica del giorno 25. Fiorile anno I. della Repubblica Italiana sul vicino stabilimento del Governo provvisorio.

UNo dei caratteri distintivi d' un vero Repubblicano si è la fermezza nel manifestare le incongruenze, e gli abusi del governo. Uno dei maggiori vantaggi d' una ben intesa democrazia si è il poter esternare senza pericolo il proprio sentimento. L' Europa, che da infiniti secoli geme sotto leggi arbitrarie, e sotto avidi, ed insaziabili ministri, despoti sanguinarj non deve la sua oppressione, che alla malignità, ed alla debolezza di coloro che abilitati essendo per le loro cognizioni, e pei loro talenti a squarciare il velo dell' ignoranza politica amaron meglio di rimanere freddi, e tranquilli spettatori delle calamità dei popoli. Vero egli è, che i secoli sorger videro de' filosofi, che dal sacro amore dell' umanità compresi presentarono all' occhio del lettore de' quadri luttuosi, e dipinsero con vivi colori la verità, ma un tenebroso carcere od una morte violenta, ricompensa loro assegnata, sbigottirono i loro proseliti, e l' accorto dispotismo i mezzi raddoppiò, e l' energia per sostenersi. Felici noi! che giunti siamo ad un' epoca, in cui il passar sotto silenzio, ciò che può giovare alla patria sarebbe un delitto sociale, ed in cui il Popolo, senza timore d' essere trattato da ribelle, ha il diritto di esigere da noi d' essere sui reali suoi interessi istruito. Penetrato da' principj sì inconcussi mi reco a dovere, cittadini consocj, di sottopporvi alcune mie riflessioni risguardanti il Governo Provvisorio, che va in breve a formarsi.

La Libertà, e l'Indipendenza della Lombardia dal prode General Bonaparte assicurata non permetterebbe al certo, che il Popolo avesse ad adottare un governo provvisorio, ma siccome il volerlo lasciar arbitro delle elezioni lo stesso sarebbe nelle attuali circostanze, che interamente rovinare la causa pubblica, stante che essendo la maggior parte del Popolo ignara de' proprj interessi potrebbe forse fissare lo sguardo su soggetti soliti ad essere da lei riguardati con trasporti di stima, e di venerazione, ma in sostanza degni di disprezzo, e della pubblica esecrazione; quindi dobbiamo saper buon grado, che siasi ricorso a codesto temperamento.

Qualunque però sia il governo dovete riflettere, o cittadini, che una repubblica democratica non potrà giammai sussistere e prosperare, se non vi saranno alla testa magistrati di un patriotismo, e d' una probità decisa. Basta lo scorrere gli annali della storia universale, maestra sicura degli uomini per convincersi di questa brillante verità. Perciò i romani, che non solo nelle armi, ma nella politica eziandio gareggiarono colle prime potenze dei loro tempi, riconobbero la necessità di una magistratura, che vegliasse incessantemente sulla condotta morale de' cittadini, e specialmente su quella de' magistrati, dai quali dipende in ultima analisi la moralità dei costumi sorgente della felicità dei Popoli, o la corruzione cagione primaria della loro rovina. Ora dunque, che privi siamo di questo sì importante magistrato a te s' aspetta, o Popolo Sovrano, a voi individui componenti la sovranità di vegliare con occhio severo sui vostri futuri magistrati, e di fare coraggiosi quelle rimostranze, che il vantaggio vostro, e le vostre circostanze esigeranno. Ella è un' opinione ridicola quella di credere, che l' accusa (quando però sia fondata su basi solide, ed incontrastabili) porti seco l' infamia. La calunnia sola è degna di rimprovero, e de' più spaventevoli castighi; ma il servire la patria, il garantirla dagli aguati, che le intentano i di lei interni nemici, lo smascherargli al popolo non può che riscuotere gli elogi degli uomini sensati, e della tarda, ed imparziale posterità. D' altronde voi dovete essere più pronti, e più coraggiosi nel palesare i loro difetti, e se sia d' uopo denunziarli allo stesso Generale in Capo Bonaparte, il quale ai più luminosi talenti militari, quegli accoppia pure di una profonda politica, in quanto che le sue intenzioni essendo di felicitare questo paese con savie, e fino a nostri giorni incognite leggi, e col preporre al regime dello Stato zelanti e virtuosi patrioti, voi verreste a perfettamente assecondare le di lui mire. Ma voi mi direte: come distinguere il buono dal cattivo magistrato? Per distinguerlo basta, o cittadini, che voi vi attenghiate a quanto rapporta uno de' più celebri filosofi moderni Mably:

„ non è che per l' esercizio delle virtù domestiche, dice egli, che un
„ Popolo si dispone alla pratica delle virtù pubbliche; chi non sa essere
„ nè marito, nè padre, nè vicino, nè amico non sarà nemmeno un
„ onesto cittadino. I costumi privati decidono alla perfine dei costumi
„ pubblici, pensate voi, soggiunge egli, che gli uomini accostumati,
„ ad obbedire alle loro passioni nel seno della propria famiglia, e senza
„ virtù gli uni riguardo agli altri nel corso ordinario della vita pren-
„ deranno tosto un nuovo genio, e nuove abitudini, coprendo una carica
„ pubblica, o che le loro passioni, ed i loro vizj taccieranno allorchè
„ tratterassi di deliberare sugli interessi della repubblica, e di decidere
„ della sua sorte? Questi, creati magistrati, non istudieranno nelle con-
„ giunture difficili, che d' abbagliare, e d' ingannare i testimonj del loro
„ operato. Non governando, che per mezzo di cabala, e di raggiri non
„ cercheranno, che di promulgare delle leggi astute, e consentanee alle

„ loro

„ loro brame, essi avranno la destrezza, o la compiacenza per governare „ un resto di virtuosi cittadini di fare una, o due azioni oneste con is- „ plendore, ed apparato affine di poter essere impunemente ingiulti sot- „ to la salvaguardia di una buona riputazione usurpata. " Dietro questa impareggiabile pittura voi potete al momento comprendere, quali abbiano, o no il merito di governarvi.

Non vorrei però che la vostra fermezza nel seguire questi miei suggerimenti avesse ad arrestarsi alla vista di un' apparente ed illusoria grandezza. Dovete persuadervi una volta, o cittadini, che la grandezza non consiste nel fasto nelle ricchezze, o ne' titoli appoggio delle anime deboli, ed insensate, inventati dall' orgoglio umano, comperati il più delle volte col sangue de' proprj concittadini, o coll' oro estorto al Popolo; ma bensì in un corredo di virtù sociali, e nel sacrificio volontario delle proprie sostanze, e della vita stessa allorchè lo richiegga il bisogno imperioso della patria.

In oltre io vi consiglio a riguardare come indegni d' essere vostri magistrati coloro, che in un tempo in cui si declama tanto contro il dispotismo; in un tempo, in cui si rappresentano i Tell, vindici della libertà elvetica; in un tempo in cui si rovesciano i Filippi secondi per sostituirvi i Bruti, in un tempo in cui il Popolo non vuol riconoscere per suo superiore, che la legge, osassero esercitare, quasi novelli dittatori, atti arbitrarj, ed illegittimi, o giudicassero non già ex actis, & probatis, come dicono i dottori, sed ex meditata conscientia.

Per ultimo vi prevengo che la libertà vuole vigilanza continua, e speciale su quelli che trasportati sono o da una passion di dominio, o da un interesse loro particolare, e non già dal sincero amor della patria. Che stiate sempre in guardia, perchè il potere non abbia a concentrarsi in pochi, giacchè in allora non v' è che un passo dalla libertà alla schiavitù, e l' esempio dei due Triumvirati, che diedero l' ultima scossa alla moribonda repubblica latina serva per voi di terribile lezione.

Conchiudo quindi col proporre

Primo. Che sia messo una volta in attività il comitato di censura.

Secondo. Che questo comitato raccolga, e depuri colla massima celerità tutte quelle deposizioni, che dai singoli cittadini gli verranno somministrate.

Terzo. Che queste depurate se ne faccia carico di tosto trasmetterle al Generale in Capo Bonaparte.

Sott. Pelegatti Presidente = Firm. Chiappari Segretario.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

La Municipalità di Milano ha determinato di fare compera mediante pubblico appalto di 300. Buoi circa al mese, cominciando dal prossimo mese di Giugno in avanti, finchè ec. sotto le condizioni esposte ne' Capitoli presso il Segretario sottoscritto e quindi invita qualunque Aspirante a presentarsi con idoneo avallo nella Sala del suo Comitato Primo la mattina del giorno dieci Pratile (29. corr. Maggio 1797.) alle ore undici, e fare ivi le sue obblazioni, mentre in tal giorno si delibererà il suddetto Appalto al migliore Offerente, se così ec.

Dalla Casa del Comune di Milano li 27. Fiorile anno V. della Repubblica suddetta, e I. della Libertà Lombarda.

Sott. Gherardini Pro-Presidente = Maspoli = Bigatti Segretario.

LIBER-

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

STATO MAGGIORE GENERALE.

Dal Quartiere Generale di Milano li 26. Fiorile anno 5. della Repubblica Franceſe una, ed indiviſibile.

Il Generale di Diviſione Capo dello Stato Maggiore.

Ordine del Generale in Capo dell' Armata d' Italia BONAPARTE.

Ordina a tutt' i Foreſtieri che ſi trovano in Milano, d' andare a farſi inſcrivere 24. ore dopo la pubblicazione del preſente ordine, preſſo il Commiſſario di Polizia della loro riſpettiva Sezione, (cioè preſſo gl' Inſpettori del proprio Rione); eſſi vi faranno deſcrivere il loro nome, cognome e profeſſione, la loro dimora, e i motivi della loro reſidenza. Quelli che nello ſpazio ſtabilito non ſi faranno conformati a queſt' ordine, ſaranno arreſtati e meſſi provviſoriamente in prigione ſino a nuovo ordine del Comitato di Polizia.

Non ſono ritenuti come Foreſtieri gli abitanti d' una Città qualunque della Lombardia.

I Cittadini Franceſi che fanno parte dell' Armata, e che ſoggiornano in Milano, ſaranno obbligati di farſi inſcrivere, nello ſteſſo ſpazio di tempo e cogli ſteſſi dettagli ſopra enunziati, preſſo il Commiſſario che verrà fiſſato a queſt' effetto dal Commiſſario Ordinatore Lambert.

Quelli tra i Franceſi che non fanno parte dell' Armata, ſaranno tenuti a conformarſi alle diſpoſizioni decretate a riguardo de' Foreſtieri.

Il Generale in Capo proibiſce eſpreſſamente a qualunque Individuo, eccettuati i Militari e gl' Impiegati dell' Armata, di portare i tre colori Franceſi; e proibiſce egualmente a chicchefſia, eſcluſi i Cittadini della Lombardia, e della Ciſpadana, di portare i tre colori Italiani.

Il Capo dello Stato Maggiore e il Comitato di Polizia della Città di Milano ſono ſpezialmente incaricati della eſecuzione del preſente ordine.

Sott. BONAPARTE.

Per copia conforme = Il Generale Diviſionario Capo dello Stato Maggiore dell' Armata d' Italia ALESSANDRO BERTHIER.

Dal Comitato di Polizia della Provincia di Milano 27. Fiorile anno I. della Repubblica Italiana.

Sott. Pelegatti = Tordorò = Caccianino = Latuada = Peſtalozza. Fir. Bernardoni Pro-Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

IL Commiſſario Ordinatore della Lombardia per conformarſi a quelle diſpoſizioni dell' ordine del Generale in Capo che ſpecialmente lo riguardano, ha incaricato il Commiſſario di guerra abitante nella Caſa Soncino a S. Giorgio al Palazzo d' aprire all' iſtante un regiſtro, nel quale ſaranno inſcritti tutti i Cittadini Franceſi non militari addetti all' Armata, ed in attività di ſervizio a Milano, o che foſſero debitamente autorizzati a reſtarvi, ſia in virtù di permeſſo del Commiſſario Ordinatore in Capo, o del Commiſſario Ordinatore della Diviſione.

Conforme all' ordine del Generale in Capo, i Cittadini dovranno farſi inſcrivere nel termine di 24. ore, e verrà loro rilaſciato dal Commiſſario di guerra una dichiarazione, che porterà il numero della loro inſcrizione al regiſtro d' indicazione del ſervizio al quale ſaranno addetti.

A Milano li 28. Fiorile, anno 5. della Repubblica Franceſe, una ed indiviſibile.

Sott. LAMBERT.

LIBER-

Milano 28. Fiorile anno 5. Repubblicano.

In nome della Repubblica Franceſe, una ed indiviſibile.

Rapporto della Commiſſione Centrale di Polizia preſſo l'Amminiſtrazione Generale della Lombardia al Generale in Capo BONAPARTE.

IL Convento dell' Oſpedaletto eſſendo ſtato ſoppreſſo, uno de' ſuoi Individui Roſcio Carrara ſi ha addoſſato l' incarico di ſollecitare preſſo di voi gli ordini opportuni a farne continuare l' eſiſtenza: ed ha oſato d' intereſſare nella ſua condotta il General Berthier, offrendogli un regalo di mille Luigi. La giuſta indegnazione, che ha ſorpreſo il Generale in sì fatta occaſione, ha eſatto che il Frate foſſe arreſtato.

La prima operazione fatta per queſto riguardo ſi è aggirata ſu la viſita delle carte: eſſe ſono intereſſanti ſolamente perchè comprovano, che il Religioſo Carrara era effettivamente incaricato dell' affare in quiſtione: ſi è ritrovato ancora preſſo di lui del danaro, la cui ſomma oltrepaſſa ſicuramente i limiti dello ſtato d' un Religioſo: il denaro è ſtato depoſitato all' Uffizio del Tribunale di giuſtizia.

Il Frate è ſtato interrogato, e ſi è ingegnato di dare invaſione all' imputazione col preteſto della lingua Franceſe, e degli errori grammaticali da lui commeſſi quando parlava al Generale Berthier. Egli confeſſa di aver fatta la promeſſa di un regalo digne de lui, e vorrebbe perſuadere, che la cattiva ſua pronunzia del Franceſe, e la ſua ignoranza in grammatica hanno eccitata l' idea di un regalo di mille Luigi. Queſta ſottigliezza monaſtica carica l' accuſato d' ignoranza, e non l' aſſolve del ſuo ardire, quantunque egli creda giuſta una riconoſcenza verſo di coloro, che ſi foſſero intereſſati per far nuovamente eſiſtere il Convento. In conſeguenza non ſi può negare la promeſſa fatta dal Frate, l' eſiſtenza di una parte della ſomma promeſſa per l' affare in quiſtione, e la qualità perſonale del Religioſo ſteſſo ch' era l' incaricato di tutti gli affari del Convento. Dal ſuo eſame iſteſſo ſi comprova il movimento di ſdegno, che il Generale Berthier diede a divedere al di lui diſcorſo.

Noi ſaremmo di ſentimento di fare al Frate de' ſeveri rimproveri, acciocchè abbia per l' avvenire una condotta più regolare, e meno ignorante, di fargli pagare le ſpeſe del proceſſo, ed oltracciò di diſtribuire ancora la metà della rimanente ſomma a benefizio de' poveri: in fine di rilaſciarlo in libertà, reſtituendogli le ſue carte, e l' altra metà del ſuo denaro, per dare al Popolo un eſempio di giuſtizia ben meritato da una condotta, che nel tempo ſteſſo offende i coſtumi del Pubblico, e la delicatezza del Generale Berthier. Attendiamo i voſtri ordini in conſeguenza, ſe pur non giudicherete altrimenti.

Salute e riſpetto.

Sott. Sommariva = Porro = Firm. Abamonti Segretario.

Il Frate non ſarà rimeſſo in libertà, ſe non quando i mille Luigi da lui promeſſi ſaranno pagati e conſegnati al Direttore dello Spedale civile di Milano per ſoccorrere, e ſovvenire alle ſpeſe dello Spedale medeſimo.

Sott. BONAPARTE.

Milano il 28. Fiorile anno 5. della Repubblica Franceſe.

Il Comandante della Piazza ſi fa premura di partecipare ai militari, i di cui Depoſiti ſono partiti, e che ſono rimaſti a Milano a motivo d' infermità,

la lettera ch'egli ha ricevuto jeri dal Cittadino Bruguiere Chirurgo in Capo dell' Armata .

„ Io prego il Cittadino Comandante della Piazza di voler far dire ai Mili-
„ tari , il di cui Deposito è partito , e che sono rimasti a motivo della loro
„ età e delle loro infermità , di presentarsi all' Ospital Civile agli Ufficiali di
„ Sanita Yvan e Grosbois per far constare il loro stato , dietro il quale gli
„ verrà rilasciato un Certificato .

Sott. Bruguiere Chirurgo in capo dell' Armata .

Per copia conforme = Il Comandante della Piazza SAGOT .

LIBERTA' EGUAGLIANZA .

Milano 4. Pratile anno 5. della Repubblica Francese , e I. della Rep. Lomb.

La Commissione Centrale di Polizia presso l' Amministrazione Generale della Lombardia avendo avuto notizia che i nemici della Patria sono arrivati a tal segno di sciocchezza , che tentano di far girare per le mani del Popolo de' falsi articoli di pace conchiusa con l' Imperatore , ne' quali si oltraggia la lealtà della Nazione Francese , e si distrugge la Libertà e l' indipendenza del nome Lombardo ; che si spargono delle Lettere così ripiene di scempiaggini , che potrebbero accendere l' allarme negli animi Repubblicani , se la loro troppa incongruenza non facesse al primo colpo d' occhio concepirne la falsità , e ricoprirle del disprezzo meritato da simili inette invenzioni .

Quindi seguendo anche le intenzioni del Generale in Capo dell' Armata Francese in Italia ha creduto giusto di darne la cognizione al Pubblico , mediante la stampa , acciocchè smascherate le trame de' nostri nemici , il Popolo non sia sedotto dalle calunnie , ed apprenda a disprezzare da un canto tentativi così evidentemente ridicoli , e vegliare dall' altro sulla cattiva condotta de' malevoli , il cui scopo non è , se non di ridurre a discordia gli animi della Lombardia , che corrono rapidamente all' unione , ed allo stabilimento del nuovo governo democratico .

Sott. Sommariva = Porro = Firm. Abamonti Segretario .

Praga li 3. Maggio 1797.

Carmo Sig. Giuseppe Luraschi a Como.

Sulla lusinga , che per mezzo de' Signori Balabi , e Besana di Milano le sia pervenuta altra mia con accluso per mia moglie , non dubitando per questo canale possono giungere sicure , mi prendo la libertà di prevalermene anche per il tratto successivo ; lo stato de' nostri affari non può essere migliore , e Lunedì , secondo si è legalmente convenuto , dovrà seguire più della metà del pagamento degli attrassi , e l' altra metà siccome aspetta alle cugine di Dresda voglio lusingarmi , che seguirà pure a giorni perchè intromessi due banchieri per l' ultimazione , e per liquidare la somma attrassata , non essendovi la menoma quistione , se non che la difficoltà de' mezzi per il compimento , ma il loro banchiere di Dresda con lettera scritta a Balabene pare che si voglia prestare , il che seguendo fra dieci giorni potrei prendere la strada di Vienna , e da là alla Patria .

Le accludo i preliminari di pace , che avuti da buona mano mi lusingo che possino essere li più verosimili , che si compiacerà farli tenere unitamente a' miei affettuosi saluti al Marchesino Odescalco , ed al Calchi mio cognato : si crede , che il Maresciallo Terzi sarà il Comandante dell' Armata Austriaca forte di 40m. uomini destinata per la Lombardia ,

e

e che risiederà a Milano invece del Stein: il giorno 5. si attende Merfeld da Parigi colla ratifica, allora con più libertà potrò annunziarle il total cambiamento, che si dispone: 20m. Austriaci saranno a quest' ora nella Terra ferma Veneziana, altri 20m. marciano dal Reno per lo stesso destino con 14. Generali Maggiori. L' armata Francese viene provveduta di foraggi e viveri dall' Armata Imperiale sino alla ratificha, dopo la quale le Truppe Francesi passeranno nell' interno per la via di Nizza.

La prego continuarmi la di lei amicizia, mille saluti alla sua Signora ed al fratello Francesco, assicurandolo, che avrò presente la sua commissione: la prego del ricapito alla quì accluſa, e colla solita sincera stima passo a protestarmi. Divmo Obblmo Servidore Giorgio de Bolza.

Preliminari sottoscritti per la Pace fra l' Imperatore e la Repubblica Francese.

L' indivisibilità dell' Impero Romano sotto l' immediato Capo S. M. l' Imperadore.

La Mosa per frontiera della Francia, e li Paesi Bassi ai Francesi; una parte del Luxemburghese, Limburg, e Liegi all' Elettore Palatino.

L' Austria in compenso si allargherà nella Baviera.

La Lombardia all' Austria, eccettuata una piccola parte del Milanese, che sarà ceduta al Re di Sardegna.

Le tre Legazioni Papaline e tutto il Modonese alla Casa d' Austria.

Gl' Inglesi sono compresi nella pace a condizione che rendano le loro conquiste delle Indie alla Francia.

Le spese della Guerra saranno dimenticate da ambe le parti.

Una parte della Terra-ferma Veneziana all' Austria per avere la comunicazione libera con la Lombardia.

Parte dell' Olanda all' Elettore d' Annover.

Il Generale Bonaparte aspetterà la conferma dal Direttorio nello Stato Veneziano, e marcierà intanto in tre colonne, le quali saranno seguite dall' Armata Austriaca, che sarà distaccata dal Vescovato di Salisburgo.

Praga 2. Maggio 1797.

Carma Moglie.

Jeri ricevei una tua cara lettera che mi ha veramente consolato, perchè pare, che regolarmente al Lunedì possano liberamente arrivare; rilevo che è in data d' Aprile, ma ti sei dimenticata del giorno e comprendo, che sinora siete all' oscuro della pace seguita, ossia sottoscritti i preliminari di comune soddisfazione delle parti, ed accolti con vero entusiasmo da tutti gli Stati ereditarj di S. M. Si pretende che l' Impero sarà rimesso nello Statu quo coll' immediata dipendenza all' Imperatore, le tre Legazioni Papaline cedute alla Francia saranno in dominio della Casa d' Austria, e con porzione di queste si farà un cambio con qualche porzione della Terra-ferma Veneziana probabilmente nell' Udinese, e pertinenze. L' Armata Francese a quest' ora sarà di già in Lombardia, mantenuta de' foraggi e viveri dall' Armata Imperiale, che forte di 20m. uomini siegue la Francese: altri 20m. sono comandati per la Lombardia, che marceranno dall' Alto Reno, il Maresciallo Terzi sarà il Comandante di quest' Armata, e per conseguenza sarà in Milano al posto di Stein; uomo amabile e delle migliori qualità: ebbi l' onore di pranzare con lui, e siccome fu di guernigione a Como molto mi parlò del paese; l' Arciduca Carlo, che volò al Reno, (e che sgraziatamente per non essere giunti in tempo i corrieri

rieri costò molto sangue il passaggio) sarà probabilmente il nostro Governatore, ed avrà per moglie la virtuosa e bella Principessa Reale di Francia, che si trova quì già da 15. giorni; Venerdì o Sabato prossimo deve essere di ritorno a Vienna da Parigi il Generale Merfeld colla ratifica del Direttorio; tutta l' Armata jeri fu messa sul piede di pace alla riserva dei 40m. uomini destinati per la Lombardia: a tutti i volontarj è concesso ritornare a casa loro, onde non v' è più dubbio alcuno sulla pace. Il Generale Bonaparte non partirà, se prima non sarà in Vienna ad ossequiare S. M. I. Egli si è contenuto nella maniera più generosa e leale, e non può finire d' encomiare l' Arciduca Carlo, ed il Principe d' Oranges: ecco dissipato il turbine, che tanto ci minacciava, e la nostra patria rimessa al nostro primo sovrano, da cui sicuramente saremo governati come suoi figli. Nel Reggimento Locovitz dragoni vi si trova come primo Tenente il figlio del Colonnello Balza dal qual Reggimenro sento che alcune divisioni sono in marcia per l'Italia, perchè era di già a Salisburgo: sarà bene che scriviate a Milano per sapere, se in queste divisioni vi si trova questo nostro cugino, in tal caso offritegli la nostra casa, se volesse passare qualche giorno in quiete sul Lago egli è il primogenito, giovane di 18. anni amato dal padre, e dalla madre, e particolarmente dalla mamma grande, li quali sempre mi scrivono raccomandandomi questo figlio: potreste altresì offrirli qualche somma, se le abbisognasse, e datemene avviso, che vi farò tenere al momento la rimessa: forse a quest' ora sarà Capitano, perchè si è molto distinto l' anno scorso al Reno, ed anche quest' anno a Clagenfurt; jeri sera nel tempo che cenava con il Besana Milanese, e col quale passo la mia vita, mi comparve dentro nella stanza il Generale Bolza con li suoi due figli maggiori, che hanno preso servizio tutti e due nella cavalleria, non vi potete figurare quanto mi ami quest' uomo, ha consegnato a noi i figli per quest' oggi, e domani partirà per l' Armata del Reno: egli è molto lusingato di poter essere destinato per l' Italia, giacchè la sua Brigata si trova ad Offenburg, per conseguenza a portata per questo destino .....

Tuo Affmo Marito Giorgio.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Il Comitato di Polizia della Municipalità di Milano.

Un vero, un leale Repubblicano si onora delle armi che porta, perchè è pronto ad impugnarle quando la Patria, la Libertà lo richieggano, ma la sua difesa è aperta, sono visibili le sue armi.

Chi tratta armi nascoste, armi insidiose, o è un vile o dee riputarsi un traditore.

Cittadini, lungi da noi questa taccia, essa non ha che troppo disonorato il bel nome italiano.

Egli è omai tempo di riprendere quel maschio carattere, quella franchezza che rese terribili i nostri Padri ai despoti d' Italia e del Nord.

Gettate a terra le armi degli schiavi, e quelle cingete degne dell' uomo libero.

Fratelli, ubbidite alla Legge; essa sola ha il diritto di comandarvi; e se qualche malintenzionato ardisce di violarla, sarà punito.

I. Le armi nascoste di qualunque sorta, i bastoni collo stocco, i così detti mazzacani, le verghe col piombo e quel qualunque stromento atto ad insidiare la vita de' Cittadini sono proibiti.

II. Chiun-

II. Chiunque trasgredirà il suddetto articolo sarà punito con sei mesi di carcere.
III. Quelli che avendo Domestici od altre persone da loro dipendenti, e che tollereranno che essi portino armi nascoste, bastoni collo stocco ec., saranno risguardati come complici, e consegnati alla Commissione Militare.
IV. Gli Inspettori di Polizia e i Capi posti della Guardia Nazionale sono spezialmente incaricati della esecuzione del presente Proclama.
Milano dal Comitato di Polizia 5. Pratile anno V. della Repubblica Francese, e primo della Cisalpina.

Il Comandante della Piazza SAGOT.

Sott. Pelegatti = Tordorò = Latuada = Pestalozza = Caccianino.
Firm. Bernardoni Pro-Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

Repubblica Francese

Al Quartiere Generale di Montebello presso Milano 7. Pratile anno 5to della Repubblica una, ed indivisibile.

BONAPARTE Generale in Capo dell' Armata d' Italia alle Guardie Nazionali della Repubblica Cisalpina.

A voi bravi Camerata si aspetta di consolidare la Libertà del vostro Paese.
E' il Soldato che forma le Repubbliche, e chi le mantiene è il Soldato.
Senza armata, senza forza, senza disciplina non v' è nè indipendenza politica, nè libertà civile.
Quando un Popolo tutto intiero è in armi e vuol difendere la sua libertà egli è invincibile.
La mia cura principale fu quella di far stendere un' organizzazione per la Guardia Nazionale, che nel più breve termine deve esser posta in esecuzione.
D' ora in avanti la Sovranità sarà esercita dai Rappresentanti del Popolo; tocca adunque al Popolo intiero a difenderla.
D' ora in avanti il Popolo delle campagne contribuirà come quello delle Città al Governo, ed all' Amministrazione. Non v' è più alcun privilegio nello Stato perchè la Legge ha per iscopo la felicità di tutti.
Tutti li Cittadini devono dunque esser animati da uno stesso desiderio d'esercitarsi egualmente al maneggio delle armi per poter difendere e sostenere questa libertà oggetto delle sollecitudini, e dell' invidia di tutti li Popoli della terra.
Art. I. L' organizzazione della Guardia Nazionale stesa dal Comitato Militare sarà messa in esecuzione indilatamente.
II. Saranno nominati dal Comitato Militare otto Inspettori che si renderanno nei Capi-Luoghi degli otto dipartimenti per ajutare a porre in attività la Guardia Nazionale.
III. La Guardia Nazionale di Milano sarà organizzata li 10. Pratile dal Cittadino Trivulzi che continuerà ad averne il comando.
IV. La Guardia Nazionale de' Capi-Luoghi dei Dipartimenti sarà organizzata prima del 15. Pratile.
V. La Guardia Nazionale di tutti gli altri Cantoni sarà organizzata prima del 25. Pratile.
VI. L' Amministrazione della Lombardia, il Comitato Militare si concerteranno per dare gli ordini necessarj e prenderanno tutte le misure per assicurare l' esecuzione di tutto ciò che viene prescritto come sopra.
Segnat. BONAPARTE.
L' Amministrazione Generale ordina la pubblicazione ed affissione del presente in tutta la Lombardia.
Sott. Magnocavallo Presid. = Allemagna Rappresent. = Firm. Clavena Segret.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PIAZZA DI MILANO.

Estratto dell' ordine del Giorno in data del Quartier generale di Treviso, li 25. Fiorile anno 5.

Il Generale in Capo ordina a tutti li Generali dell' Armata di prestare fortemente la mano affine che in conformità del trattato d' alleanza che esiste fra la Repubblica Francese e Sua Maestà il Re di Sardegna, tutti i Disertori delle truppe Sarde siano restituiti sul momento, e mandati con iscorta in Piemonte. Proibisce espressamente a tutti i Capi dei Corpi siano Francesi, o Milanesi di ricevere verun Disertore Sardo sotto le più severe pene.

Per Copia conforme: il Capo dello Stato Maggiore Generale, sottoscritto ALESSANDRO BERTHIER.

Per Copia conforme: l' Ajutante Generale, sottoscritto DUFRESNE.

Per Copia conforme: l' Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore della Divisione della Lombardia sottoscritto COUTHAUD.

Per Copia conforme: Il Comandante della Piazza, e Castello di Milano SAGOT.

Ordine del Giorno del Comandante della Piazza.

Milano li 2. Pratile.

Ventiquattr' ore dopo la pubblicazione del presente ordine, ed in seguito a quello del Generale in Capo del giorno 26. del mese passato viene ordinato a tutte le guardie alle Porte, ed ai differenti Posti della Città, alle Pattuglie, a tutti i Militari Francesi, Lombardi, o Polacchi, agli Ajutanti Maggiori della Piazza, d' arrestare e far condurre d' avanti il Comandante della Piazza tutti gli Individui, che non porteranno coccarda.

Li Militari, ed Impiegati, che non si sono ancora conformati all' ordine per le carte di sicurezza, sono invitati a farlo dentro ventiquattr' ore; passato questo tempo essi saranno nel caso di essere arrestati ad ogni momento.

Sott. SAGOT.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

D' ordine della Municipalità di Milano = La Carne di Castrato bella e buona si dovrà vendere per ogni libbra di once 28. a soldi - - - 14. -

Dalla Casa del Comune di Milano 30. Fiorile anno 5. della Repubblica suddetta, e primo della Libertà Lombarda (19. Maggio 1797.)

Sott. Gherardini Pro-Presidente = Pensa = Bigatti Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

La Municipalità di Milano.

Per ordine preciso del Cittadino SAGOT Comandante la Piazza e Castello di Milano, avvisa il Pubblico che si darà esecuzione alla parte quì sotto trascritta del Regolamento di Polizia dallo stesso Comandante pubblicato li 24. dello scorso Germile.

La Municipalità destinerà una Campana per suonare la ritirata degli abitanti. Sarà cura della Municipalità di far suonare la ritirata degli abi-

tanti

tanti a mezza notte precisa. Una mezz' ora dopo le sentinelle collocate d' avanti le armi di ciascun Posto faranno entrare nel Corpo di Guardia tutti quelli che passeranno alla loro portata. L' Officiale Comandante il Posto verificherà le loro carte di sicurezza, se sono Forastieri, e le loro carte di residenza, se sono domiciliati nella Città, e nel caso, che non ne avessero, egli li consegnerà al Corpo di Guardia per renderne conto all' indimani allo Stato Maggiore della Guardia Nazionale.

Quelli, che saranno arrestati per motivo di disordine saranno consegnati al Corpo di Guardia.

Il Comandante della Piazza farà comandare tutte le sere all' ordine dei Posti le Pattuglie necessarie per scorrere le Contrade della Piazza dal principio della notte sino a giorno. Egli prescriverà loro il cammino, che devono fare, osservando però di farglielo cambiar sovente.

Queste Pattuglie arresteranno tutte le persone, che potessero avere qualche contrasto, o querela, i perturbatori, e persone sospette, e le condurranno all' Officiale Comandante la Guardia del Rione più vicino.

Dopo la ritirata degli abitanti arresteranno tutti quelli che troveranno nelle strade, e che non potranno presentare le loro carte di sicurezza, o di residenza, e li condurranno allo stesso Corpo di Guardia.

Vi condurranno parimenti tutti li Militari, che cagionassero disordine, o che si trovassero nelle strade un' ora dopo battuta la ritirata, o ne' Caffè, Bigliardi, ed altri luoghi pubblici, quantunque non facessero rumore.

Quando le Guardie, o Pattuglie avranno arrestati dei Militari, o Abitanti, li condurranno al Corpo di Guardia del Rione, nel circondario del quale saranno stati arrestati.

Li Comandanti dei Posti dovranno render conto allo Sato Maggiore della Guardia Nazionale di tutti gli arresti qualunque siansi, che saranno fatti dai Posti, Guardie, e Patuglie. Lo Stato Maggiore ne farà in seguito il rapporto al Comandante della Piazza.

Segn. Il Comandante della Piazza e Castello di Milano SAGOT.

Dalla Casa del Comune 8. Pratile anno V. della R. F., e I. della Libertà Lombarda.

Sott. Zuccoli Presidente = Riva = Firm. Sacchi Segretario.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

IL Comitato di Polizia, dietro gli schiarimenti avuti dal Generale in Capo dell' Armata d' Italia sul Proclama 26. Fiorile risguardante i Forestieri, fa noto al Pubblico:

I. Che non sono ritenuti per Forestieri quelli che hanno fissata la loro residenza stabile in Lombardia dall' ingresso dei Francesi, e la cui condotta d' altronde non abbia meritata la disapprovazione delle Autorità Costituite.

II. Che proibendo a chiunque il portare i colori nazionali Francesi, fuorchè ai Militari ed impiegati presso l' Armata, ed i colori Italiani se non ai Cittadini della Lombardia e ai Cispadani, non si deve intendere proibito che l' abito di uniforme nazionale; restando ferma la Legge dell'

Am-

Amministrazione Generale della Lombardia 25. Germile, che ordina a chiunque di portar la Coccarda.

Dal Comitato di Polizia di Milano 3. Pratile anno 5. della Repubblica Francese, e I. della Lombarda.

Segn. SAGOT Comandante della Piazza.

Sott. Pelegatti = Tordorò = Pestalozza = Caccianino = Firm. Salvador Segret.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

Informata la Municipalità per parte della Commissione di Sanità, che alcuni Possessori, Affittuarj e Contadini si sono arbitrati a mettere ad uso di Risaje alcune Campagne al di quà dei termini prescritti dalla Legge.

La stessa Municipalità premurosa, che gli ordini emanati su questo proposito, siano mantenuti in tutto il loro vigore, deduce a pubblica notizia la seguente determinazione.

Nel termine di 15. giorni da computarsi dalla pubblicazione del presente Avviso si leveranno tutte le Risaje, che si trovano in distanza minore di 4. miglia da computarsi per retta linea dalle mura della Città di Milano, ritenendo che ciascun miglio si deve computare nella misura di braccia num. 3m. al di dentro dei fissati termini.

Nel caso di contravvenzione si passerà senz' altro avviso a fare immediatamente distruggere qualunque seminerio di riso che si trovasse entro i suddetti limiti a spese dei Contravventori, i quali inoltre incorreranno nella pena di scudi sei per ogni pertica seminata, da applicarsi per due terzi alla Cassa stessa della Municipalità, e per l' altra all' Accusatore il quale volendo sarà tenuto segreto.

Si ingiunge a tutti i Consoli, e Sindaci dei luoghi compresi nella detta estensione dei quattro miglia intorno alla Città di dover subito notificare alla Municipalità i terreni che sussisteranno ad uso di Risaje dopo i quindici giorni della pubblicazione del presente Avviso, sotto pena di scudi 25. in caso di omissione, o di negligenza, applicabili come si è detto per le contravvenzioni, ed anche maggiore a giudizio della stessa Municipalità, secondo la circostanza dei casi.

Essendo risultato alla Municipalità la mancanza di alcuni dei termini indicanti la prescritta distanza di quattro miglia dalle mura della Città, affinchè possa ciascuno da questi termini venire in cognizione del confine preciso, entro il quale non è lecito di seminare il riso, si ordina dalla medesima, che siano immediatamente ripiantati, ed accadendo, che alcuno di questi termini o non sia ripiantato, o sia smosso dal suo luogo, o venga ad essere smarrito, dovranno i Sindaci, e Consoli i più vicini recarne la notizia alla predetta Municipalità sotto la pena di scudi dieci.

Si dichiara in oltre, che sarà preciso obbligo rispettivamente de' Proprietarj, od Affittuarj il reintegrare i Contadini per tutte quelle giornate, che questi abbiano impiegate nel lavorare a riso fuori dei limiti permessi della legge i terreni loro dati a coltivare sia dai Proprietarj, sia dagli Affittuarj.

Affinchè non possa da veruno allegarsi ignoranza, sarà il presente avviso pubblicato, ed affisso nelle forme solite in questa Città e nei luoghi compresi nel circondario della suddetta distanza di quattro miglia.

Milano dalla Casa del Comune li 12. Pratile anno V. della Repubblica Francese, e I. della Cisalpina.

Approvato da me Gen. Divisionario Comand. della Lombardia KILMAINE.

Sott. Zuccoli Presidente = Rossi. = Firm. Sacchi Segretario.

LIBER-

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

PROCLAMA

In conformità dell' accordo recentemente convenuto tra il Regio Governo degli Stati di Parma per una parte e l' Amministrazione Generale della Lombardia coll' approvazione per essa del General Comandante in nome della Repubblica Francese per l' altra di rinnovare l'interdetto provvisionale proibitivo di qualsivoglia novità ne' siti controversi sul confine degli due Stati durevole fino alla finale ultimazione delle differenze confinarie, e di renderne pubblico il concordato per norma delle rispettive Municipalità, e Popolazioni limitrofe, perciò col presente Proclama la stessa Amministrazione Generale notifica il premesso accordo convenuto ne' seguenti Articoli.

I. Siccome la base del provvisionale Interdetto si è l' interinale mantenimento, e continuazione dello statu quo ne' luoghi di confine controverso tanto pel pubblico, quanto per lo privato interesse, così resta rigorosamente proibito a chicchesia di attentare il menomo atto turbativo, o in qualsiasi modo portante innovazione dello stato in cui si troveranno i possessi pubblici, e privati dei luoghi suddetti al tempo della pubblicazione del presente Proclama.

II. Qualora lo statu quo si trovasse attualmente dubbioso, ed incerto per gli atti promiscuamente fatti in questi ultimi tempi dall' una, e dall' altra parte non sarà lecito nell' Interim a veruna delle parti d' introdurvi atti possessorj sotto qualsiasi pretesto nè di giurisdizione Territoriale, nè di privata appartenenza; perchè però non rimangano impuniti i delitti, e non manchino per le occorrenze di Giustizia i mezzi di conseguirla, si è convenuto che nelle contingenze tanto civili, che criminali ne' siti di giurisdizione controversa, e dubbiosa, di cui si parla in questo Articolo, avrà luogo la prevenzione presso que' Giudici i quali sarebbero rispettivamente competenti, qualora il tratto di confine controverso fosse conosciuto decisamente o dell' uno o dell' altro Stato.

III. Occorrendo di protrarre linee dividenti, incrementi fluviali aggiuntisi a qualche fronte controversa, sempre però pel solo privato interesse de' Frontisti, e non altrimenti, ciò non potrà eseguirsi, se non che fissandosi tal protrazione cogli Ingegneri dei rispettivi Governi a scanso di contingibili gravi disturbi.

IV. Per lo stesso oggetto non si potranno far lavori ne' tratti del Fiume Pò, là dove esso scorre fra siti anche controversi sia da una sola, sia da ambe le rive sennon colla suddetta previa intelligenza, e concerto dei rispettivi Ingegneri.

V. Restano quindi invitate le Autorità più vicine ai Luoghi di confine sotto la loro individuale responsabilità a vegliare per l' esatto adempimento di questo Concordato, ed al caso della sua infrazione per parte degli uni, o degli altri Abitanti, o Possessori, non sarà a questi lecito di progredire alle vie di fatto, ma bensì di denunciarne la violazione al proprio Governo, affine di ottenere dall'altro la conveniente repristinazione, e reintegro dei danni.

Il presente sarà affisso ai luoghi di Confine, e spedito alle Municipalità, Giusdicenti, ed Intendenti di Finanza, sotto l' ispezione de' quali esistono i fondi controversi, perchè serva loro d' opportuna notizia, e direzione.

Milano 8. Pratile anno V. della Repubblica Francese una indivisibile, e I. della Repubblica Cisalpina.

Approvato da me Generale Divisionario Comandante la Lombardia KILMAINE.

Sott. Magnocavallo Presidente = Sommariva Rappresentante. Firm. Canzoli Segr.

Piano di Organizzazione della Guardia Nazionale della Repubblica Cisalpina.

L' esecuzione delle Leggi, la sicurezza della vita, e delle proprietà, il buon ordine, e la tranquillità pubblica sono il primo interesse di una qualunque Società regolata sotto ad un Governo Repubblicano, è il dovere il più sacro d'ogni componente la medesima. Egli è perciò che la Repubblica Cisalpina in ogni Comune avrà una Guardia Nazionale, la quale può sola corrispondere a tutti questi oggetti, e siccome il bene che può derivare dalla Forza Armata è una necessaria conseguenza della sua uniformità, consistenza, e soda organizzazione, perciò la Guardia Nazionale di questa Repubblica sarà diretta in tutti i suoi differenti rapporti nella maniera che resta come in seguito stabilita.

1. La Guardia Nazionale Sedentaria è composta da ogni qualunque Cittadino in istato di portare le armi.
2. Questo stato atto a portare le armi si determina essere quello de' 17. ann in avanti.
3. Ogni, e qualunque Cittadino adunque che avrà compito quest' età dovrà farsi inscrivere nel Ruolo della Guardia Nazionale Sedentaria, e farne il servizio, senza di che egli non potrà godere dei diritti, e vantaggi di Cittadinanza.

TITOLO I. = ORGANIZZAZIONE.

4. La Guardia Nazionale Sedentaria, sarà formata in Legioni, Battaglioni, e Compagnie.
5. Le Legioni saranno organizzate per Dipartimenti.
6. Ogni Legione sarà composta di 3. Battaglioni, i quali saranno organizzati per Distretti.
7. Ogni Legione avrà una Compagnia di Cannonieri, ed avrà pure una Musica Militare.
8. Ogni Battaglione sarà composto di otto Compagnie di Fucilieri, una di Cacciatori, ed una di Granatieri.
9. Lo Stato Maggiore della Legione sarà composto da 1 Capo di Legione; 1 Maggiore di Legione Capitano; 2 Aggiunti Tenenti; 3 Capi di Battaglioni; 1 Medico Maggiore; 1 Chirurgo Maggiore; 1 Tamburo Maggiore; 1 Quartier Mastro Tesoriere; 1 Capo Armarolo.
10. Il Battaglione sarà composto da 1 Capo di Battaglione; 1 Ajutante Maggiore Tenente; 1 Ajutante Basso Ufficiale; 1 Porta Stendardo; 1 Medico; 1 Chirurgo; 1 Quartier Mastro Tesoriere; 1 Tamburo Maestro; 1. Armarolo.
11. Le Compagnie si formeranno da 1 Capitano; 1 Tenente; 1 Sotto-Tenente, 1 Sargente Maggiore, 4 Sargenti; 1 Caporale Foriere; 8 Caporali; 2 Tamburi; niente meno di 100 Volontarj.
12. La Compagnia de' Cannonieri si formerà da 1 Capitano; 1 Tenente primo; 2 Tenenti secondi; 1 Sargente Maggiore; 2 Sargenti; 1. Caporale Forriere; 4 Caporali; 28 Cannonieri di prima classe; 32 Cannonieri di seconda classe; 2 Tamburi.
13. Ciascun Battaglione avrà un Consiglio d' Amministrazione, il quale giudicherà dei titoli addotti dai Petenti l' esenzione dal servizio; questo si rinnoverà ogni due mesi per metà, e sarà composto come siegue da 1 Capo Battaglione; 2 Capitani; 2 Tenenti; 1 Sotto-Tenente; 2 Sargenti; 2 Volontarj.

14. Ogni Legione avrà un Consiglio di Sanità, il quale verificherà le malattie croniche o accidentali, per le quali si potranno accordare le esenzioni, e dove non vi sarà unita una Legione, il Consiglio di Sanità verrà composto in ciascun Battaglione nel modo come segue; 1 Medico o Chirurgo Maggiore; 3 Medici, o Chirurghi Aggiunti.

15. Ogni Legione avrà un Consiglio di Disciplina, il quale giudicherà dei mancamenti in fatto di servizio, e dove non sarà unita una Legione si riterrà la medesima regola del Articolo precedente; 1 Capo Battaglione; 1 Ajutante Maggiore; 1 Ajutante Basso-Ufficiale; 1 Capitano; 1 Tenente; 1 Sotto-Tenente; 1 Sargente; 1 Caporale, 3 Volontarj.

TITOLO II.

Nominazione dei differenti gradi, e loro durata.

16. I Capi di Legione, e Maggiori saranno nominati dai Capi di Battaglione uniti, e rimarranno in carica un anno.

17. I Capi di Battaglione saranno nominati dagli Ufficiali di ciascun Battaglione, e rimarranno essi pure in carica un anno.

18. Gli Ufficiali, e Bassi Ufficiali saranno nominati dagli Individui componenti la rispettiva Compagnia. Li Capitani, Tenenti, e Sotto-Tenenti si rinnoveranno per terzo di ogni 4. mesi. Nel primo terzo si farà la rinnovazione de' Capitani, nel secondo quella dei Tenenti, e nel terzo ed ultimo quella dei Sotto-Tenenti.

19. Li Sargenti Maggiori e li Caporali Forrieri saranno rinnovati d' anno in anno.

20. Li Sargenti e li Caporali saranno rinnovati ogni 6. mesi.

21. Tutte le nomine si dovranno fare per scrutinio segreto, e coll' assoluta maggiorità di voti, cioè della metà più uno; che se li voti fossero pari, si replicherà lo scrutinio, e se questo secondo scrutinio non producesse ancora la maggiorità dei voti si procederà al terzo scrutinio, ed allora la pluralità relativa basterà; ma in caso di una nuova eguaglianza di voti fra due, o più individui, la preferenza sarà data al più avanzato in età.

22. Gli Aggiunti saranno eletti dal Maggiore di Legione.

23. Il Quartier Mastro di Legione, ed il Quartier Mastro dei Battaglioni saranno eletti dai Consiglj d' Amministrazione.

24. Gli Ajutanti Maggiori, gli Ajutanti Bassi Ufficiali, li Porta-Stendardi, e li Tamburi Maestri saranno scelti dalli Capi di Battaglione, e rimarranno in carica tutto un anno, potendo però anche essere confermati in seguito quando il Capo Battaglione, che subentrerà, lo credesse convenevole. I Medici Chirurghi di Legione, e di Battaglione saranno nominati dalli Consiglj Amministrativi.

25. Il Tamburo Maggiore sarà eletto dal Capo di Legione.

26. Tutti gli Ufficiali di qualunque grado non potranno essere rieletti nello stesso Grado, se non dopo un intervallo, eccettuati gli Ajutanti, Maggiori, gli Ajutanti Bassi-Ufficiali, e li Porta-Stendardi.

27. Nel caso che si renda vacante qualche grado, si passerà a rimpiazzarlo nelle forme indicate nel presente Titolo.

TITOLO III.

Uniforme, e distintivi militari.

28. Tutte le Guardie Nazionali vestiranno il medesimo Uniforme, cioè Abito lungo di color verde con fodera simile, Paramani, Colletto, e Ribalte rosse a profilo bianco al rosso, e profilo rosso al verde: Bottoni bianchi, Giletto bianco; Pantaloni verdi, Stivaletti e mezze Ghette nere; Cappello montato alla Francese con ganza bianca, Coccarda, e Pennacchio coi colori nazionali.
29. I Granatieri si distingueranno con due Spallini, e Pennacchio rosso, ed i Cacciatori avranno li Spallini, e Pennacchio Verde.
30. I Cannonieri si distingueranno dal Gilet rosso, Ganza, fili del Cappello, Pompone, e Spallette rosse.
31. La Musica avrà Abito celeste, Paramani, e Ribalte colore Arancio, con profilo bianco all' arancio, ed arancio al celeste, Giletto bianco, Pantaloni celesti, Bottoni bianchi, Cappello alla Francese, Ganza bianca, Pennacchio tricolorato, due contro Spallini d' argento, e Gallone al Colletto d' argento, e seta color celeste, Stivalletti di Pelle nera.
32. I Medici Chirurghi saranno vestiti come le Guardie Nazionali colla sola distinzione del Colletto, e Paramani che saranno di velluto nero con ricamo d' argento al Colletto.
33. Il Capo di Legione porterà due Spallini d'argento con Verniglioni.
34. Il Maggiore porterà uno Spallino da Capitano alla dritta, e contro Spallino alla sinistra.
35. Gli Aggiunti al Maggiore porteranno uno Spallino da Tenente alla dritta, e contro Spallino alla sinistra.
36. Il Quartier Mastro di Legione avrà il Grado, ed i distintivi di Capitano.
37. Il Capo Battaglione avrà uno Spallino d' argento con Verniglioni alla sinistra, e contro Spallino pure d' argento alla dritta.
38. L' Ajutante Maggiore avendo grado di Tenente ne porterà il correlativo distintivo, a riserva dello Spallino che sarà alla dritta, e contro Spallino alla sinistra.
39. Il Quartier Mastro di Battaglione avrà rango distintivo da Tenente.
40. L' Ajutante Basso-Ufficiale avrà uno Spallino alla dritta, e contro Spallino alla sinistra con tre strisce rosse.
41. Il Porta-Stendardo egualmente avrà il grado di Sotto Tenente.
42. Il Capitano porterà sulla sinistra uno Spallino a semplice frangia d' argento con un contro Spallino pure d' argento.
43. Il Tenente porterà lo Spallino e contro Spallino come il Capitano, a risserva che tanto lo Spallino che il contro Spallino saranno distinti con una striscia rossa nel mezzo.
44. Il Sotto-Tenente avrà lo Spallino e contro spallino come sopra, con doppia striscia rossa.
45. Il Sargente Maggiore porterà sopra le maniche dell' Abito vicino al Paramano due Galloni d' argento della larghezza di otto linee.
46. Il Sargente porterà al luogo come sopra un sol Gallone della predetta larghezza.
47. Il Caporale Foriere porterà un Gallone d' argento alle maniche di sopra al Gomito, e due Galloni di lana bianca sopra al Paramano.
48. Il Caporale avrà due Galloni di Lana bianca alle maniche vicino al Paramano.

49. I Tamburi avranno l' egual Abito delle Guardie, ed i distintivi dei Granatieri, Cacciatori, Cannonieri, secondo i diversi Corpi cui appartengono.
50. Il Tamburo Maggiore d' ogni Legione porterà l' Abito gallonato, ed avrà li distintivi del Sargente Maggiore; in servizio sarà condecorato d' un Cappello con piume tricolorate, ed un Bastone di Comando con pomo d' argento.
51. Il Maestro Tamburo avrà il Gallone solamente al Colletto, e Paramani con distintivo di Caporale.
52. Ciascun Battaglione avrà una Bandiera coi tre colori Nazionali, nel fondo del quale sarà scritto da una parte *Guardia Nazionale Cisalpina*, col nome del Dipartimento, il numero della Legione, e del Battaglione; dall' altra *Libertà*, *Eguaglianza*, *Sostegno delle Leggi*.

TITOLO IV.

Gerarchia, ed Attributi di ciascun Grado.

53. I Capi di Legione hanno sotto i loro ordini i Maggiori, i Capi di Battaglione componenti la loro Legione.
54. Gli Aggiunti del Maggiore sono sotto li suoi ordini immediati.
55. Il Capo di Battaglione ha sotto i suoi ordini l' Ajutante Maggiore, l' Ajutante Basso Ufficiale, e gli Ufficiali e Bassi Ufficiali di tutto il Battaglione.
56. L' Ajutante Maggiore riceverà gli ordini dal suo Capo di Battaglione, e li trasmetterà alli Sargenti Maggiori, ed agli altri Bassi Ufficiali, acciò venghino con precisione eseguiti, ordinerà il servizio agli Ufficiali, e ne terrà un Controllo esatto.
57. L' Ajutante Basso Ufficiale sarà subordinato all' Ajutante Maggiore.
58. Il Capitano comanderà la Compagnia, e farà eseguire gli ordini del Capo di Battaglione, e gli altri relativi al servizio.
59. Il Tenente comanderà la Prima Sessione, e sarà subordinato al Capitano.
60. Il Sotto Tenente comanda la Seconda Sessione, ed è subordinato al Tenente.
61. Il Sargente Maggiore ha l' ispezione di tutta la Compagnia, terrà il Controllo, comanderà il servizio, trasmetterà al Capitano gli ordini che avrà ricevuti dal Capo di Battaglione, o dall' Ajutante Maggiore, sarà subordinato al Sotto Tenente, ed al Quartier Mastro.
62. Il Sargente comanderà la sua divisione, e sarà subordinato al Sargente Maggiore.
63. Il Caporale Foriere deve tenere i Registri, fare le Tabelle per il servizio sotto la direzione del Sargente Maggiore, a cui sarà subordinato, e riceverà gli ordini.
64. Il Tamburo Maggiore ha l' ispezione di tutti li Tamburi della rispettiva sua Legione, ed è incaricato della loro generale direzione, tenendone il correlativo Controllo.
65 Il Tamburo Maestro subordinato al Tamburo Maggiore, è incaricato d' instruire i Tamburi del suo Battaglione, i quali sono tutti da lui dipendenti.

TITOLO V.

Ordine per il Servizio.

66. Siccome il vantaggio che la Società attende dalla Guardia Nazionale non sarà mai tanto assicurato, se non allora che vi travaglieranno quelli

i quali vi sono maggiormente interessati, resta perciò rigorosamente probito a chiunque il farsi rappresentare da un altro nel servizio a cui viene chiamato. Il sostituente, ed il sostituto saranno puniti con tre giorni di prigione, ed i Consiglj d' Amministrazione non potranno autorizzare simili sostituzioni di un Cittadino all' altro, ma bensì a questi si passerà il Turno, e verrà chiamato a rimpiazzarlo il Cittadino che lo seguirà immediatamente sul ruolo di quelli che sono ascritti per il servizio.

67. Sono dispensati dal servizio della Guardia Nazionale

I Membri del Direttorio.
I Membri del Corpo Legislativo.
Gli Aministratori della Teloreria Nazionale.
I Ministri.
I Membri delle Municipalità.
I Membri delle Amministrazioni Dipartimentali.
I Giudici di Pace.

68. Potranno però i Consiglj d' Amministrazione della Guardia Nazionale accordare l' esenzione dal servizio a quei Cittadini che avranno oltrepassata l' età di 55. anni compiti, ed a quegli altri che produrranno de' legittimi motivi di malattia, o proveranno qualche altro valevole impedimento. Questi Cittadini però ottenendo una tale esenzione dovranno pagare quella Tassa che corrisponderà alle loro rispettive facoltà, con quella regola e proporzione determinata quì appresso.

69. Le esenzioni d' età che saranno accordate dai Consiglj Amministrativi non potendo valere che per il servizio ordinario, si dichiara che in tutti gli altri casi in cui il bene della Repubblica esigerà che si batta la Generale, ogni e qualunque Cittadino dai 17. anni in avanti, senz' altra distinzione che quella di malattia dovrà accorrere e rendersi coll' armi al luogo assegnato per la riunione del suo Battaglione.

70. A tal fine ogni Cittadino deve provvedersi e tener in sua Casa un Fucile di calibro con bajonetta, avvertendo di tenere quest' armi sempre pulite, ed in istato di servirsene.

71. Per assicurare l' esecuzione di questa Legge non meno che per verificare la regolarità dei Ruoli, tutti i Cittadini dovranno almeno una volta all' anno passare la revista d' avanti allo Stato Maggiore di quella Legione cui apparteranno, e sotto gli occhi di uno o più Membri della rispettiva loro Municipalità.

72. Chi dopo 15. giorni dalla Pubblicazione della presente legge si troverà non iscritto nei Ruoli della Guardia Nazionale della sua Comune, sarà punito con 15. giorni di prigione.

73. I Forestieri domiciliati nella Repubblica Cisalpina non saranno obbligati a montare la Guardia, ma pagheranno una Tassa proporzionata ai loro mezzi e facoltà giusta la Classificazione che si metterà quì sotto.

74. La proporzione con cui si debbono applicare ai diversi Cittadini le Tasse per le esenzioni dal servizio della Guardia è la seguente:

(I.) I Cittadini che godono d' un' annua rendita maggiore di 30m. lire pagheranno ogni volta che otterranno l' esenzione dalla Guardia per ogni Turno ——— lir. 20. — —
(II.) Da' 20. a' 30m. lire ——— „ 10. — —
(III.) Da' 10. a' 20m. ——— „ 5. — —
(IV.) Da' 6. a' 10m. ——— „ 2. 10. —
(V.) Da' 1400. fino alle 6m. ——— „ 1. — —

75. Quelli che non sono compresi in queste cinque Classi otterranno al caso di provato impedimento delle esenzioni gratuite.

76. I Celibi non figli di Famiglia venendo esentuati dal montare la Guardia pagheranno il doppio della tassa cui vanno soggetti, giusta la precisata Classificazione. Si avverte altresì che essi non dovranno godere di veruna gratuita esenzione se non quando siasi riconosciuto essere la loro rendita minore di annue lir. 800.

77. I Figlj di Famiglia che non hanno verun particolare reddito loro proprio pagheranno per ogni esenzione di turno la metà della Tassa imposta od imponibile ai loro Padri, della quale i medesimi Padri saranno risponsali.

78. I Padri de' XII Figli viventi, che cadono sotto la IV. e V. Classe dei Tassati otterranno per se, e per i figli in caso di legittimo impedimento a montare la guardia delle gratuite esenzioni.

TITOLO VI.

Disciplina.

79. La disciplina essendo quella che mantiene il buon ordine d' ogni Società o Corpo Politico, rendesi anche più necessaria in un Corpo Armato formato da diverse parti che debbono fra loro esattamente corrispondere.

80. A tal fine si ordina a tutti i Cittadini che saranno in attività di servizio di essere onninamente sottommessi ai loro Ufficiali, o Superiori giusta la regola e progressione descritta qui sopra.

81. Sotto le Armi nissun Ufficiale o semplice Volontario potrà permettersi verun atto che disturbi la regolarità del servizio, il quale richiede la maggiore compostezza ed attenzione.

82. Perchè poi ed Ufficiali e Volontarj possano apprendere le diverse evoluzioni ed addestrarsi nel maneggio dell' armi si faranno in ciascun Comune nei giorni di riposo esercizj militari, sia per Compagnia che per Battaglione Legione, secondo giudicheranno i lor Ufficiali Maggiori, e lo permetteranno le circostanze locali.

83. Quelli che si distingueranno in questi esercizj saranno messi nelle compagnie scelte di Granatieri e Cacciatori. Questa disposizione per altro non potrà aver luogo che da quì ad un anno, ed in tanto si formeranno delle provvisorie compagnie, le quali possano venir confermate quando mostrin d' aver acquistate le necessarie cognizioni.

84. Ogni mancanza di servizio sarà punita giusta il Codice penale della Guardia Nazionale Sedentaria d'appresso le applicazioni che ne faranno i Membri del Consiglio di disciplina esistente presso ciascuna Legione, o Battaglione.

85. I Membri di questo Consiglio di Disciplina saranno nominati dal Capo Legione, che li dovrà cambiare per metà ogni tre mesi, prendendone gli Ufficiali, Bassi-Ufficiali, e Soldati del Complesso di tutte le Compagnie.

86. I giudizj portati da questo Consiglio saranno mandati ad effetto senza veruna appellazione.

87. I Capi Legione, i Maggiori, e Capi Battaglione non possono essere giudicati dal Consiglio di Disciplina della loro rispettiva Legione, epperò quando si tratterà di decidere di qualche controversia tra essi ed i loro Ufficiali subalterni, l' affare dovrà portarsi alla decisione del Consiglio della Legione più vicina, ed allora il Congresso sarà presieduto da un Capo di Legione.

Milano 8. Pratile anno I. della Repubblica Cisalpina.

Li Membri componenti il Comitato d' Organizzazione Militare

Sott. Visconti Presidente = La-Hoz = Trivulzi = Mugiasca = Gazzari = Calepi = Villani = Porta.

LIBERTA' UNIONE EGUAGLIANZA.

In Nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

Il Consiglio Amministrativo della Guardia Nazionale Milanese

Dovendo in esecuzione del Piano d' organizzazione vegliare all' esazione delle Tasse incumbenti ai Cittadini dispensati dal montare la Guardia, e delle Multe risultanti da illegittima mancanza al di lei servizio, prevj gli opportuni concerti colla Municipalità, dispone quanto siegue:

Art. I. Rimane stabilito il perentorio termine di giorni cinque d' oggi in avanti ad ogni e qualunque Debitore moroso al pagamento delle Tasse per l' esenzione dal servizio della Guardia Nazionale, e delle Multe imposte per illegittima mancanza a tale servizio, onde effettuare alla Cassa del proprio Rione il pagamento medesimo.

Art. II. Spirato questo termine senza che siasi eseguito il succennato pagamento, o senza che siansi dal Debitore giustificati con petizione al Consiglio Amministrativo li titoli pei quali non ritengasi obbligato al pagamento medesimo, si avrà per admesso il di lui debito nella somma notatagli ne' Registri de' rispettivi Rioni, e si passerà all' esecuzione per mezzo del Tenente Ajutante, d' un Sargente, e d' un Caporale su tanta parte della Sostanza di esso Debitore, che basti a cautare del debito; indi passati otto giorni si passerà alla vendita de' capi oppignorati mediante pubblico incanto da farsi nel di lui Quartiere, ed ove il ritratto prezzo superi il debito, con Avviso del Consiglio ne sarà il Debitore tosto prevenuto, affinchè dalla Cassa del Rione possa immediatamente esigerne l' avanzo.

Art. III. Parimenti allorchè vengano dal Consiglio riconosciuti insussistenti li motivi addotti dal Debitore per esentuarsi dal surriferito pagamento dopo tre giorni da quelli in cui il Debitore sarà diffidato della non admissione degli allegati motivi, si procederà all' oppignorazione in di lui pregiudizio nella forma disposta nel precedente Articolo.

Art. IV. Le medesime disposizioni avranno luogo da quì innanzi, sia per i pagamenti mensuali delle esenzioni temporarie, sia infine per la riscossione delle Multe per illegittima mancanza di servizio.

Si avverte il Pubblico, che restante fermo quanto alle esenzioni perpetue il pagamento da farsi nelle mani del Tesoriere del rispettivo Rione, sarà facoltativo per reciproco comodo il versare le somme dovute per le esenzioni temporarie, e per le Multe anche nelle mani de' Sargenti maggiori delle rispettive Compagnie.

Milano dalla Casa Giulini 3. Pratile Anno 5 della Rep. Fran., e I. della Libertà Cisalpina (22. Maggio 1797. v. s.).

Veduto, ed approvato dal Comandante della Piazza SAGOT.

Sott. Mozzoni Municipale Presidente = Vergani Capo Bat. = Firm. Rigozzi Segret.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In Nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Le imponenti circostaze del momento determinarono la Municipalità sotto li 5. Pratile anno IV. ad obbligare provvisoriamente tutti i Padroni a ritenere al loro servizio, o altrimenti mantenere i rispettivi Domestici, facendo così concorrere straordinariamente alla sussistenza de' bisognosi l' opera degli agiati Cittadini. Successivamente cambiatesi in parte le circostanze potè la Municipalità medesima addottare alcuni equitativi temperamenti, ch'ebbe il piacere di pubblicare con suo Avviso del 1. Termidoro anno IV. Finalmente dopo

un

un anno vede essa aperto l' adito a ridurre ai termini dell' ordinaria giustizia le convenzioni tra i Padroni e le persone di servizio, e quindi dichiara che

Dentro un mese da computarsi dal giorno della pubblicazione del presente restano aboliti gli Arresti surriferiti de' 5. Pratile e 1. Termidoro anno 4., cosicchè cesserà ogni loro effetto dal giorno 14. Messidoro anno 5. (2. Luglio 1797.) inclusivamente in avanti, rimanendo sciolti i Padroni da ogni obbligo straordinario loro imposto dagli Arresti medesimi verso i loro Domestici.

La Municipalità restituendo i Padroni nell' esercizio dei loro diritti rapporto alle Persone di servizio da loro stipendiate, riposa pienamente nella umanità de' suoi Concittadini per tutti que' riguardi, che possano meritare presso di loro i lunghi servigi, l' età avanzata, e le altre circostanze degne di considerazione, che concorressero ne' loro Domestici.

Dalla Casa del Comune 14. Pratile anno V. della Rep. sud. (2. Giugno 1797. v. s.)

Approvato da me Generale Divisionario Comandante la Lombardia KILMAINE.

Sott. Zuccoli Presidente = Vismara = Firm. Cesati Segretario.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

La Commissione Centrale di Polizia
presso l' Amministrazione Generale della Lombardia

Considerando, che da qualche tempo i malevoli fanno ogni sorta di sforzi per turbare la tranquillità di questa Comune, che per il suo patriottismo si è sempre resa benemerita della Repubblica, abusando dell' ardente zelo di alcuni per condurli a dei passi imprudenti, che rendono odiosi al Popolo, e dell' ignoranza, e malizia di alcuni altri, persuadendoli ad alzare gridi sedizioni, ed a tumultuosi attruppamenti sulla speranza di un prossimo cangiamento di Governo; e considerando, che devonsi allo stesso tempo punire gli autori di tanti eccessi, e portare un occhio indulgente su coloro, che per la prima volta sono stati ingannati: dopo avere richiamato i buoni Cittadini all' amore dell' ordine, all' obbedienza delle Leggi, a circondare colla loro confidenza le Autorità Costituite, dopo averli esortati a diffidare di coloro, che, sotto qualunque pretesto, cercano eccitarli a turbare quella tranquillità, che tanto è necessaria alla felicità delle Nazioni.

ARRESTA

1. Resta accordato un perdono generale a tutti coloro, che hanno presa parte nei passati disordini, eccettuati quelli soli, che sono per questo titolo stati tradotti alla Commissione Militare.

2. La nomina dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale, fatta senza l'approvazione delle Autorità Superiori, è annullata. La Municipalità manderà al Generale della Lombardia una lista di Cittadini, onde esso possa scegliere il nuovo Stato Maggiore.

3. Ogni Cittadino, che disturberà l' elezione delle Guardie Nazionali, che alzerà dei gridi sedizioni, che formerà degli attruppamenti, sarà arrestato, e tradotto a Milano per esservi giudicato militarmente.

4. Il presente Arresto sarà pubblicato nella Città e Provincia di Como. Tutte le Autorità Costituite sono incaricate della sua esecuzione.

Milano 18. Pratile Anno V. della Repubblica Francese, e I. della Repubblica Cisalpina.

Approvato da me Gen. Divisionario Comandante la Lombardia KILMAINE.

Sott. Porro = Sommariva = Fadigati = Firmat. Abamonti Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

La Commissione Centrale di Polizia presso l' Amministrazione Generale della Lombardia.

Quale spirito di vertigine li sparge, o Cittadini, intorno a voi? Prestereste voi ancora l' orecchio alle voci seductrici, che l' anno scorso vi hanno trascinati nella strada del delitto, e che hanno attirato sopra la vostra Città il fulmine dalla vendetta Repubblicana? Volete voi rendervi di nuovo terribile esempio ai colpevoli, e ciò nel punto che si dichiara la nostra Repubblica, che le principali Potenze d' Europa l' hanno già riconosciuta, e che un Governo giusto e moderato si studierà di riparare quegli inevitabili disordini, che le circostanze hanno prodotti, ed a farvi sentire i vantaggi della Libertà?

E voi che vi chiamate Patriotti, imparate, che non esiste un vero patriottismo, se non è appoggiato alla obbedienza delle leggi, all' amore del ordine, alle virtù sociali, e ad uno spirito di fratellanza, che cerca a disingannare i sedotti, a compassionare i traviati, a reprimere coll' ajuto, e sotto l' insegna delle leggi i colpevoli, e non a provocare i disordini con insensati gridi di minaccia, che costringono alla difesa coloro stessi che non avevano mai pensato ad offendervi.

La Commissione punirà con eguale severità, e coloro, che osassero rianimare gli sforzi d' una incorreggibile Aristocrazia, e coloro, che cogli eccessi facessero odiare la libertà. Unione, Cittadini, sia il grido di tutt' i cuori. La nuova Repubblica riunisca tutti gli affetti, perchè essa sia tranquilla, e felice. La Costituzione, che tra pochi giorni comparirà, eguaglia tutti gli uomini, e tutti egualmente li protegge.

Dietro ciò la Commissione Centrale di Polizia

ARRESTA

I. Chiunque formerà parte di attruppamento, o alzerà dei gridi sedizioni, o disturberà le elezioni degli Ufficiali della Guardia Nazionale, o si opporrà a qualunque altra pubblica funzione, o minaccierà qualunque Cittadino, indicando con nomi odiosi, e dinotanti un partito, sarà considerato reo di attentato alla pubblica tranquillità e come tale arrestato, tradotto a Milano, e giudicato militarmente.

II. Il presente Arresto sarà pubblicato nella Città, e Provincia di Pavia. Tutte le Autorità Costituite sono incaricate della sua esecuzione.

Milano 18. Pratile anno V. della Repubblica Francese, e I. della Cisalpina.

Approvato da me Generale Divisionario Comand. la Lombardia KILMAINIE.

Sott. Porro = Sommariva = Fadigati. Firm. Abamonti Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

L' Amministrazione Generale della Lombardia.

Cittadini!

Le disposizioni che con indefesso impegno vengono prese dall' impareggiabile Generale in Capo BONAPARTE non solo assicurano l' Indipendenza della Repubblica Cisalpina, ma ben anco predicono vicina la solenne di lei proclamazione. L' Amministrazione Generale non vuole tenervele occulte, ed autorizzata dal sullodato Generale ve la presenta nella seguente lettera direttale dal medesimo.

Milano dal Palazzo Marini 18. Pratile anno V. della Repubblica Francese, e I. della Cisalpina.

Sott. Paveſi Presidente = Alemagna Rappresentante. Firm. Clavena Segret.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

REPUBBLICA FRANCESE.

Al Quartiere Generale di Montebello 8. Pratile anno V. della Repubblica, una e indivisibile.

BONAPARTE General in Capo dell' Armata d' Italia all' Amministrazione della Lombardia.

Troverete qui unito, Cittadini, un ordine per l' organizzazione della Guardia Nazionale Sedentaria.

Ho ricevuto il vostro rapporto sulli diversi locali che avete destinati per il Direttorio Esecutivo, e li Ministri come pure per il Corpo Legislativo della Repubblica Cisalpina.

Vi raccomando d' impiegare la maggior attività perchè questi diversi alloggi siano prontamente in ordine.

Vi prego di volervi riunire col Comitato di Constituzione, e col Comitato Militare, e di presentarmi la compilazione d' un regolamento per una federazione di tutte le Guardie Nazionali e truppe al soldo della Repubblica Cisalpina. Ivi sarà proclamata l' indipendenza della Repubblica Cisalpina che già è riconosciuta dalle primarie Potenze d' Europa.

Questa sarà la prima grande Assemblea della riunione dei Popoli in Italia. All'aspetto d'una massa imponente e decisa a perire o ad esser libera; li nemici della Libertà, se ve ne sono in Lombardia, impalidiranno di spavento.

Vi prego altresì a voler farmi un rapporto per conoscere i diversi locali che occuperanno negli otto Capi Luoghi le Amministrazioni Centrali de' Dipartimenti, e li Tribunali.

BONAPARTE.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Milano 19. Pratile anno V. Repubblicano 7. Giugno 1797. v. s.

Sebbene con lettera 18. Fiorile p. p. sia stata da questa Delegazione comunicata agli Esattori della di lei Provincia la determinazione presa dall' Amministrazione Generale della Lombardia di accordare il premio della mezza per cento a quegli Esattori che nel termine di giorni otto dalla ricevuta del relativo avviso avessero versato nella Cassa dello Stato tutta la importanza dell' Imposta per la Legione Lombarda già maturata collo scaduto Aprile, e quantunque la predetta disposizione si riferisse alla sola tangente di detta Imposta; nonostante, volendo la sullodata Amministrazione Generale rimunerare la fatica degli Esattori anche per le decorse mesate, come fu loro fatto sperare con antecedente Circolare Decreto, si è ora degnata con di lei Arresto 14. corrente di dichiarare, che l' abbonamento della mezza per cento al mese s' intende accordato agli Esattori dalla fine dello scorso Aprile retro sulle somme, che dai medesimi si saranno effettivamente introitate nella Tesoreria Generale, dalla quale ne sarà fatto il compenso sul primo pagamento, che per detta causa effettueranno gli Esattori rispettivi, e che saranno nel caso di partecipare di questo premio.

In aggiunta quindi alla surriferita Lettera 18. Fiorile, non meno, che adesito dell' avuto incarico, si fa sollecita la Delegazione di Milano di render nota, per loro direzione, questa graziosa risoluzione agli Esattori della di lei Provincia: persuasa la Delegazione stessa, che ciascun Esattore, animato dalla rimunerazione che gli viene superiormente accordata, si darà

rà tutta la premura di fare i ſucceſſivi verſamenti dell' Impoſta predetta alle riſpettive ſcadenze d' ogni meſe, per così meritarſi gli ulteriori graziosi riguardi dell' Amminiſtrazione Generale.

Dalla Delegazione Provinciale per il Cenſo
Sott. Della Porta Delegato = Firm. Soldini Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

METE PROVVISIONALI.

In nome della Repubblica Franceſe, una ed indiviſibile.

22. Pratile anno 5. della ſuddetta Repubblica, e I. della Ciſalpina
(10. Giugno 1797. v. s.)

D'ordine della Municipalità di Milano = La Carne di Vitello bella e buona nella Città di Milano ſi dovrà vendere per ogni Libbra di once 28. a - - - - - - - - - - - - - - - - - ſoldi 21. --
La Carne di Manzo bella, e buona per ogni libbra come ſopra ſoldi 21. --
La Giunta della Carne di Manzo, cioè Teſta e piedi dal Ginocchio in giù ſol. 4. --
La Carne di Vitello del peſo minore di libbre ſeſſanta ſi venderà come ſopra nel Verzajo di Milano al prezzo di - - - - - - - - ſoldi 20. 6
La Carne di Manzo come ſopra - - - - - - - - - - - - ſoldi 19. 6
La Carne Soriana ſi dovrà vendere come ſopra eſcluſo il Verzajo ſoldi 19. --
La Carne Soriana ſi dovrà vendere come ſopra nelle Macellerie eſiſtenti nel Verzajo per ogni libbra d'once 28. a - - - - - - - - ſoldi 18. 6
La Giunta della ſuddetta Carne Soriana per ogni libbra . . ſoldi 3. 6

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

Per ordine della Municipalità di Milano.

Tutti li Preſtinari di Pane di Miſtura in Milano dal giorno 24. Pratile anno V. Rep., e I. della Ciſalpina (12. Giugno 1797. V. S.) fino a nuovo ordine. Dovranno vendere il Pane di Melgone, Segale, e Miglio chiamato di Miſtura, che a norma de' Capitoli dovrà eſſere compoſto di belle, buone, e lodevoli farine, e ben lievitato, ben cotto, e ben condizionato, al peſo, e prezzo come ſiegue.

Per un ſoldo . . . Once 9. -- == Per ſette quattrini . . . Once 18 =
Il pane da libbra compoſto colle ſuddette farine, e ben condizionato come ſopra, il quale dovrà venderſi a peſo e non a numero, e in pagnotte non eccedenti il peſo di due libbre per ciaſcheduna.
Pane d'una libbra d'once 28. . . . ſoldi 2. 9. = Pane da due libbre ſol. 5. 3

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Franceſe una, ed indiviſibile.

Per ordine della Municipalità di Milano

IL Butirro noſtrale bello, e buono, giuſta gli ordini, ſi venderà nella Città, e Provincia di Milano per ogni libbra di once 28. ——————— ſoldi 28.
Il Butirro di Monte per ogni libbra ——————————— ſoldi 26.
Dalla Caſa del Comune li 24. Pratile anno V. della Repubblica Franceſe, e I. della Ciſalpina (12. Giugno 1797. V. S.)
Sott. Riva Preſidente = Gherardini = Firm. Baraggia Pro-Segretario.

LI-

LIBERTA', UNIONE EGUAGLIANZA,

Ai Popoli delle Campagne di Lombardia
La Società di Pubblica Istruzione di Milano.

Le vostre campagne, Cittadini Agricoltori, sono state più volte invase da truppe di soldati stranieri. I vostri padri, i vostri avi hanno dovuto soffrire le devastazioni, le violenze, le rapine, i saccheggi, gli incendj, le stragi, gli orrori tutti, che sogliono essere compagni indivisibili delle guerre. Ora l'armata Francese repubblicana, che già dà più di un anno si ritrova in mezzo a voi, ditelo voi stessi, si è essa mai trasportata a questi barbari eccessi? La conseguenza di tutte le altre guerre, che si sono fatte fra Imperatori e Re, altro non è stata che il passaggio de' vostri padri, e de' vostri avi da un padrone all' altro, da uno ad un altro tiranno; e la conseguenza della guerra attuale, mossa ingiustamente e con tanta rabbia dall' Imperatore, che comanda in Vienna, e che essendo tedesco non ha che fare con noi Italiani, quale è stata? E' stata, che i Francesi, dopo di aver vinto sei grosse armate tedesche, e di avere forzato cotale Imperatore a domandare la pace, ci hanno dichiarati Popolo libero: sì, Popolo libero! Ma che vuol dire questo? Vol dire, che i Francesi ci hanno liberati dalla schiavitù di un prepotente Padrone, lontanissimo a noi, il quale nel corso di duecento anni non ha conservato i suoi popoli in pace, se non che sessantanove anni (sì, soli 69 anni!), e che nel corso de' quattro ultimi anni ha fatto ammazzare in guerra quasi trecento mila uomini, perchè si sono fatti suoi sudditi; e di più vuol dire, che i Francesi medesimi ci hanno messo nello stato di formarci da noi medesimi le nostre leggi, e di regolarci da noi secondo le massime della fratellanza, della eguaglianza, e dell' amore, che ci ha raccomandato Gesù Cristo nel suo santo Evangelio; e vuol dire finalmente, che essi ci lasciano l' autorità di formarci in Repubblica, presso a poco come sono gli Svizzeri. Voi quasi non lo crederete: vi sembrerà cosa strana! Eppure la cosa è così. Ne volete una prova?

Il Generale Bonaparte, che vi ha sempre fatto rispettare da' suoi soldati, e che ha sempre voluto che si rispettasse ancora la vostra Religione, ha destinato quattro Comitati composti di vostri Concittadini: il primo de' quali vi esibirà le leggi giuste, soavi, tutte dirette al vostro bene, colle quali, se esse vi piaceranno, sarete regolati: il secondo ha pensato a rendervi inutili per l' avvenire i dottori, e gli avvocati, tutta gente fatta per far nascere le liti, e per succhiare il sangue dei poverelli: il terzo si è occupato in sollevarvi da molte gabelle, dazj, privative ingiuste, le quali non sono utili che a tre o quattro ladri eccellentissimi, che sogliono farsi ricchi smisuratamente col quattrino del miserabile; il quarto finalmente ha studiato i mezzi della vostra difesa, e di assicurarvi le vostre sostanze, la vostra vita, la vostra tranquillità. Ora quest' ultimo, avendo conosciuto che la sicurezza della vita e delle sostanze preme più dei dazj, delle liti civili, e delle leggi dello Stato, così vi ha di già proposto un Piano di organizzazione della Guardia Nazionale della vostra Repubblica.

Siccome però molte volte succede, che una gran parte di voi, Cittadini Agricoltori, ingannati da false voci non conosca il proprio bene, così noi crediamo del nostro dovere l' istruirvi sul vero fine di questo piano militare, onde ognuno sia contento del medesimo, anzi lo benedica. E sapete chi vi parla? La Società di pubblica istruzione di Milano; cioè un numero considerevole di vostri fratelli ed amici, che travagliono quanto ponno solamente per i poveri, e per gl' ignoranti senza nessun guadagno, senza ambizione, senza desiderio di impieghi, senza cercare di rendersi vostri superiori; poichè chi briga, e chi vuole cariche, e ricchezze nella Repubblica è un falso patriota, un traditore del Popolo, un infame, ed un ladro pubblico. Voi lo saprete se noi siamo impegnati per voi! Altri della vostra rispettabile professione sono a noi venuti, e noi abbiamo fraternizzato con essi (cioè li abbiamo trattati da veri fratelli) assai più volontieri, che non faressimo con degli scaltri avvocati oppressori de' Popoli di campagna, con degli ex conti, ex marchesi, ex feudatarj, i titoli de' quali, se non abbiamo decise prove del loro patriotismo, ci sono e ci saranno sempre sospetti. Uditeci adunque, fratelli dilettissimi!

Dopo la partenza dei soldati tedeschi, che sapete voi bene quanto erano impertinenti, fieri, e ladri per la massima parte, voi siete stati difesi dalle truppe dell Repubblica Francese, che comandava in Lombardia. Avete ciò nulla ostante sofferto in molti luoghi degli assalti specialmente notturni, e siete stati dove d ruba-.

rubati, dove assassinati da fuorusciti, e dai bricconi, che si aggiravano nelle vostre campagne. Voi non potevate difendervi, perchè vi erano state levate tutte le armi: e giustamente, giacchè molti del territorio Pavese, sedotti dai loro scellerati padroni, ed anche da qualche disgraziato ecclesiastico, ne avevano abusato.

Adesso, che le cose si cambiano, e voi, agricoltori fratelli, egualmente che noi della città, da schiavi che eravamo di un uomo solo, e da'sudditi di un governo militare, diventiamo tutti repubblicani, e liberi cittadini, padroni tutti di noi medesimi, e del nostro Stato, che ci deve adesso difendere, se non ci difendiamo noi stessi? Siamo tutti eguali: dunque tocca a noi tutti il difenderci egualmente da chiunque volesse usarci delle violenze, volesse entrare a forza nelle nostre case per rapirci le nostre sostanze, i nostri bestiami, il nostro danaro, per fare degli insulti alle nostre donne, o metterci al collo un qualunque giogo.

Il fine adunque della guardia nazionale, che vi viene per vostro bene proposta, non è altro, che la vostra difesa contro qualunque aggressore ed oppressore privato o pubblico: non è che la sicurezza delle vostre famiglie, ed il bene delle vostre rispettive Comuni. Diffatti perchè si dice, guardia sedentaria, se non perchè deve essa dentro i confini di ogni rispettivo distretto invigilare alla interna tranquillità ed al buon ordine?

Osservate, Agricoltori fratelli, se non è questo solo, che si pratica dalla guardia nazionale sedentaria, introdotta nella città di Milano, di Lodi, di Pavia di Como, di Cremona ec.! E credereste voi forse, che la vostra guardia dovesse avere un fine diverso? V'ingannereste moltissimo, o fratelli, se foste di questo parere. Il fine della guardia vostra è lo stesso, stessissimo: e se vi ha qualche differenza, questa è buona per voi: perchè voi non avrete tante incombenze, quante ne hanno i vostri fratelli delle città, e non sarete in niente disturbati dai vostri lavori. Con tutto ciò i vostri fratelli di città sono contenti della guardia, poichè per tal mezzo ritrovano, che si possono difendere dai birbanti.

Vedete un poco, se gli agricoltori e vostri concittadini di Lecco, di Varese, di Gallarate, e di altri villaggi, e borgate hanno intesa benissimo questa massima, e se si trovano contenti essi pure!

Il permettervi adunque il fucile, e l'accordare a voi stessi la vostra difesa non è un aggravio, non è un esporvi a' pericoli, ma è piuttosto un vantaggio, che vi si accorda, un pegno della confidenza, che si ha in voi stessi nel vostro attaccamento ai beni della vostra Comune e della Patria, ed è un allontanarvi assolutamente da ogni pericolo.

No, Cittadini agricoltori, non è questa la leva forzata, a cui tre anni sono vi voleva obbligare l'Imperatore, che voleva cacciarvi ad essere messi a morte dai Francesi, che venivano per portarvi la libertà!

No, non credete, o fratelli, a que' perfidi aristocratici di qualunque classe, professione, od abito, che vi dicono il contrario, perchè non vorrebbero vedervi forti, e perchè avendo intenzione di seguitare ad opprimervi, temono che possiate presto o tardi rivolgervi contro di essi. Tutti costoro sono vostri nemici; mostrano di fare per voi, ma siccome odiano la Repubblica, la quale abbasserà il loro orgoglio, distruggerà i loro privilegi, annienterà le ingiuste ed avare pretese che hanno sopra la vostra classe, così non procurano, vedete, che il vostro male!

No, non credete, sono tutte falsità quelle che si spargono da tali persone. La nostra indipendenza è decisa, la nostra Repubblica è già riconosciuta da molte Potenze d'Europa: presto voi vedrete pubblicata la vostra costituzione, e introdotto un nuovo ordine di cose tutto favorevole al Popolo, ed ai poveri della campagna e della città.

Non credete a quegli che vi dicono, che tornano i tedeschi: ve lo hanno detto mille volte i vostri nemici, e mille volte vi hanno ingannati: non è così? Molto più v'ingannano adesso; poichè l'Imperatore ha già sottoscritto la nostra libertà. Non credete ai maledici che vi dicono, che voi siete arruolati per essere spediti contro i soldati dell'Imperatore: questa è una impostura marcia, una nera calunnia, una iniquità, che non si può soffrire: chi ve la dice merita di essere fucilato, come allarmista, come nemico della Repubblica, come nemico del Popolo.

Poichè, se fosse vero, che i tedeschi venissero, credete voi che i Francesi avrebbero bisogno di voi? Di voi, che non avete esercizio nell'arte militare? Figuratevi! è cosa ridicola il solo sognarselo. Diteci di grazia: quando i tedeschi hanno realmente tentato di venire in Lombardia per saccheggiare le nostre città, e le vostre campagne, siete voi mai stati ricercati? No certamente. Diciamo di più in que' tempi era pure di già stabilita la guardia nazionale delle città, erano pure già stati messi gli uomini armati di Comune: eppure si è mai ricercato nè la

Guardia Nazionale di città, nè gli uomini di Comune per condurli alla guerra? No certamente.

Notate ancora, che se i Francesi, o l'Amministrazione generale della Lombardia avessero bisogno del vostro ajuto, non è vero, che vi passerebbero essi gli schioppi per armarvi? Si sa bene, che voi altri non siete tutti in caso di comperarvi uno schioppo. Se dunque si lascia a voi la compera dello schioppo è segno chiaro, che non si vuole armarvi per la guerra: altrimenti troppo si dovrebbe aspettare; e passerebbe il bisogno prima che voi foste armati,

Dunque è troppo falso ciò che avrete forse inteso da qualche mala lingua, che dobbiate armarvi per andare contro i tedeschi.

E volete voi vedere ancora meglio, se queste voci sono falsissime, ed empie? Che non hanno detto gli aristocratici bricconi al Popolo delle città, quando si è cercato di organizzarlo in guardia nazionale, che non hanno detto anche agli uomini di Comune per allontanarli dal prendere la difesa de' luoghi di campagna? Hanno detto tutto quello, che vanno oggi seminando presso molti di voi. Eppure si è mai verificato quanto hanno allora detto? No: anzi i vostri fratelli di città, e gli uomini di Comune hanno veduto verificarsi sempre il contrario di ciò che loro dicevano molti de' loro padroni, ed altri aristocratici: e adesso tutti trovano molto giusta la misura, a cui si sono volontieri addattati, poichè per tal mezzo si trovano sicuri dalle oppressioni, dalle rapine, e dagli assassini.

Sono più di sei anni, Cittadini Agricoltori, che gli aristocratici spargono delle false notizie; tutti i giorni ne hanno inventata una nuova, e mai non se n'è verificata una sola. A quest'ora avranno detto molti milioni di bugie; tuttavia non sono ancora ravveduti: e non possono ravvedersi, e non si ravvederanno mai, perchè il loro cuore è troppo guasto; sono decisamente nemici del Popolo, e della Repubblica; in conseguenza parleranno sempre male della Repubblica, e tenteranno sempre di ingannare il Popolo, se la scurre della legge non li colpisce: ma ciò, vedete, succederà senza dubbio o presto o tardi.

Tenete adunque per certo, Agricoltori fratelli, che i tedeschi non vengono, e non verranno più; e se i vostri Padroni vi dicessero il contrario, dite loro franchi franchi: *Cittadino ex-conte, ex-marchese, voi non siete più in caso d'ingannarci, ci avete ingannato abbastanza: noi ne sappiamo più di voi, e noi non vogliamo più credervi: quando ce li farete vedere, allora vi crederemo: è il vostro desiderio che vi fa parlare: ma il desiderio de' Peccatori è fritto: desiderium peccatorum peribit: così canta il nostro Cittadino Curato nel vespero della Domenica: e i peccatori siete voi altri padroni, che ci avete sempre angariati in mille maniere.*

Vi diciamo anzi di più, che non solo non verranno più tedeschi a disturbarvi: ma che se a solo fine di difendervi dai ladri e dagli assassini voi vi armerete, come se foste tanti uomini di Comune e nulla più, non verrà mai più sul vostro Territorio nessuna sorta di truppe nemiche, e non vedrete mai più guerra, nè voi, nè i vostri figlj. Volete sentire se ciò sia vero? Sono quasi quattrocento anni, che gli Svizzeri si sono formati in Repubblica, e in conseguenza che si sono tutti armati. Diteci un poco, se nessuno ha mai ardito di entrare nelle terre della loro Repubblica, e di attaccarli, se hanno essi mai fatto una sola guerra in Casa loro? Neppur una: Hanno sempre goduto una perfetta pace; e tutti gli agricoltori della Svizzera stanno bene, e sono contenti, perchè tutti sono soldati, e si esercitano da ragazzi a maneggiare le armi; e i ladri, e gli assassini stanno sempre lontani dalle Case, e dai confini di quel Popolo.

Vedete dunque la bella cosa che è la Repubblica, e il potersi difendere da se stessi! Intendetela adunque cari fratelli, pel verso giusto!

Confessiamo per altro, Cittadini Agricoltori, che voi avete ragione di non credere totalmente nemmeno a noi, che vi predichiamo la Repubblica. Voi non potete ancora amarla, poichè ancora non la conoscete; e non la conoscete poichè ancora non vi si sono fatti sentire i vantaggi, che la medesima deve portare di sua natura. Su questa ragione, che è pur troppo vera in se stessa, si fanno forti i vostri nemici per eccitarvi ad odiare la Repubblica. Ma, Cittadini fratelli, considerate un poco le circostanze critiche in cui l'Arciduca ha lasciato la Lombardia dopo averla spogliata di tanti milioni, e di tanto grano ed altri generi, che il medesimo mercanteggiava! Considerate un poco la quantità delle truppe che si sono dovute mantenere per il corso di più di un anno; e poi dite voi stessi, se siete stati tanto male! Se restava qui l'arciduca avreste veduto a qual prezzo sarebbero quest'anno montate le granaglie, e tutti i viveri! Considerate di più la disgrazia della mortalità de' be-

ſtiami, della quale è ſtato la cauſa l' Arciduca medeſimo, che fece venire da' ſuoi appeſtati paeſi delle beſtie infette per quella ſua brutta e cattiva armata; e poi riflettete ancora, che la crudeltà de' voſtri ſteſſi padroni arriſtocratici vi ha a bella poſta fatti ſtar peggio per farvi gridare, e per ſollevarvi contro la Repubblica.

Ma le coſe, fratelli cariſſimi, ſi cangeranno preſto: ſollevati che noi ſaremo da altri peſi graviſſimi, le noſtre autorità coſtituite penſeranno al voſtro bene; ſaranno abbaſſati i prezzi de' grani, regolati i prezzi degli affitti, vi ſi farà ben pagare la voſtra giornata, ſi faranno ſtabilimenti pubblici per i poveri impotenti, e per i vecchj, ſaranno meſſe pubbliche fabbriche, perchè niuno manchi di lavoro, ed abbia da vivere dalla Republica, vi ſi toglieranno molti dazj, gabelle, aggravj, privative di ſale, tabacco, e ſimili, e ſi daranno altri provvedimenti tutti utili per i poveri agricoltori. La religione ſarà riſpettata; anzi vi ſi renderà più dolce e più cara, poichè non pagherete più nè per batteſimi, nè per matrimonj, nè per morti. La Repubblica penſerà a tutto. Non dubitate ſiate buoni, ſiate ben diſpoſti, chiudete le orecchie alle voci dei ſeduttori, che vorrebbero incatenarvi, e tenervi ſchiavi come prima; venite a denunziarli alle autorità coſtituite; ſarà fatta giuſtizia: per l' avvenire ſarete aſcoltati tanto voi che il ricco. Ma per ſtabilire queſti buoni regolamenti vi ha biſogno dell' ordine, e della tranquillità pubblica, alla quale potrete vegliare voi ſteſſi ſe addotterete il propoſto piano di *Guardia Nazionale ſedentaria*.

Credete, Cittadini Agricoltori, alla voſtra Società d' Iſtruzione, che non v' inganna, che vi ama aſſai più che non vi amino i ricchi, gli ex-nobili ariſtocratici, ed i loro fattori o dipendenti che vogliono perdervi. Finchè noi eſiſteremo travaglieremo pel voſtro vantaggio; e frattanto in ſegno del noſtro attaccamento vi diamo il più ſincero fraterno abbraccio.

Sott. Caccianino Preſidente -- Poggi, Roſſi, Pelegatti Deputati. Fir. Giovio, e Ferrario Segretarj.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

L'Amminiſtrazione Generale della Lombardia eſeguendo gli ordini del Generale in Capo dell' Armata d' Italia fa dedurre alla notizia del Pubblico il ſeguente Arreſto.

Milano dal Palazzo Marini li 25. Pratile anno V. della Repubblica Franceſe, e I. della Repubblica Ciſalpina.

Sott. Porcelli Preſidente = Alemagna = Firm. Clavena Segretario.

Libertà Repubblica Franceſe. Eguaglianza.

Dal Quartier Gen. di Montebello li 22. Pratile anno 5. della R. U., ed I. BONAPARTE Generale in Capo dell' Armata d' Italia, ordina:

Articolo primo. I limiti fra la Lombardia, il Modoneſe, ed il Paeſe di Reggio, e gli Stati di S. A. R. l' Infante Duca di Parma reſteranno fiſſati come lo furono nel meſe di Pratile dell' anno IV.

Art. ſecondo. Viene eſpreſſamente proibito a chi ſi ſia Franceſe o Italiano della Repubblica Ciſalpina di dare moleſtia alcuna ai ſudditi di Sua Altezza Reale.

Art. terzo. I Diſertori, che diſerteranno nella Repubblica Ciſalpina ſaranno reſi, come ancora i Malfattori. Firm. BONAPARTE.

Per copia conforme = Il General di Brigada LECLERC.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

La Seſſione tenuta dalla voſtra Municipalità jeri mattina, merita, o Cittadini di eſſere fatta pubblica. La ſenſazione, e l' intereſſe prodotto nei noſtri cuori, vuol diffonderſi in quelli di tutto il Popolo. Sia queſto un atteſtato della giuſtizia, che la Municipalità rende ad un ſuo Individuo benemerito della Patria per i ſuoi ſervigi, il Cittadino Serbelloni. Sia più aſſai una prova irrefragabile della lealtà, e generoſità della Repubblica Franceſe, la quale avendo formal-

mente

mente riconosciuto in lui un Membro del Direttorio Esecutivo della nostra Repubblica, deve una volta togliere ogni dubbiezza sulla nostra Libertà ed Indipendenza.

Milano dalla Casa del Comune li 26. Pratile anno V. della R. F., e I. della Cisalpina.
Sott. Riva Presidente = Vismara = Firm. Cesati Segretario,

„ Estratto del Protocollo della Sessione tenuta dalla Municipalità di Milano
„ nella mattina del 25. Pratile anno I. della Rep. Cisalpina.
„ Entrato nell' Aula della Sessione il Cittadino Municipale Serbelloni ora Membro
„ del Direttorio della nostra Repubblica prese la parola, e col sentimento del-
„ la più sincera commozione significò il vivo piacere, che provava nel restituir-
„ si in seno alla sua Municipalità, rinnovò le modeste dichiarazioni, già fatte
„ in tutte le di lui lettere alla Municipalità stessa, ch' egli in quanto ha opera-
„ to nella causa della Libertà non avea altro merito, che d' esserle davvero af-
„ fezionato.
„ Dopo questo discorso sonosi lette alcune carte, una lettera cioè del Direttorio
„ Esecutivo al Generale in Capo dell' Armata d' Italia ove si certifica che il Cit-
„ tadino Serbelloni siasi meritata una particolare stima nella di lui dimora in
„ Francia: Altra lettera del Segretario Generale del succennato Direttorio accom-
„ pagnante la riferita lettera del Direttorio medesimo, e l' estratto del processo
„ verbale della di lui Sessione del giorno 4. corrente Pratile del tenor seguente:

Libertà — Direttorio Esecutivo — Eguaglianza.

Estratto dei Registri de' Processi verbali del Direttorio Esecutivo.
Sessione de' 4. Pratile anno 5. della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

Il Ministro delle Relazioni Estere ha presentato al Direttorio il Cittadino Serbelloni Deputato di Milano, e dappoi nominato Membro del Direttorio della nuova Repubblica Italiana, il quale in tal qualità veniva a prender congedo dal Direttorio per rendersi alle sue funzioni. Il detto Cittadino ha indirizzato al Direttorio il seguente discorso:

Cittadini Direttori

Deputato di Milano, ed in oggi Membro del Direttorio di una Repubblica nascente, il cui Territorio formava anticamente una parte della Gallia per ristabilire i suoi primitivi rapporti io desidero ch' essa porti quindi innanzi il nome di Transalpina.

Pieno della più viva gioja nel vedere il mio Paese restituito alla Libertà, io vi protesto in suo nome un attaccamento inviolabile, e vi assicuro, che i miei Concittadini non dimenticheranno mai, che essi sono debitori alla Repubblica Francese del principio, e dello stabilimento della loro esistenza.

Quanto a me vivamente grato pel fraterno accoglimento, di cui mi avete onorato vi prego di essere persuasi, che il mio attaccamento per la Repubblica, e la Costituzione del 1795. sarà eterno, ed inviolabile, e che la prosperità, e il bene de' nostri Liberatori saranno mai sempre l' oggetto de' miei voti.

Sensibile alle dimostrazioni di bontà, di cui voi mi avete colmato durante il mio soggiorno a Parigi, accogliete Cittadini Direttori, l' espressione del dispiacere che io provo nell' allontanarmi da voi, e quella del mio profondo rispetto.

Il Presidente del Direttorio rispondendo al Cittadino Serbelloni, gli ha manifestato che sebbene si pretenda, che non si possa far conto sulla gratitudine dei governi, pure vi avea fondamento a sperare, che i vincoli d' amicizia, che uniscono la nuova Repubblica alla Repubblica Francese, sarebbero inalterabili per essere fondati sui loro reciproci interessi, e sulla conformità dei principj. In seguito egli si è congratulato col Cittadino Serbelloni della saviezza, e prudenza, che questi ha mostrate nel suo soggiorno a Parigi, e che gli hanno meritate in più occasioni delle non equivoche testimonianze della soddisfazione del Governo. In fine lo ha assicurato ch' esso poteva compiacersi presso de' suoi Concittadini di portar seco tutta la stima del Direttorio Esecutivo, lasciandogli il desiderio della sua persona.

Per estratto conforme
Il Presidente del Direttorio Esecutivo = Firmat. CARNOT.
Per il Direttorio Esecutivo il Segretario Generale = Segnato LAGARDE.
Per copia conforme Cesati Segretario.

„ La Municipalità intiera piena di gioja, e riconoscenza ricordò col più vivo sen-

 „ timen-

„ timento quel fausto giorno, in cui il Collega Serbelloni, partendo Deputato „ per Parigi, effuse il suo cuore patriotico in faccia all' affollato Popolo: si con- „ gratulò col medesimo che avesse felicemente adempiute le promesse da lui „ fatte, e le speranze sopra di lui concepite; decretò che si facesse onorevole „ distinta menzione di un Cittadino singolarmente benemerito della Patria, che „ dal Presidente gli si desse l' abbraccio di fratellanza, e che si rendesse pubbli- „ co per mezzo della Stampa l' estratto del Protocollo di questa Sessione.

Per estratto conforme Cesati Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

L' Amministrazione Generale della Lombardia.

Non perdendo di vista l' Amministrazione Generale alcuno di que' mezzi, che possono tendere a riparare, od a diminuire la tanto sensibile scarsezza delle Carni Bovine anche dopo gli emanati Proclami diretti, non meno ad impedirne l' estrazione, che a promoverne dall' Estero l' importazione, ha riconosciuto necessario dietro le zelanti rimostranze pervenutele dalle Municipalità di Milano, e di Lodi di dover provvedere, perchè sia tolto del tutto l' abuso già da qualche tempo introdottosi di vendere, e macellare i Vitelli prima che sieno pervenuti alla loro maturanza: e quindi espressamente ordina:

I. Saranno da oggi in avanti ritenuti come Vitelli non maturi, nè macellabili quelli che non avranno per lo meno l' età di trenta giorni; come pure non macellabili quelli che oltrepasseranno li due mesi.

II. Saranno tenuti in conseguenza tutti i Fittabili, e Massari, e chiunque avesse o avrà Vitelli in qualunque Provincia, ed in ciascun luogo dello Stato notificare al Sindaco del luogo tutti i Vitelli nati, o che nasceranno, indicando il tempo della loro nascita, con riportare l' attestato della fatta notificazione da consegnarsi al Macellajo all' atto della vendita d' essi Vitelli, ossia all' atto del loro trasporto al macello.

III. Resta proibito a chiunque di condurre o far condurre a qualunque macellaria di questo Stato alcun Vitello, che non sia munito dell' attestato giustificante la maturanza come sopra prescritta; e resta pure proibito a qualunque Macellajo di riceverne alcun Vitello da macellarsi senza la giustificazione superiormente ordinata.

IV. Chiunque o Venditore, o Conduttore, o Macellajo sarà colto contravventore, ai suddetti ordini incorrerà nella pena di dieci scudi per ciascun Vitello che sarà venduto, condotto, o ricevuto al macello, da applicarsi a favor dell' inventore, o accusatore all' atto stesso, in cui dalla Municipalità di ciascun luogo, ove dovrà farsi la denuncia, sarà riconosciuta, e verificata la contravvenzione.

V. S' invitano le Municipalità, i Deputati Comunali, l' Ispettoria Centrale, e le Intendenze Provinciali di Finanza ad impiegare, e far impiegare da' loro Ufficiali tutta la vigilanza per l' esatta osservanza delli detti Ordini in una materia, che tanto interessa la pubblica sussistenza.

Milano 28. Pratile anno V. della R. F. U., ed I., e I. della Cisalpina.

Veduto ed appr. da me Gen. di Brigata Com. in secondo la Lomb. VIGNOLLE.

Sott. Porcelli Presidente = Paveſi Rappresentante = Firm. Clavena Segr.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

AVVISO.

L' Amministrazione Generale della Lombardia nel suo Proclama 16. Germinale aveva disposto, che chiunque fosse per entrare in alcuno de' Corpi della

della Cavalleria Lombarda avrebbe ricevuto il Cavallo dal Deposito mediante esibizione di idonea sicurtà. Ora l' Amministrazione medesima non volendo omettere cosa alcuna che possa cooperare al maggiore sviluppo del non mai abbastanza lodato entusiasmo della brava Gioventù Lombarda nel prendere le armi in difesa della propria Patria, deroga al Proclama succennato, e dichiara che d' ora in avanti resta tolta a favore de' Nazionali la condizione ivi espressa, rendendone invece, a norma del nuovo regolamento militare, responsale gli Ufficiali del rispettivo Corpo a cui appartenesse il volontario, che disertasse, o disperdesse il proprio cavallo.

Perchè la presente disposizione sia nota generalmente, l' Amministrazione ne ordina la pubblicazione, ed affissione ne' luoghi soliti di questa Comune, e specialmente in que' punti della Lombardia, ove trovansi Corpi della Legione.

Milano dal Palazzo Marini il pmo Messidoro anno V. della Repubblica Francese U. ed I. e pmo della Cisalpina.

Sott. Macchi Presidente = Alemagna Rappresentante = Clavena Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

La Municipalità di Como coll' approvazione del Generale in Capo BONAPARTE, si fa premura di render pubblico a' suoi Concittadini il seguente interessantissimo discorso da lui pronunciato all' Ufficialità del I. e II. Battaglione della Guardia Nazionale del Dipartimento del Lario la mattina del giorno 30. Pratile.

Sott. Caldara Presidente = Canarisi Municipale. Firm. Fumagalli Segretario.

Veduto dal Capo di Brigata Comandante la Villa e Provincia di Como FAIVRE.

A voi è affidata la quiete e la tranquillità pubblica. Dovete far rispettare le leggi, difendere le proprietà, mantener la pubblica sicurezza. La Repubblica Cisalpina è riconosciuta dalle Potenze dell' Europa, ed anche dall' Imperatore. Fa vergogna che gl' Italiani siano stati per tanti secoli dipendenti dagli Stranieri. Essi in avvenire non saran più soggetti, nè ai Tedeschi, nè ai Spagnuoli, nè ai Francesi, nè ad altra potenza. Noi non abbiam abusata della Vittoria; ma abbiam pugnato e conquistata la Lombardia per liberarla. Sono corsi dei sciochi romori sulla vostra sorte: alcuni di voi altri medesimi avevate carteggio con Vienna. Ma ora nessuno sarà più per dubitarne. Credereste voi che io sia andato sotto le mura di Vienna per vendervi vilmente ai vostri antichi Oppressori? No, nel cuore della Germania io pensavo a voi.

Non devono più regnare fra di voi classi di Patriotti esclusivi; giacchè tutti i Cittadini in oggi devono essere tali: e quelli, che per l' addietro si chiamavano nobili, siccome pure i più ricchi devono essere i primi a darne l' esempio. Guai se fra voi regnassero le fazioni! L' Europa che vi tiene gli occhi fissi rimarrebbe piena di stupore, e voi tutti cadreste in un Abisso di mali. Nessun partito vi divida, il ricco, il nobile devon considerarsi eguali agli altri. Il primo ciambellano, la persona più attaccata in addietro all' Arciduca, in oggi è eguale all' ultimo dei Pastori. Nessuno sarà così scellerato di ricordarsi che fu nobile e di non amare la Libertà: chi ha sangue nelle vene deve essere commosso da questo nome. Fra quindici o venti giorni sarà pubblicata la vostra Costituzione, ed il nuovo sistema di cose. La moderazione vi dirigga; la Religione sia rispettata: Ogni Popolo ha la sua; ma la Religione non deve immischiarsi negli affari

di

di Governo: Sarebbe ridicolo che voleſſe uſurparſi queſto diritto, giacchè eſſa ha ſoltanto per oggetto gli affari del Cielo, e non quei della Terra.

Siete vicini dei Repubblicani Svizzeri, benchè queſti ſieno diviſi fra loro di Governo come lo ſono di Montagne. La voſtra Repubblica nella Pianura dev' eſſere unita, e ſarà grande di circa quattro milioni d' abitanti; Modena, Reggio, Ferrara, Bologna, la Romagna, e forſe anche Breſcia ſaranno con voi. Col coraggio, col riſpetto alle Leggi ſi manterrà la voſtra Repubblica. Figurerà come una Potenza in Europa.

I Franceſi, dopo che il voſtro Governo ſarà pienamente organizzato e conſolidato, ſaranno i primi a partirſi, a riſerva di quella parte di truppa, che poteſſe eſſere neceſſaria alla voſtra difeſa, e voi vi regolerete da voi ſteſſi.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

CIRCOLARE.

Ricevete, o Cittadini, con animo riconoſcente il qui incluſo invito, che per ordine del Generale BONAPARTE riſtauratore della Libertà Italiana vi traſmette l' Amminiſtrazione Generale della Lombardia.

Una numeroſa ſchiera di Concittadini vi attende feſtoſa in Milano a render ſolenne il giorno in cui ſarà proclamata, e con giuramento fermata la Libertà, l' Unità, l' Indiviſibilità della Repubblica Ciſalpina. Queſta ſchiera vi aſpetta impaziente a ſtabilir l' affezione, a rafforzare il coraggio, a compiere la più grande opera, che poſſa eſeguirſi nell' ordine ſociale.

Affinchè però il concorſo ſia regolare ad una tanto fauſta inaugurazione, e non induca diſagio, e difatigamento nel Popolo, e non contraſti all' economia dei Municipj, l' Amminiſtrazione Generale deve avvertirvi, che quelle Municipalità nel cui Territorio la popolazione foſſe minore di mille Cittadini, ſono libere di non mandare i loro Deputati, e che in tal caſo la principale Municipalità d' ogni Provincia baſterà colla ſua rappreſentanza per tutte le mancanti.

Milano li 2. Meſſidoro anno V. della R. F. U. ed I. e pmo della Ciſalpina.

Veduto ed approvato da me Gen. di Brigata Com. in ſecondo la Lomb. VIGNOLLE.

Sott. Macchi Preſidente = Sommariva Rappreſentante = Firmat. Clavena Seg.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

L' Amminiſtrazione Generale della Lombardia al Popolo Ciſalpino.

Cittadini!

La Patria v' invita alla Federazione della nuova Repubblica una, ed indiviſibile ſulle traccie d' un Piano, che viene qui unito: la Federazione ſarà celebrata il giorno 21. corrente Meſſidoro: la Federazione è la baſe della Fratellanza di tutti i Cittadini: è l' atto ſolenne, che proclama la Repubblica, e l' Indipendenza: è l' epoca ſoſpirata che dee annoverarci fra le Nazioni libere.

Correte da tutti i punti della Repubblica Uomini, che amate la Libertà, che avete dato l' impulſo alla rigenerazione della Patria, che avete retto il Popolo ne' tempi difficili: le voſtre ſperanze ſono coronate.

Tu buon Popolo della Campagna, a cui la Libertà è coſtata tanti ſacrificj; tu parte più ſacra e più riſpettabile della Nazione accorri allo ſpettacolo dell' unione, e della concordia, riconoſci quella indipendenza, che i tuoi nemici hanno calunniata; vieni a bere i puri ſentimenti dell' amore delle Leggi; portali nelle tue capanne, inſpirali a tuoi figli, creſci nella frugalità, e nella virtù, e guſta le primizie de' giorni felici, che ti prepara l' Eguaglianza.

Voi

Voi Soldati della Libertà accostatevi all' altare della Patria, che giuraste di difendere, e che avete difesa. Degni della riconoscenza Nazionale giurate odio ad ogni tirannia: Giurate di mantenere la Costituzione, o di morire.

Voi Ministri del Dio dell' Eguaglianza, e della Pace concorrete alla Federazione, essa è anche per voi. La Repubblica rende omaggio alla Religione. Assistete ad una festa, il cui oggetto è di fondare la Libertà Cisalpina, di spargere i principj della ragione, di innamorare il Popolo della Fratellanza e della Morale.

E voi che formaste una classe distinta nella Società, e che per timore di mali immaginati vi allontanaste dalla Patria, ritornate sicuri nel suo seno, e in un giorno sì grande confondete la vostra colla pubblica gioja: Potete voi temere, che siavi fatale il regno dell' Eguaglianza? La Legge imparziale garantisce le vostre fortune come quelle del Giornaliero.

E voi tenere Madri conducete i vostri Figli a quest' augusto spettacolo: apprendano da voi a pronunciare il nome di Libertà, e di Legge: depositarie delle migliori speranze della Patria, formate il loro cuore per la Repubblica, e per la Virtù.

E voi tutti abitatori del suolo della Repubblica Cisalpina pensate, che la Federazione è il consolidamento di un Governo, di cui tutti voi fate parte. Venite nell' effusione dell' anima ad ascoltare la proclamazione de' vostri diritti e de' vostri doveri, sentite il piacere finora sconosciuto d' avere una Patria, vestito il carattere rispettabile di Cittadini liberi d' una Repubblica, e giurate colla voce del sentimento riconoscenza eterna alla Nazione generosa che vi ha resi all' indipendenza.

Milano li 2. Messidoro anno V. della R. F. U. ed I., e I. della Cisalpina.

Veduto ed approvato da me Generale di Brigata Comandante in secondo la Lombardia VIGNOLLE.

Sott. Macchi Presidente = Sommariva Rappresentante. Firm. Clavena Segret.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

Piano della festa Federativa della Repubblica Cisalpina, pubblicato per ordine del Generale in Capo.

I. La Federazione ha per oggetto la riunione del Popolo Cisalpino in Repubblica una, ed indivisibile, il giuramento di odiare ogni tirannia, di difendere e mantenere la Costituzione.

II. I Magistrati, che rappresentano il Popolo in tutti i punti della Repubblica, e la Forza Armata, devono assistere alla Federazione; perciò tutte le Municipalità della Repubblica invieranno a Milano una Deputazione di almeno due Membri; nei Distretti ove non fossero ancora organizzate le Municipalità s' invieranno a rappresentarle uno o due Deputati dell' Estimo. Tutti i Dipartimenti spediranno una Deputazione della Forza Armata. Lo stesso faranno anche tutti li Corpi di truppa di Linea.

III. Allo spuntar del giorno 21. Messidoro destinato per la Federazione varj colpi di cannone ne avvertiranno il Popolo.

IV. Il Palazzo Nazionale in Milano sarà il luogo in cui si uniranno i Federati.

V. Alle nove dalla mattina varj colpi di cannone daranno il segno che cominciasi la festa. I Federati partiranno dall' accennato Palazzo e si invieranno fuori di Porta Orientale, al luogo destinato per la Federazione.

VI. L' ordine della marcia è il seguente:

1. Distaccamento di Cavalleria colle sue trombe.
2. Musica.
3. Distaccamento di Fanteria Cisalpina, e Pollacca.

4. Le Deputazioni di tutte le Municipalità portando ciascuna di esse la loro Bandiera, nella quale sarà scritto = Municipalità di . . . . = e i Deputati all' Estimo avranno nel cappello un segnale dinotante il rispettivo Comune, che loro verrà consegnato al detto Palazzo Nazionale.
5. Le Deputazioni della Guardia Nazionale di tutti i Dipartimenti colle loro Bandiere.
6. Musica.
7. Battaglione della Speranza colle loro Bandiere.
8. Autorità Costituite.
9. Distaccamento di Fanteria Cisalpina, e Pollacca.
10. Corpo di Cavalleria.

VII. Il Lazzaretto, che si chiamerà d' ora in avanti Campo della Federazione, sarà preparato magnificamente per la Federazione; vi saranno aperti, ed innalzati quattro grandi Archi trionfali.

VIII. Tutti questi corpi entreranno per l' ingresso a ciò destinato: le Autorità Costituite, le Deputazioni dei Dipartimenti, e della Forza Armata avranno i loro posti destinati.

IX. Si comincierà dalla Messa che sarà celebrata dall' Arcivescovo. Il Popolo deve essere persuaso, che la Religione de' suoi Padri sarà rispettata: durante la Messa si succedono ad intervallo i colpi di cannone: appena finita la Messa la Forza Armata presenterà le Bandiere della Repubblica, che verranno benedette dall' Arcivescovo: si alzerà quindi un suono universale di Inni Patriottici, d' istromenti di musica, di evviva repubblicane. Vi sarà l' Altare della Patria: i lati dell' altare saranno coperti d' iscrizioni repubblicane analoghe al grand' atto, che dee celebrarsi: sull' altare arderà continuamente una fiamma, immagine dell' amor della Patria: a piedi dell' altare saranno disposte alcune Urne con una iscrizione, che desti la sensibilità, e la riconoscenza verso i Soldati Francesi, e Cisalpini, che sono morti per la Patria.

X. Dal luogo più eminente si leggeranno ad alta voce i tre articoli della Costituzione che proclamano la Repubblica, e le Autorità Costituite pronuncieranno l' analogo giuramento. Pronunciato appena questo, un colpo di cannone avverte tutta la Forza Armata del momento di prestare un egual giuramento. Tutte le Bandiere si piegano, i cappelli s' innalzano, il grido del sentimento annuncia all' Universo che la Repubblica Cisalpina esiste, che il Popolo l' adora, che ha giurato di difenderla. Si spargono in abbondanza copie della Costituzione: la Musica si confonde coi replicati colpi d'artiglieria: gli Inni patriottici consacrano questo giorno immortale.

XI. Al dopo pranzo vi sarà una corsa di Cavalli, con premj al Vincitore.

XII. La sera un Ballo con Illuminazione nell' istesso Locale chiuderà la Federazione.

Milano 2. Messidoro anno V. della R. F. U. I., e pmo della Cisalpina.

Veduto ed app. da me Gen. di Brigata Com. in secondo la Lomb. VIGNOLLE.

Sott. Macchi Presidente = Sommariva Rappresentante. Firm. Clavena Segret.

LIBERTA' Armata d' Italia EGUAGLIANZA.

Stato Maggiore Generale

Dal Quartier Generale di Milano li 2. Messidoro anno V. della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

Il Generale di Divisione Capo dello Stato Maggiore

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia ordina quanto segue:

I. La Città di Milano non deve fornire alloggio ad alcun Individuo che fac-

faccia parte dell' Armata Franceſe, ſia eſſo militare, oppure Impiegato in qualche Amminiſtrazione.

II. Tutti gli Officiali della Guarnigione di Milano ſaranno alloggiati nel Caſeggiato del Caſtello di Milano.

III. Cominciando dal giorno 10. Meſſidoro, ogni Militare di qualunque grado egli ſia, ed ogni Impiegato nelle Amminiſtrazioni ſaranno obbligati a prendere alloggio ſia negli Alberghi, ſia preſſo li Proprietarj di Caſe, mediante libero accordo.

IV. Se le circoſtanze eſigeranno che la Città di Milano debba fornire alloggio a Truppe di paſſaggio, tale alloggio non potrà, ſecondo i regolamenti militari, durare che per tre giorni.

V. La Municipalità di Milano ſomminiſtrerà ai ſoli Ufficiali impiegati a Milano per ordine del Generale in Capo l'alloggio conveniente al loro grado, rimanendo a carico de' medeſimi il pagamento di ciò, che la legge loro accorda per l' alloggio.

VI. La Municipalità non avrà riguardo all' articolo precedente, ſe non quando l' invito le venga fatto dietro l' ordine del Generale in Capo, dal Generale di Diviſione Capo dello Stato Maggiore Generale dell'Armata. Ogni altro invito che non ſia firmato dal medeſimo, verrà riguardato come nullo.

VII. Neſſun Officiale, od Impiegato potrà obbligare un Proprietario a fornirgli alloggio, neppure contro pagamento, ſe non è impiegato in Milano, e munito d' un invito del Generale di Diviſione Capo dello Stato Maggiore Generale alla Municipalità per ottenere l' Alloggio.

VIII. Sarà mandata copia del preſente al Comandante della Lombardia perchè ne ordini l' eſecuzione. Sarà pure mandato all' Amminiſtrazione Generale della Lombardia, alla Municipalità, ed al Comitato di Polizia, onde ſia pubblicato, ed affiſſo nella Città di Milano.

IX. Il Comandante della Piazza di Milano è particolarmente reſponſale dell' eſecuzione del preſente ordine.

Firm. ALESSANDRO BERTHIER.

Per copia conforme all' originale il Capo di Brigata Comandante la Piazza e Caſtello di Milano P. HULIN.

La Municipalità in eſecuzione degli ordini del Generale in Capo fa pubblicare il preſente di lui Arreſto.

Sott. Creſpi Preſidente = Penſa. Firm. Bigatti Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In nome della Repubblica Franceſe, una ed indiviſibile.

L'Amminiſtrazione Generale della Lombardia.

Quanto è giuſto che debba eſſer libero ad ogni Cittadino il divertimento della Caccia, ed abolito ogni antico privilegio di Feudalità, od altro abuſo di privativa, altrettanto deve ſtarci a cuore che ciò non abbi a pregiudicare le altrui proprietà, e ſegnatamente quelle che hanno la maggiore influenza ſul comune intereſſe, come lo ſono li generi di Campagna; quindi avendo molti Fittabili riclamato per eſſere di continuo danneggiati dai Cacciatori, che s' introducono ne' loro Campi coi Cani, e colle reti a devaſtare i raccolti, l' Amminiſtrazione Generale della Lombardia per riparare a ſiffatto inconveniente.

ARRESTA.

I. Viene proibita qualunque ſorta di Caccia durante il tempo della generazione de' Volatili, e de' quadrupedi, cioè dalle Calende d' Aprile fino agli otto Luglio v. s. ſotto pena di Scudi cinquanta in caſo di contravvenzione.

II. Reſta

II. Resta pure vietato in qualunque tempo a' Cacciatori l' andare od introdurre i loro Cani ne' Miglj, e nei Campi seminati sotto la stessa pena di Scudi 50., oltre la reintegrazione del danno verso chi di ragione; e tal pena verrà duplicata, e resa anche maggiore a seconda delle circostanze, qualora vi concorra violenza o minaccia.

III. Sono incaricati li Deputati dell' Estimo, e gli Uomini d' Arme di ciascun Comune per l' esecuzione del presente arresto; e verrà a questi ultimi corrisposto il premio che si passava in addietro ai Campari della Caccia.

IV. Nel caso d' impotenza al pagamento per parte de' Contravventori subiranno li medesimi la pena corporale di tre mesi di carcere, e maggiore come sopra a misura delle circostanze.

V. Le contravvenzioni verranno denunciate ai rispettivi Giudici del Distretto, li quali intraprenderanno l' opportuna processura sull' appoggio segnatamente del corpo di delitto, che dovrà assicurarsi per quanto sia possibile, e delle relative informazioni.

VI. Il presente Arresto verrà dedotto a pubblica notizia mediante pubblicazione, ed affissione da farsi ne' luoghi soliti della Città e Provincia.

Dal Palazzo Marini li 4. Messidoro anno V. della R. F. U. ed I., e I. della Cisalpina.

Veduto, ed approvato da me Comandante di Brigata in secondo la Lombardia VIGNOLLE.

Sott. Macchi Presidente = Mattia Rappresentante. Firm. Clavena Segretario.

LIBERTA' Armata d' Italia. EGUAGLIANZA.

Stato Maggiore della Piazza.

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

Non dovendo restare a Milano verun Francese attaccato all' Armata, od Impiegato nelle Amministrazioni, eccettuati quelli, che sono attaccati alla Divisione della Lombardia, ed alla parte dello Stato Maggiore Generale, che trovasi a Milano; il Comandante della Piazza coll' approvazione del Generale Comandante della Lombardia, ordina quel che segue:

I. A contare dal 10. Messidoro le carte di Residenza, che sono state date avanti quest' epoca sono abolite.

II. I Militari di qualunque grado, che avranno ordine, o saranno autorizzati dal Capo dello Stato Maggiore Generale di restare nella Piazza, si presenteranno nello spazio di tre giorni a contare dal 10. Messidoro dal Comandante della Piazza, dove dopo aver presentate le loro Carte, loro verrà rilasciato un nuovo Viglietto di Residenza, nel caso che sieno trovate valevoli.

III. Gli Impiegati nelle differenti Amministrazioni dell' Armata si presenteranno essi pure nello stesso spazio di giorni dal Comandante della Piazza, e d' essi non otterranno de' Viglietti di Residenza, se non se in vista di un ordine sottoscritto dal Commissario Ordinatore della Divisione della Lombardia vidimato dal Generale Capo dello Stato Maggiore Generale.

IV. Il Bureau sarà aperto a quest' effetto dalle otto ore della mattina, fino a tre ore dopo mezzo giorno, e dalle cinque fino alle otto della sera.

V. Quelli fra i Militari di ogni grado, o Impiegati, che dopo lo spazio fissato negli art. 2. 3. non saranno muniti d' un Viglietto di Residenza, la cui data sia posteriore al 10. Messidoro, saranno arrestati, e puniti conformemente alle Ordinanze Militari.

VI. I Militari, o Impiegati, che si presenteranno dal Comandante della Piazza, e che saranno incontrati in Città senza il loro rispettivo uni-

for-

forme, saranno arrestati sul momento, e ne sarà reso conto allo Stato Maggiore Generale, che ordinerà il loro castigo.

VII Egli è proibito ad ogni Particolare della Città di alloggiare anche con pagamento dei Militari di qualunque grado essi siano, o Impiegati nelle Amministrazioni, i quali non siano muniti d' un Viglietto di Residenza, siccome vien detto all' Articolo V.

VIII. Quelli che contravverranno all' Articolo precedente pagheranno una multa di 10. lire per ciascun giorno, ch' essi avranno alloggiato dei Militari, o Impiegati, quali non fossero in regola.

IX. Quelli che si prometteranno di favorire qualunque siasi Militare, o Impiegato, non munito di Viglietto di Residenza, dandogli alloggio secretamente, saranno arrestati, e puniti, di otto giorni di prigione.

X Il Comandante della Piazza proibisce assolutamente a tutti i Militari, ed Impiegati che avranno ottenuto de' Viglietti di Residenza di dividere gli Alloggi, che essi occuperanno, pagando conformemente all' ordine del Generale in Capo del 3. Messidoro con altri che non saranno muniti di Viglietti di Residenza.

XI. I Militari, ed Impiegati, che hanno diritto di restare nella Piazza, sono obbligati di affiggere sulla gran porta d' entrata della casa ch' essi abitano il loro nome, grado, e qualità.

XII. Le visite domiciliari, che il Comandante della Piazza ordinerà, alla testa delle quali si metterà egli medesimo, se lo abbisogna per assicurarsi, se i suoi ordini sono eseguiti lo metteranno in istato di conoscere tutti quelli che non vi si saranno conformati, li Contravventori saranno riguardati come autori di disordine, e puniti conformemente alle Leggi, ed alle Ordinanze.

XIII. Ogni forastiere, che non sia nè Militare Francese, nè attaccato alle Amministrazioni dell' Armata, trovandosi nella Piazza, avanti la pubblicazione del presente, è obbligato di andare a far vidimare il suo Passaporto dal Comandante della Piazza, e di annunciarvi il tempo, che gli suoi affari esigeranno il suo soggiorno a Milano, e se ne farà menzione nella vidimazione: quelli che arriveranno dopo la pubblicazione si presenteranno subito dopo il loro arrivo dal detto Comandante della Piazza per fare le stesse formalità.

XIV. Quelli che non riempiranno le formalità prescritte nell' Articolo precedente, saranno arrestati, e messi in prigione, fino a che si abbino delle buone cognizioni sopra di loro.

XV. Tutti gli Abitanti, Albergatori, Osti, Alloggiatori, che si permetteranno di ritirare in propria Casa de' Forastieri, i di cui Passaporti non saranno rivestiti della vidimazione del Comandante della Piazza, saranno condannati ad una multa di 25. lire a favore de' Poveri, e ad un mese di prigione in caso di recidiva.

XVI. Gli Ajutanti Maggiori della Piazza, li Comandanti de' Posti, e Pattuglie, come anche il Comitato di Polizia sono personalmente responsabili di prestare la mano, ciascheduno in ciò, che li concerne, all' esecuzione degli Articoli del presente Proclama.

Milano 7. Mietitore anno V. della Repubblica Francese.

Sott. Il Capo di Brigata Comandante la Piazza e Castello di Milano P. HULIN.

LIBERTA', EGUAGLIANZA.

La Commissione Centrale Delegata per la Festa Federativa.

Nel giorno 21. Messidoro (9. Luglio 1797. v. s.) vi sarà in Milano una corsa di Barberi. Questo spettacolo, che risveglia le immagini dell' antica

tica Ginnastica de' Greci deve interessare l' emulazione dei Nazionali, e degli esteri: un Greco si credea il più fortunato degli uomini quando i suoi cavalli avevano riportato il premio nei giuochi Olimpici.

Saranno fissati due premj in istoffe; il primo del valore di 300. scudi di Milano, il secondo di 150.

Chiunque volesse far correre Cavalli in questa circostanza si dirigerà al Delegato da questa Commissione Cittadino Carlo Durini, da cui riceverà le necessarie istruzioni. Tutti i Cavalli, che entreranno in corsa dovranno essergli presentati dai rispettivi Proprietarj.

Milano dalla Commissione Delegata suddetta 9. Messidoro I. della Repubblica Cisalpina.

Moscati = Porro = Longo = Oliva = Visconti = Mascheroni = Fontana.

LIBERTA' GUISTIZIA EGUAGLIANZA.

Sentenza = Consiglio di Guerra permanente.

Estratto dei registri del Consiglio di Guerra permanene della Division di Lombar.

Sentenza che condanna alla pena di dieci anni di ferri il nominato Bartolomeo Raimondi, nativo di Casa nuova Stato Genovese, convinto d' aver fatto commercio di effetti militari, d' essere falso denunciatore, e di spia.

Seduta pubblica del nove Mietitore anno V. Republicano.

Il Consiglio di Guerra della Divisione di Lombardia, sull' invito fattogli dal General VIGNOLLE Comandante la detta divisione, essendosi riunito al Palazzo Arcivescovile a Milano, dopo aver deposto sul Bureau un esemplare della legge dei 13. Brumifero, è stata fatta lettura dal Capitano relatore de' processi verbali d' informazione, e delle pezze tanto a carico che a discarico formanti il processo de' nominati Antonio Sperati, dell' età di ventisette anni, nativo ed abitante a Milano, domestico di professione, accusato d' essere detentore d' armi da fuoco, e di fare commercio di effetti militari; e di Bartolomeo Raimondi, accusato di complicità collo Sperati, e d' essere il denunciatore, ed in secondo luogo accusato di spia; il detto Raimondi dell' età di circa trent' anni, nativo di Casa nuova Stato Genovese, impiegato nell' Amministrazione Generale della Lombardia. Dopo la qual lettura e l' ordine del Consiglio gli accusati sono comparsi accompagnati dai loro difensori officiosi.

Il Consiglio avendo egualmente intesa la difesa degli accusati, e ricevute le loro risposte alle diverse quistioni fattegli, come pure dopo d' averli interpellati di dichiarare se hanno nulla d' aggiunger a loro difesa, sulla loro risposta negativa, il Presidente ha ordinato a loro, ed agli astanti di ritirarsi.

In seguito il Presidente ha proposto le quistioni: „ Antonio Sperati accusato „ d' essere detentore d' armi, e di fare commercio di effetti militari, e „ Bartolomeo Raimondi accusato 1. della complicità collo Sperati, 2. d' es„ serne il denunciatore, e 3. accusato di spia sono eglino colpevoli?

Il Presidente avendo raccolte le opinioni de' Giudici, il Consiglio considerando che il detto Bartolomeo Raimondi s' è servito di mezzi infami per perdere il nominato Sperati, affine di trattare con tutta facilità sua Moglie; che l' ha a quest' effetto denunciato come faciente commercio di effetti militari, locchè non ha in alcun modo provato, o almeno dubbiosissimo; che il fine di questa denuncia era d' allontanare lo Sperati da sua Moglie, affine di trattarla lui medesimo ciò ch' è ancora, particolarmente provato per la domandata divisione di separazione, e ricorso che la moglie dello Sperati ha presentato al Consiglio; ricorso del quale il Raimondi aveva data l' idea, come

consta dalle pezze del processo. Considerando che il Raimondi, non trovando questo primo mezzo sufficiente, l' ha anche denunciato come detentore d' armi, per sottometterlo alla severità delle leggi su questo nuovo delitto. Considerando su questo secondo delitto, quanto sia evidentemente provata la malizia, e la perfidia del Raimondi, poichè dopo d' aver denunciato lui medesimo lo Sperati, come consta dalle lettere che ha scritte a quest' effetto all' Ispettore Mazzucchelli, è venuto a deporre volontariamente nel corso del processo che queste medesime armi erano di lui proprie. Considerando finalmente che il detto Raimondi denunciatore dello Sperati ha trovato il mezzo di dettare a questo infelice tutte le risposte alle interrogazioni che gli sono state fatte; e che le sue intenzioni sullo Sperati cangiandosi, a seconda dei sentimenti, che successivamente nutriva per la di lui moglie, dopo averlo denunciato, ha cercato per le sue deposizioni di giustificarlo; e che finalmente arrestato, ed incolpato lui medesimo, ha cercato nuovamente di perderlo per giustificarsi.

E sopra l' accusa di spia il Consiglio considerando che non ha potuto scolparsi, o provare le sue buone intenzioni, scrivendo ai Senatori di Genova, e facendogli rapporto di tutto quello che passava allora a Milano, e che per tai rapporti poteva portare de' grandi pregiudizj alla Repubblica Francese, come lo prova la denuncia del Generale in Capo, vedute le circostanze critiche che si trovavano gli affari politici in Italia.

L' ha dichiarato colpevole, d' aver fatto commercio di effetti Militari, d' essere falso denunciatore, e finalmente di spia, e riguardo al detto Sperati l' ha dichiarato non colpevole, ed ordinato che sia messo in libertà.

Sopra tale dichiarazione di colpa il Capitano facendo funzione di Commissario del Potere esecutivo, considerando che tutti i detti delitti sono d' un pregiudizio infinito agli interessi della Repubblica Francese, e benchè dessa non sia in guerra colla Repubblica di Genova, ne risulta non meno di detta spia un grandissimo pegiudizio per la Libertà, ed in conseguenza per la Repubblica Francese. Considerando ancora che la criminalità di detti delitti non è stata preveduta nel corpo dal codice penale della detta Repubblica Francese, ma calcolando il tutto sulle diverse pene inflitte a diversi delitti che sono quasi di questa natura, ha dimandato che la pena di dieci anni di ferri sia applicata al detto Bartolomeo Raimondi in luogo della pena di morte che portava l' articolo 2 titolo 4 del codice penale de' 21. Brumifero dicendo: „ Qualunque individuo qualsiasi il suo stato, qualità, „ o professione convinto di spia per l' inimico sarà punito di morte. "

I Giudici essendo passati alle opinioni sull' applicazione della pena il Consiglio alla maggiorità imposta dalla legge ha condannato il detto Bartolomeo Raimondi a dieci anni di ferri.

La sessione essendo stata di nuovo resa pubblica, il Presidente ha dato conoscenza della presente Sentenza ad alta ed intelligibile voce, ordinato al Capitano Relatore di fare le sue diligenze acciò sia messa in seguito all' esecuzione, e che la presente sia stampata, pubblicata, ed affissa ovunque sarà d' uopo.

Fatta, conchiusa, e decretata il detto giorno, mese, ed anno come sopra.

Segnata ai registri. Batret sargente; Seguin sottotenente; Lombard luogotenente; Jean capitano; Mollot capitano; Mollard capo di battaglione; Fornesy capo di brigata Presidente; J. Jehan capitano commissario del Potere esecutivo; Paté capitano Relatore; Pagliari capitano Auditore; Casse maggiore segretario cancelliere.

Per copia conforme = Paté capitano relatore = Pagliari capitano auditore, e segretario interprete = Casse. maggiore segretario cancelliere.

LIBER-

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

Alle Municipalità di tutti i Dipartimenti
La Commissione Delegata per la Festa Federativa

In forza del Piano della Festa Federativa, che prescrive alle Guardie Nazionali di tutti i Dipartimenti di inviare delle Deputazioni i Comitati Militari della Municipalità de' Dipartimenti, si dovranno attenere al seguente regolamento.

Ogni Battaglione manderà le sue due Compagnie scelte di Granatieri, e Cacciatori.

Quando queste Compagnie di Granatieri e Cacciatori pronte a mettersi in marcia non giungessero almeno al numero di cinquanta uomini per ciascuna, le medesime si dovranno completare con altrettanti Volontarj presi dalle Compagnie del Centro, ossia dalle altre Compagnie del Battaglione.

Mancando tuttavia presso alcun Battaglione le predette Compagnie di Granatieri, e Cacciatori esso Battaglione dovrà mandare invece due Compagnie formate da' Volontarj di tutto il Battaglione, e che siano niente minori in numero di cinquanta uomini per Compagnia come sopra.

A scegliere questi Volontarj ed a determinare il tempo, il modo, e l'ordine della loro marcia si incaricano specialmente i Comitati, e le Delegazioni Militari stabilite presso ciascun Dipartimento.

Essi Comitati, o Delegazioni Militari di Dipartimento avranno oltre a ciò la cura di provvedere a tutti i mezzi di sussistenza, ed allogio per le Guardie Nazionali del rispettivo loro Dipartimento, che si metteranno in marcia recandosi a Milano per assistere alla gran Festa della Federazione.

Regoleranno questa marcia in modo, che i loro Distaccamenti di Guardia arrivino in Milano dentro il giorno 19. corrente mese Messidoro cioè il (7. Luglio 1797. v. s.)

Li Volontarj in marcia dovranno essere muniti per quanto sarà possibile di fucili, e sciabla.

Che se li fucili mancassero per avventura in alcun Dipartimento questo non dovrà perciò tralasciare di mandare il suo contingente di Compagnie scelte, avvertendo però che in tal caso dette Compagnie non dovranno oltrepassare il numero di cinquanta uomini per ciascuna.

Giungendo in Milano tutte le Compagnie si annuncieranno alla Municipalità di Milano la quale avrà cura di provvederle d' allogio, e di indicare loro l' ordine, che dovranno tenere nella Festa.

Milano dalla Commissione Delegata suddetta li 10 Messidoro anno I della Rep. Cisalpina.

Sott. Moscati = Porro = Longo = Oliva = Visconti = Mascheroni = Fontana

---

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In Nome della Repubblica Francese una ed indivisibile.

CIRCOLARE

Milano li 10 Messidoro anno V. della sudd. Rep., e I. della Rep. Cisalpina.

Dopo che dall'Amministrazione Generale della Lombardia fu accordata agli Esattori a titolo di premio per la scossa dell'Imposta mensuale della Legione Lombarda la mezza per cento al mese sulle somme effettivamente introitate nelle Casse Provinciali dall' Aprile retro, e nella Tesoreria Generale rispetto agli Esattori della Città, e Provincia di Milano si è rilevato che da alcune Comunità si sono assegnate delle gratificazioni ai rispettivi Esattori per la stessa straordinaria incombenza di sopra divisata. Siccome in tal modo si verrebbero a corrispondere indebitamente due premj per il medesimo titolo, la prefata Amministrazione Generale all' oggetto di togliere questo inconveniente ha dichiarato che agli Esattori stati già gratificati non si deve corrispondere la mezza per cento, ma bensì agli altri, che nulla hanno percepito per la detta straordinaria esazione. In conseguenza quindi di taleSuperiore dichiarazione di massima questa delagazione dal Censo incarica il Cancelliere del Distretto.... di disporre che non abbia luogo il premio della mezza per cento a quegli Eattori, a quali fosse stata dalle Comunità assegnata rimunerazione e di renderne di ciò inteси i Deputati dell' Estimo e gli stessi Esattori per loro norma, e direzione, riferendone il risultato, onde farne rapporto all' Amministrazione Generale della Lombardia, perchè sappia regolarsi nei compensi della succennata mezza per cento.

Dalla Delegazione di Milano per il Censo.

Sott. Della Porta Delegato = Firm. Soldini Segretario.

LIBER-

IMPOSTA DELLA COMUNITA' DI PIZZIGHETTONE PER L'ANNO 1797.

D' ordine dell' Amministrazione Generale della Lombardia risultante dal Decreto de' 9. Pluvioso num. 2041., è stata formata dalla Municipalità di Pizzighettone l' Imposta della Comunità di Pizzighettone Terra separata del Cremonese per il corrente anno 1797., col suo Riparto sopra l' Estimo che rileva la medesima Comunità.

Carico.

Per il Contingente del Carico			lir. 17,598. 4. 3
Per il Contingente delle spese universali	lir.	6,472. 14. 7	
Per la rilevanza della tassa mercimoniale	„	250. —. —	
		„	6,722. 14. 7
In tutto come dall' Imposta Generale dello Stato di Milano pubblicata per Decreto dell' Amministrazione Generale della Lombardia de' 30. Nevoso Anno V. della Repubblica Francese		„	24,320. 18. 10

Interessi de' Capitali passivi.

A diversi Censualisti antichi al 2. per cento sopra la somma capitale di lir. 16,250.		„	325. —. —

Pesi annui fissi.

Alla Camera per il soldo del Pretore	lir.	360. —. —	
Alla stessa per salario del Barigello	„	120. —. —	
		„	480. —. —

Redditi, e Censi passivi.

Al Fondo di Religione pel soppresso Monastero di S. Giuliano succesSo al Conte Salazar per il Censo del Sale	lir.	63. 4. —	
Alla Camera per detto Censo del Sale succesSo al Conte suddetto	„	1,817. 15. 3	
Alla suddetta per quello di sua ragione	„	112. 12. —	
		„	1,993. 11. 3

Onorarj annui.

Al Cancelliere a titolo di salario come Ragionato della Comunità	lir.	230. —. —	
Al Sindaco Comunale per Decreto 15. Maggio 1787.	„	300. —. —	
Al Console	„	135. —. —	
Al Medico condotto a tutto il 1803., di tre in tre anni	„	1,500. —. —	
Al Chirurgo condotto per Decreto 7. Settemb. 1795.	„	600. —. —	
All' Organista	„	100. —. —	
All' Orologiaro	„	27. 10. —	
Al Seppellitore	„	50. —. —	
Alla Levatrice approvata con Decreto della Delegazione Provinciale per il Censo de' 5. Febb. 1792.	„	125. —. —	
All' Esattore Comunale giusta la seguita deliberazione non per anco approvata a calcolo	„	1,408. —. —	
		„	4,475. 10. —

Spese diverse ordinarie inerenti a' Fondi allodiali, ed altri oggetti di pubblico servizio.

Per Carichi spettanti sopra Scudi 111. —. 5., valutazione de' Fondi proprj della Comunità, compreso il sopracarico per il mantenimento della Legione Lombarda a soldi 4. circa	„	22. 4. 5	
Per affitto di Casa ad uso d' Archivio Comunale	„	60. —. —	
Per Carta, Libri, Stampe, e simili a calcolo	„	800. —. —	
Per Porto di Lettere, Plicchi, Espressi, ed altro a calcolo	„	300. —. —	
Per oggetti di Sanità a calcolo	„	400. —. —	
Per oggetti di Vettovaglie a calcolo	„	30. —. —	
		„	1,612. 4. 5

Legati Messe, ed altre cause pie.

Al Cappellano della B. Vergine del Rogione	„	300. —. —	
Al Cappellano Gargesi per Messe	„	140. —. —	

Al Fondo di Religione per la Cappellania Cazzaniga	„	137. 2. —		
Per Meſſe, che ſi celebrano nella Feſta di S. Baſſano	„	10. —. —		
Per altre Meſſe nella Feſta di Paſqua —— ——	„	7. 10. —		
Per altre Meſſe nella Feſta di S. Pietro Martire	„	7. 10. —		
Per ſimili nella Feſta delle SS. Spine —— ——	„	10. —. —		
Per le ſolite Prebende cioè lir. 200. al Capitolo della Chieſa Parrocchiale, l. 75. al Prepoſto dello ſteſſo Capitolo, e l. 109. al Rettore di Regona	„	384. —. —		
			„	996. 2. —
Riparazioni diverſe.				
Per riparazioni alle Caſe della Comunità —— —— —— —— ——			„	100. —. —
Strade.				
Per il concorſo di queſta Comunità nelle ſpeſe della coſtruzione di quella Strada Poſtale, che da Milano paſſa per queſto Territorio, e conduce al Confine Mantovano ineſivamente al Piano ordinato ed approvato ec. —— —— ——	lir.	1,600. —. —		
Per manutenzione delle 4. Strade della Comunità	„	975. —. —		
Per ſpeſe di perizie, collaudazioni, e viſite	„	100. —. —		
			„	2,675. —. —
Aſſegni temporanei.				
Per il contingente di queſta Comunità negli aſſegni temporanei accordati agli Ufficiali dell' eſtinto Monte civico a calcolo —— —— —— —— —— ——			„	9. —. —
Abbonamenti, e Compenſe.				
Agli Eſenti per titolo de' XII. Figlj a calcolo —— —— —— ——			„	224. 15. 4
Straordinarj.				
Per caſi impenſati, e fortuiti —— —— —— —— —— —— ——			„	2,000. —. —
In tutto —— —— —— —— —— ——			„	39,222. 1. 10
Si dibatte l' ammontare delle ſeguenti rendite.				
Eſtimo, e Taſſe.				
Per la rilevanza della taſſa perſonale ſopra teſte num. 779. a lir. 3. 10. conforme ſono riſultate dal Ruolo del precedente Anno —— —— —— ——	„	2,726. 10. —		
Per la taſſa Mercimoniale —— —— —— —— ——	„	500. —. —		
Intereſſi de' Capitali debiti.				
Da Pietro Roſſi per intereſſi al 5. per cento ſopra il reſiduo Capitale di lir. 3,100. della Caſa vendutale per il prezzo di lir. 6,000. ——	„	155. —. —		
Redditi e Cenſi attivi.				
Dalla Città di Cremona per il Cenſo di Cappella Cantone —— —— —— —— —— —— ——	„	21. 8. 10		
Abbonamenti, e Compenſe attive.				
Per compenſa del Cenſo del Sale a carico dello Stato	„	2,103. 12. 10		
Per l'eſenzione a titolo de' XII. Figlj —— ——	„	234. 15. 4		
			„	5,741. 7. —
Reſtano da ripartirſi —— —— —— —— ——			„	33,480. 14. 10
S' impongono per ripartire dette lir. 33,480. 14. 10 ſopra Scudi 239,930. —. 4. a ſs. 2. 9 11 per ogni Scudo cioè				
Per la tangente dell' Impoſta Generale pubblicata per Decreto 30. Nevoſo dell' Amminiſtrazione Gen. della Lomb. in ragione di ſs. 2. —. $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{75}$	„	24,070. 18. 10		
E per le ſpeſe locali —— —— —— ſs. . 8. $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{75}$	„	8,919. 8. 10		
In tutto a ſs. 2. 9. —. —	„	32,990. 7. 8	„	32,990. 7. 8
Mancano a compimento dell' Impoſta —— ——			lir.	490. 7. 2

Dalla Caſa del Comune in Pizzighettone queſto giorno 7. Ventoſo Anno V. della Repubblica Franceſe una, ed indiviſibile (25. Febbrajo 1797. V. S.)
Veduta, ed approvata dal Comandante queſta Piazza BRICARD.
Sott. Viaroli Preſidente = Firmat. Tibaldi Cancelliere.

LIBER

In nome della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

IMPOSTA DELLA CITTA', E PROVINCIA DI PAVIA PER L' ANNO 1797.

Carico universale.

Per il contingente della Diaria	lir.	452,314. 3. 9
Per il contingente delle Spese universali	„	166,363. 15. 7
Per la rilevanza della Tassa Mercimoniale	„	5,068. —. —
In tutto secondo l' Imposta Generale dello Stato	„	623,745. 19. 4 „ 623,745. 19. 4

Interessi de' Capitali debiti.	CAPITALI	INTERESSI
Al 2. per cento	„ 455,577. 9. 11	„ 9111. 10. 11
Al 2. 10. 6. per cento	„ 1,502. 4 3	„ 37. 18. 6
Al 2. 15. 6. per cento.	„ 23,069. 19. 11	„ 640. 3. 10
	„ 480,149. 14. 1	„ 9789. 13. 3
Al Collegio Ghislieri al 3. $\frac{1}{4}$ per cento	„ 120,000. —. —	„ 4500. —. —
Alla Cassa di Religione al 3. $\frac{1}{4}$ per cento	„ 80,000. —. —	„ 3000. —. —
Alla Dotazione delle Scuole inferiori di Pavia al 3. e un quarto per cento sul Capitale sovvenuto a titolo di Censo nel 1784.	„ 55,482. —. —	„ 2080. 11. 6.
A diversi Particolari, e Comunità per altrettante di cui sono tuttora creditori verso questa pubblica Cassa in causa di vecchie Fazioni Militari in ragione del 3. e tre quarti per cento	„ 216,942. 1. $6\frac{1}{3}$	„ 7592. 19. 5
Alla Sagrestia della Cattedrale per residuo capitale prezzo della Caserma Quartier nuovo, e vecchio in Parrocchia S. Gervaso al 3. e tre quarti per cento	„ 6,000. —. —	„ 225. —. —
A Gio. Battista Marozzi Sacerdote beneficiato della Causa pia Monici per Capitale prezzo di una Casa in Parrocchia suddetta al 3. e mezzo per cento incorporata nell' Ospitale Militare	„ 5,150. —. —	„ 180. —. —
All' Orfanotrofio di S. Siro successo al Monistero di S. Maria Maddalena per fitto del Capitale prezzo d' una Casa incorporata nell' Ospitale nuovo al 4. per cento.	„ 4,500. —. —	„ 180. —. —
Al Vacante ex Certosino per Capitale prezzo d' una Caserma stata incorporata nell' Ospitale Militare d' Infanteria	„ 10,500. —. —	„ 367. 10. —
A Gaspare Sparoletti, od alla persona, che verrà dal medesimo dichiarata per altrettante sovvenute a questa Cassa Provinciale in causa della prima rata dei denari 7. spettanti a questa Città nel riparto generale dei denari 11. imposti nell' anno 1795. sopra ogni Scudo d' Estimo		

mo sopra l'importanza del milione de'fiorini convenuto darsi in impreſtito all'ex Regio Erario al 5. per cento come da Iſtromento 23. Gennajo 1795. a rogito Conti ———	„	15,618. 16. –	„	780. 18. 9	
Al Suddetto, o come ſopra per altrettante ſovvenute in cauſa della ſeconda rata de' denari 4. ſpettanti come ſopra in completazione dei ridetti denari 11. come da Iſtromento 15 Giugno 1795. a rogito Conti al 5. per cento ———	„	8,925. 8. –	„	446. 5. 4	
Alla Cittadina Angiola Tonelli nata Boſan perſona dichiarata dal Cittadino Baſſano Folperti per altrettante ſovvenute al 5. per cento a queſto Pubblico in cauſa dei denari 13. per ogni Scudo ſovrimpoſti in via d'impreſtito a queſta Città, e Provincia, come da Iſtromento 3. Giugno 1795. a rogito Conti delle quali però ſi è ſervito queſto Pubblico nella completazione dei denari 2. ſovvenuti dal Fondo di Caſſa in ſollievo della Città, e Provincia nella ſuddetta Sovrimpoſta —	„	4,500. —. –	„	225. —. –	
Ai Particolari portati dalle unite note che a termine dell'invito del giorno 27. Maggio 1796. v. s. hanno ſovvenuto a queſta Caſſa Provinciale parte in contanti, e parte in argenti appreziati cioè					
Al 4. per cento come da nota Num. 1. ———	„	2,164. 18. –	„	86. 11. 11	
Al 5. per cento come da nota Num. 2. ———	„	8,768. 10. –	„	438. 8. 6	
Altre al 5. per cento per valore di Cavalli ſomminiſtrati come da nota Num. 3. ———	„	44,874. 12. –	„	2,243. 14. 7	
	„	1063,575. 19. 7⅓	„	32,136. 13. 3	„ 32,136. 13. 3
Peſi annui fiſſi.					
Per la manutenzione della Squadra di ſei Fanti a cavallo —	„	2,000. —. –			
A Giuſeppe Antonio Gualdi Cuſtode della Torre Maggiore, e per il ſuo contratto del ſuono altre volte delle Campane accordato per un novennio principiato il giorno primo Ottobre 1793. con Iſtromento 7. Gennajo 1791. ———	„	300. —. –			
			„	2,300. —. –	
Per li ſeguenti annui Livelli, e Fitti perpetui, che ſi pagano per le Stanze incorporate al Palazzo Pretorio, e Caſe della Città, cioè					

Al Capitolo della Cattedrale per una Casa, e Bottega con altre sue ragioni situate in Parrocchia Maggiore ———	»	330. —. —
Al Capitolo suddetto per una Stanza, e sito inserviente all' abitazione del Podestà ———	»	45. —. —
Alla Fabbrica della suddetta Cattedrale per quattro luoghi inservienti, ed incorporati all' abitazione suddetta ———	»	157. —. —
A' Minori Canevari per il sito della Pesa del Fieno, e Casa vicina situata in Porta S. Justina ———	»	200. —.
A Giuseppe Gualdana per due luoghi inservienti alla Pesa del Fieno in vicinanza di Porta Calcinara ———	»	42. —. —
Alla Camera demaniale per fitto del Salone, come da Istromento di affitto de' 26. Settembre 1775. ———	»	1,875. —. —
Al Capitolo, e Sagristia del Duomo per fitto perpetuo del sito della Piazza piccola, altrevolte livellato al soppresso Paratico dei Pesatori ———	»	5. —. —
Alla Fabbrica della Cattedrale come sopra ———	»	5. —. —
Alla Mensa Vescovile di questa Città in luogo, e sconto delle due Chieppe, che pagava il detto Paratico ———	»	2. —. —
All'ex-Regia Camera per fitto perpetuo dell' ex-Seminario generale portato dall' Istromento di enfiteusi de' 23. Settembre 1794. a rogito Silvola ———	»	2,325. 11. 6
Al Cittadino Pio Bellisomi per un Casino aggregato alla Caserma Salimbene come da Istromento 3. Settembre 1791. ———	»	112. 10. —
Alli Fratelli Picotti per un Casino aggregato alla Caserma Torchio, come da Istromento 5. Ottobre 1792. ———	»	160. —. —
Agli Eredi del fu Canonico Antonio Fenaroli per la Caserma appellata il Torchio, come da Istromento d' Investitura 26. Aprile 1731. ———	»	200. —. —
Alla Confraternita di S. Luca per la Caserma Castelli ad uso di Ospitale Militare, come da Istromento 12. Novembre 1770.	»	55. —. —
Alli Fratelli Bonetta per fitto della Casa Cambieri in Parrocchia S. Epifanio per Istromento 6. Settembre 1767. ———	»	80. —. —
Alli medesimi per la Casa Basai per Istromento 14. Gennaro 1769. a rogito Sannazzari ———	»	40. —. —

Al Cittadino Giuſeppe Viſtarini per fitto perpetuo della Caſa Baſai, come da Iſtromento 14. Gennaro 1769. ———	„ 36. —. –	
		„ 3,0 9. 1. 6.
Alli PP. di Canepa nuova per fitto perpetuo di una parte del Caſino Stefanone, Parrocchia S. Epifanio, per Iſtromento 23. Settembre 1755. –	„ 21. —. –	
Al Priorato di S. Gervaſo per come ſopra d'una Caſa incorporata nell' Oſpital Militare in Parrocchia S. Gervaſo per Iſtromento 12. Settembre 1770.	„ —— 6. –	
Alla Rettoria di San Gregorio per altra Caſa incorporata come ſopra, come da detto Iſtromento ———	„ —— 10. –	
		„ 21. 16. –
Alla Camera di Milano per reſſiduo del ſoldo del Pretore, ridotto dalle lir. 1,964. a ſole	„	„ 800. —. –
Al Cittadino Franceſco Dottor Campeggi per Iſtromento di enfiteuſi della di lui Caſerma annue lir. 450. – dopo il laſſo d'anni 8., e pendente detto termine lir. 750. –, di cui lir. 300. all' Allegato *Compenſe diverſe*, e quì le ſuddette ——	„	„ 450. —. –
Al Fondo della pubblica Iſtruzione, e per eſſa all' Amminiſtrazione del Fondo di Religione pendente la manifattura di Seta proſeguita da Siro Ballerini, ceſſando la quale ſarebbe anche ſciolto il contratto d' affitto del Fabbricato della Villetta, come da Iſtromento 12. Maggio 1795. a rogito Conti ———	„ 130. —. –	
		„ 9,371. 17. 6

Redditi, e Cenſi paſſivi.

Per Reddito ſopra il Cenſo del Sale a carico dello Stato ———	„ 9,363. 14. 1	
Alli Reddituarj ſopra la taſſa de' Cavalli ordinaria, e duplicata, a norma di quanto reſta deſcritto nella Tavola Cenſuaria ———	„ 12,082. 13. 9	
		„ 21,446. 7. 10

Onorarj annui.

Agli individui della Municipalità, e ſuoi riſpettivi Ufficiali, come da Pianta provviſoria approvata dalla Municipalita medeſima ———	„ 76,728 —. –	
Al Commiſſario Provinciale Lorenzo Nocca, giuſta l' ultima deliberazione in lui fatta d'un biennio dal primo Gennaro 1797. a tutto Dicembre 1798. ———	„ 7,200. —. –	
All' Orologiaro Giuſeppe Antonio Gualdi Appaltatore del Regiſtro degli Orologi della Torre Maggiore, e dell' Aula Municipale per un novennio dal primo Gennaro 1796. in avanti ——	„ 160. —. –	
Agli Anziani di queſta Città per le annue lir. 1,050. di ſalario ſtabilitogli in conformità di ſuperiore Decreto ———	„ 1,050. —. –	
		„ 85,138. —. –

Spese diverse ordinarie inerenti ai Fondi Allodiali, all' economia degli Ufficj, ed altri oggetti di pubblico servigio.

Per Carichi spettanti ai Fondi di ragione propria di questo Pubblico, compresi le Case di nuovo acquisto per l' allargo della Caserma Salimbene, Spedale d' Infanteria Militare, e Fabbricato dell' ex-Seminario Generale, e Casino annesso destinati per l'alloggio Militare rettificati in Scudi 18,800. 4. 6 a soldi 3. per Scudo	„	2,820. 2. 4.
Per l' Ospizio della Villetta preso ad affitto dall' Amministrazione del Fondo di Religione ad uso Serificio in Scudi 166. 4., per il Fabbricato di Santa Chiara in Scudi 1,620. 5. 2., e per il Circondario di Santa Maria Canonica Perone in Scudi 666. 3. 6., e per la Caserma Campeggi in Scudi 486. --- 5. in tutto Scudi 2,950. 1. 5. a soldi 3. per Scudo	„	442. 10. 9
	„	3,262. 13. 1

Per Carta, Libri, e simili.

Per il Congresso Municipale, e per tutti i Comitati	„	4,500. —. —
Per Stampe dell' Imposta Provinciale	„	300. —. —
Per Stampe occorrenti alla Municipalità, ed a tenore della convenzione fatta collo Stampatore Bolzani duratura a tutto l' anno 1797.	„	1,045. —. —
Per Stampe straordinarie ritenute le attuali circostanze	„	2,000. —. —
Per Spese risguardanti l' Ufficio di Sanità	„	2,000. —. —
Liti, e Scritture.	„	500. —. —
Per simili risguardanti l' Ufficio delle Vittovaglie	„	1,000. —. —
Per esecuzioni di Giustizia	„	400. —. —
Per Legna, Carbone, Cera, e Sego ad uso degli Ufficj	„	6,000. —. —
Per manutenzione de' Mobili degli Ufficj, Espressi, spese minute, e simili	„	1,500. —. —
Per il mantenimento de' Pazzi della Provincia Pavese nel luogo Pio della Senavra	„	6,000. —. —
Per rimunerazione al Comandante di questa Piazza in regola di lir. 6. di Francia al giorno d' ordine del Generale in Capo	„	2,828. 15. —

Messe, Limosine, Funzioni, e Cause Pie.

Per quattro Messe quotidiane	„	1,460. —. —
Per quattro Messe votive	„	229. 10. —
Per la Messa in Pretorio	„	77. —. —
Per manutenzione delle Lampadi	„	178. —. —
Per obbligazioni in denaro a diverse Chiese	„	381. —. —
Alla Fabbrica del Duomo di solita elemosina „ che altre volte si corrispondeva a povere figlie in ragione di lir. 50. per ogni mese	„	600. —. —
Olio per le Lampadi avanti le SS. Spine, offerte di Candele di cera, elemosine, ed altre pie prestazioni	„	2,000. —. —
Per le Funzioni delle Sante Spi-		

Spine, e per fitto del Sito ove si ripongono gli utensilj inservienti alla detta Funzione —— „ 1,450. —. –

Per importo di libbre 350. Cera di Trieste, che si corrispondevano dall' Impresaro del pane di mistura in ragione di soldi 48. per libbra —— „ 840. —. –

Per importo di altre libbre 150 suddette, che si corrispondevano da' Macellari in ragione di soldi 48. —— „ 360. —. – „ 7,575. 10. –

Riparazioni diverse.

All' Appaltatore della manutenzione delle Mura circondarie della Città —— „ 1,350. —. –

All' Appaltatore della manutenzione del Circondario del Campo Santo Giovanni Botelli per Istromento 30. Dicembre 1791. duraturo a tutto l' anno 1800. —— „ 137. 10. –

Per riparazioni al Ponte Ticino, Ponti morti, e dipendenti —— „ 1,000. —. –

Per manutenzione del Pretorio, e Carceri —— „ 600. —. –

Per manutenzione della Tromba inserviente ad abbeverare i cavalli del Satellizio stata appaltata a Carlo Santa Marta per un novennio dal primo Gennajo 1795. a tutto Dicembre 1803., come da Scrittura 7. Ottobre 1794 —— „ 45. —. – „ 3,132. 10. – „ 42,044. 8. 1

Strade Urbane, Forensi, Totale.

I. Per manutenzione delle Strade appaltate come dalli rispettivi Contratti a calcolo per essere alcuni pendenti —— „ 600. —. – „ 24,000. —. – „ 24,600. —. –

II. —— „ —— „ ——

III. —— „ —— „ ——

IV. Per adattamenti, e riparazioni di Strade non appaltate, e per casi impensati, e fortuiti dietro le Strade tanto Urbane, che Provinciali —— „ 3,000. —. – „ 1,500. —. –

Per spese di Visite sulle dette Strade Provinciali, come d' alcuni Capi Maestri occorrenti alle medesime – „ —— „ 2,000. —. –

Ornato della Città, ed altri Oggetti di Pubblica Polizia. —— „ 6,500. —. –

All'Appaltatore della spazzatura delle Contrade Urbane per un triennio duraturo a tutto Dicembre 1798., come da Istromento 11. Maggio 1795., e superiore Approvazione 16. Marzo detto anno —— „ 1,470. —. –

Per

Per lo sgombro delle nevi, e ghiaccio a termini dell' Appalto stato deliberato per un novennio dietro ribasso del sesto a Carl' Antonio Barbieri, come da Istromento 19. Febbrajo 1795., e Superiore Approvazione 26. Gennajo detto anno duraturo a tutto Ottobre 1803. —	„	6,083. 6. 8
Per manutenzione delle Macchine Idrauliche per l' estinzione degli Incendj ——	„	1,000. —. —
Pensioni ai Giubilati, ed alle Vedove, Reintegrazioni, ed assegni temporanei.		
A Marta Germetti Vedova del fu Pier Giuseppe Leone già inserviente all' Ufficio delle Vettovaglie ——	„	130. —. —
Alla Cittadina Maria Candiani Vedova del fu Sindaco Agostino Reale ——	„	791. 13. 4.
Alla Cittadina Maria Robecchi Vedova del fu Ingegnere particolare di questo Pubblico Gio. Pizzoccaro ——	„	180. —. —
Ad Anna Leoni d' età minore figlia del fu Giovanni già inserviente alle Vettovaglie per giornale sussidio accordatole duraturo sin tanto che sia pervenuta in età maggiore all' anno 1798., o che sia provveduta di qualche collocamento, approvata con Decreto 23 Aprile 1793	„	65. —. —
A Catterina Donini Vedova del fu Curante Giovanni Platner ——	„	91. 5. —
A Cristina Capriata Vedova del fu Portiere giubilato Pellini ——	„	313. 10. —
Ad Anna Reposti Vedova del fu Curante Antonio Maria Brambilla ——	„	313. 10. —
A Maria Canevari Vedova del fu Pietro Sala già Scrittore nella Foreria ——	„	313. 10. —
Alla Cassa Generale dello Stato pel contingente di questo Pubblico negli Assegni temporanei accordati agli Ufficiali dell' estinto Monte Civico, a calcolo ——	„	46. 12. 9
Per sovvenzione ai Corpi Santi convenuta per le Spese Locali ——	„	500. —. —
Alloggiamenti, e Fazioni Militari.		
All' Appaltatore delle Case, e Caserme proprie della Città, e Provincia a comodo del Militare, ed ogni altro Fondo di pubblica ragione per l' ordinaria loro manutenzione incominciata col giorno 25. Novembre 1794. duratura per un novennio a tutto il 24. Novembre 1803., come da Istromento 7. Febbrajo 1794., a rogito Conti ——	„	3,654. —. —
All' Appaltatore della manutenzione delle Case, e Caserme ad interinale uso Militare a carico dello Stato Giuseppe Varini convenuta per un quadriennio duraturo a tutto Ottobre 1798., come da Istromento 25. Agosto 1794. rogito Conti, ed aggiunta come da relazione 26. Agosto 1795. dell' Ingegnere d' Ufficio ——	„	1,573. 13. 6
Per fitto del Sito ove si seppelliscono i Cadaveri Militari, pende il contratto per il maggiore allargo, a calcolo ——	„	70. —. —
All' Appaltatore Giambattista de Paoli per la manutenzione dello steccato, che cinge detto sito	„	125. —. —
Agli Utenti della Roggia Carona per il colo delle acque della Casa alias Castelli, e Landolfi, che serve per la Caserma Militare ——	„	24. 10. —

Per fitto di Case, e Caserme	„ 14,6 0. ---. --		
		„ 20,047. 3. 6	
Compense diverse.			
Agli Esenti per titolo de' dodici Figli, a calcolo	„ 20,083. 18. 3		
A quelli per titolo mero oneroso, a calcolo —	„ 7,260. 15. 6		
Al Cittadino Dott. Francesco Campeggi pendente il termine di anni otto in reintegrazione delle lir. 750. convenute per detto termine per la di lui Caserma, di cui lir. 450. convenute di Livello perpetuo poste sotto il titolo *Pesi annui fissi*, semprecchè venga superiormente approvata la proposta conciliazione	„ 300. ---. --	„ 27,644. 13. 9	
Investimenti de' Capitali, e Miglioramenti de' Fondi Stabili.			
All' Appaltatore Greppi per la terza parte della terza rata a lui dovuta per l' Ospitale d' Infanteria, come da Istromento 29. Aprile 1793. a rogito Conti		„ 5,266. 13. 4	
Estinzione de' Capitali debiti.			
Per l' Estinzione di qualunque Capitale debito, che urgesse entro l' anno 1797 compresa anche qualunque rifusione che risultasse dal Consuntivo del p. p. anno 1796.		„ 46,000. ---. --	
Straordinarj.			
Per gratificazioni da accordarsi agl' Impiegati subalterni della Municipalità		„ 6,000. ---. --	
Per casi impensati, e fortuiti, a calcolo per quest' anno, attese le attuali circostanze		„ 59,500. ---. --	
		„ 1,020,740. 4. 4	
Deduzioni, Estimo, e Tasse.			
Per la rilevanza della Tassa Mercimoniale	„ 5,098. ---. --		
Per la metà della Tassa Mercimoniale dovuta alla Cassa Provinciale dal Corpo de' Mercanti ed Artefici della Città	„ 4,500. ---. --		
	„ 9,598. ---. --		

Interessi de' Capitali attivi.

CAPITALI,		INTERESSI.	
Dal Monte Santa Teresa per frutti del Capitale derivante dal prezzo dell' incamerato Reddito del Dazio del Bollo dei Pesi, e Misure, depositato sopra il suddetto Monte al 3. e mezzo per cento	„ 6,017. 18. --	„ 210. 12. 6	
Dal suddetto per il Capitale di lir. 500. stato impiegato in testa di questa Città nella classe de' Sovventori li 23. Giugno 1788. al 3. e mezzo per cento	„ 300. ---. --	„ 10. 10. --	
Dal Dott. Francesco Tealdi per interessi sopra le lir. 4,820., residuo prezzo della Casa altre volte del Principato in ragione del 4. e mezzo per 100.	„ 4,820. ---. --	„ 216. 18. --	
Dalla Congregazione dello Stato per altrettante sovvenute da questa Città, e Provincia in causa del milione di Fiorini per la tangente della prima rata dei denari 7. spettante			

te a questa Città nel Riparto generale dei denari 11. imposti sopra ogni Scudo di Estimo come dalla Cartella 7. Febbrajo 1795. Mastro primo foglio 313. al 5. per cento ——	„	15,618. 16. 6 „	780. 18. 9
Dalla suddetta per altrettante sovvenute in saldo dei denari 11., come da altra Cartella di ——	„	8,925. 8. 11 „	446. 5. 4
Dalla suddetta per simili sovvenute dai singoli Censiti delle Case per li denari 11. in contemplazione dei denari 13. imposti in via di sovvenzione per un secondo imprestito come sopra, e come in questa alla Rubrica *Interessi, e Capitali debiti* al 5. per cento	„	24,544. 5. 5 „	1,227. 4. 3
Dalla medesima per l'importanza de' denari 2. sovvenuti dal Fondo di Cassa di questa Città, e Provincia, in cui si sono comprese anche le lire 4,500. sovvenute dalla Cittadina Bosan come in questa all' Allegato suddetto per la completazione dei suddetti denari 13. ——	„	51,433. 9. 2 „	2,571. 13. 5
			„ 5,464. 8. 3

Affitti de' Fondi Stabili, e Rendite Allodiali.

Per le tre Pese del Fieno affittate per un triennio a Gio. Domenico Pollone, quanto sia dal primo Gennajo 1795. in avanti, come da Istromento 26. Maggio 1794. ——	„	3,070. —. —	
Per un Spazio fuori di Porta Calcinara ove si ripone la legna da fuoco affittato per un triennio dal primo Gennajo 1794. a tutto Dicembre 1796. a Gio. Battista de Paoli, come da Istromento 17. Febbrajo 1794., a calcolo ——	„	775. —. —	
Per gli emolumenti delle due Piazze, grande e piccola da Gio. Domenico Pollone per un triennio finituro a tutto Dicembre 1797., come da Istromento 27. Febbrajo 1795., previa Superiore Approvazione 29. Dicembre 1794. ——	„	3,233. 6. 8	
Dalla Comunità di Caselle per la Tassa de' Retrodati ——	„	100. —. —	
Da Giovanni Battista de Paoli per fitto del Salone, esclusi li siti attualmente occupati dal Militare, come da Istromento di triennale Locazione 17. Marzo 1794. previa Superiore Approvazione 13. Settembre 1793. ——	„	1,900. —. —	

Per fitto delle restanti fosse, e mezze lune da Giovanni Ferrario, come da Istromento di novennale locazione 26. Aprile 1793.	lir.	3,773. —. —	
Dalla Camera per rifusione dell' affitto dei due aboliti redditi, cioè quello delle Macellerie Soriane, e l' altro della concessione di vender Teste, e Piedi di Vitello unitamente alle Carni	„	8,091. 1. —	
Da Leopoldo Fiscer per fitto dell' Orto, e Cantine della Caserma Andolfi convenuto per anni 18. continui come da Scrittura 16. Ottobre 1794	„	50. —. —	
Da Giovanni Capelli per fitto del Casino Basai	„	45. —. —	
Da Siro Ballerino per fitto del fabbricato della Villetta, come da Istromento 6. Luglio 1795.	„	100. —. —	
Per l' affitto della Pesca del Ponte Lucertino, e adjacenti di ragione di questo Pubblico dalla Cittadina Catterina Biglj Clerici, come da Istromento di vitalizio affitto 13. Aprile 1794.	„	100. —. —	
Da diversi ritaglj di Terreno sopravanzati nella costruzione del Campo Santo affittati a Giambattista de Paoli	„	15. —. —	
Dal Fondo della pubblica Istruzione per fitto d' una porzione del Caseggiato dell' Ex-Seminario generale, come da Scrittura di convenzione 13. Maggio 1795.	„	180. —. —	
Da Francesco Ponti per fitto di un picciolo Sedime di circa tav. 6. nel detto Ex-Seminario, come da Scrittura 18. Maggio 1795.	„	16. —. —	
	lir.	21,448. 7. 8	

Livelli annui attivi.

Da Giovanni Sozzani per fitto perpetuo di una Possessione detta del Rotto nei Corpi Santi di Pertiche 345. tav. 22.	„	248. —. —	
Dagli Eredi di Giuseppe Rossi per fitto perpetuo d' una Bottega sotto la Cancelleria della Città, ed altri inferiori, e superiori	„	200. —. —	
Da undici individui per affitti perpetui in picciole partite, cioè			
Dalli PP. Barnabiti di Canepa nuova di Pavia per una Casa vicina al Dazio di Porta nuova	„	2. —. —	

Da

Da Francesco Treviggi per una Carcere sotto la Carcere del Torrone	lir.	7. —. —	
Dagli Eredi del Prete Antonio Picciotti per un Botteghino sotto la Sala esteriore del Pretorio	„	1. 12. —	
Dai suddetti per una Camera sotto la Sala del Consiglio, annessa al soprascritto Botteghino	„	30. —. —	
Da Baldassare Casale per una Casa, e Bottega in Parrocchia S. Teodoro vicino all'Osteria de' Mulli.	„	1. 9. 3	
Da Gio. Beccali per una Casa, con due Botteghe, Cantine, ed altri Edificj nell'ex-Parrocchia S. Pietro ai Vincoli nella Contrada della Goletta	„	5. —. —	
Da Alessandro Ferri per un sito fuori, ed annesso al Ponte Ticino sortendo a mano sinistra	„	3. 5. —	
Dal Cittadino Gio. Belisomi per un Sedime fuori di Porta nuova a mano destra del Fiume Ticino	„	4. —. —	
Da Girolamo Ghisone per un sito, ossia Sedime in Parrocchia Santa Maria Corte Cremona	„	7. —. —	
Da Guniforto Barbieri per tre siti, ossia Sedimi inservienti ad uso di Fondaco fuori di Porta Salara	„	9. —. —	
Dal Dott. Filippo Pollini per un Sedime fuori di Porta nuova a mano sinistra del Fiume Ticino	„	1. 10. —	
	lir.	519. 16. 3	
Dalla Camera di Milano, e per essa da quest' Intendenza di Finanze per la porzione del sito del Salone ove fu fabbricata la Ricettoria inserviente alla Porta S. Vito	„	30. —. —	
Dalla suddetta per la Ricettoria inserviente alla medesima a Porta S. Justina, come da Investitura 11. Ottobre 1790. approvata li 9. detto Ottobre 1790.	„	68. —. —	
Dal Professore Carlo Gabba per fitto perpetuo d'un canalino d'acqua fuori di Porta Borgoratto, come da Istromento 9. Febbrajo 1790, ed Approvazione del primo Ottobre 1789.	„	178. 11. 3	
Dal medesimo per fitto perpetuo d'un ritaglio di Terreno delle Terre ex Fortalizie, co-			

me da Istromento 22. Giugno 1790., ed Approvazione 24. Dicembre 1789. ———	lir.	12. —. —		
———			lir.	808. 7 6
Redditi, e Censi attivi.				
Dalla Camera per la rifusione dell'addizione Civica al Dazio del Pane venale nel Dazio della Macina seguita in vigore di Dispaccio del 4. Agosto 1777. ———	lir.	9,000. —. —		
Da diverse Comunità per Redditi sopra la Tassa dei Cavalli ordinaria, e duplicata, secondo il debito loro ascritto nelle Tavole Camerali, comprese annue lir. 455. 7. 9 spettanti alle tre Comunità di Besate, Melone, e Ponte Lungo ———	„	12,082. 13. 9		
Per reddito sopra detta Tassa di ragione della Città, e Provincia ———	„	1,052. —. 7		
Per reddito sopra il Censo del Sale di ragione di questo Pubblico, assentato sopra la Comunità di Buttirago Delegazione VIII. ———	„	2. 1. 9		
———			„	22,136. 16. 1
Abbonamenti, compense, ed altre cause Pie.				
Dalla Cassa generale dello Stato per compenso del Censo del Sale ———	lir.	9,363. 14. 1		
Per le compense a titolo de' XII. Figlj, a calcolo ———	„	20,083. 18. 3		
Per simili a titolo mero oneroso ———	„	1,260. 15. 6		
———			„	36,708. 7. 10
———			„	96,164. 1. 4
Restano da ripartirsi ———			lir.	924,576. 3. —
S' impongono per ripartire dette lir. 924,576. 3. sopra Scudi 6,166,724. 1. 4 a soldi 3. per ogni Scudo ———			„	925,008. 12. 9
Avanzano ——			lir.	432. 9. 9

Pavia li 18. Ventoso Anno V. R. F. (8. Marzo v. s.)

Pasi Ragionato.

Bosmenzi Presidente — Pozzi — Rolla Segretario.

Proclami, Ordini, ed Avvisi stati pubblicati dopo lo stabilimento della Repubblica Cisalpina.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

In Nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo composto dai Cittadini Serbelloni = Alessandri = Moscati = Paradisi recentemente istallato dal General in Capo BONAPARTE a nome della Repubblica Francese, unitosi per la prima volta nella Sala delle Sessioni del Palazzo Nazionale ha decretato di mettere negli atti il Proclama del medesimo Generale in Capo in data 11. corrente Messidoro per i corrispondenti effetti, ed analoga esecuzione del seguente tenore.

PROCLAMAZIONE

BONAPARTE Generale in Capo dell' Armata d' Italia

La Repubblica Cisalpina stava da parecchi anni sotto il dominio della Casa d' Austria.

La Repubblica Francese è succeduta a questa pel diritto di conquista. Essa vi rinuncia da questo giorno, e la Repubblica Cisalpina è libera, ed indipendente riconosciuta dalla Francia, e dall' Imperatore, Ella lo sarà ben tosto ancora da tutta l' Europa.

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese non pago d' aver impiegata la sua influenza, e le vittorie delle Armate repubblicane per assicurare l' esistenza politica della Rep. Cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitudini, ed essendo convinto, che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione si trascina dietro il più terribile di tutti i flagelli, dà al Popolo Cisalpino la propria Costituzione, il risultato delle cognizioni della Nazione più illuminata.

Dal regime milit. il Popolo Cisalpino deve adunque passare ad un regime costituzionale.

Perchè questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il Direttorio Esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i Membri del Governo, e del Corpo Legislativo: di maniera che il Popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alla Costituzione.

Ben da molti anni non esistevano più Repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell' Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri.

Spetta alla Repubblica Cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza, ed energia, e colla buona organizzazione delle sue armate, che l' Italia moderna non ha degenerato, e ch' Essa è degna ancora della libertà. Segnato = BONAPARTE.

Bonaparte Generale in Capo in nome della Repubblica Francese, e in conseguenza del Proclama precedente nomina Membri del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina i Cittadini = Serbelloni = Alessandri = Moscati = Paradisi.

Il quinto Membro sarà nominato dopo brevissimo tempo.

Questi quattro Membri saranno messi in posto domani a Milano.

Segnato = BONAPARTE.

Montebello presso Milano 11. Messidoro anno V.

Per ordine del General in Capo dell' Armata d' Italia.

Il Generale Divisionario Capo dello Stato Maggiore dell' Armata.

Segnato = ALESS. BERTHIER.

Usando quindi del potere attribuitogli ha nominato Segretario Generale del Direttorio medesimo il Cittadino Giambattista Sommariva. Per Ministri = di Polizia il Cittadino Gaetano Porro = di Guerra il Cittadino Ambrogio Birago = di Finanze il Cittadiao Lodovico Ricci = di Giustizia il Cittadino Giuseppe Luosi = degli Affari Esteri il Cittadino Carlo Testi = , rizervandosi di passare quanto prima all' elezione dell' altro Ministro per li Affari Interni, le di cui funzioni saranno frattanto supplite dal Ministro di Polizia. Si ordina la stampa del presente registro per la pubblicazione in tutta la Repubblica Cisalpina.

Milano 12. Messidoro anno V. della Libertà (30. Giugno 1797. v. s.)

Segnato = G. G. Serbelloni Presidente = Pel Dir. Esec. il Seg. Gen. Sommariva.

La

La Commissione Delegata per la Festa Federativa.

AVVISO

Avendo alcuni buoni Cittadini in segno del loro vero giubbilo offerto dei doni gratuiti per fornire alle spese della Festa della Federazione rendendola più brillante e maestosa col minor aggravio del Pubblico, la Commissione Delegata alla disposizione di questa Festa, si crede in dovere di rendere generalmente noto e palese un così luminoso tratto di vero patriottismo, invitando anche tutti quegli altri, che si pregiano del nome di buoni Cittadini a seguirlo ed imitarlo in quel modo che essi crederanno opportuno, proporzionatamente alle loro rispettive forze e facoltà.

A tal fine essa Commissione avverte d'avere incaricato a ricevere questi doni patriottici li Cittadini.

Alfonso Visconti = Antonio Somaglia = Stampa Soncino Figlio = Carlo Ciani = Luigi Perego = Bartolomeo Calderara = Carlo Bignami = Carlo Ercole Castelbarco.

Li detti Cittadini daranno l'opportuna ricevuta a' Contribuenti, e ne renderanno pubblici i nomi, se così piacerà ai medesimi Contribuenti.

Milano dalla Commissione Delegata sudd. 12. Messidoro anno I. della Rep. Cisalpina.

Moscati = Porro = Longo = Oliva = Visconti = Mascheroni = Fontana.

AVVISO.

A tenore de' concerti fra la Commissione specialmente destinata a dare le necessarie disposizioni per la Festa Federativa del prossimo giorno 21., e la corrispondente Delegazione della Municipalità di Milano si avvisa il Pubblico di quanto segue:

I. Nel circondario del Campo di Federazione, altre volte Lazzaretto, sarà lecito a qualunque Oste, Traiteur, e Caffettiere, o Bottigliere di esercitare il rispettivo traffico nel giorno suddetto, presentandosi antecedentemente all'Architetto Cittadino Piermarini, da cui ne sarà fissatto a ciascuno il luogo conveniente.

II. Li Prestinari, Macellari, Salsamentarj, ed altri venditori di vittovaglia, come pure gli Osti, Locandieri, Bettolinieri ec. dovranno tenere scortate le loro Botteghe de' generi di rispettivo traffico in modo, che qualunque Avventore possa esserne provveduto; osservati i veglianti regolamenti rapporto alla qualità e prezzi de' generi medesimi.

III. Per istabilire poi un metodo regolare, che nella affluenza delle persone, le quali possono concorrere a questa Città in tale occasione asscuri il maggior buon ordine, e la soddisfazione de' Concorrenti, li Conduttori degli Alberghi, Osterie, Tratorie, Locande ec. cominciando dal giorno 19. corrente Messidor (7. Luglio 1797.) fino a tutto il giorno 23. detto Messidor (11. Luglio) dovranno osservare la qui sotto descritta regola ne' prezzi del vitto, e dell'alloggio.

Per il trattamento a pasto = Minestra, e sei vivande oltre il così detto Dessert di tre piatti con pane, e vino lir. 4. 10. per persona, moneta di Milano.

Per il trattamento a porzione. = Minestra soldi 4.; vivande nulla più di soldi 8. cadauna porzione; frutta, e formaggio a proporzione del consumo, al prezzo solito; vino di buona qualità soldi 8., e quello di più scelta qualità soldi 10. al boccale

Alloggio = Stanza ad uso di una sola persona con un letto a primo piano lir. 3; a secondo piano lir 2. 5.

Stanza con più letti a primo piano lir. 2. 5. per letto; secondo piano 1. 10. per letto.

L'uffizio, e gli Ispettori di polizia invigileranno all'esecuz. delle presenti disposizioni.

Dalla Casa del Comune li 12. Messidor anno 5. della R. F., e primo della Cisalpina (30. Giugno 1797.)

Sott. Zuccoli = Pensa Delegati = Bigatti Segretario.

In Nome della Repubblica Cisalpina = Milano 13. Messidoro anno V.

CIRCOLARE

La Delegazione del Censo in esecuzione d' ordine Superiore avvisa il Cancelliere che, contando dallo scorso giorno 12. del corrente Messidoro in avanti, tutti gli atti, e carte d'Ufficio devono essere intestate non più in nome della Repubblica Francese, ma bensì in nome della Repubblica Cisalpina. Dovrà poi lo stesso Cancelliere passarne tosto la corrispondente notizia alli Deputati dell' estimo, e persone da essi dipendenti per loro direzione.

Dalla Delegazione per il Censo Salute, e Fratellanza

Sott. Della Porta Delegato = Firmat. Soldini Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina
Il Cittadino Ambrogio Birago Ministro della Guerra
PROCLAMA

Considerando ch'è della necessità del pubblico servizio, che le Truppe dell' Armata Cisalpina siano alloggiate, e che questo si faccia col minore aggravio possibile de' privati Cittadini, in virtù di Decreto del Direttorio Esecutivo in data d' oggi, ordina provvisoriamente quanto siegue:

I. Che nella Città di Milano non si possano rilasciare biglietti d' alloggio, che sottoscritti dai Capi degli Stati Maggiori dell' Armata Cisalpina.

II. Che i biglietti d'alloggio non si possano rilasciare, che per i tre seguenti titoli.
Primo. In favore di quel Corpo di truppa, o di quegli Officiali fissati per guarnigione di Milano.
Secondo. Di quelli che siano stati chiamati dal Dipartimento del Ministro della Guerra.
Terzo. Per titolo di transito.

III. Ordina inoltre che li biglietti d'alloggio debbano specificare per quale di questi tre titoli si accorda l'alloggio, come altresì il grado Militare delle persone d'alloggiarsi, ed il tempo durante il quale debbano durare detti biglietti.

IV. I Capi degli Stati Maggiori, qualora trattisi d' alloggiare Corpo di truppa, debbano in tempo abile darne un preventivo avviso al Burò delegato della richiesta degli alloggi.

V. Che il Burò Centrale della Comune di Milano, o chi ne farà le sue veci interinalmente, debba prestarsi a fornire gli alloggi richiesti, procurandone tanto il locale, quanto gli effetti necessarj, emanando gli ordini opportuni.

VI. Che gli Officiali Municipali Delegati alla richiesta degli alloggi debbano procurare, per quanto è possibile, di sceglierli ne' luoghi di pubblica pertinenza, e che solo in caso di necessità possano ricercare le Case de' privati Cittadini.

VII. In questo ultimo caso le Municipalità saranno obbligate a rilasciare ai detti Cittadini, che daranno alloggio un attestato, in vigore del quale esse saranno obbligate a compensare il Cittadino secondo il pagamento che verrà in seguito ordinato, a tenore degli alloggi convenienti ai diversi gradi militari, e salvo a dette Municipalità il diritto di essere compensate dalla Cassa di guerra nel modo che sarà successivamente stabilito.

VIII. Gli Stati Maggiori delle due divisioni dell'Armata della Repubblica Cisalpina Lombarda, e Polacca, e le Municipalità di Milano restano incaricate dell' esecuzione delle presenti deliberazioni, per quella parte che loro rispettivamente risguarda.

Milano li 16. Messidoro anno V. Repubblicano,
Sott. Birago = Fir. Borghi Segretario.

PROCLAMA
In nome della Repubblica Cisalpina.
PORRO Ministro della Polizia Generale

Chiamato a difendere le proprietà de' miei Concittadini, e a mantenere il buon ordine e la quiete, che sono lo scopo de' voti di tutti gli uomini onesti, nell' atto che mi dispongo ad eseguire questo onorevole incarico in un modo, che possa comprimere i mal' intenzionati senza tormentare con misure vessatorie i tranquilli Cittadini?

Prevengo il Pubblico, che i miei *Burò* sono per ora situati ove altre volte risiedeva la Cancelleria del cessato Senato; ivi si dovranno rimettere tutt' i ricorsi a me diretti, essendovi a tal fine aperto un protocollo. Quelli che desiderassero, che le loro carte pervenissero direttamente alle mie mani, non faranno che aggiungere sulla parte esterna delle medesime la parola *riservata*,

Dal mezzo giorno alle due io sentirò personalmente chiunque volesse parlarmi, tranne i casi d' urgenza, ne' quali ad ogni ora si ascolterà qualunque persona.

Milano 18. Messidoro anno V. della Libertà.
Sott. Porro = Firm. Abamonti Segretario.

In Nome della Repubblica Cisalpina

Dietro l' invito dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona, la Municipalità del quarto Distretto di questa Città previene tutti que' Cittadini, che

che fossero Creditori verso la Repubblica Francese dipendentemente da opere eseguite per la fabbricazione del pane, e da giornate comunte nel servizio de' viveri, che il Commissario Ordinatore Lambert ha stabilito un fondo di lire 79,930. 9. 5 pel pagamento de' salarj corrispondenti, che avrà effetto fra pochissimi giorni.

Milano dalla Casa del Comune 18. Messidoro anno I. della Rep. Cisalpina.

Sott. Bianchi D' Adda Presidente = Fir. Cesati Segretario

AVVISO AL PUBBLICO

Oltre la già stabilita Corsa de' Barberi, al dopo pranzo del giorno della Festa Federativa, si farà una corsa di Cavalli montati da fantini.

Quelli, che hanno de' Cavalli, e che sono disposti a presentarsi per la detta Corsa, possono indirizzarsi al Cittadino Cesare Croce, che alloggia al N. 110., e che ha la delegazione, e sopraintendenza a ciò, che riguarda quest' oggetto.

Vi saranno tre premj per i tre Vincitori.

Si darà al primo il premio di scudi 150., al secondo 100., ed il terzo ne avrà 50.

Milano, li 18. Messidoro anno I. della Repubblica Cisalpina.

La Commissione Delegata.

In nome della Repubblica Cisalpina

Milano 7. Luglio 1797. 19. Mietitore anno V. Repubblicano.

CIRCOLARE

Sentito dall' Amministrazione Generale della Lombardia l' Esaminatore Generale degli affari Censuarj, non che l' Ufficio fiscale sul metodo da adottarsi nelle attuali circostanze per il pagamento degli interessi sulle somme state sovvenute alle Comunità per abilitarle a soddisfare i prestiti sforzati fatti dallo Stato al cessato Governo dei den. 11., e den. 13. per ogni scudo d' Estimo, la medesima Amministrazione Generale ha riconosciuto essere quello di una Sovrimposta Comunale, giacchè qualunque Possessore Estimato nella Comunità, in cui seguirà la Sovrimposta, non potrà lagnarsi, se, essendo obbligato verso il Sovventore anche per il titolo di essersi col di lui mezzo sottratto dal pagamento dell' Imposta, che in diverso caso avrebbe dovuto effettuare, troverassi costretto in oggi a rifondere l' interesse di quel denaro, che ha nelle mani, e se in tal modo verranno ad essere messi allo stesso livello tutti i Possessori Estimati, dovunque abbiamo i suoi possessi.

La prelodata Amministrazione Generale con arresto 9. corrente Messidoro num. $\frac{7689}{3140}$, autorizza quindi le Comunità, verificati che siano gli estremi della Sovvenzione portata dagli Editti emanati dal cessato Governo sull' oggetto, di cui si tratta, a fare una Sovrimposta fino alla concorrenza dell' ammontare degli interessi decorsi, e decorrendi nel futuro anno 1798. v. s. a favore de' loro Sovventori.

La Delegazione del Censo manifesta al Cancelliere di codesto Distretto la sullodata Superiore deteminazione, perchè vi sia data la corrispondente esecuzione.

Dalla Delegazione per il Censo.

Sott. Della Porta Delegato = Firm Soldini Segretario.

In Nome della Repubblica Cisalpina.

Secondando le provvide disposizioni date dal Cittadino Porro Ministro della Polizia Generale si invitano tutti gli Ufficiali Comandanti le Truppe dei differenti Dipartimenti arrivati in questa Città per la Federazione di fare in modo che le Truppe medesime siano alle ore nove della sera entrati nei rispettivi Quartieri ad esse assegnati, e di non permettere che sortano se non all' indomani.

Milano dalla Casa del Comune li 20. Messidoro anno V. Repubblicano (8. Luglio 17.7. v. s.)

Sott. Pensa = Zuccoli Delegati = Bigatti Segretario

AVVISO

Dovendosi organizzare la marcia di tutti i Federati, si invitano i Capi dei diversi Distaccamenti di Guardia Nazionale Sedentaria arrivati in Milano per condecorare questa Festa, a presentarsi oggi mattina 20. Messidoro dalle ore sei alle tre dopo mezzo giorno al Burò dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale situato dietro il Teatro alla Scala per ricevere le convenienti istruzioni.

La Commissione Delegata per la Festa Federativa.

In Nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del direttorio Esecutivo.

Il Direttorio Esecutivo nella sua seduta del giorno 19. Messidoro ordina al Ministro di Polizia di far pubblicare una Proclamazione del tenore seguente = Le false interpretazioni, che sono state date alla soppressione della Società di Istruzione obbligano il Direttorio Esecutivo a fare pubblicare che tale soppressione non è stata fatta per niun particolare demerito per parte della Società medesima, ma solamente in vigore dell' articolo 362. 363. della Costituzione che non permette simili riunioni =
Segn. SERBELLONI Presidente = Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva = Per Copia conforme = Seg. Poro Ministro di Polizia Generale.

AVVISO AL PUBBLICO.

Il movimento, ed il giro dei Cavalli, e delle Carrozze sulla Corsìa di Porta Orientale, incominciando dalla Piazza del Duomo fino a Loreto, potrebbe essere cagione di disordini, e d'un incomodo grave alle persone, che in numero straordinario ne frequenteranno le strade nel giorno della Festa Federativa. Ad oggetto perciò di prevenire ogni inconveniente, e d'assicurare il placido passeggio lungo la detta Corsìa, si proibisce a chiunque in tale giornata di andare con Cavallo, o Carrozza sotto qualsivolia pretesto per l' indicata Corsìa, ecettuate solo le persone destinate per il servzio delle Feste medesime.
Milano, li 20 Messidoro anno I. della Repubblica Cisalpina.
La Commissione Delegata = Porro Ministro della Polizia Generale.

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Dietro le savie determinazioni del Ministro della Polizia Generale, la Commissione Delegata per le Feste ordina, che nessun Cittadino si portera nella giornata di domani sugli Spalti tra Porta Orientale e Porta Nuova. In questo spazio di luogo per festeggiare il giorno memorando della Federazione si faranno frequenti sbarri di cannoni, e ciò oltre l' impedire il maneggio dei cannoni stessi potrebbe anche recare pregiudizio alla vita de' Cittadini.
Per evitare qualunque disordine resta vietato a chiunque di erigere qualsisia Palco tanto sulle Contrade, quanto sui Piazzali, od altri luoghi niuno eccettuato, poichè il buon'ordine esige, che per questo giorno non vi sieno altri Palchi che quelli destinati per i giudici delle Corse.
Dalla Casa del Comune li 20. Messidoro anno V. della Libertà.
Pensa Delegato = Zuccoli Delegato
Sott. Porro Ministro della Polizia Generale = Fir. Bigatti Segretario.

AVVISO

La ristrettezza del tempo ha resa impossibile la Corsa dei Barberi. Si renderà invece più numerosa e brillante la Corsa dei Cavalli montati.
I Cavalli destinati a questa Corsa saranno in numero di Dodici divisi in Tre Quadriglie che correranno successivamente; cioè la seconda quadriglia dopo la prima, e la terza dopo la seconda.
Il primo di ciascuna quadriglia che giugnerà alla metà sarà Vincitore.
Dovranno però i tre Vincitori rinnovare fra loro la Corsa, per decidere a qual di essi abbia a toccare il primo, il secondo, od il terzo premio.
Questi premj saranno.
Il primo di Zecchini cento. Il secondo di Zecchini settanta. Il terzo di Zecchini cinquanta.
Il punto della partenza delle quadriglie sarà la casa che resta in faccia alla strada di Loreto, e la metà sarà sul corso di Porta Orientale d' avanti la casa d' alloggio del Generale in capo BONAPARTE.
Si darà principio alla corsa alle ore sei del dopo pranzo di domani.
Un colpo di cannone avvertirà il pubblico di lasciar libera la strada destinata alla corsa.
Un secondo colpo indicherà la mossa della prima quadriglia; e quando questa sarà giunta alla meta un altro colpo di cannone avvertirà la mossa della seconda quadriglia, e così egualmente si farà per la terza.

Ogni

Ogni qualunque disposizione od avviso pubblicato precedentemente sopra quest' oggetto resta rivocato, abolito.
Milano li 20. Messidoro anno V. della libertà.
La Commissione Delegata per le Feste della Federazione.

Estratto del Protocollo delle Sessioni del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina.

21. Messidoro anno V. Repubblicano (9. Luglio 1797. v. s.)

Alle ore 9. della mattina si apre il Campo della Federazione Cisalpina. Un' Area capace di 400m. Persone è il locale a ciò destinato presso la Porta Orientale.

Il Direttorio Esecutivo accompagnato dalle Autorità Costituite, e dalle numerose Deputazioni di tutti i Dipartimenti vi si incammina. Replicati colpi di cannone annunciano il suo ingresso al Campo. L' Arcivescovo celebra la Messa e vi benedice le Bandiere.

Il Presidente del Direttorio si porta al sito il più elevato del Campo. Vi recita un discorso analogo alla circostanza, forse unica nella Storia delle Nazioni. Proclama la Costituzione e giura a nome anche della Nazione di mantenerla a costo del proprio sangue, come dallo stesso suo Discorso, che si registra in fine del presente atto.

Alla proclamazione, ed al giuramento del Presidente (*) succede la formale prestazione del Giuramento del Popolo intiero accompagnato da un fremito universale di gioja, e del più deciso trasporto. Gli evviva, le grida, gli applausi, gli slanci di cappello, il continuo battimento di mani, e l'abbassamento delle bandiere manifestano la piena persuasione e contento della immensa folla dei Cittadini che vi è presente. Dessa è tale; che non se ne riscontra traccia, o analogia ne' fasti della nostra Storia.

La cerimonia riesce quindi la più lieta, la più augusta. Viene condecorata da diversi Corpi della brava Armata d' Italia, e dallo stesso Gen. in Capo Bonaparte. Vi hanno distinto luogo le Deputazioni di Ferrara e Bologna, della Romagna, e vi sono ammesse a fraternizzare quelle anche della Terra Ferma, di Ancona ec.

Nulla mancò a rendere lieto e memorabile questo giorno. Quest' è l' epoca, in cui si è fermamente deciso il Popolo Cisalpino (ebbro di contento pel suo fortunato destino, e pieno di riconoscenza alla Nazione benefica, che glielo ha preparato), a difendere e mantenere l' Atto Federativo, e la Costituzione, su cui è basato, e che assicura la consistenza politica, e la prosperità dell' intiera Nazione rigenerata alla Libertà ed all' Indipendenza.

Il Direttorio Esecutivo ordina la stampa del presente registro, e del Discorso del Presidente da pubblicarsi in tutta la Repubblica Cisalpina.

(*) In questo punto i Membri del Direttorio hanno alzato il Cappello, il Presidente ha sguainata la Spada e prestato il Giuramento „ di viver libe-„ ro, o morire, e di mantenere l' osservanza della Costituzione, e delle „ Leggi. " Tutta la federazione Cisalpina ha ripetuto e prestato formalmente lo stesso giuramento.

Discorso pronunciato dal Presidente del Direttorio Esecutivo all' atto della Generale Solenne Federazione della Repubblica Cisalpina il giorno 21. Messidoro anno I. Repubblicano (9 Luglio 1797. v. s.)

Noi fummo un tempo liberi, e questo medesimo Suolo fu Repubblicano. La diversità fatale delle troppo facili opinioni ci ridusse e ci mantenne per molti secoli in estera, e spesso variata servitù.

Cittadini! Rammentiamoci la lunga serie de' cessati infortunj, ed il passato ci sia d' utile esempio per l' avvenire. Sparisca come il lampo ogni spirito di partito, che ci possa avere finora divisi, e se ne scordino gli odiosi nomi, sorgente inesauribile di civili discordie.

Ine-

Serbiamo colla memoria indelebile del ricevuto beneficio una gratitudine eterna verso la Repubblica Francese che ci rende liberi, verso la prode Armata d' Italia che col suo valore, e col suo sangue ci procurò la Libertà, e verso l' immortale Generale in Capo che emulo dell' Affricano Scipione colle sue vittorie ci tolse da servitù, e colla vastità de' suoi lumi politici diede forma al nostro libero Governo.

Penetriamoci tutti profondamente della grande verità, che per mantenere, e conservare la prosperità d' una Repubblica Democratica dobbiamo avere virtù nei Padri, educazione nei Figlj, costumi e carattere in tutti i Cittadini, Leggi ed interessi in tutto il Territorio uniformi. Accendiamoci del sacro amor della Patria, sia comun voto il giurare di viver liberi, o morire. Il Direttorio della Repubblica Cisalpina ora costituita in faccia all' Universo vi dà l' esempio di giurarlo, e lo giura (*). Esso manterrà col suo sangue occorrendo l' osservanza della Costituzione, e delle Leggi.

Sovvengavi, Cittadini, che noi abitiamo il Paese de' Curzj, degli Scevola, de' Catoni, imitiamo queste grandi anime in ogni evento, fremano i nostri nemici, e ravvisi l' Europa tutta, che in questo Suolo rinasce l' antica Roma.

(*) *In questo punto i Membri del Direttorio hanno alzato il Cappello, il Presidente ha sguainata la Spada, e prestato il Giuramento di viver libero, o morire, e di mantenere l' osservanza della Costituzione, e delle Leggi. Tutta la Federazione Cisalpina ha ripetuto e prestato formalmente lo stesso Giuramento.*

Segnat. Serbelloni Presidente.
Pel Direttorio Esecutivo = Firm. Il Segretario Generale Sommariva.

AVVISO AL PUBBLICO.

Non avendo jeri potuto aver luogo, per l' angustia del tempo, l' ingresso de' Carri trionfali nella strada del corso per l' Arco a Porta Orientale, seguirà il medesimo oggi dopo pranzo alle ore 7. in punto. Questa sera poi ci sarà illuminazione al Lazzaretto con musica.

Milano li 22. Messidoro (10. Luglio v. s.) anno I. della Repubblica Cisalpina.
La Commissione Delegata.

PORRO Ministro della Polizia Generale alle Deputazioni della Guardia Nazionale sedentaria della Repubblica Cisalpina.

Cittadini!

Voi siete spediti da varie parti del Territorio Cisalpino: voi siete stati incaricati di assistere alla Festa della Federazione, voi siete stati prescelti a vedere personalmente il grande atto della dichiarazione dell' Indipendenza e della Sovranità di que' Popoli, che avete avuto l' onore di rappresentare in una funzione così augusta, e che sarà l' eterno e stabile fondamento della Repubblica, e della Costituzione Cisalpina. Il vostro patriotismo, l' amore del buon ordine, l' intiera vostra condotta ha meritata tutta la soddisfazione dell' attuale Governo. Ma voi siete debitori alle vostre popolazioni di sì fauste novelle; il ritardar loro questi felici avvenimenti, il ritardarli anche per un momento macchierebbe le lodi, che avete giustamente acquistato. Ritornate dunque presto alla Patria; le vostre funzioni sono compiute; la Repubblica è stata fondata: riempite le Piazze, le abitazioni, i cuori di tutti de' sentimenti patriotici, siate attaccati ai grandi principj, vegliate sopra i cattivi cittadini, formate lo spirito pubblico, e continuate a dare alle Autorità Costituite le più zelanti dimostrazioni del vostro repubblicanismo. Vi invito dunque a ritornare al più presto alle vostre case, e così farete anche al più presto pervenire alle Autorità Repubblicane l' effetto delle nostre premure per la felicità del Popolo: questo è il più bello, e il più grande elogio per le anime libere e virtuose.

Milano li 22. Messidoro anno V. Repubblicano,
Sott. Porro = Firm. Pestalozza Segretario,

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta dei 21. Messidoro.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d' oggi presso il Direttorio della Repubblica Cisalpina una Legge d' esecuzione dell' atto costituzionale durabile per fino alla nomina del Corpo Legislativo del tenore seguente.

Legge d' esecuzione dell' Atto Costituzionale.

I. Finchè sia nominato il Corpo Legislativo, ne sono esercitate le funzioni da quattro Comitati Consulenti, composti come segue.

Comitato di Costituzione. Fontana, Masaheroni, Longo, Oliva, Loschi, Goldaniga

Comitato di Giusprudenza, Bazzetta, Negri, Taverna, Spannocchi, Villa, Perseguiti

Comitato di Finanza. Melzi, Vandelli, Formiggine, Nicoli, Forni, Carissimi.

Comitato Militare. Visconti, La Hoz, Porta, Trivulzi, Gazzari, Caleppi.

II. Le risoluzioni di questi Comitati non acquistano forza che per la sanzione del Rappresentante la Repubblica Francese.

III. Fintantocchè non siano organizzati costituzionalmente li Tribunali di potere giudiziario viene esercitato come in addietro dai Tribunali che esistono attualmente colle leggi vigenti infino a che si provveda diversamente.

IV. La organizzazione de' Tribunali alle forme della costituzione non potrà essere differita oltre un quadrimestre.

V. Parimenti, finchè non siano definitivamente organizzate le Amministrazioni de' Dipartimenti, e le Municipalità, i Governi provvisorj continuano nelle loro incombenze dipendentemente dalle Istruzioni del Ministro dell' Interno.

Sott. Fontana, Loschi, Longo, Villa, Negri, Perseguiti, Spannocchi, Mascheroni, Taverna.

Approvato a nome della Repubblica Francese. Firmat. BONAPARTE.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed affissa.

Sott. G. G. Sorbelloni Presid. Pel Direttorio Esecutivo il Segr. Gener. Sommariva.

AVVISO

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 24. Messidoro anno I. (12. Luglio v. s.)

In esecuzione delle disposizioni del Direttorio Esecutivo dei 23. Messidoro, si ordina a tutti gli Stampatori esistenti nel Territorio della Repubblica Cisalpina, che qualunque produzione escirà dai loro torchj, prima di farne la menoma edizione, debbano eglino sotto la più rigorosa loro responsabilità somministrarne i primi dodici esemplari nel modo seguente:

Tre al Direttorio Esecutivo, tre al Ministro di Polizia, una agli altri cinque Ministri, una all' Amministrazione Centrale del Dipartimento.

Nel caso di contravvenzione verrà chiusa la Stamperia, e resteranno sequestrati tutti gli esemplari dell' opera, che si farà diramata contro di questa disposizione.

Sott. Il Ministro degli affari interni, Ragazzi. = Firm. Villavecchia Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Cittadini!

Nel giorno ventisei del corrente Messidoro le truppe della Repubblica Francese celebreranno nel recinto del Campo della Federazione la Festa Nazionale che richiama una dell'epoche più brillanti della loro libertà.

Cittadini! Le truppe Francesi hanno assistito, e condecorato la festa della nostra Federazione; esse hanno fraternizzato con noi; sensibili alla nostra causa comune, eglino han confusi co' nostri giuramenti i loro voti propizj; le nostre e le loro grida di gioja, e di libertà sono salite unitamente al cielo in sì solenne memoranda giornata. Non perdete l'occasione di rendere alla Repubblica Francese un giusto ricambio; accorrete giulivi a festeggiar la rimembranza dell' epoca di loro rigenerazione; dividete i loro piaceri, i loro trasporti; mostrate così la vostra riconoscenza verso de' vostri liberatori, ed il vostro interessamento per tutto ciò, che risguarda la causa augusta della libertà.

Milano 24. Messidoro anno I. (12. Luglio v. s.)

Sott. Il Ministro degli affari Interni, Ragazzi = Firm. Villavecchia Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

Milano 25. Messidoro anno V. della Libertà.

Informato il Ministro di Polizia, che nascono varie risse fra alcuni Cittadini o forestieri, che portano i così detti Habits quarrés, ed i difensori della patria, che li considerano come l' insegna di un disprezzabile partito; per evitare maggiori disordini proibisce a qualunque siasi persona l' usare dei suddetti Habits quarrés, sotto pena di essere immediatamente arrestati come provocatori di discordie, che possono disturbare la pubblica tranquillità.

Sott. Porro = Firm. Abamonti Segretario. Ar-

Dal Quartier Generale di Milano, il 25. Meſſidor anno v. della R. F. U. ed I.
Il Generale di Diviſione Capo dello Stato Maggiore, ordina:

Il Generale in capo informato, che molti Corrieri appartenenti alle amminiſtrazioni dell' armata, o altre, ſi fanno lecito di portar l' uniforme proprio de ſoli Corrieri impiegati preſſo lo Stato Maggiore Generale;
Ordina, che ogni individuo fuori dei ſottonominati, che ſi troverà veſtito del detto uniforme, ſarà arreſtato e meſſo in prigione per la prima volta, e in caſo di recidiva ſcacciato dall' armata.

Nome de' Corrieri del Generale in Capo.

Eſprit Chaſal. Le Simple. Giuſeppe Bellin. Murat. Defyllon. Roque. Florent Rey. Germain. Thibaut. Ragè.
Sott. ALESSANDRO BERTHIER.
Per copia conforme. Il Capo di Brigata, Com. la Piazza e Caſtello di Mil. P. HULLIN.

Armata d' Italia
Stato Maggiore Generale.
Dal Quartier Generale di Milano, il 25. Meſſidoro anno v. della R. F. U. ed I.
Il Generale di Diviſione Capo dello Stato Maggiore.

Ordine del Generale in Capo.

Il Generale in Capo, informato che la pubblica tranquillità è ſtata per un momento turbatata in Milano, e che non vi ſi ſon potuti vedere ſenza ſdegno alcuni individui veſtiti con abiti detti Quarrés, forma di veſtiario che paſſa nell'opinione come ſegnale di un partito;
Proibiſce a ciaſcun individuo, addetto all' Armata di portare i detti abiti, ſotto pena d' eſſere arreſtati e puniti come perturbatori.
Ordina al Comandante della Lombardia, ed al Comandante della Piazza di Milano di dar mano all' eſecuzione di queſt' ordine.

Sott. ALESSANDRO BERTHIER.

Eſtratto del Protocollo delle Seſſioni del Direttorio Eſecutivo della Repubblica Ciſalpina 26. Meſſidoro anno V. Repubblicano (14 Luglio 1797. v. s.)

Il Direttorio Eſecutivo conſiderando, che in pendenza della generale ſiſtemazione della Teſoreria, e Contabilità, Nazionale, a norma del preſcritto dalla coſtituzione, ſi rende neceſſario, che in tutta l' eſtenſione della Repubblica vi ſiano Ricevitori delle Rendite procedenti dalle Impoſte sì dirette, che indirette, e di qualunque ſiaſi reddito di ragione della Nazione, ordina:
I. Tutti quelli, che prima del giorno 21. Meſſidoro, epoca della pubblicazione della Coſtituzione dalla Repubblica, eſercivano l' ufficio di Ricevitori, oſſiano Caſſieri, Commiſſarj locali provinciali, o generali, o ſotto qualſivoglia altra denominazione erano deſtinati per elezione, o per contratto, o altrimenti alla percezione de' diritti dello Stato continueranno interinalmente nel riſpettivo loro ufficio colle ſteſſe regole, modalità, e cautele preſcritte per le eſazioni, e per i pagamenti da farſi alle riſpettive Caſſe Provinciali, o Generali ne' termini ſtabiliti, ferme ſtanti le obbligazioni aſſunte dalle loro ſicurtà.
II. Li Diſtretti, ne' quali eſerciteranno per ora le loro funzioni ſaranno provviſoriamente quegli ſteſſi, ne' quali le eſercitavano per lo paſſato, non oſtante la variazione portata dal nuovo Compartimento de' Dipartimenti della Repubblica.
III. Il Miniſtro di Finanza farà pubblicare, ed eſeguire il preſente ordine.

Per copia conforme G. G. Serbelloni Preſidente.
Pel Direttorio Eſecutivo; Il Segretario Generale Sommariva.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Il Miniſtro di Finanza Generale rende pubblico il ſuddetto ordine del Direttorio Eſecutivo per comune intelligenza, e direzione.
27. Meſſidoro anno v. repubblicano.
Sott. Ricci. Firm. Brambilla Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.
PORRO Miniſtro di Polizia Generale.

Ordina, che venga rimeſſa in piena legge già eſiſtente, e ſtata pubblicata dal Generale Baraguey d'Hilliers, la quale autorizza tutti i cittadini di arreſtare qualunque ſiaſi perſona, che in carrozza, od a cavallo vada di un paſſo più forte che il picciol trotto; fiſſando per ogni traſgreſſione la multa di zecchini cinquanta applicabili a favore de' cittadini, che avranno eſeguito l' arreſto.

I molti funesti accidenti occorsi ne' giorni passati a danno de' cittadini, e de' soldati, esigono la più severa vigilanza su questo punto da tutte le Autorità costituite, a cui si appartiene.

Milano 27. Messidoro anno v. della Libertà.

Sott. Porro. Fum. Abamonti Segretario.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del primo Termidoro anno v. Repubblicano.

IL Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d'oggi presso il Direttorio della Repubblica Cisalpina una Legge di organizzazione delle Municipalità del tenore seguente.

Organizzazione delle Municipalità. Disposizioni generali.

In caso di conflitto di attribuzione fra le Autorità giudiziarie, e amministrative si sopraseder à fino alla decisione del Ministro confermata dal Direttorio Esecutivo che ne farà rapporto, se v' è bisogno, al Corpo Legislativo.

Il Direttorio Esecutivo è tenuto in questo caso a pronunciare dentro un mese.

I Corpi Amministrativi potranno indirizzarsi direttamente al Corpo Legislativo per ottener una Legge.

In materia d' esecuzione seguiranno l' ordine prescritto dalla Costituzione.

Formazione de' Corpi Municipali.

1. Le Municipalità ora esistenti in le tutte Città, e Borghi della Repubblica saranno soppresse.
2. Vi sarà una Municipalità per ogni distretto. Il luogo della loro residenza sarà fissato dall'Amministrazione Dipartimentale.
3. Si procederà al loro rimpiazzamento col mezzo delle assemblee primarie. La Costituzione determina la quantità delle assemblee per ogni distretto, e de' cittadini attivi per ogni assemblea primaria.
4. Se si dovessero tenere più assemblee particolari nel medesimo distretto, dovranno indicarsi nel medesimo giorno, e nella medesima ora.
5. Le condizioni dell'eligibilità saranno le stesse per gli Ufficiali municipali, che per gli Amministratori dei dipartimenti, salve le seguenti eccezioni.
   1. I cittadini che occupano una giudicatura, non possono essere eletti Ufficiali municipali.
   2. Quelli che sono incaricati della percezione delle imposte indirette, non possono essere eletti Membri della municipalità fino che durano queste imposizioni.
6. Queste Municipalità sceglieranno nel loro seno un Presidente, che durerà 3 mesi.
7. In caso di assenza, malattia, o altro impedimento momentaneo del Presidente, questi sarà provvisoriamente rimpiazzato nella sua presidenza da quell'Ufficiale municipale che sarà nominato dall' Amministrazione dipartimentale.
8. La nomina degli altri Membri delle municipalità sarà fatta dall' Assemblea primaria, con lo scrutinio d' una unica schedola.
9. Nei distretti ove sonovi più assemblee di cittadini attivi, queste assemblee saranno considerate come sezioni dell' assemblea generale del distretto, e ciascuna eleggerà per intiero il numero degli Ufficiali municipali.
10. Per l' elezione degli Ufficiali municipali ciascuna sezione dell' assemblea generale de' cittadini attivi del distretto, ordinerà che sia portato alla Casa del Comune lo stato dello scrutinio particolare, che dovrà contenere la menzione del numero de' suffragi che ciascun cittadino avrà riuniti in suo favore. Il risultato generale di tutti questi stati dovrà farsi nella Casa del Comune dalla Municipalità scadente.
11. Ciascuna assemblea particolare potrà spedire alla Casa del Comune un Commissario per assistere allo spoglio del suo scrutinio.
12. Quelli che nel primo scrutinio riuniranno la pluralità relativa ottenendo il voto di almeno la decima parte de' votanti, saranno definitivamente eletti.
13. Se nel primo scrutinio mancasse il numero sufficiente de' cittadini eletti a pluralità relativa, si procederà ad un secondo, e quelli, che otterranno in questo secondo esperimento la stessa pluralità, saranno eletti definitivamente. Finalmente, se neppur questo bastasse, si fa un terzo scrutinio che sarà l' ultimo.
14. I cittadini, che nello scrutinio saranno stati nominati Ufficiali municipali, saranno proclamati dai Municipalisti che sono in esercizio.
15. Ne' distretti, ne' quali l' assemblea generale de' cittadini fosse divisa in più se-

sezioni particolari, gli scrutinj di queste sezioni saranno al più presto possibile ordinati nella Casa del Comune in maniera che gli ulteriori scrutinj se fossero necessarj, possano farsi nel medesimo giorno, o al più tardi nel giorno susseguente.

16. Finite le elezioni, i cittadini attivi del distretto non possono nè restare uniti, nè di nuovo unirsi in Comune senza un' espressa convocazione ordinata dal Corpo municipale.

17. Vi sarà ne' distretti, che sorpassano 10m. abitanti un Procuratore del Comune senza voce deliberativa; egli sarà incaricato della difesa, e conservazione degli interessi del distretto.

18. Il Procuratore della Comune sarà nominato dal Corpo municipale.

19. Vi sarà in ciascuna Municipalità un Segeretario, che avrà cura del registro degli atti; egli sarà nominato dal Corpo municipale, e presterà il giuramento di eseguire fedelmente le sue funzioni. Potrà essere cangiato, se la Municipalità lo giudica conveniente.

20. Ciascun Corpo municipale sarà diviso in Consiglio ed in Officio.

21. L' Officio sarà composto da un terzo degli Ufficiali municipali compresovi il Presidente, che ne farà sempre una parte. Gli altri due terzi formeranno il Consiglio.

22. I membri dell' Officio sono eletti dal Corpo municipale tutti gli anni, e potranno essere rieletti per un secondo anno.

23. L' Officio sarà incaricato dell' esecuzione, e limitato alla semplice spedizione degli atti.

24. Nei distretti ove gli Ufficiali municipali sono residenti, il Consiglio municipale si unirà ogni volta, che il Presidente lo giudicherà necessario. Senza convocazione del Presidente si unirà almeno una volta per decade. Nelle Municipalità formate dai Membri collettizj di più distretti si uniranno egualmente all' invito del Presidente; senza invito si uniranno una volta al mese.

25. Il Consiglio municipale non potrà deliberare, se non interviene alla sessione la pluralità de' Membri.

26. Gli Ufficiali Municipali saranno eletti per due anni, e rinnovati per metà ciascun anno. La sorte determinerà quali debbano sortire all'epoca dell'elezione successiva della prima. Quando il numero sarà dispari, sortirà alternativamente un Membro di più, o un Membro di meno.

27. Fino che la situazione del Tesoro nazionale permetta di fornire d' indennizzazione le funzioni degli Ufficiali municipali, questa sarà riguardata come un debito pubblico, e le funzioni saranno esercite gratuitamente.

28. Le funzioni del Procuratore del distretto dureranno due anni, e potrà essere eletto dal Corpo municipale per due altri anni, ma in seguito non potrà rieleggersi che dopo un intervallo di due anni.

29. Se la carica di Procuratore del distretto resti vacante per morte, dimissione ec. la Municipalità ha il diritto di eleggere il successore.

30. Se un Membro del Corpo municipale muore, o ottenga la sua dimissione, o sia destituito, o sospeso dalla sua carica, si consulteranno gli scrutinj dell'ultima elezione, e gli succederà pel tempo che restagli a compire le sue funzioni quel cittadino che avrà ricevuto la maggiorità de' voti.

31. Prima di entrare nell' esercizio delle loro funzioni i Membri del Corpo municipale, ed il Procuratore della Comune presteranno il giuramento di attaccamento e fedeltà alla Costituzione della Repubblica.

32. Questo giuramento dovrà prestarsi nella prima elezione dinanzi alle Assemblee primarie, e nelle elezioni successive in faccia al Corpo municpale che deve scadere.

33. Le Municipalità hanno di loro competenza amministrativa siccome oggetti proprj del Potere Municipale.

1. Il governo de' beni, e delle rendite della Comune a cui sono preposti.
2. Il regolamento, e l'adempimento delle spese locali, delle quali è incaricata la Comune.
3. La direzione de' travagli, e delle opere che sono a carico della Comune stessa.
4. L' amministrazione degli stabilimenti particolari affetti alla Comune, e mantenuti co' suoi fondi.
5. La Polizia locale interiore, e specialmente la cura di mantenere la proprietà, la sicurezza, e la tranquillità nelle strade, Piazze, e case pubbliche.

34. Le Municipalità inoltre hanno di loro competenza come oggetti di Polizia locale,

cale, il rilaſcio de' Paſſaporti, de' Certificati di civiſmo, di reſidenza, e di pagamento delle Contribuzioni, la diſtribuzione delle indennità delle quali la Comune è incaricata, viglietti d' alloggio ai Militari, viſita, e iſpezione delle Prigioni, e delle Caſe d' arreſto: vigilanza ſulle Amminiſtrazioni degli Iſtituti di pietà, e di umanità.

35. Le Municipalità hanno anche come delegate dall' Amminiſtrazione Dipartimentale, competenza negli oggetti che ſeguono:
1. Riparto delle Contribuzioni fra i Cittadini del loro Territorio.
2. Verſamento di queſte Contribuzioni nelle Caſſe pubbliche.
3. Direzione de' travagli pubblici.
4. Iſpezione, e governo degli ſtabilimenti di utilità generale.
5. La Sopravvigilanza neceſſaria alla conſervazione delle proprietà Nazionali.
6. La Supravvigilanza ſull' iſtruzione pubblica.
7. La conſervazione, e polizia delle proprietà nazionali, come Acque, Strade ec.

36. Le Municipalità ſi preſteranno a tutte quelle funzioni, che loro foſſero delegate dall' Amminiſtrazione Dipartimentale.

37. Le Municipalità ſono immediatamente ſubordinate alle Amminiſtrazioni Dipartimentali in guiſa che queſte poſſono non ſolamente annullare i loro atti, ma ſoſpendere ancora gli Amminiſtratori Municipali che aveſſero prevaricato.

38. I Miniſtri, e il Direttorio poſſono inoltre ſoſpendere, ed anche deſtituire tanto gli Amminiſtratori Dipartimentali che i Municipali,

39. Appartiene sì agli Amminiſtratori Dipartimentali, che Municipali la ſcelta degli Individui per la formazione de' propri Ufficj.

40. Le Municipalità dovranno nelle Requiſizioni della forza armata attenerſi rigoroſamente a ciò che preſcrive la Coſtituzione.

41. Il Preſidente, i Membri del Corpo Municipale, il Procuratore della Comune non poſſono eſercitare nel medeſimo tempo le funzioni Municipali, e quelle di Guardia Nazionale.

42. I Corpi Municipali ſarannno intieramente ſubordinati alle Amminiſtrazioni del Dipartimento per tutto ciò che concernerà le funzioni loro delegate dalla ſteſſa Amminiſtrazione; relativamente alle funzioni proprie al Potere Municipale, neſſuna deliberazione potrà eſſere eſeguita, ſe non viene previamente approvata dall' Amminiſtrazione Dipartimentale.

43. I Conti delle Municipalità ſaranno verificati dall' Amminiſtrazione Dipartimentale, e reſi pubblici ogni anno, come è eſpreſſo dalla Coſtituzione.

44. I Cittadini attivi di qualunque diſtretto ſenza diſtinzione hanno il diritto di preſentarſi al regiſtro della loro Municipalità per vedere i conti, e documenti giuſtificativi.

45. Se qualche cittadino ſi credeſſe leſo da qualche atto del Corpo Municipale potrà eſporre all' Amminiſtrazione Dipartimentale le ſue ragioni, che ſarà incaricata di verificare il fatto, e rendere giuſtizia.

46. Ogni cittadino attivo potrà ſegnare, e preſentare contro gli Ufficiali Municipali la denuncia de' debiti d' Amminiſtrazione, de' quali li credeſſe colpevoli; ma avanti di preſentare l'accuſa ai Tribunali ſarà tenuto di ſottoporla ſottoſcritta del proprio nome all' Amminiſtrazione Dipartimentale, che dopo un eſame la rimetterà, ſe vi ha luogo, a' Tribunali competenti.

47. Ogni Municipalità che ſarà compoſta di Membri reſidenti nel Diſtretto avrà quattro Scrittori, ed un Uſciere. Uno de' quattro Scrittori ſarà attaccato all'Ufficio della Municipalità per aſſiſtere alla ſpedizione degli atti.

Milano 29. Meſſidoro anno V. della Libertà.

Sott. Oliva — Longo — Loſchi — Fontana — Maſcheroni.

App. BONAPARTE.

In Nome della Repubblica Ciſalpina Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la legge qui ſopra eſpreſſa ſia munita del Sigillo della Repub., pubblicata, ed eſeguita.

Sott. G. G. Serbelloni Preſidente.

Firm. Pel Direttorio Eſegutivo Il Seg. Gen. Sommariva.

In Nome della Repubblica Ciſalpina. Il Miniſtro di Finanza Generale.

PROCLAMA.

Eſſendo neceſſaria l' introduzione dell' uniformità delle leggi nella percezione dei tributi daziarj con que' Dipartimenti, che il felice momento della Federazione ha unito alla Repubblica Ciſalpina; ed eſigendo le circoſtanze attuali

che

che in pendenza di un sistema generale, non vengano ritardate le corrispondenti provvidenze pel Dipartimento del Serio, e per quella porzione di recente unione a quello dell' Adda, ordina quanto siegue:

1. Leggi, Editti, Ordini, e Tariffe riguardanti il Dazio d' importazione, esportazione, e transito delle Merci, emanate, e tuttora vigenti nella Lombardia in addietro Austriaca, dovranno osservarsi dal giorno 11. entrante Termidoro in avanti anche da tutti li Cittadini componenti il detto Dipartimento del Serio, e compresi anche nel Territorio Cremasco unito al Dipartimento dell' Adda.
2. Dovendosi in conseguenza dilatare i confini della Repubblica Cisalpina sino al termine del Territorio, che comprende li mentovati Dipartimenti, restano di conformità trasportate tutte le Ricettorie d' ingresso ne' luoghi sotto indicati.
3. Affinchè poi nessun Cittadino nell' introduzione, esportazione, o transito delle Merci possa temere d' incorrere in qualche contravvenzione, o di essere sottoposto ad un carico maggiore del prescritto, rende ad intelligenza d' ognuno, che presso gl' istessi Ricettori, ed ai Posti qui sotto descritti esistono oltre le Leggi, ed Editti daziarj come sopra, anche le Tariffe, le quali sarà lecito a ciascuno di esaminare anche in prevenzione di qualsivoglia importazione, ed esportazione di Merci.
4. Dichiara finalmente, che tutti li Mercanti, Negozianti, e Spedizionieri di qualunque genere compresi ne' detti due Dipartimenti saranno dal mentovato giorno 11. entrante Termidoro sottoposti alle istesse cautele, ed egualmente godranno delle facilitazioni, che da' suddetti Editti, Ordini, e Tariffe sono prescritte, e rispettivamente accordate.

E per l' osservanza di quanto sopra incarica l' Ispettoria Centrale, le Intendenze Provinciali di Finanza, i Ricettori locali, ed ogni altro, cui spetti.

Milano dal Palazzo Marini 30. Mietitore anno V. Repubblicano.

Sott. Ricci — Firm. Soldini Segretario.

Le Dogane, Ricettorie, e Posti Daziarj compresi nel Dipartimento del Serio, e nel Territorio Cremasco unito al Dipartimento dell' Adda sono.

DOGANE — Bergamo, Crema, Romano, Sarnico, Lovere,
RICETTORIE PRINCIPALI — Palazzolo, Castro.
RICETTORIE SUSSIDIARIE — Cassina del Fosso, Cividate, Ponte Olio, Porto di Caleppio, Fosio, Riva di Soldo, Vilminore, Lenne, Gandino.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta dei 30. Messidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo perchè siano riconosciuti, ed assistiti i Commissarj Organizzatori che spedisce ad istallare le Amministrazioni Centrali, e Municipali fin qui nominate dal Rappresentante la Repubblica Francese, ordina che sia pubblicato per tutti i Dipartimenti della Repubblica Cisalpina il Proclama del tenor seguente.

In Nome della Repubblica Cisalpina.
Il Direttorio Esecutivo al Popolo Cisalpino

Sollecito il Direttorio Esecutivo di attivar prontamente le Autorità del regime Costituzionale, nominate fino a quest' Epoca dal Rappresentante la Repubblica Francese ha nominato quattro Commissarj Organizzatori. Sono i seguenti: Per li Dipartimenti del Crostolo, delle Alpi Appuane, e del Panaro — Il Citt. Pellegrino Nobili. Per li Dipartimenti del Lario, del Verbano, e dell' Adda — Il Citt. Luigi Oliva. Per li Dipartimenti del Ticino, e del Pò — Il Citt. Gregorio Fontana. Per li Dipartimenti del Serio, e della Montagna — Il Citt. Ottavio Mozzoni.

Questi Commissarj sono incaricati, ne' Dipartimenti loro rispettivamente affidati.

1. Di pubblicare i nomi degli Amministratori Centrali, e Municipali nuovamente eletti dal Rappresentante la Repubblica Francese.
2. D' istallarli ne' rispettivi posti, determinando d' intelligenza colle Autorità esistenti, i locali opportuni.
3. Di dirigere le prime operazioni delle Autorità istallate, di dare sfogo alle altre incombenze, che il Direttorio Esecutivo successivamente loro commetterà.
4. Di comunicare ad Esse le Leggi organiche pubblicate per le Amministrazioni dal Rappresentante la Repubblica Francese, e le altre istruzioni del Direttorio Esecutivo.

Per

Per tutti gli oggetti che concernono la missione di questi Commissarj, il Diret. Esecutivo affida loro il suo potere, ed invita le Autorità esistenti a dargli braccio ed assistenza.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente.

Firm. Pel Direttorio Esecutivo il Seg. Gen. Sommariva.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del primo Termidoro anno V.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d' oggi presso il Direttorio della Repubblica Cisalpina una legge riguardante „ lo Stabilimento provvisorio dell' Ufficio di Conciliazione „ del tenore seguente.

Considerando che il nuovo Sistema Giudiziario non verrà posto in corso se non dopo il determinato intervallo di tempo bastante a rendere informato il Pubblico dello stesso nuovo Sistema, e delle relative Leggi organiche da osservarsi per la sua esecuzione.

Considerando, che non debbono intanto ritardarsi al Pubblico i vantaggi dell' interessante Ufficio di Conciliazione attribuito della Costituzione alli Giudici di Pace, postochè l' introdurli fin d' ora non riesce incompatibile coi metodi Giudiziarj attualmente veglianti ne' Paesi della Repubblica — Si ordina quanto siegue:

1. Per ora, e finchè non sia il nuovo sistema Giudiziario formalmente introdotto le funzioni conciliatorie delle parti nel Tribunale Civile di Prima Istanza in Milano verranno esercitate da altro de' Consiglieri dello stesso Tribunale in ogni decade per turno secondo l'ordine della rispettiva nomina; e nelle Preture, ossiano Giudicature di Prima Istanza dal Luogo-Tenente, o da quello tra gli Assessori, che il Pretore dovrà destinare al particolare oggetto: Ben inteso però, che qualora il mezzo della conciliazione riesca infruttuoso non possa nello stesso affare assumere le parti di Giudice chi avrà sostenute quelle di pacificatore. Nelle Preture poi le quali sieno mancanti di Luogo Tenenti, ed Assessori s'incaricano le Municipalità de' luoghi di residenza delle stesse Preture di commettere l'esercizio dell' Ufficio di Pace a qualche idoneo Soggetto domiciliato nella rispettiva giurisdizione; e la nomina dovrà approvarsi dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento.
2. Qualora due o più Abitanti nel Luogo soggetto alla giurisdizione dello stesso Giudice, o Tribunale di Prima Istanza Civile abbiano fra di loro una contestazione, e non vogliano spontaneamente sottoporsi alla decisione di Arbitri, saranno obbligati a comparire avanti la Persona destinata nella comune Giurisdizione a coprire l' Ufficio di Conciliazione, ossia di Pace per interporre la di lei mediazione: ed allora solamente quando si sarà esperimentato un tale mezzo, potrà introdursi il formale giudicio avanti il Giudice ordinario. Nel caso poi in cui sieno le Parti sottoposte ad una diversa giurisdizione l' esperimento di conciliazione dovrà farsi avanti l' Ufficio di Pace del Luogo, ove si trovi domiciliato il Reo.
3. La citazione avanti la Persona destinata a coprire l' Ufficio di conciliazione si farà mediante una cedola della medesima, in cui verrà sommariamente indicato l' oggetto della domanda, ed il giorno, e l' ora della comparsa. Si rilascerà questa cedola sulla richiesta dell' Attore, o del di lui Procuratore dopo di aver sentita l' esposizione della di lui domanda, ed ivi si indicheranno pure il nome la professione, e dimora dell' Attore, e del Reo. Copia della cedola rimarrà presso l' Attore, ed altra copia sarà intimata al Reo coll' opera degli ordinarj Messi addetti alle Cancellerie de' Giudici locali, osservati rapporto alle intimazioni li metodi portati da giudiziarj sistemi attualmente veglianti ne' singoli Paesi della Repubblica.
4. Non si riceverà alcuna petizione in materia civile in Prima Istanza, qualora l' Attore nell' atto di petizione non abbia incerta copia pel certificato dell' Ufficio di Pace testificante, che la parte contraria inutilmente fu chiamata allo stesso Ufficio, o che l' Ufficio abbia senza effetto impiegata la di lui mediazione.
5. Ne' casi nei quali ambedue le Parti compariranno avanti l' Ufficio di Pace, si formerà un processo verbale sommario di quanto esse Parti avranno esposto, e si riceverà anche il giuramento decisorio, che l' una Parte a delazione dell'

al-

altra aveſſe accettato. Il proceſſo verbale ſarà firmato dalle Parti, ed ivi ſopra domanda delle medeſime ſarà fatto cenno del rifiuto loro per la conciliazione.

6. Neſſuno di quelli, che eſercitano la profeſſione legale potrà rappreſentare alcuna delle Parti avanti l' Ufficio di Conciliazione, oſſia di Pace. Saranno ammeſſi a rappreſentarle gli altri Cittadini, ſemprecchè compajano muniti dell' opportuna abilitazione a tranſigere.

7. Ogni ſequeſtro, ed ogni altro atto aſſicurativo, e conſervatorio potrà eſſere addomandato prima di citare la parte avanti l' Ufficio di Conciliazione. Gli affari, che intereſſano la Nazione, le Comuni, e l' ordine pubblico ſaranno portati avanti li riſpettivi Giudici, e Tribunali competenti ſenza che ſia neceſſario di comparire in prevenzione avanti l' Ufficio di Conciliazione. Lo ſteſſo avrà luogo negli affari di competenza de' Tribunali di Commercio; e ciò pure dovrà oſſervarſi ove ſi tratti di preteſa non eccedente le lire trecento Milaneſi, di azioni poſſeſſorie, di denuncia di finita locazione per il puro. e ſemplice titolo del laſſo del termine convenuto nell' affitto, e per la correlativa eſecuzione della denuncia in tempo abile non conteſtata, di azione redibitoria dipendente dalla vendita di animali, di eſecuzione di contratto ſtabilito in un pubblico Mercato, o Fiera, per cui ſi proponga l' iſtanza durante lo ſteſſo Mercato, o Fiera, e ſe trovinſi tuttavia in luogo tanto l' Attore quanto il Reo, finalmente ove ſi tratti di azioni dipendenti da titoli per li quali a termini di legge ha luogo l' eſecuzione parata.

8. Se la Parte convenuta avanti il Giudice, o Tribunale ordinario ſarà ſtata contumace a preſentarſi all' Ufficio di Pace, verrà la medeſima condannata colla ſteſſa ſentenza che emanerà ſull' affare in queſtione ad una multa di lir. 30. Milaneſi, al di cui pagamento ſarà coſtretta tanto nel caſo, in cui eſeguiſca il giudicato, quanto ſe avrà interpoſta l' appellazione, nel qual ultimo caſo la ſomma di multa pagata non dovrà reſtituirſi qualunque ſia per eſſere l' eſito dell' appellazione. Nella ſteſſa multa verrà condannato l' Attore, qualora dal Tribunale, o Giudice ordinario ſia dichiarata non ammiſſibile l' iſtanza, purchè non abbia eſſo Attore fatto citare il ſuo Avverſario avanti l' Ufficio di Pace.

9. Quando una Parte citata avanti l' Ufficio di Pace ſarà eſpoſta alla eſecuzione perſonale pronunciata per cauſa civile, l' Ufficio di Pace potrà accordare alla medeſima un Salvocondotto, ed eſſa non potrà eſſere arreſtata nè nel giorno indicato per la ſua comparſa, nè nella ſua andata all' Ufficio di Pace, e nel ritorno.

10. Se un Debitore dopo di avere ottenuto dal ſuo Creditore avanti l' Ufficio di Pace un termine al pagamento non ſoddisferà al di lui debito entro il tempo ſtabilito, il Creditore potrà dirigerſi immediatamente al competente Giudice, o Tribunale, onde ottenere il mandato di eſecuzione ſenza biſogno di verun altro previo eſperimento di conciliazione.

11. L' Ufficio di Pace dopo aver conciliate le Parti certificherà nel proceſſo verbale li punti, ſu de' quali ſaranno le Parti andate fra di loro d' accordo. Queſto Proceſſo verbale ſarà ſottoſcritto dalle Parti, o in eſſo verrà fatta menzione della dichiarazione loro di non ſaper ſcrivere.

12. Dalla preſente Legge s' intenderanno contemplate le ſole cauſe che occorreranno promoverſi in Prima Iſtanza dopo la ſua pubblicazione, e non già quelle che ſi trovaſſero diggià introdotte avanti li Giudici, o Tribunali.

Sott. Negri — Villa — Spannocchi — Taverna — Perſeguiti. App. BONAPARTE.

In nome della Repubblica Ciſalpina il Direttorio Eſecutivo ordina, che la Legge qui ſopra eſpreſſa ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Sott G. G. Serbelloni Preſidente — Firm. pel Dirett. Eſecut. il Seg. Gen. Sommariva.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seduta del primo Termidoro Anno V. Repubblicano.

Il General in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Franceſe ha fatto deporre nel giorno d' oggi preſſo il Direttorio della Repubblica Ciſalpina la Legge d' Organizzazione delle Amminiſtrazioni Dipartimentali del tenore ſeguente.

Leggi Organiche per le Amminiſtrazioni Dipartimentali.

1. Vi ſarà in ogni Dipartimento un' Amminiſtrazione Centrale compoſta di 5. Membri, compreſo il Preſidente.

2. L' elezione di queſti 5. Membri ſi farà dall' Aſſemblea Elettorale del Dipartimento.

3. I Membri dell' Amministrazione Centrale devono tutti essere domiciliati almeno da un anno nel Dipartimento, di cui vengono eletti Amministratori. Questa disposizione non averà luogo che il secondo anno della Repubblica.
4. Il Presidente è eletto dall' Amministrazione del Dipartimento, e le sue funzioni dureranno tre mesi. In caso di malattia, di assenza, o di altro impedimento momentaneo, supplirà per il Presidente uno de' suoi Colleghi a scelta dell' Amministrazione.
5. La nomina de' Membri dell' Amministrazione Dipartimentale si farà sopra una schedola tripla.
6. Quelli che riuniranno la pluralità relativa, cioè che saranno nominati almeno dalla sesta parte de' Votanti saranno eletti definitivamente Membri dell' Amministrazione Dipartimentale. Se questo scrutinio non fornisce il numero necessario degli Amministratori, si passa ad un secondo coll' istesso metodo, ed anche ad un terzo.
7. L' Amministrazione Dipartimentale rinnovasi per quinto ogni anno, per i primi 4 anni sortirà dall' Amministrazione quello che sarà estratto a sorte.
8. La Costituzione determina le funzioni dell' Amministrazione Dipartimentale, e le condizioni dell' eleggibilità de' suoi Membri.
9. Le Amministrazioni Centrali distribuiranno in Assemblee primarie in conformità dell' Articolo 20. della Costituzione i Cittadini, che hanno diritto a votare. Questa ripartizione si farà sulle basi della Popolazione abituale e media dell' ultimo precedente triennio, e sarà rinnovata ogni 3. anni avanti il primo Ventoso. Ultimeranno la prima ripartizione avanti il primo Piovoso. Daranno un nome a ciascuna Assemblea primaria, che non potrà cambiarlo, e le destineranno un locale per tenervi le sedute.
10. Le Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate di formare, e presentare al Direttorio Esecutivo entro il termine di un mese la circoscrizione dei Distretti, e delle Comuni dei rispettivi Dipartimenti sulle disposizioni della Costituzione.
11. I membri dell' Amministrazione Dipartimentale possono essere rieletti una volta senza intervallo: in seguito non potrà uno essere rieletto che dopo due anni.
12. L' Assemblea Elettorale procurerà di eleggere i Membri dell'Amministrazione Dipartimentale nei principali Distretti del Dipartimento.
13. Se un Amministratore di Dipartimento muore, o ottiene la sua dimissione o è destituito, si consultano gli scrutinj dell' ultima elezione dell' Assemblea Elettorale, e viene eletto quegli che avrà più voti. Non eserciterà le sue funzioni, che pel tempo che restava all' Amministratore, cui succede.
14. Gli Amministratori del Dipartimento ricevono un' annua indennizzazione di lir. 2000.
15. L' Amministrazione Dipartimentale ha un Segretario con lir. 1500. Il Segretario è obbligato a residenza: avrà sei Scrittori con lir. 800. Uno di questi Scrittori è specialmente impiegato nel Protocollo e nella Spedizione degli atti: avrà il soldo di lir. 1000.
16. L' Amministrazione Dipartimentale è soggetta immediatamente a Ministri.
17. L' Amministrazione Dipartimentale veglia sulle Amministrazioni Municipali, ne riceve ogni anno i conti, e le verifica, riceve egualmente le denuncie contro di esse, ne reprime gli abusi, e ne informa i Ministri.
18. L' Amministrazione Dipartimentale riceve ancora le Denoncie contro gli Ufficiali Municipali, in punto d' Amministrazione, le esamina, e le rimette, se vi ha luogo, ai Giudici competenti.
19. L' Amministrazione Dipartimentale non può mettere in requisizione la Forza Armata, che nei casi, e colle cautele espresse dalla Costituzione.
20. I conti dell' Amministrazione Dipartimentale sono mandati al Ministro, e Pubblicati ogni anno.

Sott. Longo — Oliva — Mascheroni — Fontana — Loschi.
App. In nome della Repubblica Francese BONAPARTE.
Per Copia conforme G. G. Serbelloni Presidente.
In nome della Repubblica Cisalpina il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Sott. G. G. Serbelloni Presidente — Firm. pel Diret. Esecut. il Seg. Gen. Sommariva.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del primo Termidoro anno V. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha

ha fatto deporre nel giorno d' oggi una legge col titolo — Metodo da seguirsi nella pubblicazione delle leggi del tenore seguente.

Metodo da seguirsi nella pubblicazione delle leggi.

Quando una Legge, o un Atto del Corpo Legislativo avranno que' requisiti che esige la Costituzione per essere pubblicati; il Ministro della giustizia per ordine del Direttorio Esecutivo gli farà stampare e pubblicare senza ritardo in una Carta Officiale, qualora il Corpo Legislativo non ne abbia ordinato l' indirizzo manuscritto. In questo caso la Carta Officiale non conterà che il titolo della Legge.

La detta Carta sarà intitolata, Bollettino delle Leggi, e dovrà contenere le Leggi, e gli Atti del Corpo Legislativo, come anche i Proclami, e i Decreti del Direttorio per la esecuzione delle Leggi. Non vi sarà inserito alcun altro scritto.

Ogni risoluzione del gran Consiglio, ed ogni progetto di risoluzione di cui il Consiglio stesso avrà ordinata la stampa, e l' aggiornamento, saranno inseriti in un foglio separato, che accompagnerà il bollettino delle Leggi.

Il secondo foglio sarà intitolato „ Foglio delle risoluzioni, e dei progetti di risoluzione" Alla testa di ciascuna pagina sarà posto questo avvertimento „ Le disposizioni seguenti non sono leggi " Esse non obbligano i Cittadini.

I raporti, e le opinioni delle quali una legge ordinasse la stampa e la rimessa, saranno inserite nel registro.

Ciascun numero sì del bollettino, che del foglio annesso avrà quell' impronta esteriore di autenticità, che sarà determinata dal Direttorio Esecutivo.

Immediatamente dopo la stampa il bollettino ed il foglio saranno indirizzati dal Ministro della Giustizia ai Pesidenti delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali, al Presidente del Dicastero Centrale delle Municipalità, al Presidente del Tribunale di Cassazione, ai Presidenti de' Tribunali Civili, Correzionali, e di Commercio, ai Presidenti ed Accusatori pubblici de' Tribunali Criminali, ai Giudici di pace ed agli Ambasciatori e Ministri presso le Potenze Estere.

Il Ministro della Giustizia gli farà passare nel medesimo tempo agli altri Ministri, ed ai Commissarj del Direttorio Esecutivo presso le Amministrazioni Dipartimentali e Municipali.

In conseguenza di questa Legge è abolita la publicazione delle Leggi fatta per lettura pubblica, per ristampa, affisso a suon di tromba o altro modo in tutti i Dipartimenti a spesa della Repubblica: si eccettua il caso in cui fossero espressamente ordinate per Legge queste formalità.

Nulladimeno il Direttorio Esecutivo e ciascuna Amministrazione Dipartimentale o Municipale, o il Dicasterio Centrale potranno in forza di una speciale deliberazione ordinare, sia per Leggi recenti, o antiche, o per semplici regolamenti quelle particolari formalità che crederanno convenienti.

Nondimeno le Leggi, e gli Atti del Corpo Legislativo avranno forza obbligatoria nell' estensione di ciascun Dipartimento, dal giorno in cui sarà distribuito nel Capo Luogo del Dipartimento il bollettino Officiale che le contiene.

Questo giorno sarà notato su di un registro, in cui gli Amministratori di ogni Dipartimento certificheranno l' arrivo di ciascun numero.

Sott. Mascheroni — Longo — Fontana — Oliva — Loschi.

App. BONAPARTE.

In nome della Repubblica Cisalpina il Direttorio Esecutivo ordina; che la Legge quì sopra espressa sia munita del sigillo della Repubblica pubblicata ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente — Firm. pel Diret. Esec. il Seg. Gen. Sommariva.

AVVISO.

Il Comitato di Polizia della Municipalità di Milano provvisoriamente confermato dopo l' abolizione della Municipalità stessa viene quest' oggi a cessare onninamente dalle sue funzioni. Queste d' ora in avanti apparterranno al Dicasterio Centrale composto dei sottonotati Individui, il quale nuovamente eretto terrà la sua residenza nella Casa del Comune.

Vengano per tanto di ciò prevenuti tutti quelli che avessero a fare delle Petizioni spettanti alla Polizia per loro direzione. Così pure tutti gli Osti, Locandieri, Albergatori ec. obbligati a fare le notificazioni al Cittadino Cavaleri, dovranno essi pure dirigersi alla predetta Casa del Comune.

Si previene inoltre il Pubblico che il succitato Dicaſterio dovrà diſimpegnare tutti gli oggetti relativi all' Illuminazione, Strade, Vittovaglie ec. che non ſono diviſibili fralle quattro Municipalità, e che quindi ad eſſo ſi potranno pure per l' avvenire dirigere tutte quelle Petizioni che vi avranno rapporto.

Tutte le Petizioni dovranno eſſere ſottoſcritte dal Petente, avere il loro occhieto, ed eſſervi marcato il Rione, la Contrada, ed il numero civico dell' abitazione del Petente ſteſſo, altrimenti non potranno eſſere accettate al Protocollo.

Dalla Caſa del Comune primo Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Alemàgna — Minoja — Zuccoli.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

PROCLAMA

Luoſi Miniſtro al Dipartimento della Giuſtizia.

Quantunque da più giorni mi trovi già applicato al diſimpegno degli affari del mio Miniſtero, non fui però prima in grado di annunciarmi a voi, o Cittadini Ciſalpini, perchè non ſi potè ſubito ritrovare il locale opportuno per il comodo eſercizio delle mie funzioni.

Ora che ſono provviſoriamente collocato nella Caſa Imbonati ſituata nella Contrada del Marino al N. 1138. mi faccio un dovere di rendervene al momento informati per voſtra direzione.

Accorrete pure a me pieni di fiducia in tutti gli emergenti, che vi occoreranno relativi al mio Miniſtero. Siate ſicuri di eſſere coſtantemente accolti in quel modo, che il mio dovere eſige. Troverete ſempre in me la più determinata volontà a rendere giuſtizia a chi la chiede, ed a non ſeguire altra guida nella marcia degli affari, che quella delle leggi, e dell'ordine.

All' oggetto poi, che tutti i cittadini ſappiano come dirigerſi per ottenere in un modo regolare, e ſiſtemato le provvidenze, che ſaranno per domandare, deduco a pubblica notizia il ſeguente regolamento:

Primo. Chiunque vorrà da me particolare udienza, potrà averla ne' giorni di Martedì, Giovedì, e Sabbato d' ogni ſettimana dal mezzo giorno ſino alle due pomeridiane. Queſta limitazione di giornate non riguarda punto i Funzionarj Pubblici.

Secondo. Tutte le petizioni dovranno preſentarſi al Protocollo Generale, che ſarà aperto dalle ore nove della mattina ſino alle tre pomeridiane, e riaperto dalle ore ſette ſino alle nove della ſera.

Terzo. Ogni petizione dovrà eſſere ſottoſcritta, e ſul dorſo dovrà ſpecificarſi in ſuccinto l' oggetto di eſſa.

Quarto. I Petizionarj dovranno eſſere ſolleciti di recarſi all' Officio della Spedizione, che ſarà egualmente aperto come ſopra per ſapere l' eſito delle loro petizioni, e ritirare, occorendo, i loro libelli.

Quinto. Chiunque deſideraſſe che la petizione paſſaſſe riſervatamente alle mie mani, potrà o conſegnarmela perſonalmente nelle ſovrindicate ore d' udienza o preſentarla al Protocollo in involto ſuggellato, marcandovi ſopra „ Riſervata al Miniſtro“

Seſto. Chi foſſe in circoſtanze di ottenere immediata, ed iſtantanea provvidenza preſenterà la petizione al Protocollo egualmente in involto ſuggellato con l' annotazione ſopra „ Caſo d' urgenza“

Milano li 3. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Luoſi — Firm. Pancaldi

Eſtratto dei Regiſtri della Seſſione 3. Termidoro anno V. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Franceſe ha fatto deporre nel giorno d' oggi preſſo il Direttorio Eſecutivo della Repubblica Ciſalpina la ſeguente Legge.

Conſiderando, che l' Eſtimo oſſia Cenſo del Milaneſe non è adattabile a quello degli Stati di Modena, Reggio, Mirandola ed Uniti, li quali hanno il loro Eſtimo particolare, e che perciò neceſſita un Piano provviſionale da oſſervarſi ſino ad una generale perequazione di Eſtimo, e Cenſo in tutta la Repubblica Ciſalpina, ſi ordina quanto ſegue:

Legge d' eſecuzione dell' Atto Coſtituzionale.

1. Per

1. Per ora, e fino alla formazione di un nuovo Censo comprensivo di tutti li Territorj aggregati, ed aggregabili alla Repubblica dovrà rimanere nella Lombardia in addietro Austriaca in piena osservanza il suo Estimo, o Censo vigente.
2. Egualmente in Modena, Reggio, Mirandola, ed Uniti il rispettivo Estimo rimarrà nello stato in cui presentemente si ritrova, giacchè se mai vi fosse qualche differenza nel Contributo col Milanese, che non può risultare di molta importanza in confronto massimamente del bene di non sopraccaricare quei Popoli, viene questa ad essere compensata colla Daziaria molto più producente nel Modonese, Reggiano, ed Uniti di quello sia nel Milanese, e la qual Daziaria provvisionalmente anche in oggi deve sostenersi fino a che formato sia il Piano universale della Repubblica.
3. Ne' luoghi dove non esiste Censo, o Testatico dovrà aver luogo una Composizione, o Convenzione nella maniera, e forma praticata colli Bergamaschi, e Cremaschi.

App. BONAPARTE.

In nome della Repubblica Cisalpina il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente — Pel Diret. Esec. il Seg. Gen. Firm. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Porro Ministro di Polizia Generale alla Guardia Nazionale Milanese.

Voi siete stati organnizzati per mantenere il buon ordine, voi lo avete sempre fatto, ed il vostro zelo ha meritato in varie occasioni le lodi dei vostri Superiori.

Mentre il Direttorio si occupa di voi, e pensa ad indagare gli abusi, che si fossero introdotti nel Piano della vostra organizzazione, e nel modo col quale viene eseguito, non posso a meno di animarvi a riprendere quell' entusiasmo e quell' amore per il servizio, e per il mantenimento del buon ordine, che sembra per effetto solo delle circostanze in voi diminuito.

Bravi Ufficiali, a voi spetta lo spargere in tutti i cuori il fuoco che vi anima, mentre ho il piacere d' assicurarvi, che il Direttorio Esecutivo contento della vostra condotta ripone in voi tutta la sua confidenza.

Milano 3. Termidoro anno V. della Libertà.

Sott. Porro — Firm. Pestalozza Seg.

Estratto dei Registri della Sessione 3. Termidoro anno V. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d' oggi presso il Direttorio Esecutivo della Repubbica Cisalpina la seguente Legge.

Considerando che uno degli oggetti, che interessano le prime cure del governo della Repubblica Cisalpina, egli è quello di procurare, che si mantengano costantemente a discreto prezzo li generi di prima necessità, ed in particolare la Granaglia infino a che cambiate in meglio le circostanze possa farsi luogo senza difetto dell' interna consumazione ad una maggiore libertà di commercio.

Considerando dietro questo principio, ch' è in oggi necessario di andare efficacemente al riparo dei Contrabbandi di Grano, che sogliono troppo facilmente succedere all' Estero, si ordina quanto siegue:

1. Sarà lecito a qualunque persona nel Territorio della Repubblica di arrestare qualunque carico di Grano, che mancante dei Ricapiti legittimanti la sua destinazione, venisse trasportato a spalla, o con Bestie da Soma, Carri, Vetture, od altrimenti, dentro il così detto Circondario delle cinque miglia di confine all' Estero. Per le Città però che sono situate dentro lo spazio del Circondario stesso, si atterrà in questa parte a quelle Leggi, e cautele, che si trovano in corso, e per li Territorj di Modena, Reggio, Mirandola, Massa, e Carrara, dovranno pure rispetto al limite, o limiti di confine coll' Estero, osservarsi i singoli regolamenti, che vi si trovano attualmente in vigore.

Questa disposizione s' intende applicabile non solo ai trasporti, che si effettuassero per la via di Terra, ma ben anco a quelli che si facessero in qualsivoglia

glia modo all' Estero per la via di navigazione.

2. Qualunque siasi trasporto di Grani, che nel circondario delle cinque miglia, o minore secondo le succennate locali osservanze, si trovasse non munito di Ricapito come sopra, verrà considerato come una clandestina estrazione, e si riterrà perciò caduto in sequestro non solo il grano, ma li relativi carriaggi, bestie, attrezzi, navi, attiragli, ed ogni altro inserviente mezzo alla condotta, ed il tutto anderà a benefizio di quello, o quelli che ne avranno fatto l' arresto coll' obbligo però ai Sequestranti di comprovare avanti il Giudice più vicino l' attentato della clandestina estrazione.

3. Qualsivoglia Giudice, avanti il quale si promoveranno simili cause, dovrà richiesto che sia prestarsi dentro il termine di 24. ore dalla ricevuta denuncia all' intrapresa della procedura, e nel termine di giorni otto continui al più tardi alla perfezione del processo, ed al conseguente giudizio sotto pena in caso di mancanza per di lui proprio fatto della perdita dell' impiego.

4. Chiunque si crederà aggravato dalla sentenza del Giudice per tale materia, la quale non riclamata dovrà sortire il suo effetto, tanto sia l' arrestante, quanto il proprietario, o conducente del grano, potrà rivolgersi in via di gravame ai competenti Tribunali, i quali saranno tenuti dentro lo spazio di giorni otto continui al più dopo pervenuti gli atti a proferire le loro sentenze, ed infrattanto tutti i Generi, e Capi invenzionati rimarranno in sequestro, ammenocchè il Proprietario, o conducente del Grano presti una cauzione idonea ed equivalente al valore de' Generi e Capi caduti in commesso.

5. Qualora l' Estraente detti Grani per contrabbando risultasse recidivo, allora oltre la perdita intera del carico a termini del succitato Art. II., dovrà subire l' ulteriore penale di Lire cento di Milano per ciascun Moggio di 142. libbre da once 28. di Frumento, o per ogni Moggio di Riso, e di lire cinquanta per ciascun moggio di Segale, o Minuti da applicarsi in appresso dalle rispettive Amministrazioni Municipali a beneficio dei poveri di quel Distretto, dentro il quale sarà seguito l' arresto del grano, ed in caso d' impotenza a tale pagamento l' Invenzionato, od Invenzionati subiranno la pena di 10. giorni di carcere per ogni cento Lire, e di giorni 5. per ogni cinquanta Lire di non soddisfatta multa pecuniaria, non che il termine di detta pena di carcere non possa eccedere il biennio.

6. Nessuna concessione, o licenza d' esportazione sarà riputata valida, se non verrà munita della firma del Ministro di Finanza, o da chi avrà egli con suo Proclama da pubblicarsi, rispettivamente autorizzato a segnarla.

7. Qualunque siasi Impiegato, che risultasse d' avere cooperato direttamente, od indirettamente colla propria provata connivenza all' esportazione di qualunque benchè menoma porzione di Grani all' Estero, sarà destituito irremissibilmente dall' Impiego.

8. Al giusto fine che gli Abitanti dentro le miglia di confine secondo li rispettivi limiti portati dal §. 1. siano forniti della Granaglia occorrente alla loro sussistenza, e che li Prestinari, o Postari abbiano l' ammasso sufficiente per il loro esercizio, sarà cura del Direttorio Esecutivo di prendere indilatamente quelle prudenti, ed opportune misure, che ritenuta la pratica vigente, ed il riguardo dovuto ai detti abitanti non impediscano l' esatta esecuzione delle presenti provvidenze.

9. Nel rimanente resteranno in pieno vigore tutte le Leggi attualmente vegliante in quella parte, che non vengono dal presente Proclama derogate.

Firm. BONAPARTE.

In nome della Repubblica Cisalpina il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente — Pel Diret. Esecut. Firmat. Il Seg. Gen. Sommariva.

AVVISO.

In forza del nuovo Piano di organizzazione della Guardia Nazionale Milanese, ed in esecuzione degli ordini del Direttorio Esecutivo, essendo stato disciolto nel giorno primo Termidoro il Consiglio Amministrativo della Guardia Nazionale, stato eretto col Piano antecedente del 12. Brumale anno V., rimasero inespediti molti affari, che erano stati portati alla cognizione del cessato Consiglio, ed incagliato su di molti rapporti il servizio della stessa Guardia Nazionale.

Ad oggetto pertanto non solo di togliere ogni remora agli affari già posti in corso, quanto al fine, che il Pubblico abbia un' Autorità provvisoria, alla quale diri-

dirigersi per tutto ciò, che riguarda il servizio della Guardia Nazionale, si è stabilita interinalmente, con partecipazione del Direttorio Esecutivo, la destinazione di una Commissione Provvisoria Amministrativa della Guardia Nazionale sedente nella Casa Giulini vicino alla Casa del Comune composta de' seguenti cinque soggetti:

Guinzoni Alessandro — Paina Giulio — Zanella Bartolomeo — De Meester Huyoël Filippo — Porati Antonio.

Resta in conseguenza avvertito il Pubblico, perchè debba riconoscere, ed avere ricorso alla delegata Commissione in tutti gli affari riguardanti la Guardia Nazionale, essendosi la medesima fornita delle opportune facolta, ed instruzioni.

Milano 3. Termidoro Anno V.

Sott. il Ministro dell' Interno Ragazzi. — Firmat. Corbetta Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto del Protocollo delle Sessioni del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina. 3. Termidoro anno V. Repubblicano.

Per togliere ogni benchè menomo motivo di disgusto nel Popolo intorno gli abusi, che si asseriscono introdotti in alcuni Turni della Guardia Nazionale, il Direttorio Esecutivo mosso dalla doverosa premura in una causa, che direttamente interessa il Popolo medesimo, ha riconosciuto indispensabile di assicurarsi, se i motivati abusi esistano realmente, ed ordina per tal effetto al Ministro dell' Interno quanto siegue:

1. Dentro il termine di tre giorni dalla pubblicazione di un suo Proclama farà il detto Ministro visitare, e per quanto sarà possibile visiterà egli stesso i registri delle persone, che hanno montata la Guardia nei rispettivi Quartieri della Città dal giorno 10. scorso Messidoro fino alla fine dello stesso mese, e ne farà estrarre i nomi delle persone facoltose, che si saranno prestate personalmente a montare la guardia.
2. Nel caso, che si trovassero delle sostituzioni fatte dalla suddetta classe di persone, se ne esamineranno sul fatto i titoli ed i documenti, che hanno servito d' appoggio a tali sostituzioni, formandone coll' indicazione de' nomi di quegli Ufficiali, che le avranno accordate un esatto registro.
3. Si osserverà in ogni Quartiere, se vi sia stata irregolarità di Turno nelle persone adoperate alla guardia, e se ne prenderà annotazione con indicare egualmente i nomi degli Ufficiali, che vi avranno contribuito.
4. Di tutte le premesse risultanze, siccome ancora della forma, regolarità e modo, che si farà osservato nella compilazione di detti registri, il Ministro dell' Interno ne farà un rapporto nel più breve termine al Direttorio Esecutivo, che reputerà uno de' suoi più sacri doveri il sostenere in questo pubblico necessario peso la giustizia di distribuzione, e la causa del Popolo.
5. Chiunque credesse di essere stato sottoposto ad incompetente aggravio pecuniario, od ingiusta frequenza nei rispettivi Turni delle guardie, porterà i suoi riclami al Ministro dell' Interno, che vi provvederà, o riferirà al Direttorio, secondo la diversa natura dei casi, quelle occorrenze, che interessar potessero la sua attenzione, e meritare un più speciale provvedimento.
6. Il presente ordine sarà pubblicato colla stampa; ed affisso in tutti i luoghi soliti a comune notizia, ed intelligenza.

Per copia conforme — Sott. G. G. Serbelloni Presidente.

Firmat. Pel Direttorio Esecutivo il Seg. Generale Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Coerentemente all' ordinato dal Direttorio Esecutivo, si deducono a pubblica notizia queste superiori determinazioni, e s' incarica specialmente la Commissione provisoria amministrativa della Guardia Nazionale della pronta e rigorosa esecuzione. Ad essa pertanto si dirigeranno tutti i ricorsi relativi alle accennate provvidenze, ed il Ministro dell' Interno invigilerà personalmente, perchè le giuste doglianze del Popolo non abbiano ad essere inutilmente portate alla cognizione del suo Ministero.

Milano 4. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. il Ministro dell' Interno Ragazzi — Firmat. Corbetta Segretario.

AVVISO.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Generale in Capo Bonaparte ci ha dato una prova novella del suo interessamento

mento per la tranquilla consolidazione della nostra libertà, passando per questa prima volta alla maturata elezione de' seguenti Amministratori Centrali dei Dipartimenti della Repubblica Cisalpina:

I. Dipartimento dell'Adda — Lodi.

Mattia, dell'Amministrazione Generale — Ghisalberti Maurizio — Bonfichi Legale — Vimercati Rutigliano — Severgnini Gaetano, di Crema.

II. Dipartimento dell'Alpi Apuane — Massa.

Venturelli, di Castelnovo — Pieroni, di Castelnovo — Lizzoli, di Massa — Battini Pietro, di Villafranca — Marchetti Michel'Angiolo, di Carrara.

III. Dipartimento del Crostolo — Reggio.

Gabbi Antonio — Trivelli Ignazio — Veneri Antonio — Pierotti Gaetano, Avvocato — Moretti ex-Maggiore di Piazza.

IV. Dipartimento del Lario — Como.

Dottor Lena Perpenti, Legale — Muggiasca, Membro del Comitato Milanese — Nata Gio. Battista — Lupi Carlo Antonio, Delegato del Censo — Fumagalli Antonio, Segretario.

V. Dipartimento della Montagna — Lecco.

Ticozzi, Dottore in Legge — Cremona Negoziante di Ferro — Manzone Giulio — Bovara Gioachimo — Cremona Giovanni.

VI. Dipartimento dell'Olona — Milano.

Petrazzini Michele, Avvocato — Busti Cristoforo, Banchiere — Arese Marco — Perabò Giuseppe, Segretario — Stampa Soncini, il figlio.

VII. Dipartimento del Panaro — Modena.

Medici Cosimo — Soragna, del Corpo Legislativo — Spezzani Filippo, Avvocato — Coccapani Alfonso — Castiglioni Bartolomeo, Avvocato.

VIII. Dipartimento del Pò — Cremona.

Macchi, dell'Amministrazione Generale — Vidoni Giuseppe — Scazza Giovanni — Fadigati, dell'Amministrazione Generale — Mocchetti, Dottor Fisico.

IX. Dipartimento del Serio — Bergamo.

Picinetti Antonio, di Bergamo — Pesenti Pietro, di Bergamo — Pezzoli Giovanni — Gavazzeni Alessandro, di Bergamo — Marinoni Francesco, di Grumello.

X. Dipartimento del Ticino — Pavia.

Astolfi Ippolito, Avvocato — Bellisomi Gaetano — Sacco Giuseppe, Municipalista — Broglio Benedetto — Poma.

XI. Dipartimento del Verbano — Varese.

Adamoli Alfonso, Negoziante — Dralli Domenico — Vigezzi, Avvocato di Laveno — Strigelli, del Comitato in Varese; — Maggi, Segretario del Protocollo Generale.

Un Commissario del Direttorio Esecutivo presiederà in ciascun Dipartimento alla organizzazione costituzionale delle Amministrazioni Centrali. I liberi Cisalpini di ciascun Dipartimento, riconoscendo nei nominati loro Amministratori, che il Generale in Capo gli ha trascelti nel loro seno, e ch'ei gli onora della sua stima, si faranno gloria di ubbidire, e di rispettare in essi l'autorità, ed i poteri, che la Costituzione loro comparte.

Milano 4. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. il Ministro dell'Interno Ragazzi. — Firmat. Corbetta Segretario.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del 30. Messidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo organo dei sentimenti del Popolo Cisalpino verso l'Armata d'Italia, che ha fondata col proprio sangue la nostra indipendenza, e verso la Repubblica Francese, che con magnanimità senza esempio l'ha stabilita,

DECRETA

I. Che siano erette nel Campo della Federazione otto Piramidi quadrangolari in onore di ciascuna Divisione dell'Armata Francese.

II. Che in un lato di ciascuna Piramide sia inciso alla eternità un monumento della riconoscenza, e della amicizia indelebile del Popolo Cisalpino verso la Repubblica Francese, e l'armata d'Italia.

III. Che due altri lati di ciascuna Piramide siano iscritti co' nomi di que' Forti, che diedero nelle battaglie la vita per la loro Patria, e la nostra libertà.

IV.

IV. Che l' ultimo lato di ciaſcuna Piramide ſi ſerbi intanto per iſcolpirvi i nomi de' prodi Ciſalpini, che poteſſero correre la ſteſſa ſorte ne' campi d' onore ſoſtenendovi la loro Patria.

V. Che s' invitino tutti gli Artiſti a preſentare dei progetti per la più elegante eſecuzione di queſte Piramidi, propoſto un premio di Zecchini cinquanta a chi entro un meſe ne avrà preſentato il diſegno migliore.

VI. Dell' eſecuzione ſe ne paſſa il corriſpondente incarico al Miniſtro dell' Interiore.

Sott. G. G. Serbelloni Preſidente.

Firmat. Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sommariva.

In Nome della Repubblica Ciſalpina

Il Miniſtro dell' Interno

Ordina la pubblicazione, e diramazione in tutti i Dipartimenti della Repubblica Ciſalpina dell' Eſtratto del Protocollo del Direttorio Eſecutivo del 30. Meſſidoro anno V., e ſe ne rimetterà copia al Miniſtro degli affari eſteri, ed all' Inviato della Repubblica a Parigi, perchè ne ſia eſteſa la notizia, e l' invito anche fuori Stato.

Milano 4. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Ragazzi. — Firmat. Corbetta Segretario.

Eſtratto dei Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta dei 3. Termidoro anno V. Repubblicano.

Iſtruzione per i Commiſſarj Organizzatori dei Dipartimenti.

1. Si ſpediranno nei Dipartimenti dei Commiſſarj incaricati d'organizzare i Dipartimenti inſtallandone le Amminiſtrazioni Centrali, e dirigendone i primi paſſi, e di fare quanto loro ſarà commeſſo.
2. I Commiſſarj appena giunti nei Dipartimenti comunicheranno alle Autorità Coſtituite, alle quali occorre la loro delegazione.
3. Sulla nomina del Rappreſentante la Repubblica Franceſe, che verrà comunicata procederanno alla inſtallazione delle Amminiſtrazioni Dipartimentali.
4. L' inſtallazione ſi farà con lettera d' avviſo ai diverſi Amminiſtratori eletti. Il Commiſſario li convocherà in un giorno determinato, e letti loro i paragrafi del titolo 7. che li riſguardano ſi affideranno loro le funzioni Amminiſtrative.
5. Appena inſtallate le Amminiſtrazioni Centrali il Commiſſario ne avvertirà il Dipartimento con un Proclama.
6. Il Commiſſario avvertirà le Municipalità eſiſtenti, o le rinnovate in caſo, della dipendenza in cui dovranno eſſere dalle Amminiſtrazioni Dipartimentali negli oggetti amminiſtrativi.
7. Il Commiſſario comunicherà ſubito dopo l' inſtallazione alle Amminiſtrazioni Dipartimentali le iſtruzioni, e le leggi organiche, che le riguardano.
8. Il Commiſſario determinerà il locale per le Amminiſtrazioni Dipartimentali, e nel caſo che doveſſe far ſloggiare qualche altra Autorità Coſtituita è incaricato di far ſoſtituire i locali corriſpondenti.
9. I Commiſſarj porteranno per diſtintiva una Sciarpa tricolorata in cintura.
10. I Commiſſarj potranno avere un Segretario.
11. I Commiſſarj corriſponderanno direttamente ſecondo i varj oggetti coi diverſi Miniſtri, o col Direttorio, e dovranno loro riferire il riſultato di tutte le operazioni.
12. Sarà loro fiſſata per titolo di Cibaria, e d' Alloggio la dieta di lir. 30. al giorno compreſi uno Scrittore, ed un Domeſtico del Commiſſario. Inoltre gli ſi paſſeranno lire 30. al giorno per l' onorario proprio, avvertendo che reſterà a carico del Commiſſario il ſoldo del Segretario, e dello Scrittore. Queſte ſpecifiche ſi ſono fiſſate anche per avviſo del Miniſtro dell' Interno.
13. Le ſpeſe di Viaggi, Carta, Poſta, Eſpreſſi ec. non puonno determinarſi. I Commiſſarj terranno un Conto particolare delle ſomme, che ſaranno loro fornite per queſti oggetti.

Sott. Loſchi, Fontana, Oliva, Longo, Maſcheroni.

3. Termidoro anno 5. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo ordina la promulgazione delle preſenti Iſtruzioni.

Sott. G. G. Serbelloni Preſidente. Firm. pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sommariva.

Costume dei Commissarj del Potere Esecutivo,
presso le Amministrazioni Centrali, e presso le Municipali,
e dei Membri delle stesse rispettive Amministrazioni.

Commissario del Potere Esecutivo presso le Amministrazioni Centrali.

Abito di Guardia Nazionale con maniche, e coletto ricamati d'argento. Fascia tricolorata con frangia di Seta alla cintura. Capello rotondo con gallone d'argento con ala alzata, e tre piume tricolorate riunite.

Amministratori Centrali.

Abito di Guardia Nazionale con nastro tricolore largo al collo e medaglia, come l'Amministrazione Generale passata.

Commissario del Potere Esecutivo presso le Amministrazioni Municipali.

Abito di Guardia Nazionale con fascia tricolorata alla cintura senza frangia.

Amministratori Municipali.

Abito di Guardia Nazionale con semplice fascia tricolore a tracolla senza frangia.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 4. Termidoro anno Primo della medesima.

LA Commissione Provvisoria Amministrativa della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

Avvisa il pubblico, che i Decreti d'esenzione dalla Guardia Nazionale accordata in titolo di fisica indisposizione dal cessato Consiglio Amministrativo, siccome quelli in titolo d'età maggiore degli anni 55. sono valevoli fino a nuove disposizioni della Commissione stessa.

Invita poi que' Cittadini, che levarono dal Protocollo dello scaduto Consiglio sunnominato le loro petizioni non ancora decretate sul pensiero di presentarle ai rispettivi Consigli d'Amministrazione dettati dal Piano d'Organizzazione della Guardia suddetta per l'effetto corrispondente al loro intento, a volerle presentar invece al Protocollo di questa Commissione, ed eccita finalmente i morosi al pagamento delle Tasse attrassate di loro competenza a sollecitamente pagarle alla rispettiva Cassa del proprio Rione, giusta la distribuzione de' Quartieri nell' in addietro Guardia Nazionale Milanese, intimando loro in caso di protratta morosità l'esecuzione militare sui loro effetti, obbligata essa a queste forti misure dall'estremo bisogno di soddisfare alle molte passività della suddetta cessata Guardia.

Sott. Pajni Capo di Legione Presidente. — De Meester Huyoël.
Firmat. Rigozzi Segretario.

Estrato dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 5. Termidoro anno V.

IL Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d'oggi presso il Direttorio Esecutivo il Regolamento — Per il paganento de' debiti nazionali arretrati — del tenore seguente:

Considerando essere necessario di avere sott'occhio lo stato del debito nazionale arretrato, e quello dei fondi, crediti, ed effetti nazionali, e delle risorse presumibili, onde determinare il modo di soddisfare sollecitamente il debito arretrato; le Amministrazioni Dipartimentali saranno incaricate.

1. Di far compilare incessantemente il conto del debito arretrato, tenendo ben distinte le rispettive categorie dei debiti medesimi sia per interessi a tutto il mese di Giugno scorso, che per Requisizioni, Boni ed altro.
2. Di destinare prontamente a tale effetto due Ragionati, ed un Legale, i quali si applichino senza interruzione alla formazione dei suddetti Conti.
3. Di riportare dai Regolari non soppressi la nota dei Beni dei rispettivi conventi, in cui sia espresso il valore del Fondo, e la presumibile entrata del medesimo, ed il numero degli individui di cadaun Convento.
4. D'invitare con Proclama i Creditori nazionali a comparire entro un mese nei rispettivi Dipartimenti, e davanti chi le stesse Amministrazioni destineranno pel maggior comodo, e per la pronta verificazione de' loro crediti, nel qual Proclama verrà esposto l'oggetto di tale invito, cioè quello di verificare il debito nazionale arretrato per estinguerlo.
5. Entro due mesi dovranno trasmettere detti conti al Comitato di Finanze.

VI. Di

VI. Di ſoſpendere il pagamento degli intereſſi pendente queſta operazione, e fino a che il Corpo Legislativo avrà decretato il modo di ſoddisfarli.

Sott. Vandelli — Arrigoni — Formiggini.

Segnat. Bonaparte.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Il Direttorio Eſecutivo ordina che il Regolamento quì ſopra eſpreſſo ſia munito del Sigillo della Repubblica, diramato ove conviene, ed eſeguito.

Sott. G. G. Serbelloni Preſidente.

Firmat. Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sommariva.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo
Seduta del giorno 5 Termidoro Anno V.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Franceſe ha fatto deporre ſotto queſto giorno preſſo il Direttorio Eſecutivo il *Regolamento per la rettificazione de' Conti delle paſſate Amminiſtrazioni* del tenor ſeguente:

I Li Commiſſarj preſſo le Amminiſtrazioni Dipartimentali, che deve nominare il Direttorio Eſecutivo in vigore dell' Articolo 191. della Coſtituzione, ſaranno incaricati di riportare entro due meſi al più tardi il reſo Conto dalle Amminiſtrazioni del riſpettivo Dipartimento.

II. Si formerà un Corpo di Cenſori reſidente in Milano compoſto di un Membro di ciaſcun Dipartimento della Repubblica, a cui i Commiſſarj dovranno rimettere i ricevuti Conti con le opportune oſſervazioni.

III. Spetterà ai Cenſori l'eſame diffinitivo d' eſſi Conti, e l'informare il corpo Legislativo degli abuſi, delle malverſazioni, e di tutti i caſi di riſponſabilità, che ſcopriranno nel corſo della loro operazione, non che di proporre le miſure convenevoli agli intereſſi della Repubblica.

IV. I Cenſori incomincieranno le loro ſedute il dì primo Ottobre, e ceſſerà la loro incombenza ſubito che avranno fatto il loro rapporto al Corpo Legislativo.

V. L' indennizzazione a cadaun Cenſore ſarà in regola di lir. 6m. di Milano annue da incominciare col primo giorno d' Ottobre.

Sott. Vandelli, Arrigoni, Formiggini — BONAPARTE

In nome della Repubblica Ciſalpina

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che il Regolamento qui ſopra eſpreſſo ſia munito del Sigillo della Repubblica, diramato ove conviene, ed eſeguito.

Sott. G. G. Serbelloni Preſidente. Fir. Pel Dirett. Eſecut. Il Segret. gener. Sommariva.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo Seduta del 6. Termidoro Anno V.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Franceſe ha fatto deporre nel giorno d'oggi preſſo il Direttorio Eſecutivo della Repubblica Ciſalpina una Legge relativa alli Fedecommeſſi, alla Succeſſione inteſtata, ed alla Minor Età del tenor ſeguente.

Conſiderando che non è conſentaneo a' principj di un ben regolato Governo Repubblicano il tollerare que' vincoli, che impediſcono la libera contrattazione de' fondi, che ſono ſorgenti di moltiplici litigj, e che importano l'ineguaglianza di fortune tra figlj d'uno ſteſſo Padre per la ſola accidentale circoſtanza di eſſere l'uno prima dell'altro comparſo alla luce.

Conſiderando che ſommamente ripugna a' principj ſuddetti il laſciar ſuſſiſtere le differenze che naſcono dai diverſi Statuti nella materia delle ſucceſſioni.

Conſiderando finalmente la convenienza di determinare con una miſura eguale in tutto il Territorio della Repubblica lo ſtato dell' uomo in rapporto all' età per difetto della quale debba eſſere impedito l'eſercizio del diritto competente a chiunque della libera amminiſtrazione delle proprie ſoſtanze

SI ARRESTA

1. Reſta d'oggi in avanti proibito d' iſtituire nuovi Fedecommeſſi di qualunque ſorta eſſi ſiano ſotto qualunque denominazione cadano per qualunque eſtenſione di tempo, e ciò tanto per diſpoſizioni tra vivi, quanto per ultima volontà.

2. Tutti gli atti, che ſi faceſſero in contravvenzione al precedente articolo ſaranno *ipſo jure* nulli in quella parte però ſoltanto, che ſi troveranno in oppoſizione coll' articolo ſteſſo. Li Notari che ſi preſtaſſero a rogare ſimili atti, o ad eludere la preſente Legge, incorreranno nell' interdizione dal Notariato.

3. Dal-

3. Dalla pubblicazione della presente Legge si dichiara annullato qualsivoglia vincolo fedecommessario in oggi vigente sotto qualsivoglia denominazione tanto in forza di disposizione tra vivi, quanto di ultima volontà, e le sostanze vincolate s' intendono fatte libere nella persona dell' attual possessore che ne potrà tosto disporre, come d'ogni altra sua sostanza.
4. Colla premessa abolizione de' vincoli fedecommessarj non s' intendono pregiudicati li diritti competenti a qualsivoglia persona sia contro dell' attual possessore, sia sulla sostanza stata affetta da' vincoli suddetti per titoli purificati anteriormente alla presente Legge, dovendo rimanere salvo l'esperimento di tali diritti nelle vie regolari di Giustizia, semprecchè sia praticabile a termini di ragione.
5. Le successioni intestate saranno in tutta la Repubblica generalmente regolate d' ora in avanti secondo la disposizione del diritto comune, salvi li casi, nei quali o vi fosse stato espressamente derogato dalla Costituzione, o dalle nuove Leggi organiche relative alla medesima, o l'osservanza del diritto comune riuscisse incompatibile colla piena loro esecuzione.
6. Similmente dovrà regolarsi in conformità del diritto comune la facoltà competente a chiunque di disporre delle cose proprie per via di testamento, o d'altro atto di ultima volontà, ferme però stanti le formalità attualmente praticate rispetto ai modi diversi di fare simili atti, o disposizioni testamentarie.
7. Nè il Matrimonio, nè la Dote pagata, promessa, o costituita potranno togliere alle Donne i diritti di successione verificabili in loro favore dopo la pubblicazione del presente Proclama. Le rinuncie poi fatte a simili diritti dalle Donne maritate saranno operative, ed efficaci semprecchè riguardate come contratto possano essere sussistenti a termini di ragione.
8. Nei casi però, in cui le Donne maritate saranno ammesse a consuccedere, dovranno esse conferire a norma delle Leggi in favore degli altri Eredi tutto ciò che avranno ricevuto da quegli, alla di cui Eredità si tratta di succedere.
9. Restano in pieno vigore le Leggi attualmente veglianti per l'esclusione delle così dette *Mani morte* dalle successioni, ed altri acquisti, e sussisterà pure come in addietro l'effetto dell' ammortizzazione contratta dagli Ecclesiastici Regolari mediante la formale emissione dei voti religiosi.
10. La minor età sarà limitata in avvenire all'anno ventesimo compito, sicchè dopo immediatamente questa età ciascheduno sarà considerato Maggiore per tutti gli effetti correlativi di ragione.
11. Si dichiarano abolite, ed annullate tutte le Leggi, Costituzioni, Statuti, e Consuetudini state finora osservate nei diversi Luoghi della Repubblica, che negli oggetti determinati dalla presente Legge portino una diversa disposizione o che siano in qualunque modo contrarie a quanto in questa stessa Legge viene ordinato.

Sott. Perseguiti — Negri — Taverna — Spannocchi — Villa. Seg. Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed affissa.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente — Fir. Pel Diret. Esec. il Segret. Gen. Sommariva.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo = Seduta del 6. Termidoro anno V.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre nel giorno d' oggi presso il Direttorio Esecutivo della R. C. la Legge relativa ai Registri delle Nascite, de' Matrimonj, delle Morti, e de' Cittadini attivi, *del tenore seguente.*

De' Registri delle Nascite, de' Matrimonj, delle Morti, e de' Cittadini attivi.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1 Tanto nelle Città, quanto nelle Campagne si terranno particolari Registri destinati a far prova delle nascite, de' matrimonj, delle morti, e de' Cittadini attivi.
2 Tali Registri ne' luoghi, ove esiste un Corpo Municipale, si terranno dall' Ufficiale Municipale, o dal suo Sostituto, destinati a tale particolare incombenza. Negli altri luoghi si terranno dall' Agente Municipale, o dal suo Aggiunto.
3 Tali Registri saranno tenuti su libri bollette, che verranno negli ultimi quindici giorni di ciascun anno rimessi dalle rispettive Municipalità a' singoli Uffiziali, ed Agenti Municipali delegati, e ciò a spese de' rispettivi Comuni.
4 Tai libri conterranno la bolletta madre, e la figlia: saranno numerizzati dal primo all' ultimo foglio, e saranno parimenti numerizzate progressivamente le singole annotazioni. Ciascun foglio sarà anche vidimato dal Presidente della Municipalità, ed in suo difetto da un Membro della Municipalità, secondo l'ordine della sua nomina.

5 Le

5 Le annotazioni saranno scritte progressivamente senza veruno spazio intermedio. Non si faranno richiami, o cancellature; nel caso però, che siano imprescindibili, saranno vidimate dall' Uffiziale, e firmate nello stesso modo, che l'atto intiero. Non si farà alcuna abbreviatura, nè si scriveranno le date in cifra.

6 Ogni contravvenzione al disposto del precedente articolo sarà punita colla multa di lire dieci per la prima volta, di lire venti per la seconda, ed anche colle pene portate dal Codice penale nel caso di alterazione, o di falso.

7 Resta espressamente proibito di scrivere, o firmare in qualsivoglia caso gli atti su fogli volanti sotto pena di lire cento di multa, di destituzione, e di privazione per dieci anni delle qualità, e de' diritti attivi di Cittadino.

8 Le annotazioni contemplate nel precedente articolo si riterranno per nulle: sarà però cura delle Municipalità, qualora occorra di rinvenire tali annotazioni di farle tosto riportare al Libro de' Registri, dopo l' ultima partita annotata facendo il richiamo in via di *Nota bene* al luogo, ove avrebbe dovuto essere registrata, seguendo l' epoca dell annotamento.

9 Le annotazioni si scriveranno tanto sulla bolletta madre, che sulla figlia; alla fine di ciascun mese tanto l' Uffiziale Municipale, quanto l' Agente Municipale o i loro rispettivi Aggiunti taglieranno le bollette figlie, e le rimetteranno alle Municipalità, dalle quali su di un egual libro si formerà un' eguale doppia annotazione. Questa fatta, si taglieranno le bollette figlie, e si rimanderanno a' mentovati Uffiziali, ed Agenti da distribuirsi a' rispettivi Cittadini, i quali per tal modo avranno presso di se il documento provante i succennati oggetti.

10 Le Municipalità avranno la cura d' invigilare, che le dette annotazioni siano tenute colla debita regolarità, e quindi dovranno di tempo in tempo far visitare presso gli Uffiziali, ed Agenti i Registri, infligendo, qualora emergano mancanze, le pene descritte, e rimettendo, qualora emerga criminalità, l' affare al Direttore dell' Jury del Distretto per mezzo dell' Accusatore pubblico.

11 Alla fine di ciascun anno gli Uffiziali suddetti, ed Agenti Municipali formeranno un Indice esatto alfabetico delle Annotazioni portate da' loro Registri, che si trasmetterà per mezzo delle Municipalità all' Amministrazione Centrale, ove resterà custodito, ed ove si dirigeranno i Cittadini per avere le rispettive copie in caso che si smarrissero gli originali delle notificazioni.

12 Le prove ordinarie di nascita, matrimonio, morte, e dell' attività de' Cittadini si avranno soltanto dai mentovati Registri, salva la ragione alle Parti al caso di attenersi anche alle prove suppletorie, ed adminicolative.

NASCITE

13 Gli atti di nascite saranno stesi entro 24. ore dalla notificazione, che verrà fatta dalle Persone a ciò fare obbligate coll' intervento di due testimonj maggiorenni dell' uno, o dell' altro sesso.

14 In qualsivoglia luogo segua il parto, il Marito s' è presente, e non impedito legalmente, sarà obbligato alla detta notificazione. Allorquando il Marito sarà assente, od impossibilitato, o che la Partoriente non sarà maritata, il Chirurgo, o la Levatrice, che avranno assistito al parto, o qualsivoglia altra persona ne abbia fatte le veci, sarà obbligata di notificare entro dodici ore la nascita.

15 Quando il parto seguirà sia in una casa pubblica, sia in una casa di altrui ragione, la persona, che comanderà in detta casa, o ne avrà la direzione, sarà obbligata alla notificazione, della quale trattasi.

16 Nel caso di contravvenzione a' precedenti articoli, i Contravventori saranno puniti con due mesi di prigione. Gli Agenti Municipali delle Comunità, e rispettivamente gli Uffiziali Municipali solleciteranno l' esazione di tali multe avanti il Tribunale Correzionale, salva la procedura Criminale nel caso di occultazione, trasporto criminoso, o difetto della presentazione del figlio.

17 Quelli sarà portato alla Casa destinata per tali registri, sarà presentato all' Uffiziale Municipale, o rispettivamente Agente Municipale. Nel caso di pericolo imminente le dette persone avranno l' obbligo, dietro l' istanza, che verrà loro fatta, di trasportarsi tosto alla Casa, ove trovasi il figlio recentemente nato, e vedutolo di ricevere la notificazione, che verrà loro fatta.

18 La notificazione esprimerà il giorno, l' ora, il luogo della nascita, il sesso, il nome dato, o che verrà dato al figlio, il nome, e cognome del Padre, e della Madre, la loro professione, e il domicilio, i nomi, cognomi, la professione, e il domicilio dei Testimonj.

19 Di questa notificazione si stenderà sul libro bollette già enunciato il doppio registro destinato a tale oggetto. Quest' atto verrà sottoscritto dal Padre, od altra

Persona notificante, dai Testimonj, e dall' Uffiziale pubblico. Se alcuno de' Testimonj, o notificanti non sapesse scrivere, se ne farà rilievo.

20 Nel caso, che si trovasse esposto qualche figlio, il Giudice di Pace del luogo, od altro Ufficiale di Polizia, cui ne sarà pervenuta la notizia, dovrà portarsi sul luogo, dove trovasi l'esposto, formare processo verbale sullo stato di esso, sull' apparente età, sui segnali esterni, vestimenti, ed altri indicj, che possano servire a mettere in chiaro la figliazione. Riceverà anche le informazioni da quelli, che avranno qualche notizia da somministrare intorno all' esposizione.

21 Il Giudice di Pace, o l' Uffiziale di Polizia avrà l' obbligo entro 24. ore di rimettere all' Uffiziale Municipale, od all' Agente Municipale una copia di tale processo verbale, che verrà trascritto sopra un doppio registro degli atti di nascita.

22 Quanto viene prescritto come sopra rapporto al Giudice di Pace, od Uffiziale di Polizia sarà osservato anche negli Ospedali, o Case d'esposti dalla Persona, che in dette Case resta specialmente destinata a ricevere i mentovati esposti.

23 Il Giudice di Pace, e l' Uffiziale di Polizia, e così anche il Delegato nelle Case destinate per gli esposti, darà un nome al figlio, facendone menzione nel Processo verbale, indi provvederà all' alimento, e alla custodia dell' esposto, secondo le leggi del paese relative a tale oggetto.

MATRIMONJ.

24 Gli Uffiziali pubblici già enunciati terranno anche il registro de' Matrimonj su' libri doppj costrutti nella già enunciata maniera.

25 Perchè il contratto di Matrimonio sia riputato legittimo, e possa godere degli effetti civili attribuiti al medesimo dalla Legge, basterà adempire le seguenti condizioni.

I contraenti si presenteranno all' Uffiziale, od Agente Municipale, e dichiareranno avanti lo stesso di voler contrarre Matrimonio. Sarà necessario l' intervento avanti l' Uffiziale Municipale di due testimonj, che attestino del reciproco assenso de' contraenti.

26 Gli impedimenti, che la Legge porrà a tale contratto, annullano il medesimo, e tolgono all' Uffiziale Municipale di prestarvi la sua autorizzazione.

27 L' Uffiziale suddetto ne stenderà l' atto, registrando nome, cognome, professione, domicilio del Padre, e della Madre; nome, cognome, età, professione, e domicilio de' Testimonj, enunciando la loro qualità di Parenti, od affini nel caso, che lo sieno. Quando pel Matrimonio sia stato necessario qualche assenso sia del Padre, sia del Tutore, sia del Giudice di Pace, o del Tribunale di Famiglia, se ne enuncierà l' atto colla rispettiva epoca, ed altri dati facilitanti al caso il rinvenimento di esso.

28 Il correlativo registro verrà sottoscritto dalle Parti contraenti, dai Testimonj, dal Padre, o dal Tutore, qualora si esiga il loro assenso, e finalmente dall' Uffiziale pubblico. Nel caso, che alcuna delle mentovate persone non sapesse scrivere, se ne farà precisa menzione.

MORTI.

29 La dichiarazione della seguita morte sarà fatta da uno de' più prossimi parenti, o vicini della persona morta all' Uffiziale pubblico nello spazio almeno di 24 ore.

30 L' Uffiziale pubblico si trasporterà sul luogo, ove si troverà il morto, e dopo essersi assicurato della morte ne stenderà l' atto sul doppio registro.

31 Quest' atto conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione, e il domicilio del morto, s'era maritato, o vedovo, anche il nome, e cognome del Coniuge, parimenti il nome, il cognome, l'età, la professione, e il domicilio del dichiarante.

32 L'atto stesso conterrà di più, ove riesca di sapere, il nome, cognome, la professione, e il domicilio del Padre, e della Madre del morto, ed il luogo della sua nascita, indicando inoltre quello della tumulazione.

33 Quest' atto sarà firmato dai dichiaranti, e dall' Uffiziale pubblico: sarà fatta menzione di quelli tra di loro, che non sapessero, o non potessero scrivere.

34 In caso di morte negli Ospedali, nelle Case pubbliche, o private altrui, i Superiori, Direttori, Amministratori, e Padroni di queste Case saranno obbligati di darne avviso entro 24. ore all' Uffiziale, che ne stenderà l'atto di morte sulle dichiarazioni, che allo stesso verranno fatte, e sulle informazioni, che avrà potuto assumere concernenti il nome, il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione, e il domicilio del morto.

35 Nel caso del precedente articolo, se l' Uffiziale pubblico avrà potuto rilevare il domicilio del defunto, sarà obbligato di mandare l' estratto dell' atto di morte all' Uffiziale pubblico del luogo del domicilio, che lo trascriverà sopra i suoi Registri.

36 I Cadaveri di quelli, che saranno stati ritrovati morti con segnali, od indizj di morte violenta, od altre circostanze, che daranno luogo a sospettarla tale, non potranno essere seppelliti, che dopo che l'Uffiziale di Polizia avrà steso il processo verbale a termine del prescritto della Legge.

37 L' Uffiziale di Polizia, dopo avere formato il processo verbale sullo stato del cadavere, e sulle circostanze allo stesso relative, sarà obbligato d' indilatamente darne avviso all' Uffiziale pubblico, rimettendo allo stesso un estratto contenente l' emergenze sul nome, cognome, l' età, il luogo della nascita, la professione, e il domicilio del defunto.

38 L' Uffiziale pubblico stenderà l' atto di morte sulle informazioni dategli dall' Uffiziale di Polizia.

DE' CITTADINI ATTIVI.

39 Gli Uffiziali destinati a tenere i Registri delle nascite, de' Matrimonj, e delle morti, terranno anche il Registro de' Cittadini attivi.

40 Le disposizioni generali prescritte per detti Registri delle nascite, de' Matrimonj, e delle morti si osserveranno anche rapporto a' Registri de' Cittadini attivi.

41 Ogni Cisalpino arrivato all età d' anni 20. compiti, che non sia mendicante o vagabondo, potrà farsi descrivere nel Registro de' Cittadini attivi, e quindi dovrà presentarsi munito del certificato della di lui età all' Uffiziale destinato per la formazione de' Registri.

42 I Giovani non potranno ottenere tale descrizione se non compariranno inoltre muniti del loro Fucile, e della Giberna, e se non presenteranno il certificato del loro Capitano di sapere fare l' esercizio militare, ed inoltre se non proveranno di esercitare una professione meccanica, e di sapere leggere, e scrivere.

43 L' Uffiziale destinato alla formazione di tali Registri rileverà il nome, e cognome del Petente, il nome del Padre, il luogo dell' abitazione, l' età, e farà cenno de' documenti presentati per comprovare le succennate qualità; farà pure memoria della data, in cui verrà fatta l' annotazione suddetta.

44 Anche chi non è Cisalpino potrà ottenere di essere iscritto nel Ruolo de' Cittadini attivi, quando oltre i requisiti già enunciati, verifichi coll' opportuno documento da rilasciarsi dalla Municipalità d' avere adempite le rispettive condizioni espresse dagli articoli costituzionali 9. ed 11., ovvero di essere stato dichiarato dal Corpo Legislativo benemerito della Repubblica. Di tali documenti si farà espressa menzione sul Registro Civico.

45 La dichiarazione dell' art. 9. della Costituzione prescritta a' Forestieri, che intendono di stabilirsi negli Stati della Repubblica, si dovrà fare negli atti della Municipalità. Qualora lo stato di Cittadino attivo per li titoli contenuti negli art. 14., 15. venga impedito, o sospeso, se ne farà la corrispondente annotazione ne' mentovati Registri, e i Tribunali, o Dicasteri, da' quali emanassero gli atti inducenti la detta sospensione, od impedimento, ne daranno il corrispondente avviso alle rispettive Municipalità, perchè ne sia fatto annotamento ai Registri.

46 Ogni anno nel mese antecedente al giorno della convocazione delle assemblee primarie l' Uffiziale incaricato della compilazione de' Registri Civici dovrà rettificarli a norma delle mutazioni accadute, e non ancora rilevate, per offrire un esatto Ruolo de' Cittadini aventi diritto a votare in dette Assemblee.

47 Le Municipalità sono incaricate al più presto possibile di porre in attività i succennati Registri.

Sott. Loschi, Fontana, Oliva, Longo, Mascheroni.

Approuvé Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge qui sopra espressa sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente

Firm. pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sommariva.

AVVISO

Quegli stessi principj di giustizia, i quali prescrivono, che il sistema di Finanza debba essere uniforme in tutta la Repubblica Cisalpina per quanto il soffre la natura de' luoghi, e il diverso stato politico de' Municipj, e delle Provincie, quegli stessi principj non consentono, che gli antichi sistemi di tributo vengano tutti ad un tempo disciolti, nè che un precoce desiderio di inopportuna uguaglianza contrasti, e prevalga all' economia, e all' ordine pubblico. Quin-

Quindi è che sebbene con Proclama del dì 30. Mietitore fosse prescritta dal giorno 11. Termidoro nel Dipartimento del Serio, e in quella parte del Cremasco, che appartiene al Dipartimento dell' Adda la piena osservanza delle Leggi daziarie vigenti nella Lombardia già Austriaca; nondimeno restando a compiersi gran parte delle operazioni necessarie al ragguaglio della qualità, e dei prezzi diversi dei generi di privativa, come sono il Sale, e il Tabacco, le quali non si possono senza grave rischio affrettare, trovasi conveniente di sospendere per ora qualunque innovazione, che possa a' detti articoli appartenere.

Rendesi pertanto noto al Pubblico, che tanto il Sale, quanto il Tabacco, che ora si distribuiscono nel Dipartimento del Serio, e nella parte Cremasca unita a quello dell' Adda, continueranno fino a nuova disposizione ad essere, ed a ritenersi articoli di contrabbando nel Milanese, e nelle Provincie, che formavano in passato la Lombardia detta Austriaca, e che perciò si procederà contro gli Introduttori, o Detentori a norma delle Leggi riguardanti i generi di privativa.

Siccome poi nel succennato Proclama 30. Mietitore fu manifestato al Pubblico lo stabilimento de' Posti di Finanza ai nuovi Confini, attesa l'unione del Dipartimento del Serio, e della Provincia Cremasca a questa Repubblica; così si trova opportuno di qui sotto indicare a pubblica notizia li Posti Centrali di Finanza, che per tale provvedimento vanno a rimanere soppressi.

Avverta ognuno di prestarsi ad un' esatta ubbidienza, perchè la pubblica economia, la quale dopo il dono della riacquistata libertà, è divenuta il più importante degli affari di Stato, sarà difesa colla maggiore attività, e vigilanza del Governo.

Milano Dal Palazzo Marini li 7. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro di Finanza Generale RICCI. Fir. Soldini Segretario,

POSTI DAZIARI CHE VANNO AD ESSERE SOPPRESSI

Ricettorie principali = Benzona, Canonica.

Ricettorie sussidiarie = Romanengo, Salvirola, Fiesco, Gombito, Castiglione, Cavenago, Abbadia di Cerete, Pandino, Agnadello, Vailate, Caravaggio, Mozzanica, Pagazzano, Brignano, Castel Rozzone, Pontirolo, Imberiago, Olginate, Chiuso.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano li 7. Termidoro anno V. Repubblicano (25 Luglio 1797. v. s.)

Si rende necessario al Cittadino Ministro degli Affari Interni di avere sott' occhio tutte le Tabelle dei prezzi, che si fanno sui Mercati dei Grani, e delle Granaglie, essendo affidato alla direzione del medesimo l'oggetto dell' annona.

Per suo ordine adunque s' ingiunge al Cancelliere di codesto Distretto di rimettere sotto la propria risponsabilità ogni decade direttamente al suddetto Ministro le Tabelle dei prezzi, che si saranno fatti sui Mercati del Distretto, tanto delle Granaglie, quanto delle Granaglie.

Dalla Delegazione per il Censo.

Sott. Della Porta Delegato — Firm. Soldini Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Porro Ministro di Polizia Generale.

In vista delle circostanze attuali del Piemonte per misura di sicurezza generale ordina quanto segue:

1. Nessun Piemontese (eccettuati quelli, che fossero muniti di una carta sottoscritta dal Ministro della Polizia Generale) potrà venire sul territorio della Repubblica Cisalpina fino a nuovo ordine.
2. Tutti que' Piemontesi, che sono arrivati dal giorno 5. Termidoro inclusivamente (3. Luglio v. s.) saranno obbligati a sortire entro 24. ore dalla Città di Milano, e fra tre giorni dal Territorio della Repubblica.
3. Tutti gli Osti, Albergatori, o particolari, che alloggiassero Piemontesi, saranno arrestati se non notificheranno al Dicasterio Centrale per la Città di Milano, ed alle Municipalità rispettive negli altri comuni della Repubblica, i Piemontesi che loro arrivassero, o che fossero arrivati dal giorno 5. di Termidoro come viene espresso nell' articolo secondo.

Milano gli 8. Termidoro anno 5. Repubblicano.

Sott. Porro — Firm. Salvador capo della divisione di Vigilanza.

Estrat-

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 9. Termidoro anno V. Repubblicano.

Convinto il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina, egualmentecchè il Popolo di Bologna, di Ferrara, e della Romagna, che il vantaggio comune, ed il bene della libertà esigono l' unione in una sola, e medesima Famiglia, accetta l' offerta della Riunione.

Da questo momento in poi li Popoli di Bologna, di Ferrara, e della Romagna faranno parte della Repubblica Cisalpina.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente.
Firm. pel Diret. Esec. il Seg. Gen. Sommariva.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 9. Termidoro anno V. Repubblicano.

I grandiosi mezzi d' Istruzione, che da lungo tempo esistono in Bologna, e le hanno da più secoli conciliata la stima di tutta l' Europa, egualmentecchè la celebrità delle persone scienziate ivi residenti; hanno determinato il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina a collocare in tale rinomata Città uno stabilimento nelle attuali circostanze il più importante, e vasto, qual' è la Scuola Militare del Genio, e dell' Artiglieria della Repubblica Cisalpina. Invita quindi il Comitato di Costituzione, ed il Comitato Militare riuniti, perchè ne formino un piano, onde possi il Direttorio prendere le misure necessarie per condurre a termine al più presto questo importantissimo stabilimento.

Sott. Per copia conforme G. G. Serbelloni Presidente.
Firm. Pel Diret. Esec. il Seg. Gen. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Dicasterio Centrale di Polizia

Considerando, che molte Persone s' introducono nella Città coll' annunciare la determinazione di prendere un dato alloggio, e che esaminate le solite notificazioni, in queste poi non si riscontrano, e che con tal mezzo si sottraggono a quella vigilanza, di cui questo Dicasterio è incaricato; Perciò ordina:

Che non essendo mai stato derogato a quanto su questo particolare viene ingiunto colla Legge dei 24. Dicembre 1785. v. s. a tutti gli Osti, Locandieri, o chiunque altro venalmente alloggia, affitta stanze mobigliate, o tiene dozzina, ed ai Privati ch' entro il termine di 24. ore debbano notificare ogni persona di estero Dominio, anche parente. Da questo giorno in avanti restano tutti avvertiti che la suddetta Legge si ritiene in pieno vigore, e che si procederà a termini della stessa contro de' Contravventori.

Milano dal Dicastero Centrale suddetto 10. Termidoro anno V. della Libertà.
Sott. Alemagna, Minoja, Zuccoli.
Firm. Cesati Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Ministro di Finanza Generale.

AVVISO

Dovendo le Concessioni d' Estrazione di Grani dallo Stato essere munite della firma del Ministro di Finanza, o di chi venga deputato da esso, a norma del §. 6. della Legge promulgata nel dì 3. del corrente Termidoro, ha egli autorizzato perciò il Cittadino Somaglia attuale Ispettore Centrale a segnare invece di Lui le dette Concessioni, o Licenze, che verranno rilasciate dal Ministro degli Affari interni, cui spetta la parte direttiva nella materia Annonaria.

Dal Palazzo Marini li 10. Termidoro anno V. Repubblicano.
Sott. Ricci — Firm. Soldini Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Dicastero Centrale di Polizia informato degli abusi, che si sono introdotti ne' Teatri di questa Città; e segnatamente, che molte persone vi entrano, e vi dimorano con Cani assai incomodi, e pericolosi, massime nella presente calda sta-

stagione, o con le così dette Pipe accese, l'uso delle quali non è solo indecente, ma può essere anche occasione d' incendio, e tutto ciò non ostante le leggi veglianti in contrario.

Richiama alla più rigorosa osservanza le leggi medesime, e quindi previene ogni Cittadino di qualunque siasi condizione, che resta espressamente proibito di entrare ne' Teatri suddetti con Cani di qualunque sorta, come pure di usare delle Pipe, sotto le pene stabilite dalle leggi in caso di contravvenzione.

Milano dal Dicastero Centrale 11. Termidoro anno V. della Libertà.

Sott. Alemagna — Minoja — Zuccoli — Firmat. Cesati Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

Incaricato il Cittadino Alessandro Carcani dal Ministro della Guerra a formare un corpo di Condottieri pel servizio dell' Artiglieria della Rep. Cisalpina; previene il Pubblico, che chiunque aspirasse ad arruolarsi nel suddetto corpo, semprecchè sia nativo Cisalpino, si presenti al Comitato Militare provvisorio situato nella Casa altre volte de' Padri di S. Damiano alla Scala, ove riconosciuto abile ad un tale servizio verrà assentato. Si ritenga che questi Condottieri saranno soggetti alle Leggi Militari.

Il soldo, e razione, che ad essi si corrisponderà oltre al vestiario sarà il seguente:

Al Capo lire tre al giorno e due razioni.

Al Sotto-Capo lire due, soldi cinque, ed una razione.

Al Soprastante lire una, soldi cinque, ed una razione.

Al Carrettiere soldi dodeci, ed una razione.

Dal Comitato Militare provvisorio 12. Termidoro anno V. Repub.

Sott. Carcani — Firmat. Banfi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 12. Termidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo per impedire i gravi disordini, che di notte succedono nella Città, e ne' contorni di Milano, ha decretato di animare i bravi Cittadini della Comune con un Proclama del tenor seguente:

Cittadini! Una serie d'azioni indegne è stata commessa questa notte dentro il recinto delle vostre mura contro quattro Francesi, che pur fanno parte di quella brava Nazione, che pochi giorni sono ha dichiarata la vostra libertà, e vi ha dato un proprio Costituzionale Governo.

Nello stesso tempo si spogliano i vostri fratelli intorno alle Città, si saccheggiano le loro proprietà, si abbruciano le loro Case: ciò non può essere che l'effetto di qualche segreta trama ordita dai vostri nemici per disgustarvi del nuovo patrio vostro Governo: e quel ch'è peggio per eccitare diffidenza di voi ne' bravi Francesi, che furono finora e sono i vostri buoni amici, ed i vostri liberatori. Voi siete traditi, e vi si vuol far comparire per traditori: Voi siete buoni, affezionati alla vostra libertà, e si vuole farvi credere perfidi, ingrati, ed ancor memori delle deposte catene.

Cittadini svegliatevi, difendete il vostro carattere nazionale, e le vostre proprietà con tutti i mezzi che sono in nostro potere. Non prevalgono sulle vostre anime buone le inique macchinazioni, e sia tutto il vostro zelo impiegato per dissiparle. Voi amate la brava Nazione Francese, voi siete grati a tutto ciò ch'essa ha fatto per voi, e ne avete date luminose prove ne' più difficili tempi: Non soffrite ora, che alcuni scellerati introdotti forse furtivamente fra di voi, spargano negli animi de' prodi nostri difensori una ragionevole diffidenza de' sinceri vostri sentimenti. Se essi veggono assassinare nel mezzo della Città, sotto la protezione delle Leggi i loro fratelli, essi diffideranno della Nazione Lombarda, che ha pur sempre avuta fama di Popolo buono, e leale; si ecciterà discordia fra voi, ed i Francesi; i comuni nemici avran vinto, e nuovi ceppi, nuovi orrori saranno la pena della vostra indolenza. Cittadini, riflettete, che prezzolati pugnali possono essere stati espressamente introdotti fra di voi; che può esser forse dai vostri nemici già stabilito un prezzo per ogni assassinio, che si commetterà fra di voi, per ogni incendio, e devastazione delle vostre case.

Forse

Forse chi assassinò questa notte non sapeva chi dovesse ferire: agli autori dell'iniquo progetto bastava, che sacrificati fossero dei Francesi per eccitare civile discordia fra voi, ed i generosi vostri amici.

Cittadini! il Direttorio Esecutivo mosso dal grave pericolo, che ci sovrasta, dall' aspetto delle funeste incalcolabili conseguenze, che attirar ci potrebbe la malignità dei mali intenzionati, v' invita tutti a vegliare alla comune sicurezza, e tranquillità: dovunque si scopra un reo, sappiate ch' ella è azione onorata, e dovere di buon Cittadino lo scoprirlo, il denunciarlo, l'arrestarlo; e voi bravi individui che componete la Guardia Nazionale concorrete nel maggiore possibile numero a fare le pattuglie notturne, a difendere la Patria, la causa comune, le vostre proprietà, le vostre famiglie. Voi vi siete mostrati ne' tempi d' avversità degni figlj d'una Patria, che anche altre volte fu libera, e Repubblica rispettata. Non vi stancate per qualche accidentale inconveniente, o per difficoltà di circostanze. La grande opera della Cisalpina rigenerazione è ridotta a termine: il Direttorio è disposto a conservarla, o a perire: secondatelo, Cittadini, e la buona causa avrà vinto.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente.

Firm. Pel Direttorio Esecutivo il Seg. Gen. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Dicastero Centrale di Milano informato dell'abuso introdottosi generalmente di tenere esposti sulle Finestre, Poggiuoli, Terrazzi, ed anche al disfopra de' tetti verso strada, Vasi, e Cassette di Fiori, ed Erbe con pericolo di pregiudicare li Cittadini o nelle persone, o negli abiti, malgrado le disposizioni de' vegliauti Proclami, e Ordini, trovasi nel dovere di richiamare alla più rigorosa osservanza gli Ordini, Proclami medesimi, e quindi di diffidare ogni Possessore, Affittuario, subaffittuario, ed abitante delle Case in questa Comune, e suoi Borghi perchè dalla pubblicazione del presente ritirino immediatamente li sovraccennati Vasi, e Casette, e si astenghino in avvenire di esporli sulle Finestre, Poggiuoli, Terrazzini, ed altri siti verso strada in qualunque maniera, o luogo prevenendoli che in caso d' innobedienza si procederà contro li trargressori all' inflizione delle penali, e multe già comminate nei citati Proclami, ed ordini.

Il presente verrà pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti della Comune, onde così rimanga escluso ogni pretesto d'ignoranza.

Dal Dicastero Centrale nella Casa del Comune 14. Termidoro anno V. Repubblicano (1. Agosto 1797. v. s.)

Sott. Alemagna, Minoja, Zuccoli. — Firm. Sacchi Seg.

Armata d' Italia. Divisione di Lombardia.

SENTENZA,

Consiglio di Guerra permanente

Estratto dei registri del Consiglio di Guerra permanente della Divisione di Lombardia.

Sentenza, che condanna alla deportazione il nominato Luigi Maria Bucchetti, Prete, Milanese, convinto, 1. d'aver voluto diffamare il Generale in Capo dell' Armata d' Italia, 2. d' aver voluto spargere un Proclama del principe Carlo.

Seduta pubblica dei quattordici Termidoro Anno quinto Repubblicano.

Il Consiglio di Guerra della Divisione di Lombardia sull' invito fattogli dal Generale di Brigata Vignolle Comandante la detta divisione, si è riunito al Palazzo Arcivescovile a Milano; dove essendo dopo essere stato deposto sopra il Bureau un esemplare della legge dei 13. Brumifero passato, gli è stata fatta lettura dal Capitano Relatore del processo verbale dell' informazione, e delle pezze tanto a carico, che a discarico formante il processo del nominato Luigi Maria Bucchetti dell' età di cinquant' anni nativo di Milano, Prete, accusato 1. d' aver provocato il discioglimento della Repubblica Cisalpina, 2 d' aver cercato d' avvilire con delle calunnie il governo, e l' Armata nazionale e francese, ed il sistema Repubblicano, 3. d' aver sparso un Proclama dell' Arciduca Carlo tendente ad eccitare la contro-rivoluzione, e d' essere sospetto d'essere uno de' suoi emissarj. In seguito alla qual lettura e l' ordine del Consiglio, l' accusato è comparso accompagnato dal suo difensore officioso.

Il Consiglio dopo d' aver intesa la difesa dell' accusato, e ricevute le sue risposte

alle diverse interrogazioni fattegli, come pure dopo d' averlo interpellato di dire se non ha nulla d' aggiungere a di lui difesa; sulla sua risposta negativa, il Presidente ha ordinato a lui ed agli astanti di ritirarsi.

In seguito il Presidente ha proposta la quistione: Luigi Maria Bucchetti è egli colpevole? Il Consiglio, dopo esser passato alle opinioni, ha dichiarato il nominato Bucchetti colpevole 1. d' aver voluto diffamare il Generale in Capo dell' armata d' Italia, 2. d' aver voluto spargere un proclama del Principe Carlo.

Sopra questa dichiarazione di colpabilità, il Capitano facendo le funzioni di Commissario del Potere esecutivo, dietro l' articolo primo della legge de' 22 Pratile anno quarto, così concepito: „ Qualunque tentativo di delitto, manifestato da „ atti esteriori, e seguito da un principio d'esecuzione, sarà punito come il me„ desimo delitto, se egli non è stato sospeso che da circostanze casuali indipen„ denti dalla volontà del prevenuto " ha dichiarato che sia applicata al colpevole la pena portata dall' articolo II. del titolo IV. della legge de' 21. Brumifero anno quinto, così concepito: „ Ogni individuo, qualunque sia il suo stato, „ qualità o professione, convinto di spia per l' inimico, sarà punito di morte. "

Il Presidente avendo raccolte le opinioni de' Giudici, il Consiglio considerando che gli scritti di calunnia contro il Generale Bonaparte, ed il Proclama del Principe Carlo non sono stati resi pubblici, ma che l' intenzione ch' egli ha manifestato in questi diversi scritti lo dinotano per un cattivo Cittadino, ha, per misura di sicurezza e secondo l' opinione la più favorevole all' accusato, condannato il nominato Luigi Maria Bucchetti alla pena di deportazione.

La sessione essendo stata di nuovo resa pubblica, il Presidente ha dato conoscenza della presente Sentenza ad alta ed intelligibile voce, ha ordinato al Capitano relatore di fare le sue diligenze acciò sia subito messa ad esecuzione, ed ha ordinato inoltre che la presente sentenza sia stampata, pubblicata ed affissa ovunque sarà d' uopo.

Fatta, conchiusa, e decretata il giorno, mese, ed anno come sopra.

Segnata al registro Batret sargente — Seguin sottotenente — Nocquet luogotenente — Mollot capitano — Pollet capitano — Mollard capo di battaglione — Forneſy capo di brigata, presidente — Gougeon commissario del Potere esecutivo — Pagliari capitano auditore — Patè capitano relatore — e Martin cancelliere.

Per Copia conforme — Sott. Patè capitano relatore — Firm. Pagliari capitano auditore, e segretario interprete — Martin cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina.

La sospensione della nomina del quinto Membro del Direttorio Esecutivo è nata colla speranza, ed è cessata coll' esito felice alla nostra Repubblica, che nell'aver portata l'estensione del suo territorio sulle Provincie di Bologna. Ferrara, e Romagna, ci ha procurato l' acquisto del Cittadino Costabili Contajni di Ferrara, la di cui fama lo ha reso tanto pregevole al saggio discernimento del Generale in Capo dell' armata d'Italia, che, in conformità della riserva espressa nella sua proclamazione 11. Messidoro, lo ha nominato nel giorno 10. andante Termidoro in quinto Membro del Direttorio Esecutivo colla successiva sua istallazione seguita il giorno d' oggi.

Il Direttorio Esecutivo rende quindi nota a tutti i Cittadini Cisalpini la suddetta elezione con ordinare la pubblicazione del presente in tutto il Territorio della Repubblica.

Milano 15 Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. G. G. Serbelloni Presid. — Firm. pel Diret. Esec. il Seg. Gen. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Rossi Maggiore Comandante la Piazza di Milano.

Ordina a tutti gli Uffiziali addetti alle nostre Legioni di dover partire nel termine di 48. ore dopo la pubblicazione del presente per raggiungere il loro Corpo, passato qual tempo tutti quelli, che saranno ritrovati senza permissione in iscritto del nostro Stato Maggiore Generale di potere star lontani dal loro Corpo, saranno immediatamente arrestati, e puniti a tenore dei Regolamenti Militari.

Milano 15. Termidoro anno I. della Repubblica Cisalpina.

Sott. Rossi.

In

In nome della Repubblica Cisalpina.

I reclami di diverse Comuni su la loro impotenza al mantenimento delle Truppe, stati da me rappresentati al Direttorio Esecutivo, hanno determinato lo stesso Direttorio a decretare.

1. Che le Comuni siano abilitate a servirsi per il mantenimento della Legione del prodotto di quanto è stato imposto per la medesima, ed in sussidio, anche di quello della Diaria.
2. Occorrendo, che per mancanza temporaria de' predetti fondi dovessero le Comunità contrarre debiti, saranno questi saldati sollecitamente coi prodotti della Diaria.
3. Le Truppe che saranno stazionate in qualunque Comune, dovranno presentare al medesimo il loro stato ogni cinque giorni, senza di che la Comune non avrà obbligo di continuare le somministrazioni.
4. Incomberà alle singole Comuni la presentazione dei suddetti stati nella rispettiva loro resa dei conti.

Si ordina quindi la stampa di queste disposizioni del Direttorio Esecutivo, affinchè possano le medesime servir di norma, e direzione a tutte le comuni, ed Autorità Costituite della Repubblica all' evenienza del caso.

Milano 16. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro dell Interno Ragazzi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Legge che porta delle modificazioni al Piano d'Organizzazione della Guardia Nazionale.

Considerando essere un oggetto interessantissimo la conservazione del buon ordine del Servizio della Guardia Nazionale, e che i Cittadini, che vi sono impiegati, non abbiano ad essere troppo frequentemente distolti dalle loro occupazioni;

Considerando che essendo sollevati i Cittadini dalla frequenza del servizio, vi accorreranno con un maggior zelo, ed ardore, quando saranno chiamati;

Considerando, che le sostituzioni si debbono fare in modo, che i sostituiti siano sempre persone interessate pel buon ordine, e vantaggio della Società;

Considerando finalmente, che la tassa imposta in proporzione delle facoltà su quelli, che non ne fanno il servizio, è giusto, che non si fermi sugli agiati soltanto, ma si estenda, ed aggravi sui più facoltosi.

1. La proibizione delle sostituzioni stabilita nell' Organizzazione della Guardia Nazionale viene abolita.
2. Tutti i Cittadini impotenti a montare la guardia potranno farsi sostituire nel modo seguente.
3. Quelli, che pagano tassa, la dovranno pagare al Quartiere, ed il Capo di Battaglione avrà cura, che si metta un sostituto in loro luogo.
4. Quelli, che non pagano tassa, dovranno mettere un Sostituto, dandone previamente avviso al Capo Battaglione, eccettuato però il caso di malattia per questa classe.
5. Quelli, che non cercheranno che il trasporto del turno per causa di legittimo impedimento, si dirigeranno al loro Capo di Battaglione, il quale glielo accorderà, conosciutane giusta la causa.
6. Dovranno in avvenire i Capi di Battaglione mettere sempre un Sostituto per quelli, che hanno l'esenzione perpetua o per l' età, o per fisiche Indisposizioni, quando questi sono di una classe, che paga, e però questi non saranno messi fuori del Ruolo attivo della Compagnia.
7. I Capi di Battaglione avranno cura, che i Capitani, ed Ufficiali della Compagnia che monta la guardia, espongono nel Quartiere il Ruolo della Compagnia, e la Nota di quelli, che montano la guardia, o che sono sostituiti in modo che i Volontarj possano vedere, che non viene loro fatto alcun aggravio.
8. Nessuno in avvenire potrà fare da Sostituto per un altro, se non sarà un Volontario della stessa Compagnia, per quanto sia possibile od almeno dello stesso Battaglione, e dovrà avere l' età di 30. anni almeno, essere ammogliato, ed abilitato a fare il cambio da una Patente, la quale sarà accordata gratis da' Consigli Amministrativi a quelli, che meritano la pubblica confidenza.
9. Non si potrà dare ad un Sostituto meno di 30. soldi per ogni guardia di 24. ore.

10. I Padri potranno essere sostituiti dai Figlj, i Figlj dai Padri, i Fratelli dai Fratelli colla sola intelligenza fra di loro senz'altro pagamento, o requisito purchè sieno ascritti al Ruolo della Guardia Nazionale, e sieno dello stesso Battaglione, dovendone però prevenire il capo di Battaglione.

11. Gli Ufficiali dovendo avere un' esatta conoscenza, ed ispezione de' loro Volontarj dovranno essere scelti nel circondario del loro Battaglione, ed il Capo di Legione in quello della Legione.

12. Resta abolito tutto ciò, che è stato prescritto nel Piano d' Organizzazione riguardo le tasse, e per l'avvenire queste sono fissate nel seguente modo.

I Cittadini, che godono di un annua rendita di lire 1600. fino alle 6000. pagheranno per ogni turno lir. 2., dalle 6000. alle 12000. lir. 6., dalle 12000. alle 20000. lir. 12., e così si aggiungeranno progressivamente 6. lire dippiù alla tassa per ogni lir. 10000. che cresceranno all' annua rendita del tassato.

Sarà tenuto ognuno di proffessare a qual classe egli appartenga, ed in caso di mendacio verrà multato del doppio pel corso di un anno. Spetterà all' Amministrazione Centrale del Dipartimento il verificare la falsità, e riporlo nella classe a lui appartenente.

Quelli, che pagano tassa, e che sono esentati del servizio per aver compita l' età di 55. anni, oppure per cagione d infermità, saranno sollevati di un quarto della tassa loro competente.

I figli di famiglia, che non hanno alcuna particolare rendita loro propria, pagheranno per ogni esenzione di turno la metà della tassa imposta, od imponibile ai loro Padri, della quale i medesimi Padri saranno risponsali; ne potrà questa mai essere minore di soldi 30.

I Padri di famiglia, che avranno otto figli viventi, saranno esentati dalla tassa.

I Celibi non figli di famiglia, venendo esentati dal montare la guardia, pagheranno il doppio della tassa, cui vanno soggetti, giusta la precisata classificazione, e saranno altresì obbligati a pagare lir. 2. ancorchè non godano, che di un annua rendita di lir. 800. fino alle lir. 1600.

13. I conti di percezione, e spesa per la Guardia Nazionale sarano resi pubblici, in modo che non resti luogo a vizioso arbitrio, sopra di che il Direttorio Esecutivo userà la più rigorosa osservanza.

14. Saranno pure liquidati in legal forma i conti della passata Amministrazione della Guardia stessa, onde avvivare la fiducia del Pubblico sull' impiego de' suoi pagamenti, e sulla esclusione di qualunque abuso.

15. La Guardia Nazionale di Milano sarà comandata per turno da un Capo di Legione, il quale si cambierà ogni mese, cominciando dalla prima Legione, e proseguendo secondo il numero.

16. Nelle Comuni, ove le Legioni saranno unite, vi sarà un solo Consiglio d' Amministrazione per ciascheduna Legione.

17. Questo Consiglio sarà composto come è prescritto nell' Organizzazione per quello di Battaglione, colla differenza che sarà accresciuto dal Capo di Legione, che il Capo di Battaglione vi entrerà per turno ogni due mesi, e che gli altri membri saranno presi fra i tre Battaglioni.

18. Nelle Comuni, ove saravvi più d' una Legione, vi sarà un solo Consiglio di Sanità, che sarà nominato dai Consiglj Amministrativi riuniti delle Legioni, che vi saranno.

19. Vi sarà un solo Consiglio d'Amministrazione in Milano incaricato dell' immediata provvidenza a tutto ciò, che riguarda il pronto, ed esatto stabilimento della Guardia Nazionale, il quale cesserà, finita questa Commissione, dopo che saranno messi in attività i Consiglj Amministrativi delle Legioni. Il Direttorio Esecutivo, dopo essersi fatto rendere i conti del passato, penserà alla nomina di questo Consiglio, il quale ridurrà i quartieri a soli quattro, bastandone uno per Legione, dal quale si distribuiranno que' posti, che la necessità del buon ordine di Polizia richiederà.

20. Le Municipalità forniranno i Quartieri necessarj alla Guardia Nazionale, ed in buono stato, acciocchè i volontarj di guardia vi possano trovare le necessarie convenienze, ed invigileranno alla resa de' conti, ed agli effetti della Guardia Nazionale. Invigileranno pure sopra i Comandanti, Ufficiali maggiori, ed altri Ufficiali, perchè sia adempito esattamente il Piano d' organizzazione, e la presente legge, rendendoli risponsali delle trasgressioni, che vi si commetteranno.

21. Le Amministrazioni Dipartimentali fisseranno, consultato prima il Direttorio

rio Esecutivo per mezzo del Commissario, una conveniente indennizzazione, ai Maggiori, ed Aggiunti di Legione, agli Ajutanti Maggiori, Ajutanti Sotto-Ufficiali, ai Quartier Mastri, Sargenti, Maggiori, Caporali, Forieri, Tamburi, e Suonatori, secondo le circostanze, ed avuto riguardo alla frequenza, ed assiduità di servizio, che devono prestare.

22. I Tamburi per ora non potranno eccedere il numero di otto per ogni Battaglione.

23. La presente legge, riguardando una modificazione sul Piano generale della Guardia Nazionale, sarà pubblicata in tutti i Dipartimenti, e ne sarà tenuta copia ne' Corpi di Guardia unita al Piano d' organizzazione.

Milano 16. Termidoro anno V. Repubblicano.

Re — Loschi — Trivulzi — Calepio — Mascheroni — Porta — Longo.

Approuvè Sign. Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la presente legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubbblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente — Firm. Pel Diret. Esec. il Segr. gen. Sommariva.

Per copia conforme. Il Ministro di Giustizia — Luosi.

In Nome della Repubblica Cisalpina

Legge provvisoria per la procedura contro i Ladri, e Malviventi.

La straordinaria infestazione dei Ladri, ed altri Malviventi, che malgrado le misure finora prese dal Governo, e dai Tribunali va crescendo fatalmente a danno della pubblica quiete, e con grave cimento delle proprietà, ed anche della vita de' Cittadini specialmente nella Campagna, esige un pronto, efficace, e straordinario provvedimento. Quindi seguendo le tracce di quanto in casi simili si è altrevolte utilmente praticato; ed inerendo al metodo sommario di processura prescritto dalla Norma Criminale attualmente vigente, e confermata fino al tempo, in cui sia posta in piena attività anche in questa parte la Costituzione della Repubblica Cisalpina, si determina quanto siegue:

I. Sarà destinato un particolare Confesso composto di tre Giudici, il quale accompagnato da un Notaro Criminale, e da un Confessore, e coll' opportuna scorta di Guardie, e seguìto dal Carnefice si porterà a perlustrare le Strade, ed i Luoghi ora più soggetti alle infestazioni, prendendo a tal uopo per norma delle proprie indagini, e direzioni le convenienti informazioni dei fatti criminosi, che, succedono.

II. Sarà obbligo del detto Confesso di procurare a tutto potere l'arresto dei Delinquenti, di verificare sommariamente il delitto, e la sua imputabilità, e di passare poi a condannare il Delinquente alla pena di morte, ove la rispettiva reità sia qualificata per questa pena.

III. Nei casi, in cui il Confesso Delegato dovrà procedere a giudizio definitivo non sarà obbligato all' osservanza delle formalità ordinarie del Processo Criminale, ma dovrà unicamente attenersi al metodo sommario del Processo Statario prescritto dalla Norma interinal Criminale pubblicata in Milano nell'anno 1786.

IV. Li casi, in cui avrà luogo la pena di morte, e la processura Stataria sono quelli di aggressioni alla strada, d' incendj, di ruberie con violenza.

V. Verificato nel modo sopraddetto il delitto, e la sua imputabilità accorderà il Confesso al Malfattore il prescritto termine di prepararsi alla morte, la quale farà poi immancabilmente eseguire col taglio della testa nel modo fin'ora praticato senz' altra esacerbazione.

VI. La processura di sopra indicata avrà luogo solamente contro i Delinquenti colti, ed arrestati in fragranti, ovvero, che siano convinti di delitti commessi in tempo prossimo al rispettivo arresto.

VII. Quando non si possa procedere in via Stataria a termini della presente Legge, sia perchè si tratti di casi anteriori alla presente Legge o per la natura del delitto rispettivamente imputato, o per difetto di prove, in tali casi dovranno gli arrestati rimettersi ai rispettivi Giudici locali per essere giudicati secondo le regole prescritte dalle Leggi generali.

VIII. Sarà perciò cura del Confesso Delegato d' informarsi degli oziosi, vagabondi, ed altre persone perniciose alla quiete pubblica, prendendo delle loro qualità e delli delitti, che abbiano commesso una sommaria informazione, e facendole insieme arrestare, e tradurre alle carceri del rispettivo Giudice Locale con somministrare al medesimo tutti que' lumi, e quelle prove che possa avere raccolti in ordine ai rispettivi delitti.

IX. Tut-

IX. Tutti li Giusdicenti dovranno cooperare per quanto possa da loro dipendere al migliore compimento delle incumbenze appoggiate al Confesso Delegato prestando al medesimo tutta l' assistenza, e tutte le notizie, che possano essere a loro portata. S'intende però, che non sia con ciò fatta alcuna alterazione alle ispezioni, e competenze de' rispettivi Giudici nei casi contemplati dalle Leggi generali, e segnatamente dal Proclama 15. Nevoso della cessata Amministrazione Generale della Lombardia, semprecchè nell' arresto de' Delinquenti non si trovino prevenuti dal Confesso suddetto.

X. Per lo stesso oggetto dovranno pure le Comunità prestare al Confesso medesimo il loro concorso mettendo in attività a di lui richiesta, secondo le misure che veranno loro indicate, li rispettivi Uomini d' Armi per inseguire li Delinquenti, e notificando al Confesso tutti li Malviventi, e Vagabondi del rispettivo Distretto con quella fedeltà, e zelo, da cui ciascheduno deve essere animato in un oggetto, che tanto da vicino interessa la causa di tutti.

XI Resteranno in pieno vigore le Leggi in addietro emanate per la retribuzione de' premj in occasione d' arresti, ed il Confesso Delegato è autorizzato a determinare l' assegno in favore di quelli, che avranno cooperato al migliore successo delle proprie operazioni.

XII. Per assicurare poi sempre più i mezzi onde conseguire l' arresto de' Malviventi, che attualmente infestano il Paese, ed allontanare il pericolo della loro riproduzione, ed affluenza potrà ogni Cittadino abitante nella Repubblica Cisalpina ritenere in propria casa quelle armi, che crederà opportune alla propria difesa in qualunque caso di aggressione: e potrà pure portarle in occasione di viaggio, e per le strade; ma la delazione non dovrà essere disgiunta dalla seguente cautela.

XIII. Dovrà ciascheduno essere per tale effetto munito di una patente da riportarsi dal Ministro di Polizia, o da chi verrà dal medesimo delegato ne' rispettivi Dipartimenti al rilascio di simili patenti, per le quali non sarà permessa alcuna benchè menoma esazione. La concessione di tali patenti non potrà negarsi a chiunque se non per giuste cause, e capaci a rendere sospetta la persona, da cui sia chiesta la patente. E dovrà poi la medesima specificare il genere delle armi, delle quali sia permessa la delazione.

XIV. La presente Legge resterà in vigore per due mesi da contarsi dal gorno della pubblicazione, dovendosi ritenere immediatamente cessata allo scadere di questo tempo, semprecchè non sia nuovamente confermata. Avrà però la Legge stessa il costante suo effetto anche oltre il tempo sovra indicato rispetto a ciò che resta disposto agli Articoli XII. e XIII.

Sott. Villa, Taverna, Bazetta, Negri, Perseguiti, Spannocchi.

Approv. — Segn. Bonaparte.

16. Termidoro anno V. Repubblicano

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Segn. G. G. Serbelloni Presidente.

Luogo del Sigillo — Per il Dirett. Esec. il Seg. Gen. Sott. Sommariva.

Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi. — Firm. Pancaldi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Legge contro gli inimici dell' ordine pubblico.

Considerando, che le prime cure del Governo debbono essere dirette a reprimere gli inimici dell' ordine pubblico.

Considerando, che in pendenza della pubblicazione del nuovo Codice penale potrebbe l' incertezza della pena rendere animosi li male intenzionati.

Si pubblicano li seguenti articoli di Legge, restando abrogate tutte le Leggi finora vigenti, che sieno in opposizione alla presente.

Ogni cospirazine, e complotto tendente a turbare la Repubblica colla Guerra Civile, armando li Cittadini, o gli uni contro gli altri, o contro l' esercizio dell' autorità leggittima sarà punito colla morte.

Saranno puniti colla morte tutti gli arruolamenti di Soldati, le leve di Truppe l' ammasso d' armi, e di munizioni per eseguire li complotti, e macchinazioni mentovate nel precedente articolo, così pure ogni attacco, e resistenza contro la forza pubblica, che agisce contro l' esecuzione delli detti complotti.

Ogni pratica, ed intelligenza coi rivoltosi della specie mentovata ne' premessi Articoli, sarà pure punita colla morte. Chiun-

Chiunque provocherà la dissoluzione del Governo sarà punito colla morte, se la provocazione sarà, o proceduta o accompagnata, o susseguita da un attruppamento sedizioso, oppure se andrà congiunta con una cospirazione. Non concorrendo alcuna delle dette circostanze, la provocazione semplice sarà punita con sei anni di prigionìa.

Qualora uno, o più Agenti, Preposti, o Commessi alla esecuzione di una Legge, di una Sentenza, Ordine, od altro Atto legale di Giustizia, o di Polizia, e qualora ogni Depositario della Forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni avrà pronunciata questa formola — Obbedienza alla Legge — Chiunque opporrà violenze, o vie di fatto, sarà colpevole del delitto di offesa alla Legge, e sarà punito colla pena di due anni di prigionia. Se la detta resistenza verrà fatta con armi, la pena sarà di quattro anni di Casa di Forza.

Se la detta resistenza sarà stata fatta da più persone riunite in numero minore di sedici, la pena sarà di quattro anni di Casa di Forza, e di otto anni di Casa di Forza s' ella è stata fatta con armi.

Quando la detta resistenza sarà stata opposta da un attruppamento di più di sedici Persone, la pena sarà di otto anni di Casa di Forza se opposta senz' armi, e di sedici anni di Casa di Forza se con armi.

Allorchè per progressi di un attruppamento sedizioso si sarà dovuto impiegare la Forza armata, se li sedizioni ricuseranno di obbedire all' Ufficiale, che intimerà loro di scioglierſi, chiunque di essi verrà preso nell' atto della resistenza sarà punito colla morte.

Ogni attentato de' sovraccennati delitti, manifestato con atti esterni, e susseguito da un principio di esecuzione, sarà punito come li delitti medesimi, se l' attentato stesso non è stato sospeso, che da circostanze fortuite indipendenti dalla volontà dell' incolpato. Gli altri attentati che sono stati sospesi dalla volontà dell' incolpato potranno esser castigati in via correzionale con una detenzione, la quale non ecceda il termine di due anni.

Quelli li quali spargessero stampe, o scritti, ovvero tenessero discorsi direttamente tendenti a promovere l' inobbedienza al Governo, od alle Autorità Costituite, o a perturbare la pubblica quiete, ed il buon ordine, anche con allarmanti menzogne vere notizie, sparse maliziosamente senza indicarne precisamente gli Autori, saranno puniti in via correzionale con una detenzione, che non potrà eccedere li due anni, e ciò semprecchè non vi concorra veruna delle circostanze per cui si debba far luogo ad alcuna delle pene più gravi stabilite nella presente Legge.

Per ora, e finchè non sieno posti in corso li Tribunali voluti dalla Costituzione della Repubblica Cisalpina, rimane presso li Giudici ordinarj la cura di rintracciare li sovraccennati delitti, di arrestare li colpevoli, e di farne immediata relazione al Tribunale incaricato del rispettivo processo. La formazione de' processi resta commessa all' attività, e sollecitudine delli Giusdicenti Criminali delle rispettive Città della Repubblica coll' intervento d'un Commissario del Potere Esecutivo. Costruiranno essi li processi relativi, osservata la forma prescritta dagli attuali Regolamenti, e quelli perfezionati dovranno senza il menomo indugio essere trasmessi per la finale Sentenza al Tribunale Supremo residente in Milano, qualora si tratti di processi costrutti ne' Paesi della Repubblica di quà dal Pò, e quando li processi sieno stati costrutti ne' Dipartimenti di là dal Pò dovranno li medesimi essere trasmessi per la finale Sentenza al Tribunale di Revisione residente in Reggio.

Siccome poi nell' atto, che la causa pubblica richiede il più pronto disbrigo de' Giudizj risguardanti li delitti contemplati dalla presente Legge, la Giustizia non ammette che rimanga intanto sospesa la spedizione degli altri Giudizj ordinarj, e siccome nella circostanza della prossima variazione di sistema troppo importa, che l' attività degli attuali Tribunali non venga diminuita, così all' anzidetto Tribunale Supremo in Milano, e di Revisione in Reggio si aggiungeranno tre Giudici per lo speciale oggetto della cognizione de' sovrindicati delitti. Le relative cause dovranno spedirsi dalli tre Giudici aggiunti unitamente a due degli attuali Giudici del rispettivo Tribunale, li quali dovranno pure essere particolarmente per l' oggetto destinati.

Alle Sessioni de' Tribunali anzidetti assisterà un Commissario del Potere Esecutivo, che insterà per l' osservanza della Legge.

Sott. Perseguiti, Spannocchi, Villa, Negri, Taverna. Bazetta, Loschi.

16. Termidoro anno V. Repubblicano App. — Sign. Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presid. — Firm. Per il Dirett. Esec il Seg. Gen. Sommariva.

Luogo del Sigillo Per cop. conforme il Ministro di Giustizia Luosi — Pancaldi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

AD oggetto di togliere le piccole differenze, che insorger potessero relativamente alle preminenze di luogo all' occasione, che la Guardia Nazionale sedentaria esercita le funzioni del Militare Servigio unitamente alla Truppa assoldata, in vigore di Decreto del Direttorio Esecutivo 14. Termidoro ordina, che:

Siccome la Guardia Nazionale sedentaria è specialmente incaricata del buon ordine, della sicurezza personale, e della conservazione delle proprietà de' Cittadini nel luogo dei loro domicilj, così essa debba avere il posto d' onore tanto nelle parate, quanto nelle marce dentro dei recinti delle Città, Borghi, o Villaggi, ai quali appartiene essa Guardia Nazionale, qualora sia di servigio unitamente alla Truppa assoldata.

All' incontro essendo più preciso obbligo della Truppa assoldata la difesa Generale della Repubblica, essa avrà il posto d' onore tanto nelle formazioni, che nelle marcie, e nelle guardie, ogni volta che si eseguirà il Militare Servigio unitamente alla Guardia Nazionale sedentaria fuori degli accennati recinti.

Le sopradette disposizioni avranno luogo solamente nelle parate, e guardie ordinarie di pubblica sicurezza, e nelle marce di viaggio, ma ogni qual volta si tratterà o di guardie di una Città dichiarata in istato d' assedio, o di marce verso l' inimico, nelle quali la Guardia Nazionale spinta dal suo ardore per il bene della Patria volesse partecipare alla gloria di difendere la libertà, cesserà ogni diritto di preminenza, e sarà interamente a disposizione del Comandante dell' Armata, Corpo, o Distaccamento il prescrivere il luogo, che qualunque Truppa, o Guardia dovrà occupare, secondo ch' egli giudicherà convenire al miglior esito delle Militari operazioni.

Milano 18. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Birago. — Firm. Borsotti Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina.

IL Dicastero Centrale di Polizia che deve essere sollecito d' impedire ogni sorta di disordine tanto nell' andata al Teatro della Scala, quanto nel ritorno dal medesimo, e di ritenere in pieno vigore le leggi già in corso in tale proposito, richiama queste alla memoria de' suoi Concittadini, e quindi dispone quanto siegue:

1. Le Carrozze che anderanno al Teatro della Scala dovranno tutte prendere le contrade di S. Radegonda, e del Marino, e da queste si recheranno immediatamente sotto il portico del Teatro, seguendo sempre l' ordine della fila.
2. La Carrozza, che per la prima entrerà sotto il portico suddetto dovrà portarsi per lo scarico avanti la terza porta, e quella che la seguirà dovrà fermarsi avanti la prima porta del Teatro in maniera, che abbiasi ad eseguire lo scarico medesimo di due Carrozze per volta.
3. Tosto che le Carrozze saranno scaricate dovranno partire per il corso di Porta Nuova, ovvero per le contrade di S. Giovanni alle Case rotte e di S. Giuseppe.
4. Nel ritorno delle Carozze al Teatro dovranno esse venirvi dalla parte di S. Fedele, e dalla contrada di S. Giovanni alle Case rotte. Ivi dovranno fermarsi in buon ordine formando due file, e lasciando uno spazio conveniente nel mezzo della stessa contrada di S. Giovanni alle Case rotte, acciò le carrozze possano senza difficoltà avvicinarsi al Teatro di mano in mano che vengono avvisate.
5. Nel caricarsi delle Carrozze si dovrà osservare la stessa regola di sopra prescritta per lo scarico delle medesime, e sortite dal portico dovranno prendere la contrada del Marino, indi quella di S. Radegonda.
6. L' accesso alla contrada di S. Margarita, e quello alla piazza di S. Damiano dalla parte del Teatro sarà sempre chiuso con catene dal principio della sera fino alla fine dello spettacolo. Sarà pure chiuso con catene come in addietro l' accesso al Corso di Porta Nuova dalla stessa parte del Teatro alle ore dieci della notte; la qual ora resta fissata per il ritorno delle Carrozze al Teatro in tutto l' anno.

7. Nel-

7. Nelle sere, nelle quali non vi fosse molto concorso al Teatro, e nelle quali perciò non fossero chiusi tutti gli accessi sovrindicati colle catene, e fossero invece guardati dalle sentinelle, i Cocchieri dovranno osservare, quanto loro sarà dalle medesime indicato.
8. Resta proibito a qualunque Cocchiere di fermarsi tanto sotto che avanti il portico del Teatro, o di fianco al medesimo, di modo che le case e le botteghe di fronte al Teatro stesso dovranno sempre rimanere libere.
9. Resta pure proibito ai detti Cocchieri di far correre i loro cavalli ne' luoghi, e casi tutti sovraesposti, come anche di uscire dalle file o d' introdursi nelle medesime.
10. Tutti indistintamente dovranno prestarsi alla più esatta osservanza di questi regolamenti, ben guardandosi dal non obbedire alle sentinelle.
11. I Contravventori a tutte e singole le accennate disposizioni, e quelli che oseranno d' insolentire contro le Sentinelle saranno puniti col rigore delle Leggi di Polizia.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia, affinchè nessuno possa allegarne ignoranza.
Dal Dicastero Centrale nella Casa del Comune 19. Termidoro anno V. della libertà.
Sott. Alemagna, Minoja, Zuccoli — Firm. Cesati Seg.

ISTRUZIONI.

20. Termidoro anno V. Repubblicano.

Dipendentemente dalle Determinazioni del Direttorio Esecutivo risguardanti l'abilitazione delle Comuni a servirsi dell' introito dell' Imposta delli denari 16. per la Legione, ed in di lei difetto anche della Diaria pel mantenimento delle Truppe Cisalpine, le quali determinazioni furono pubblicate col Proclama 16. corrente Termidoro; essendo interessantissimo, che questa misura dettata dalla necessità, e dalle circostanze non possa aprir l'adito a deperimento alcuno, o mala versazione dei Fondi pubblici, li Rappresentanti delle Comuni si rendono intesi delle seguenti istruzioni:

1. In nessuna Comune si potrà effettuare alcun pagamento a carico dei suddetti Fondi pubblici, se non esisterà d' atti presso il Cancelliere un prospetto dettagliato dell' importo de' generi necessarj a somministrarsi in ciascun giorno, e del numero delle persone, al di cui mantenimento debbono servire.
2. Il denaro non potrà essere pagato dall' Esattore, se non mediante Mandato contenente la firma di due almeno dei Deputati dell' Estimo, e Sindaco e del Cancelliere, nel quale Mandato si dovrà indicare la causa, ed il titolo della spesa, il nome della Legione, Battaglione, e Compagnia, o Compagnie, il numero delle persone; e qualità loro, pel di cui mantenimento viene rilasciato il Mandato.
3. Ciascuno dei sottoscritti al Mandato si riterrà responsale delle modalità prescritte nelle presenti istruzioni, e solidalmente obbligato per il rendiconto della somma levata dalla Cassa per titolo di mantenimento delle Truppe Cisalpine.
4. Tale rendiconto dovrà esser fatto entro otto giorni dacchè le Truppe avranno cessato di essere stazionate in luogo, e dovrà rimettersi in un colli documenti relativi in originale all' Amministrazione Centrale del Dipartimento, e provvisoriamente, ove questa non sia peranco in attività alla rispettiva Delegazione del Censo.
5. Qualora le Truppe venissero ad essere stazionate continuamente, si dovrà, per lo meno, ogni tre mesi inoltrare lo stesso rendimento de' Conti, il quale in nessun caso potrà esser più allungo ritardato.
6. Mai potrà ritenersi come legittima, ed afficiente l' interesse del Fondo pubblico quella levata di denaro per detto titolo di mantenimento, pella quale non vi sarà un ordine in iscritto di chi comanda alla Truppa, che transita, od è stazionata in luogo, esprimente la quantità bisognevole al detto oggetto, ed una ricevuta giustificante la fatta consegna, la quale dovrà rilasciarsi da chi sarà a ciò destinato presso le Truppe medesime.
7. Nel caso in cui si sarà fatto uso delle disposizioni date nell' accennato Proclama, il Cancelliere, il Sindaco ed i Deputati all' Estimo saranno tenuti di rilasciare agli Esattori un Certificato di quanto si sarà dai medesimi Esattori pagato per causa del mantenimento delle Truppe; e questo certificato servirà per fare l' incontro ossia compenso fino alla concorrenza della somma espressa, alla Cassa

nella

nella quale dovrà versarsi l'imposta ordinaria e straordinaria.

8. Il tenore del Certificato sarà il seguente.

„ Si fa fede per parte degli infrascritti Deputati Sindaco, Cancelliere, qualmente l'Esattore per la Comunità di ha pagate lir. in causa di mantenimento delle Truppe Cisalpine sopra il Mandato di egual somma seg. Quindi attesa la deficienza di un Fondo di Cassa potrà aver luogo per la detta somma di lir. l'incontro, e Compenso in causa di quanto deve pagare mediante la consegna del presente"

9. Quanto fu espresso nel citato proclama 16 Termidoro riguardo alle Comuni sarà applicabile anche alle Municipalità; In queste però in luogo della firma de' Deputati, Cancelliere e Sindaco dovrà concorrere per il mandato e certificato la firma di quattro Municipalisti, o di tre almeno, e di una persona addetta all' Ufficio, fermo stante rapporto alle medesime nel rimanente quanto resta ingiunto nelle presenti istruzioni.

Sott. Il Ministro degli affari Interni Ragazzi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 21. Termidoro anno V. Repubblicano.

CIRCOLARE

Alle Amministrazioni Dipartimentali, alle Municipalità, ai Cancellieri del Censo, ai Deputati e Sindaci delle Comuni in tutto il Territorio della Repubblica.

Cittadini! In pendenza di un piano di notificazione, col mezzo del quale il Ministero dell' Interno possa avere regolarmente le più accertate notizie degli annuali raccolti delle granaglie, onde misurare i bisogni dello Stato sui mezzi di soddisfarli, prevenire le scarsezze, mantenere l'abbondanza delle sussitenze, e aprire poi il confine a quella sola esportazione di grani, che dando uno sfogo al nostro superfluo, lo scambii col numerario de' Limitrofi; per non ritardare infrattanto così necessarie provvidenze, che il costume ha già introdotto, che prescrive l'avviso 18. Annebbiatore dello scorso anno della cessata Amministrazione generale della Lombardia, e che esige il Direttorio Esecutivo con suo Messaggio del giorno 3. Termidoro, vi invito a raccogliere senza ritardo i più esatti notificati de' raccolti delle granaglie seguiti nel corrente anno in codeste Comuni, trasmettendoli al mio Ministero nel termine di giorni quindici. Dalla vostra celerità misurerò le vostre premure per il bene della Patria, e vi rendo strettamente risponsali delle conseguenze nel caso d'ogni menomo ritardo, riservandomi anche di usare de' mezzi più efficaci per ottenere l'esecuzione della presente Circolare.

Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi.

AVVISO.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Avendo il Ministro della Guerra determinato di aumentare la paga de' Condottieri dai soldi dodici enunciati nell' Avviso del giorno 12. Termidoro ai soldi quindeci: si prevengono tutti quelli che volessero arruolarsi nel corpo de' suddetti Condottieri a presentarsi al Comitato Militare provvisorio situato nella Casa altre volte de' Padri di S. Damiano alla Scala, ove verranno assentati semprecchè siano Cisalpini, e siano riconosciuti abili al servizio suddetto.

Dal Comitato Militare provvisorio 21. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Carcani. Frm. Banfi Segretario.

AVVISO.

Il buon servizio della Guardia Nazionale Milanese esigendo dalle Autorità Costituite le più sollecite misure, perchè ne dipende la conservazione del buon ordine, e la tutela della sicurezza, e tranquillità della Patria, il Direttorio Esecutivo, dopo avere ottenuto dal Consiglio Legislativo consulente alcune Modificazioni al nuovo Piano di organizzazione della Guardia Nazionale, che la esperienza aveva fatto credere opportune, onde rendere più aggradevole ai Cittadini l'onorevole incarico di sorvegliare personalmente alla pubblica quiete, si è fatto premura di ordinare con suo Messaggio 22. Termidoro la desti-

na-

nazione del nuovo Consiglio Amministrativo portato dal §. XIX. della Legge di Modificazione 16 Termidoro.

Essendo però rimaste pienamente soddisfatte le Autorità Costituite dello zelo patriotico, col quale la Commissione Provvisoria Amministrativa della Guardia Nazionale si è finora consagrata al disimpegno delle stesse incumbenze, che vanno ad essere accolate al nuovo Consiglio, si è creduto di non defraudare il Pubblico de' frutti de' loro lumi, della loro sperienza, e della loro attività, continuando gli stessi Individui nelle medesime incumbenze e nelle già incominciate utili loro operazioni, coll'aggregazione di altri due Soggetti di eguali speranze per la Patria.

Il Consiglio d' Amministrazione della Guardia Nazionale Milanese portato dal §. XIX. della Legge di modificazione 16. Termidoro, che continuerà a sedere nella Casa Giulini, sarà pertanto composto di nove Individui.

Stampa Avvocato Capitano de' Granatieri — Lacchini Avvocato Municipale — Zanella Avvocato Municipale — Guinzoni Municipale — Merlo Municipale — Pajni Capo Legione — De Meester Capo Legione — Vergani Capo Legione — Frattini Capo Legione.

Il nuovo Consiglio d' Amministrazione resta incaricato della immediata provvidenza a tutto ciò che riguarda il pronto ed esatto stabilimento della Guardia Nazionale Milanese, e non cesserà che messi in attività i Consiglj Amministrativi delle Legioni. Continuerà però il Comitato già destinato nell' intrapresa liquidazione de' conti sul passato. Il Consiglio si atterrà nella cognizione degli oggetti di sua ispezione al Piano d' organizzazione colla Legge di Modificazione de' 16. Termidoro, non che alle Istruzioni che gli verranno superiormente trasmesse all' occorrenza de' casi.

Mi compromette dalla saviezza di tutti i buoni Cittadini, che essi vorranno cooperare ai migliori vantaggi proprj, e della Patria, riconoscendo nel Consiglio di Amministrazione un' Autorità legittimamente Costituita, ricorrendo alla medesima, ed uniformandosi alle di Lei disposizioni in tutto ciò che riguarda il servizio alla Guardia Nazionale Milanese.

Milano 23. Termidoro Anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

LE Pensioni, che si pagano agli ex-Gesuiti dimoranti sul Territorio della Repubblica Cisalpina, avendo richiamato l'attenzione del Direttorio Esecutivo, è il medesimo passato ad ordinarmi la pubblicazione delle seguenti determinazioni.

Primo. Tutti gli ex Gesuiti abitanti in questo Stato dovranno entro otto giorni presentarsi alle Amministrazioni Centrali del rispettivo Dipartimento, notificando i loro nomi, età, impieghi, abitazione, e quantità della Pensione che godono.

Secondo. Chiunque ometterà, senza legittima causa, siffatta notificazione, sarà privato della sua pensione,

Terzo. Compilati li relativi Elenchi si dovranno dalle succennate Amministrazioni Centrali far tenere indilatamente al Ministro degli affari interni, rimanendo frattanto in sospeso il pagamento delle pensioni.

Milano 23. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi. Firm. Reale.

Estratto dei Registri del Protocollo del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina, del giorno 23. Termidoro anno V. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo il danno notabile, che ricade sulla classe più bisognosa del Popolo dalla riduzione delle elemosine ordinata dalla passata Amministrazione Generale in vista delle diminuite rendite de' Luoghi Pii Elemosinieri;

Considerando la necessità di soccorrere il Popolo indigente nelle attuali straordinarie circostanze, anche a carico possibile de' fondi in via interinale, e fino allo stabilimento del Corpo Legislativo;

Il Direttorio Esecutivo determina, che, ritenute le restrizioni interinalmente fatte dal Capitolo Centrale de' Luoghi Pii Elemosinieri intorno alle doti ridotte

alla originaria istituzione di lir. 48m. annue, e le elemosine segrete pe' poveri vergognosi, si debba d' ora in avanti continuare la distribuzione delle elemosine parrocchiali nella somma per lo addietro praticata avanti la riforma, cioè di soldi dodici per la porzione intera, di soldi sei per la metà, e di soldi tre al giorno per la quarta parte, ragguagliando il Direttorio della differenza, che potrà settimanalmente trovarsi fra la riduzione ultima, e la disposizione attuale per le opportune successive provvidenze.

Il presente ordine sarà trasmesso immediatamente al Ministro dell' Interno che lo farà pubblicare nelle solite forme.

In nome della Repubblica Cisalpina.

In coerenza al ordinato dal Direttorio Esecutivo si deduce a pubblica notizia questa superiore determinazione, alla quale verrà data immediatamente esecuzione.

Milano 24. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Cittadini! AVVISO.

Il terribile contagio della Epizoozia, che da gran tempo andava devastando le nostre campagne, assopito, ma non distrutto nello scorso inverno, si è ora ridestato quasi in ogni angolo della Lombardia, e minaccia d' ogni dove il desolante esterminio de' Bovini sul Territorio della Repubblica. La necessità della sussistenza, i bisogni dell' agricoltura, le utilità d' ogni genere del commercio nazionale esigono dalle Autorità Constituite, non meno che dal patriottismo di tutti i Cittadini una salutare cospirazione ad usare de' mezzi più efficaci, onde correre al riparo di questa pubblica calamità. Ho perciò formato di tale oggetto la prima cura del mio Ministero, e tempreppiù eccitando lo zelo veramente patriotico mostrato in questa occasione dalla Commissione di Sanità di questa Comune, oltre alle immediate provvidenze del momento date all' aparir dell' Epizoozia ne' differenti Cantoni della Repubblica, ed alle sue frontiere, ho impegnato la medesima a pubblicare sollecitamente su questa materia importante un Piano compiuto, e regolare di Istruzioni preservative, e curative, e di polizia medica da diramarsi in tutte le Comuni dello Stato, e che ciascun Cittadino potrà all' uopo provvedersi a prezzo moderato.

Frattanto invito tutte le Autorità Constituite ne' Dipartimenti della Repubblica, le Amministrazioni Centrali, le Municipalità, i Cancellieri del Censo, i Deputati all' Estimo, Sindaci, e Consoli di tutte le Comuni dello Stato ad invigilare colla massima attenzione, perchè le istruzioni, ed ordini finora emanati su di questa materia, e le pratiche già introdotte siano regolarmente, e puntualmente eseguite sotto la loro più rigorosa responsabilità personale. Tutti i buoni Cittadini, ai quali sta a cuore il bene della Patria, e l' osservanza delle leggi, garanti della sicurezza, e della felicità dello Stato si faranno un dovere il più inviolabile di uniformarsi ai veglianti regolamenti, e di invigilare altresì, che non vengano dai cattivi impunemente violati. Si procederà con tutto il rigore, che la legge permette, alla imposizione di quelle pene, che dagli Ordini sono prescritte contro i Contravventori ai medesimi.

Ad oggetto, che le Autorità, ed i Possessori siano più occulati per la esecuzione degli Ordini, e prendano sollecitamente tutte le opportune misure, si pubblica l' Elenco dei Distretti, nei quali si è già manifestata l' Epizoozia.

Luoghi infetti di Epizoozia.

Abbiategrasso — Arconate — Barbajana — Bernate — Boffalora — Cornaredo — Figino — Garbagnate — Lazzate — Limbiate — Marcallo — Mesero — Mettone — Misinto — Settimo — Ternate — Turate — Vittuone.

IN VALSASINA.

Monte Abbio nuovo — Monte Abbio Vecchio — Monte Biandino — Monte Gorè e Monte Sasso.

Luoghi infetti di Milza.

Basiglio — Corpi Santi di P. Ticinese — Lacchiarella — Quinto de' Stampi — Macconago — Opera — Ponte Sesto — Quinto Romano e Tolcinasco.

Altre Provincie della Repubblica infette di Epizoozia.

Ferrara — Reggio

Stati Esteri infetti di Epizoozia.

Parma — Padova — Piacenza — Oltrepò Sardo — Stradella.

Milano 24. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi.

In

In nome della Repubblica Cisalpina.
Luosi Ministro della Giustizia.

La Legge del primo Termidoro stabilisce il metodo da seguirsi nella pubblicazione delle Leggi. Codesto metodo però non si è finora esattamente eseguito, nè può eseguirsi, finchè non sono attivati i due Consiglj Legislativi precisati nella Costituzione.

Acciò pertanto il metodo provvisoriamente praticato, e che si praticherà fino all'attivazione del Corpo Legislativo non abbia ad eccitare nel Pubblico il dubbio sulla validità della pubblicazione delle Leggi, il Direttorio Esecutivo dietro il sentimento del Comitato di Costituzione ha decretato, che si debba istruire il Pubblico medesimo della differenza adottata nel modo di promulgar le Leggi nelle accennate due epoche, la quale non essendo, che di semplice ordine niente detrae all' intrinseca loro validità.

A quest'effetto si pubblica il presente Proclama, onde ognuno resti avvertito, ed enotto della surriferita superiore disposizione.

Dal Dipartimento della Giustizia in Milano li 25. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Luosi. Firm. Pancaldi.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Luosi Ministro della Giustizia.

A norma della Legge de' 16. Termidoro contro li Nemici dell' ordine pubblico, vi deve essere in Milano, ed in Reggio presso i rispettivi Tribunali Supremo, e di Revisione una speciale Commissione composta da due Individui degli stessi rispettivi Tribunali Supremo, e di revisione, e da tre altri Giudici Aggiunti per decidere definitivamente sui Processi, che verranno su tale materia costrutti dai Giudici Ordinarj.

Dal Direttorio Esecutivo sono stati nominati a formare la Commissione in Milano per i Paesi della Repubblica di quà dal Pò li Cittadini Morosini e Pedroli Membri del detto Tribunale Supremo, Spannocchi Presidente del Tribunale d' Appello, Taverna, e Luvini Membri dello stesso Tribunale d' Appello, e destinato in Commissario del Potere Esecutivo *ad hoc* il Cittadino Negri Membro del Tribunale di Prima Istanza di questa Comune; ed a formare la Commissione in Reggio per i Paesi di là dal Pò li Cittadini Frigeri Vincenzo, Ciocchi Ferdinando, e Ruspaggiari Bernardino da aggiungersi ai due Membri, che verranno eletti nel suo seno dal sunnominato Tribunale di Revisione in Reggio, e destinato in Commissario del Potere Esecutivo *ad hoc* il Cittadino Sforza.

Si deduce quindi a pubblica notizia per norma e direzione di chiunque, a cui appartiene.

Dal Dipartimento della Giustizia in Milano li 25. Termidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Luosi. Firm. Pancaldi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Legge provvisoria, che regola il Potere Giudiziario, e l' Amministrazione pubblica delle Popolazioni unite di Bologna, Ferrara e Romagna.

La unione alla Repubblica Cisalpina dei Popoli di Bologna, di Ferrara e della Romagna esige, che a favor di essi si estenda la Legge promulgata li 21. Messidoro negli altri Dipartimenti della Repubblica, la quale, regola interinalmente il Potere Giudiziario, e l' Amministrazione pubblica, apponendovi le modificazioni convenienti alla particolarità delle circostanze.

I. Finchè sia nominato il Corpo Legislativo, ne sono esercitate le funzioni da quattro Comitati Consulenti in Milano sotto la denominazione di Comitato di Costituzione, Comitato di Giurisprudenza, Comitato di Finanze, Comitato Militare.

II. Le risoluzioni di questi Comitati non acquistano forza, che per la sanzione del Rappresentante la Repubblica Francese.

III. Fintantocchè non siano organizzati costituzionalmente in tutta la Repubblica Cisalpina li Tribunali, il Potere Giudiziario viene esercitato dai Tribunali e Giudici, che esistono attualmente colle Leggi vigenti infino a che si provveda

veda diversamente. Li detti Tribunali, e Giudici dovranno però contenersi nell' esercizio delle rispettive funzioni entro quei limiti Territoriali, ai quali attualmente si estende la loro giurisdizione.

IV. La Organizzazione dei Tribunali alle forme della Costituzione non potrà essere differita oltre un quadrimestre da contarsi dal giorno 21. Messidoro suddetto.

V. I Governi, le Amministrazioni, e le Municipalità attualmente esistenti continuano provvisoriamente nelle loro incumbenze dipendentemente dalle Istruzioni del Ministro dell' Interno.

Le disposizioni provvisorie della presente legge avranno il loro effetto dal giorno 9. Termidoro ora scorso.

Sott. Spannocchi — Perseguiti — Villa — Minzori — Taverna — Bazzetta — Vicini — Negri. Appr. — Segn. BONAPARTE.

26. Termidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la seguente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente.

Luogo del Sigillo — Firm. Pel Dirett. Esec.; Il Segretario Generale Sommariva.

Per copia conforme. Il Ministro di Giustizia Luosi. — Pancaldi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Rossi Maggiore Comandante la Piazza di Milano.

Proibisce a qualunque Persona di comperare del Pane destinato per il Servizio degli Ospedali Militari sì nazionali, che francesi, come pure quello d' ufual menizione sotto pena dell' immediata carcerazione.

Milano li 26. Termidoro anno primo della Repubblica Cisalpina.

Sott. Rossi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Per ordine del Dicastero Centr. di Milano. Il Butirro nostrale bello e buono secondo gli ordini, d' oggi in avanti fino a nuovo avviso si venderà nella Città di Milano, e nel Dipartimento d' Olona per ogni libbra d' once 28. soldi 32. --

Il Buttiro di Monte parimenti bello e buono, sopra il quale dovrà essere tenuta la Banderola acciocchè da tutti sia per tale riconosciuto, per ogni libbra d' once 28 soldi 30. --

Questa Meta dovrà da qualunque Venditore tenersi affissa alle ante della Bottega, o ad altro luogo patente in modo, che da chiunque si possa leggere comodamente, sotto pena di Scudi dieci nel caso di contravvenzione.

Fermi poi stanti tutti gli ordini in questa materia; qualunque Salsamentario, Pottaro, Salumiere, od altro Rivenditore di Butirro dovrà osservare specialmente le seguenti:

AVVERTENZE

I. Qualunque eccesso di meta, benchè di piccola entità, sarà irremissibilmente punito colla multa dai 25. ai 50. Scudi a misura de' casi.

II. I recidivi saranno puniti col carcere, oltre l' interdizione dell' esercizio della rispettiva professione.

III. Chiunque de' Postari Salsamentarj, od altri Venditori di Butirro, il quale avendone rifiuterà di farne vendita, anche in piccolo ritaglio, sarà multato, o punito come sopra.

IV. Se alcuno di essi protestasse di non averne, e gliene fosse poi ritrovato nascosto nelle cantine, o in altro luogo sarà egualmente gastigato.

V. Le Multe saranno intieramente corrisposte a quelli; che avranno giustificatamente denunciato le contravvenzioni.

Milano dalla Casa del Comune li 27. Termidoro anno V. Repubb. [14. Agosto 1797.]

Sott. Alemagna — Minoja — Zuccoli. — Firm. Bigatti Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

CIRCOLARE.

27. Termidoro anno V. Repubblicano [14. Agosto 1797. v. s.]

Con Circolare di quest' ufficio de' 19. Mietitore p. p. Num. 7038. sono stati incaricati i Cancellieri di questa Provincia di dare le disposizioni opportune perchè avesse luogo il pagamento degli interessi dovuti per le somme state sovvenute alle Comunià per gli imprestiti forzati loro imposti dal cessato Governo.

Ve-

Venendo loro ad essere richiamata una tale determinazione con lettera dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona de' 26. Termidoro corrente diretta a quest' Ufficio del tenor seguente: „ Riceviamo dal Ministro di Finanza Generale Ricci una sua lettera de' 25. andante con cui d' ordine del Direttorio Esecutivo dispone che debba rimanere in sospeso l' esecuzione della „ vostra circolare 7. Luglio in conseguenza di disposizione della cessata Amministrazione Generale della Lombardia 9. Mietitore, relativamente al pagamento „ degli interessi sui Capitali sovvenuti alle Comunità mediante una sovrimposta. „ Nel redervene consapevole v' invitiamo a diramare sollecitamente la Circolare „ corrispondente a tutti i Cancellieri provinciali della vostra Delegazione, af„ finchè si prestino all' esatto adempimento delle predette disposizioni coll' in„ terinale sospensione di qualunque sovrimposta, e pagamento d' interessi sopra „ li Capitali sovvenuti alle Comunità del rispettivo Distretto ".

Si comunica essa al Cancelliere del Distretto .... per il corrispondente suo effetto.

Dalla Delegazione del Censo in Milano.

Sott. Della Porta Delegato — Firm. Zoppis Concepista.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del 27. Termidoro anno V. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' armata d' Italia Bonaparte ha fatto deporre nel giorno d' oggi una Legge del tenor seguente:

Legge Provvisoria per la riforma de' Tribunali.

La molta lentezza finora adoperata nei giudizj criminali, nel tempo, che il Pubblico è straordinariamente infestato da' ladri già da molto tempo notabile che la pubblica sicurezza è in manifesto notorio pericolo; che gli abitatori della campagna riclamano così giustamente la loro domestica tranquillità, rende necessaria un istantanea riforma de' Tribunali di Giustizia, la quale dia loro un' attività corrispondente al bisogno delle presenti circostanze. Quindi il Generale in Capo dell' Armata d' Italia decreta quanto siegue.

1. La riforma presente sarà interinale, e durerà perfino allo stabilimento de' Tribunali Costituzionali.
2. Rimarrà soppresso dalla pubblicazione della presente Legge il Tribunale Supremo, salvo quel qualunque diritto, che possa competere agli individui di esso da valutarsi dal Corpo Legislativo, che verrà quanto prima pubblicato.
3. Sarà fatta una Commissione di Revisione, la quale farà le veci del detto Tribunale nelle cause Civili nei casi di disparità di sentenze.
4. Questa Commissione di Revisione sarà composta dei Cittadini Francesco Taverna, Carlo Antonio Pedroli, Perseguiti, Vicini, Gio. Battista Bazetta, Luigi Villa.
5. Il Tribunale d' Appello dovrà d' ora in avanti conoscere anche le Cause Criminali, come ha fatto per molto tempo anche in passato, ed a tale effetto sarà accresciuto di numero, e composto dei Cittadini Bonaventura Spannocchi presidente, Avvocato Giorgio Bianchi D' Adda, Sigismondo Ruga, Avvocato Giuseppe Stampa, Antonio de' Lorenzi, Giacomo Luvini Pretore a Como, Luigi Bizzozero Pretore a Gravedona, Avvocato Girolamo Lacchini, Luigi Sopransi, Guido Villata, Giovanni Manzoni.
6. Al Tribunale d' Appello così composto, ed accresciuto dovrà in avanti appartenere anche il giudizio dei delitti politici per maggiore semplicità di sistema, e per li riguardi economici necessarj nelle attuali circostanze, rimarrà soppressa la Commissione a ciò destinata colla Legge 16. Termidoro anno V.
7. Atteso le accresciute incumbenze si servirà ancora de' Subalterni del sospeso Tribunal Supremo, eccettuati quei pochi, che la Commissione di Revisione terrà per disimpegno delle proprie incumbenze, presentandone però prima le rispettive Piante al Direttorio.
8. Il Tribunal Criminale composto da cinque Consiglieri, compreso il presidente e da cinque Assessori, che attualmente esiste presso l' Ufficio del Capitano di Giustizia, e che ha solamente il Voto consultivo, avrà d' ora in avanti il Voto deliberativo in tutti i casi, che porteranno pena pecuniaria, rimanendogli il consultivo per le pene corporali, e sarà composto dai Cittadini Giuseppe Baldironi, Carlo Sormanni, Giulio Conturbia, Gio. Battista de Rosate, Gaspare Pusterla, e dagli Assessori, Galeazzo Mandelli, Stefano Luvini Pretore di Triviglio, Tadeo Belozzi Pretore a Gavirate, Mozzoni Ottavio, e Silva attuale Assessore.

9. Il Tribunale di Prima Istanza, cui appartiene il Giudizio delle Cause Civili fino all' istallazione dei Tribunali Costituzionali sarà completato nel modo seguente: Antonio Negri Presidente, Fabio Visconti, Francesco del Maino, Gio. Battista Santini Pretore di Brivio, Cesare Scaccabarozzi, Francesco Appiani, Giuseppe de Barzi, Alessandro Oppizzoni, Luigi Bassi, Avvocato Francesco Predabissi Podestà di Vimercate, Avv. Francesco Carcano, Avv. Gaetano Astolfi.

10. La prima cura dei Tribunali Criminali, e d'Appello sarà d' accingersi immediatamente alla spedizione dei molti processi pendenti, eccettuati quelli d' aggressioni, ed assassinj, pei quali la Legge determinerà una più pronta, ed efficace provvidenza.

11. Le Sentenze di morte consultivamente fatte dal Tribunal Criminale, dovranno essere approvate dal Tribunale d' Appello, il quale sarà tenuto d' approvare, o rigettare la Sentenza dentro una Decade.

12. Nel caso di discrepanza d' opinioni nelle Cause Civili fra due Tribunali, la Commissione di Revisione pronuncierà la Sentenza definitiva.

13. Le indennizzazioni delle Persone nuovamente aggiunte ai suddetti Tribunali saranno eguali a quelle degli attuali Individui delli medesimi.

Sign. Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge quì sopra espressa sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. G. G. Serbelloni Presidente.

Luogo del sigillo — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva. Per copia conforme il Ministro di Giustizia Luosi — Pancaldi.

Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del 27. Termidoro anno V. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' armata d' Italia Bonaparte ha fatto deporre nel giorno d' oggi una Legge del tenor seguente.

Legge della Formazione d' una Commissione Militare per giudicare gli assassini, e malviventi.

Considerando, che le disposizioni del Proclama emanato dalla cessata Amministrazione Generale della Lombardia sotto il giorno 15. del mese di Nevoso ultimo scorso, la cui esecuzione è stata richiamata dall' ultima Legge fatta dal Corpo Legislativo per la procedura contro i Ladri, e Malviventi sotto il dì 16. del corrente Termidoro, non sono state finora fatte eseguire dai Tribunali,

Considerando, che questa di loro ineseczione ha fatto nascere ne' malvaggi la speranza dell' impunità dei loro delitti, ed ha moltiplicati gli assassinj, le aggressioni su le pubbliche strade, e le concussioni di ogni genere a danno dei Cittadini.

Considerando, che questi disordini introducono nella Società il più grave sconcerto contro le persone, e le proprietà, e ch' è necessario di prendere le misure più pronte, e rigorose contro una classe d' individui, che sono in aperta guerra con tutti i buoni;

Determina. 1. Che le disposizioni del suddetto Proclama del giorno 15. Nevoso siano eseguite rigorosamente in tutte le sue parti.

2. Che sia stabilita una Commissione Militare composta di sette Officiali, e Soldati della Legione Cisalpina, da scegliere dal Generale La Hoz, i quali giudicheranno a norma delle medesime disposizioni tutti coloro, i quali accusati, o detenuti per assassinj, od aggressioni commesse dopo il suddetto giorno 15. Nevoso, non sono stati ancora giudicati dai Tribunali.

3. Che la stessa Commissione Militare giudicherà egualmente con le medesime disposizioni del Proclama 15. Nevoso tutti i colpevoli di Assassinj, Aggressioni, o Concussioni, che saranno commesse dal giorno della pubblicazione della presente in avanti.

4. Che con la presente restano in vigore tutte le altre disposizioni prese contro questa classe di delinquenti, le quali non si opporranno a queste determinazioni.

Sign. Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge quì sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita,

Firmat. G. G. Serbelloni Presidente.

Luogo del Sigillo — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi. — Pancaldi.

Estrat-

Estratto de' regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del 27 Termidoro anno V. Repubblicano
Il Generale in Capo dell'Armata d'Italia Bonaparte ha fatto deporre nel giorno d' oggi una legge del tenor ſeguente.
Legge provviſoria per le Colonne Mobili.

La neceſſità d' eſtirpare la perniciosa frequenza delle aggreſſioni, delle concuſſioni, e degli incendj, che vanno deſolando in queſti ultimi tempi la Campagna richiede de' mezzi attivi pronti, che ſorpaſſino la lentezza de' metodi ordinarj. A tale oggetto dopo avere il Generale in Capo pubblicata una riforma, ne' Tribunali di giuſtizia, dopo avere ſtabilita una Commiſſione Militare, che debba ſommariamente giudicare di tutti i delitti d'aggreſſione, concuſſione, incendio, attentato con forza, o minaccie contro la proprietà degli Abitatori della Campagna, decreta, quanto ſiegue, per ottenere la più pronta diſperſione de' malviventi.

1. Vi ſaranno tre colonne mobili compoſte di 50. almeno, e di 100. al più, Volontarj Nazionali ſtipendiati ſecondo i varj biſogni della Campagna. Il loro ſtipendio verrà determinato dai Comitati di Finanza, e di Coſtituzione riuniti, ed ove il biſogno della pubblica ſicurezza lo richiedeſſe potranno eſſere accreſciute da una quarta colonna.
2. Ogni colonna avrà il ſuo Capo, ed i ſuoi Ufficiali nel ſiſtema della Guardia Nazionale, e tutte inſieme dipenderanno dalla direzione comune del Capo-Legione Bertolio.
3. La ſcelta delle Perſone componenti le colonne apparterrà ai ſingoli Capi, che dovranno riſpondere della condotta, e diſciplina de' riſpettivi ſubalterni, e ſarà quindi in loro facoltà di dimetterli, quando per la loro condotta ſe lo meritaſſero.
4. Queſta Iſtituzione tempororia, e comandata dalle attuali ſtraordinarie circoſtanze durerà ſolamente per quel tempo, che il Direttorio crederà neceſſario, e s'intenderanno ſciolte le colonne, e ceſſate le loro paghe ſubito, che il Direttorio ne pubblicherà con ſuo Arreſto lo ſcioglimento.
5. Ognuna di queſte colonne, ſubito dopo la loro formazione dovrà portarſi, e dimorare fuori di Città in que' luoghi, che loro verranno deſtinati dal Capo di Legione ſotto gli ordini del Direttorio, e ſarà loro preciſo dovere di ſpargerſi in picchetti per le campagne viſitando le più rimote ſtrade, caſe, e caſſine, affine di rintracciarne li malviventi, ed arreſtarli immediatamente inviandoli di mano in mano alla Commiſſione Militare ſtabilita in Milano a queſt' effetto.
6. Saranno arreſtate tutte quelle perſone in campagna, che ſaranno indiziate, o ſoſpette d' eſſere malviventi, che non avranno carte di ſicurezza, che non ſapranno dar buon conto di ſe, e del modo, col quale ſi procacciano il vitto che non avranno ſtabile, conoſciuto domiciio, che ſaranno ritrovate con armi proibite dalla legge, e per queſt' ultima claſſe di perſone, qualora vi concorra la condizione di perſona ſoſpetta, e la mancanza di carta di ſicurezza ſi intenderà conſervata in penio attual vigore la legge penale contro i delatori delle armi del giorno 12. Fruttidoro anno IV.
7. Chiunque arreſtato, o nell'atto dell'arreſto dalle guardie tenterà di ſottrarſi colla forza, e momentaneamente avvertito di fermarſi continuerà a fuggire, ſarà reputato aſſaſſino, e ſarà lecito alle Guardie far fuoco ſopra di eſſo.
8. Ogni Capo Comandante una colonna avrà degli eſploratori ſegreti per eſſere iſtruito della dimora, e degli attentati de' malviventi, e poter quindi colla ſua forza accorrere ad arreſtarli.
9. Perchè le colonne mobili dimoranti di permanenza alla campagna non ſieno diſtratte, o indebolite con frequenti viaggi a Milano per la traduzione dei malviventi, ognuna di eſſe avrà ſeco un ſufficiente numero della ſquadra attualmente inſerviente al Capitano di Giuſtizia degli Uomini d'arme a cavallo, ai quali apparterrà il condurre alla Città di mano in mano i malviventi arreſtati, ſotto la loro reſponſabilità in caſo di fuga.
10. Queſti uomini d'arme a cavallo dipenderanno intieramente dagli ordini de' riſpettivi Capi, e ſerviranno anche alle ſpedizioni, che richiedono celerità maggiore, o alle eſplorazioni, o alle miſſioni alla Città per notizie, per ricever ordini, o per altre eventuali occorrenze.
11. Ogni colonna avrà ſeco un Commiſſario del Potere Eſecutivo di profeſſione legale, il quale farà un breve ſommario proceſſo a tutte le perſone arreſtate

per

per vedere se esse cadono sotto la legge della Commissione Militare, o se per altri titoli meritino d' essere tradotte alle Carceri, nel qual caso ve le farà immediatamente tradurre col metodo indicato al num. IX rilasciando quelle, che da questo primo sommario esame risultassero meritevoli d' essere rilasciate.

12. La presente legge, siccome ancora quella della Commissione Militare dureranno solamente persino a che sarà ristabilita nelle campagne la pubblica tranquillità, e sicurezza, e persino a che il Direttorio Esecutivo non avrà con suo arresto proclamato essere cessato il bisogno.

Segn. Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la legge qui sopra espressa sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. G. G. Serbelloni Presidente — Sott. Pel Direct. Esec. il Seg. Gen. Sommariva.

Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi — Pancaldi.

Luosi Ministro di Giustizia.

Essendo stato approvato dal Generale in Capo il Progetto propostogli dal Comitato di Finanza relativamente al corso delle Monete ivi specificate; ed avendo in correlazione il Direttorio Esecutivo ordinata la pubblicazione del medesimo, acciò sia eseguito come Legge, se ne deduce perciò alla notizia di tutti il seguente di lui tenore.

Milano 28. Termidoro anno V. Repubblicano.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Comitato di Finanze al Generale in Capo

Rappresentante il Corpo Legislativo della Repubblica suddetta.

Considerando, che diversi Dipartimenti della Repubblica abbondano di Pezze di Spagna, di Scudi di Francia, di Francesconi di Firenze, e di Scudi di Bologna da Paoli dieci, battuti dopo l' ingresso dell' Armata Francese, e che queste valute, o sono tariffate nella Lombardia a minor prezzo del loro valore intrinseco, o non sono ammesse nella medesima Tariffa; e considerando inoltre, che i Dipartimenti medesimi dovendo fare dei pagamenti alla Tesoreria Nazionale in Milano, si troverebbero nella necessità di soffrire perciò un' indebita perdita, il Comitato propone, per Legge provvisoria, e fino a che sarà stabilita la Legge Generale per le Monete, che le suddette Monete abbiano per tutta la in addietro detta Lombardia l' infrascritto corso, fermo stante nelli rispettivi Dipartimenti il corso attualmente vigente.

Pezza nuova di Spagna del peso denari 22. di Milano . lir. 7. —. di Milano.
Scudo di Francia di lir. 6. Tornesi . . . . . lir. 7. 15. di Milano.
Francescone di Firenze del peso denari 22. ½ di Milano . lir. 7. 6. di Milano.
Scudo di Bologna da Paoli dieci . . . . . lir. 7. —. di Milano.

Salute, e rispetto.

Sott. Manini . Arrigoni . Genta . Formiggini .

Approuvé Sig. Bonaparte.

29. Termidoro anno V. Repubblicano.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. G. G. Serbelloni Presidente.

Luogo del Sigillo — Sott. Pel Direttorio Esecutivo il Seg generale Sommariva.

Luosi — Pancaldi.

AVVISO.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Consiglio d' Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano è stato invitato dal Ministro degli Affari interni a far sì, che vadano esclusi dall' obbligo di montare la Guardia Nazionale i Domestici stipendiati, siccome fu deliberato dal Direttorio Esecutivo dietro il parere de' Comitati di Costituzione, e Militare.

Dichiara perciò il suddetto Consiglio esenti dal personale servigio della detta Guardia tutti quelli, che si trovano, e troveranno nello *stato di domestico stipendiato addetto al servizio della persona, o della casa*, e li invita a farsi tali ricono-

conoscere da lui medesimo col produrgli de' certificati de' loro proprj Padroni, avvalorati dalla verificazione del rispettivo Ispettore di Polizia, e Capo di Battaglione, che in vista de' medesimi verrà loro sopra petizione rilasciato il decreto della sopradetta dispensa.

Sollecita poi il Consiglio stesso tutti que' Cittadini, che ammogliati, e dell' età non minore degli anni trenta vorranno avere la Patente di cambio portata dalla Legge modificativa il Piano d' organizzazione della suddetta Guardia a presentare la loro domanda in iscritto al di lui Protocollo, entro accennandovi la Compagnia, il Battaglione, e la Legione, cui appartengono, non che la loro propria abitazione. Siccome però queste Patenti non possono essere accordate, giusta la Legge modificativa stessa, se non a Cittadini di buon carattere, dovranno così i Petenti le medesime corredare le loro petizioni di attestati di costumatezza, e civismo in nome de' Parroci, ed Ispettori di Polizia.

Dal Consiglio d' Amministrazione della Guardia suddetta nella Casa Giulini li 30. Termidoro (17. Agosto 1797. v. s.)

Sott. De Meester Capo-Legione Presidente. — Lachini Municipale. — Firm. Rigozzi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Ministro di Finanza Generale.

PROCLAMA.

Se non tanto forse la natura, e l' opportunità de' luoghi più atti alla comune difesa, e al commercio, quanto le franchigie, e le facilità saviamente concedute ai trafficanti sono le cagioni, che hanno potuto rendere popolose intere Provincie, e nudrirle più coll' attività dell' industria, che colla fertilità del loro suolo, e se l' abolizione, o la non curanza di sì utili istituti, e prerogative potrebbe in breve spazio impoverire, e diradare gli abitanti, egli è fuori di dubbio, che nella bene augurata unione delle Provincie della Repubblica Cisalpina fa d' uopo bandire per ora le idee di una austerità sociale, e serbare ogni riguardo a sì utili, e necessarj provvedimenti, finchè si possa eseguire una generale perequazione dei pesi, e delle forze di ciascuna Provincia.

Egli è perciò, che il Direttorio Esecutivo riguardando per l' una parte alle circostanze della Città, e Fiera di Bergamo dotata di franchigie, che molto giovano a prosperare quella Provincia, e considerando per l' altra il danno, che ne può derivare alla Finanza Generale dalle speculazioni de' trafficanti, i quali volessero introdurre in quella Città una insolita quantità di merci per far poi mercato coll' Insubria della loro franchigia, ha nondimeno determinato doversi recedere da nuove cautele di Finanza, persuadendosi, che mentre la Repubblica ripone in quella Provincia la sua confidenza, non vorrà essa mancare della sua lealtà.

Quindi il Ministro Generale di Finanza convalidando il Proclama della Municipalità provvisoria di Bergamo del dì 16. Termale prossimo scorso, permette, ed approva, che aprendosi colà la solita Fiera pel corrente anno, si ritenga il disposto nelle Tariffe di Milano, e che le cose, le quali colà cadranno in contratto godano per questa volta del ribasso del 75. per 100. del dazio delle merci,

Ordina poi, che il Capo Dipartimentale di quella Finanza debba vegliare alla esecuzione di tutti i regolamenti riguardanti gli oggetti indicati nel Proclama Municipale, ed abbia immediata dipendenza dall' Ispettore Centrale.

Coloro, che non sanno essere speculatori senza essere nemici del pubblico patrimonio, avvertano di prestarsi con diligenza ai loro doveri, poichè dove fossero mancanti non vi sarà luogo a veruna condiscendenza.

Milano dal Palazzo Marini primo Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Ricci. — Firm. Soldini.

In nome della Repubblica Cisalpina,

AVVISO.

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina, uniformandosi al parere del Comitato, e del Ministro di Finanza, ha riconosciuto ragionevole l' istanza de' Commercianti di Formaggio in questo Stato di essere esonerati dalla tassa di soldi cinque per ciascun rubbo di esso genere stata introdotta ne' passati

mesi a titolo di permesso di esportazione, e che si pagava nell' Ufficio generale delle Tasse. Quindi ha dichiarato che d' ora in avanti vengano non solo detti Commercianti sgravati dalla suddetta tassa, ma che sia libera come per lo passato la esportazione del succennato articolo, sotto però le cautele, professioni, e pagamenti portanti dal vegliante Regolamento Daziario.

Ciò si deduce a notizia del Pubblico per la comune intelligenza, e direzione.

Milano 4. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro degli affari interni Ragazzi. — Firm. Alfieri Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona.

PROCLAMA.

In esecuzione del Regolamento deposto dal Generale in Capo dell'Armata d'Italia presso il Direttorio Esecutivo nella Sessione 5. Termidoro per il pagamento dei debiti Nazionali arretrati da verificarsi all' interessante oggetto di estinguerli, l' Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Olona d'ordine del Direttorio Esecutivo comunicatole dal Commissario del Potere Esecutivo

Invita tutti i Creditori della Città e Provincia, e del Banco S. Ambrogio di Milano sia per sovvenzioni, ed interessi, che per Requisizioni, Boni, ed altri titoli, nessuno eccettuato, ad insinuare nel termine di un mese contabile dalla pubblicazione del presente Proclama il rispettivo credito presso il Prototollo dalla medesima destinato a tal fine nella Casa del Comune.

Si avverte a maggior lume de' singoli Creditori, che rispetto a quelli intestati ai libri del Pubblico, e del Banco S Ambrogio, o che hanno già insinuato il loro credito con gli originali documenti alla cessata Municipalità di Milano, ovvero a quest' Amministrazione Dipartimentale, basterà che indichino nella petizione la qualità, e quantità del credito rispettivo; ma gli altri aventi crediti non descritti ai libri suddetti, nè insinuati co' ricapiti come sopra, dovranno esporli nella petizione, e giustificarli colla produzione contemporanea e cumulativa degli originali ricapiti.

Si dichiara in oltre che a tenore de' Superiori ordini, essendo la predetta Amministrazione privativamente autorizzata ad estendere le sue ispezioni nell' oggetto dei crediti sovr' enunciati a tutto il Territorio della Città e Provincia di Milano secondo il Compartimento Censuario della medesima; le notificazioni degli accennati crediti, che potessero essersi fatte ad altre Amministrazioni Dipartimentali della Lombardia, dovranno ritirarsi, e prodursi al Protocollo di questa Amministrazione nel termine, e modi rispettivamente suddivisati.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso nella Città di Milano, suoi Corpi Santi, ed in tutte le Comunità della Provincia a conveniente norma, e diffidazione di tutti, e singoli li Creditori.

Milano dalla Casa del Comune 9. Fruttidoro Anno V. Repubblicano [26. Agosto 1797. v. s.]

Sott. Perabò Presidente — Stampa Soncino Amministratore — M. Arese Lucini Amministratore. — Firm. Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Per ordine del Dicasterio Centrale di Milano.

Li diciotto Prestinari di Pane di Frumento a Meta nella Città di Milano dal giorno 11. Fruttidoro anno V. [28 Agosto 1797 V. S.] fino a nuovo ordine

Dovranno vendere il pane di Frumento a norma de' Capitoli, bello, buono, ben cotto, ben lievitato, e ben condizionato, ed altresì bollato col rispettivo marco, al prezzo, e peso come segue

Per un soldo once tre, e quarti tre. —— Per due soldi Once sette e quarti due.

Il pane detto da libbra composto di sola farina di frumento, esclusa qualunque sorta di rogiolo, abbenchè sottile, e quindi bello, buono, ben cotto, e ben condizionato, che dovrà vendersi a peso, e non a numero ed in pagnotte non eccedenti il peso di una libbra e bollate come sopra

Per ciascuna libbra d' once 28 soldi sei, denari sei.

Dalla Casa del Comune di Milano li 9 Fruttidoro anno V. Repubblicano [26. Agosto 1797. V. S.]

Sott. Alemagna — Minoja — Zuccoli. — Firm. Bigatti Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Ministro di Finanza Generale.

PROCLAMA.

Dopo che lo stato di rivoluzione, e di guerra ha moltiplicato il consumo di ogni derrata, e dopo che la Epizoozia ha diradato le specie degli Animali Bovini, sono insorte alcune Provincie, che premurose soltanto di provvedere ai loro bisogni negano ad altre comunque comprese nella Repubblica Cisalpina il soccorso delle Vettovaglie, e procurano di ritenerle nel loro Territorio per farne decrescere il valore. Nè mancò quindi d' insorgere ad un tempo la classe sempre vigile di coloro che allettati dal basso prezzo locale ne tentano animosamente le estrazioni; cosicchè mentre le Provincie si contendono i mutui Uffici di Fraternità costoro le defraudano del loro nutrimento.

Volendo pertanto il Direttorio Esecutivo tentare tutti i mezzi che possono agevolare la pubblica sussistenza, e far cessare le antiche rivalità provinciali, che guastano il carattere morale del Popolo, ha quindi autorizzato il Ministro di Finanza generale, ad ordinare quanto si prescrive:

1. Le Amministrazioni Dipartimentali, le Municipalità, e le Autorità Costituite della Repubblica Cisalpina non potranno opporsi alla interna circolazione del Frumento, e Frumentone, della Segale, e Avena, del Riso, e dell'Orzo, de' Minuti, e Legumi, delle Castagne, Paste, e Farine, nè a quella delle Bestie da macello, delle Carni d' ogni specie, del Butirro, Polli, Uova, e simili generi, che servono all' ordinario sostentamento del Popolo. Resta perciò col presente Proclama derogato a qualunque Legge, Statuto o consuetudine locale che potesse esistere.
2. Siccome poi non sarebbe possibile di sciogliere immediatamente senza gravissimo danno dell' Erario Pubblico l' attuale sistema della Finanza, così dovranno per ora sussistere tutti i Dazj intermedj fra Provincia, e Provincia, e rimarranno in osservanza tutti i modi di percepirli fino a tanto che collo stabilimento d' un Piano uniforme, e generale non sia diversamente provveduto.
3. Qualora gli indicati generi dovessero venire tradotti, od anche passare presso il Circondario di confine degli Stati della Repubblica, dovranno essere sempre scortati da licenze da rilasciarsi gratis dal più vicino posto di Finanza, e si dovranno osservare le cautele prescritte dai rispettivi Regolamenti introdotti per impedire il contrabbando.
4. I trasporti de' suddetti generi ai Dipartimenti di nuova aggregazione alla Repubblica Cisalpina situati oltre Pò, dovranno sempre farsi sul Territorio della Repubblica, senza punto toccare alcuna estera Provincia. A questo fine dovranno i trasportatori essere muniti di licenza in cui si esprima la qualità, e quantità de' generi, la strada da tenersi, e l' obbligo di riportare dal luogo, a cui è destinato il genere, il certificato della Municipalità, la quale dovrà attestare l' introduzione per fermo, ossia per rimanenza, de' generi nella sua giurisdizione, e dovrà tale certificato essere vidimato, ossia firmato dalla rispettiva Amministrazione Centrale del Dipartimento, in cui seguirà il trasporto, il che dovrà eseguirsi anche per que' trasporti che si faranno dalla Cisalpina Traspadana alla Cispadana.
5. La libertà di circolazione interna dall' uno all' altro Distretto, o dipartimento non darà diritto a veruno di fare i trasporti, e gli ammassi dei grani, o generi in quantità, qualità, o forma diversa dalla prescritta degli Editti vegliant, nè potranno siffatti trasporti, o ammassi eseguirsi se non con licenza del Ministro dell' Interno, e sotto l' impedimento di quelle condizioni che esso giudicherà di prescrivere.
6. Chi oserà di tentare le estrazioni fuori del Territorio Cisalpino, e chi non osserverà le ordinate prescrizioni, e cautele pei trasporti si riterrà incorso nella pena della perdita de' generi in contravvenzione, e delle Bestie, e degli Attrezzi, e delle Navi, e di ogni altra cosa che serva al trasporto, e tutto ciò dovrà andare a beneficio di quelli, che ne avranno fatto l' arresto. I Recidivi subiranno, oltre l' intiera perdita delle biade, l' ulteriore penale di cento lire di Milano per ciascun Moggio di frumento, e di Riso di 142. libbre da oncie 28 Milanesi, e di lire 50. per ciascun moggio di Segale, o di Minuti da applicarsi in appresso dalle rispettive Amministrazioni Municipali a beneficio dei Poveri del Distretto, entro cui sarà seguito l' arresto del grano.

Ri-

Rispetto ai Bestiami, alle Carni, ed al Butirro, e ad altre simili derrate dovrà subire, oltre la totale perdita de' generi, la pena del triplicato valore dei medesimi da applicarsi come sopra. In caso poi d' insolvibilità gli invenzionati soggiacceranno alla pena di dieci giorni di carcere per ogni cento lire, e di giorni cinque per ogni cinquanta lire di non soddisfatta multa pecuniaria: ma il termine della pena di carcere non potrà eccedere il biennio.

7. Ove il contrabbando venisse consumato col trasporto fuori della Repubblica si procederà per inquisizione, e risultando provato il contrabbando dovranno gli Autori, e Cooperatori essere condannati al pagamento del valore de' generi estratti, non che delle bestie, e di quanto avrà servito all' estrazione; e il tutto dovrà applicarsi al denunciante. Nel caso d' impotenza al pagamento avrà luogo la pena corporale espressa nel modo stabilito al Cap. VI., ritenuta l'esasperazione della stessa, ch resta ivi prescritta ai recidivi.

8. Sarà dovere di tutti gl' Impiegati di Finanza di vegliare attentamente alla custodia de' Confini della Repubblica, perchè l' ordinata interna circolazione non agevoli il contrabbando; sarà cura de' Giusdicenti di usare ogni diligenza in tutto ciò che risguarda la procedura superiormente ordinata, e di proporre ai Governi quelle più singolari cautele, che occorresse prendere sul confine, e sarà obbligo d'ogni Cittadino di eseguire accuratamente quanto è prescritto, poichè trattandosi del più importante degli oggetti, che è quello della nutrizione del Popolo non vi sarà luogo a declinare dalla severità della Legge.

Dal Palazzo Marini li 10 Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Ricci — Firm. Soldini primo Segretario Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 10. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo, che in diverse parti della Repubblica esistono Leggi proibitive delle vestizioni dei Regolari d' ambi li sessi, e della collazione de' Beneficj, che non hanno cura d' anime.

Considerando, che esistono Leggi in diverse Provincie, che ingiungevano il consenso del Governo per la collazione de' suddetti Beneficj, e prescrivevano differenti periodi di età per le vestizioni regolari d' ambi li sessi.

Considerando, che la uniformità delle Leggi è necessaria, e prescritta dalla Costituzione in tutta la Repubblica Cisalpina, il Direttorio Esecutivo determina

I. Che resta sospesa da questo giorno in avanti la collazione de' Beneficj Ecclesiastici, eccettuati li Parrocchiali, persino a che il Corpo Legislativo non avrà decretato sopra quest' oggetto.

II. Che egualmente sospese rimangano fino al suddetto tempo tutte le vestizioni de' Regolari d' ambi li sessi, e dichiarate come non fatte quelle, che in qualunque modo si tentassero dopo la pubblicazione del presente Arresto.

III. Che dove le particolari circostanze, ed il servizio del culto richiedessero la collazione di qualche Beneficio Ecclesiastico, che non avesse cura d' anime in qualche individuo caso, ciò non potrà farsi, se non previo espresso Decreto del Direttorio, che autorizzi la collazione suddetta.

IV. Che questi provvedimenti di esecuzioue, e di osservanza della Costituzione, la quale come oggetto di esecuzione è commessa al Direttorio, non avranno luogo, se non persino a che il Corpo Legislativo avrà pubblicate le sue determinazioni sopra gli oggetti sovrindicati.

Se ne ordina la stampa, pubblicazione, ed esecuzione.

G. G. Serbelloni Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo Moscati Direttore.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Sorgendo il Dicastero Centrale di Polizia dall' accaduto nella scorsa notte la poca attenzione prestata alla Legge emanata sotto il giorno 19. Termidoro riguardante la marcia, che devono tenere le Carrozze, che vanno al Teatro della Scala, a riparo di qualunque ulteriore inconveniente, ed in vista anche del Superiore invito del Ministro della Polizia Generale Esso Dicastero fa rinnovare la pubblicazione della suddetta Legge, replicandola quì sotto in tutta la primiera sua estensione per la più rigorosa osservanza della medesima.

Dal

Dal Dicastero Centrale nella Casa del Comune 10. Fruttidoro anno V. della libertà. Sott. Alemagna . Minoja . Zuccoli . — Firm. Cesati Segretario .

Il Dicastero Centrale di Polizia che deve essere sollecito d' impedire ogni sorta di disordine tanto nell' andata al Teatro della Scala , quanto nel ritorno dal medesimo , e di ritenere in pieno vigore le leggi gia in corso in tale proposito, richiama queste alla memoria de' suoi Concittadini, e quindi dispone quanto segue.

1. Le Carrozze che andranno al Teatro della Scala dovranno tutte prendere le contrade di S. Radegonda , e del Marino , e da queste si recheranno immediatamente sotto il portico del Teatro , seguendo sempre l' ordine della fila .
2. La Carrozza che per la prima entrerà sotto il portico suddetto dovrà portarsi per lo scarico avanti la terza porta , e quella che la seguira dovrà fermarsi avanti la prima porta del Teatro in maniera che abbiasi ad eseguire lo scarico medesimo di due carrozze per volta.
3. Tosto che le Carrozze saranno scaricate dovranno partire per il Corso di Porta Nuova , ovvero per le contrade di S. Giovanni alle Case rotte e di S. Giuseppe.
4. Nel ritorno delle Carrozze al Teatro dovranno esse venirvi dalla parte di San Fedele , e dalla contrada di S. Giovanni alle Case rotte . Ivi dovranno fermarsi in buon ordine formando due file , e lasciando uno spazio conveniente nel mezzo della stessa contrada di S. Gio. alle Case rotte , acciò le Carrozze possano senza difficoltà avvicinarsi al Teatro di mano in mano che vengono avvisate.
5. Nel caricarsi delle Carrozze si dovrà osservare la stessa regola di sopra prescritta per lo scarico delle medesime , e sortite dal portico dovranno prendere la contrada del Marino , indi quella di S. Radegonda .
6. L' accesso alla contrada di S. Margherita , e quello alla piazza di S. Damiano dalla parte del Teatro sarà sempre chiuso con catene dal principio della sera fino alla fine dello spettacolo. Sarà pure chiuso con catene come in addietro l' accesso al Corso di Porta Nuova dalla stessa parte del Teatro alle ore dieci della notte ; la qual ora resta fissata per il ritorno delle Carrozze al Teatro in tutto l'anno.
7. Nelle sere , nelle quali non vi fosse molto concorso al Teatro , e nelle quali perciò non fossero chiusi tutti gli accessi sovraindicati colle catene , e fossero questi invece guardati dalle Sentinelle , i Cocchieri dovranno osservare , quanto loro sarà dalle medesime indicato .
8. Resta proibito a qualunque Cocchiere di fermarsi tanto sotto , che avanti il portico del Teatro , o di fianco al medesimo , di modo che le case e le botteghe di fronte al Teatro stesso dovranno sempre rimanere libere .
9. Resta pure proibito ai detti Cocchieri di far correre i loro cavalli ne' luoghi, e casi tutti sovraesposti , come anche di uscire dalle file o d' introdursi nelle stesse.
10. Tutti indistintamente dovranno prestarsi alla più esatta osservanza di questi regolamenti , ben guardandosi dal non obbedire alle Sentinelle .
11. I Contravventori a tutte e singole le accennate disposizioni , e quelli che oseranno d' insolentire contro le Sentinelle saranno puniti col rigore delle leggi di Polizia .

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia , affinchè nessuno possa allegarne ignoranza. Dal Dicastero Centrale nella Casa del Comune 19. Termidoro anno V. della Libertà. Sott. Alemagna . Minoja . Zuccoli . — Firm. Cesati Segretario .

In nome della Repubblica Cisalpina
Testi Ministro degli affari esteri

A conforto de' buoni Cittadini, a incoraggimento dei timidi , e a scorno insieme dei più malevoli il Governo si affretta di dare l'estratto del processo verbale della seduta pubblica tenuta dal Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese il giorno 10. Fruttidoro anno V. Non ha cuore nel petto chi non sa trarne argomento di contentezza , non è capace di liberi sentimenti chi non sa sollevarsi alle speranze d' un felice avvenire , non conosce virtù chi non sentesi penetrato di gratitudine , e può tuttavolta aver per sospetta la lealtà del Governo Francese verso la Repubblica Cisalpina.

Estratto del processo verbale della seduta pubblica del Direttorio Esecutivo, del 10. Fruttidoro anno 5.

Il Direttorio accompagnato da' suoi ministri , e dai membri del corpo diplomatico passa nella sala delle udienze pubbliche ,

Il Miniſtro delle relazioni eſtere preſenta al Direttorio il Cittadino Viſconti in qualità di miniſtro plenipotenziario della Repubblica Ciſalpina preſſo la Repubblica Franceſe.

Il cittadino Viſconti indirizza al Direttorio il ſeguente diſcorſo.

Cittadini Direttori!

„ Mi reputo felice di poter eſſere preſſo voi l'interprete dei ſentimenti della Repubblica Ciſalpina. Mi è coſa impoſſibile l'eſprimervi la riconoſcenza di cui ella è penetrata pei beneficj della Repubblica Franceſe. Al valore de' voſtri guerrieri, ai talenti de' voſtri generali, alla grandezza dell'animo voſtro noi ſiamo debitori della libertà, della felicità di cui eſſa farà che godiamo ſotto un governo libero. Noi abbiamo preſo il voſtro a modello, e abbiamo con ciò creduto di vieppiù ſtringere i nodi che ci uniſcono alla Repubblica Franceſe. L'unico noſtro voto è quello di renderci degni di sì illuſtre nazione, di corriſpondere alle ſue benefiche mire, e a' ſuoi intereſſi, ed è queſto il motivo, che ci fa ardentemente deſiderare la noſtra unione agli altri popoli d' Italia rigenerati.

„ Sì, cittadini direttori, voi non avrete giammai altrove alleati... che dico alleati?..., dir debbo amici nè più voſtri, nè più fedeli. La voſtra cauſa ſarà ſempre la noſtra, l'eſiſtenza della voſtra Repubblica aſſicurerà quella della Repubblica Ciſalpina, nè ſenza di voi vogliamo eſſer felici.

„ Le vittorie delle voſtre armate, ſu la guida del trionfator dell' Italia, e della poſſente emanazione del voſtro genio, goder già fanno alla Repubblica Ciſalpina quella pace, e quella tranquillità, che ſono neceſſarie a ben fondare il nuovo ordine di coſe che ſi è ſtabilito. Poſſa la Francia goder ella pure all'ombra della pace il frutto delle ſue vittorie, e gli effetti della ſublime coſtituzione che ha già dato a ſe ſteſſa. Quanto a me ſarò ben felice ſe ſoddisfacendo ai doveri della mia carica potrò meritare la condiſcendente voſtra benevolenza. Allora i miei voti ſaranno tutti adempiti. "

Il preſidente riſponde.

„ Cittadino miniſtro plenipotenziario della Repubblica Ciſalpina.

„ Egli è pur grande per la Repubblica Franceſe il giorno in cui ella riceve l'inviato d'un popolo da lei fatto libero, d'un popolo che ſi colloca nell'ordine delle potenze, e nel numero de' ſuoi alleati, malgrado i ſegreti maneggi, e il mal celato diſpetto di coloro, che tanto ſonoſi adoperati perchè foſſe alle catene e alla vendetta degli antichi ſuoi deſpoti abbandonato.

„ No; l'eſiſtenza della Repubblica Ciſalpina non è precaria. Ella ſuſſiſterà gloriosa, ella ſarà l'alleata della Francia, e poſſono i popoli che la compongono andarne ben perſuaſi.

„ Alcuni, egli è vero, che della propria ſituazione vilmente ſi abuſano per tutto calunniare, ſenza punto temere, che la menzogna rimanga nel momento ſteſſo ſmentita, o che la difeſa non diventi così ſolenne come l'offeſa, hanno fatto intendere con iſtrepito la loro cenſura.... Simili al ſerpente ſotto i fiori naſcoſto, per mezzo alle lodi, che la paura ha ſtrappate loro di bocca, e dettate la furberia, hanno oſato d'inſinuare negli animi velenoſi ſoſpetti ſu la legittima condotta del generale, e ſul riſultato delle operazioni della ſua intrepida armata. Poi gittando parte della maſchera, con che ſi erano travviſati, vi han dichiarato con inſolenza che voi non potevate eſſer liberi, che a loro capriccio... Inſenſati!..., la libertà è il diritto, e il dovere di tutti i popoli, e quando eſſi ſono deliberati d'impadronirſi di queſto diritto, e di adempire queſto dovere, ov'è la potenza, che arrogar ſi poſſa la legittima autorità di accordare, o negare a queſt'atto la ſua ſanzione? Certo tali ragionamenti ſi avrebbero per il colmo della demenza, ſe tutto ciò che attualmente fra noi accade, non ci deſſe la dolorosa certezza che tutte ſiffatte linee partono da un ben conneſſo ſiſtema diretto a diſtruggere la libertà ſulla terra, ad annientare la Repubblica Franceſe, e per conſeguenza tutto che può conſolidarla, e onorarla.

„ E qual coſa infatti più acconcia a conſeguire queſto duplice fine, quanto l'aver ella intorno a ſe una numeroſa popolazione regolata da identici principj, e che partecipe dei medeſimi riſultati ſenza averne fatto l'acquiſto colle medeſime diſavventure, proverà col fatto che una rivoluzione, vale a dire una momentanea privazione di qualunque governo, e non un governo repubblicano ſono l'origine di tutte le paſſate noſtre calamità.

„ E non è ella coſa pure aſſai ſtrana, che certuni nella noſtra Repubblica ſi adoprino di rendere odioſe quelle operazioni che i più illuminati miniſtri dei noſtri re più diſpotici riguardarono come un capo d'opera di politica, intereſſanto

del

del pari l'umanità in generale, che la Francia, e l'Italia in particolare; operazioni le quali se fossero state più sollecitamente eseguite, avrebbero risparmiati tre o quattro secoli di guerra, e di mali senza numero?

„ No, immortali guerrieri, voi non avrete operati in Italia tanti prodigj senza lasciarvi un monumento durevole della vostra gloria, uno stato libero, ed alleati fedeli alla vostra patria. No, Popoli della Cisalpina, voi non avrete gustato i primi frutti della vostra indipendenza per ricadere nelle catene. Nè alcuni miserabili intrighi diretti dai fautori già conosciuti del dispotismo, nè i discorsi più, o meno equivoci di coloro, che si danno a tutti i partiti, non saranno, no mai la norma dei vostri destini. L'insidioso serpente romperà i suoi denti sopra la lima, e il pigmeo non distruggerà l'opera del gigante. Là sono le armate d'Italia, là gl'illustri lor condottieri, pronti a dirigere il suo coraggio, e Bonaparte ancora alla testa. E malgrado gl'impedimenti, che gli si attraversano, e i delitti, che ognora gli si suppongono, il Direttorio Esecutivo sosterrà con tutto il suo sforzo la libertà Cisalpina.

„ Il vostro governo, e la vostra nazione, cittadino ministro, possano adunque riposare tranquilli sulla grandezza, e lealtà della nazione Francese, sul coraggio e su la bravura de' suoi guerrieri, sulla rettitudine finalmente, sulla costanza del Direttorio Esecutivo. Il suo voto più ardente, come la sua volontà più ferma si è che voi siate liberi, e felici.

„ Sia permesso ad un tempo a sinceri amici, ai vostri primogeniti nella rivoluzione, di offrirvi il risultato d'una longa, e penosa esperienza, e indicarvi con franchezza il mezzo che loro sembra più efficace, onde farvi ottenere l'uno, e l'altro di questi oggetti. Questo mezzo è la moderazione; non già quella pusillanimità di carattere, quella molle indifferenza, quella timida riservatezza, che non osa attaccare il vizio di fronte, e difendere la virtù con coraggio; non già quel difetto di penetrazione che vi vieta di afferrare le cose in tutto il loro complesso, e quella debolezza di cuore, che vi porta a sacrificare le migliaja d'uomini, e talvolta l'intero stato a particolari interessi; la qual pretesa moderazione anche troppo vantata produsse sempre nelle rivoluzioni tanti mali quanti il delitto. La preziosa prerogativa di cui vi parlo nasce egualmente e dall'elevatezza dello spirito, e dalla forza dell'anima; ella è composta di quella finezza di criterio che vi fa afferrare in tutte le cose il preciso lor punto, e vi conduce senza deviamento per la giusta strada di mezzo; e composta nel tempo stesso di quella verace energia, e di quell'invitto coraggio che vi mantiene inconcussi sulla linea che v'avete segnata senza giammai piegare nè per minacce di despoti, nè per tumulto di popolo. Ivi solo consiste questa sublime moderazione, virtù dell'anime grandi, che sola sa allontanare dai popoli, e dai governi la corrutela, e il terrore, che sola sa collocare gl'individui del par che gli stati nel dovuto lor posto, tenendoli lontani dall'esagerazione che tutto spezza null'altro producendo che odj, e rovine, e lontani egualmente dalla debolezza che tutto lascia perire senza animare veruna cosa, e null'altro generando che malcontento, e disprezzo; ella è finalmente la sola che nel seno delle nazioni regnar faccia la libertà, la pace, la felicità, in mezzo alla più soave armonia.

„ Trasmettete adunque, cittadino ministro, alla vostra nazione, ed al vostro governo le testimonianze del sincero nostro attaccamento, e i nostri voti per la loro prosperità. Quanto a me (e dir vel posso con tutto il candore) uno dei giorni che ha sparsa maggior dolcezza sulla mia vita è questo in cui sono stato abbastanza felice per portare io medesimo la parola del Governo Francese al primo inviato d'un popolo che ha spezzato il suo giogo.

„ Ricevete particolarmente, cittadino ministro plenipotenziario, gli attestati del contento che oggi prova il Direttorio Esecutivo nel vedervi destinato a risiedere presso questo governo. Egli non dubita che durante la vostra dimora in questo luogo voi non vi acquistiate la stima dei Francesi nel modo che avete da molto tempo ottenuta quella de' vostri concittadini.

Per copia conforme Segn. Visconti Ministro della Repub. Cis. in Parigi.
Per copia conforme Sott. Testi Ministro degli affari esteri.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

Il Ministro dell' Interno d'ordine del Direttorio Esecutivo, avverte il Pubblico, che

che qualunque Debitore del Fondo di Religione per livelli, fitti, od altro titolo sui fondi delle Abazie è invitato al solito pagamento con sollecitudine nelle mani del Cassiere cittadino Patroni, o suoi Commessi in Provincia, ben inteso che tutti i pagamenti fatti in qualunque altra mano saranno secondo il consueto, riputati come nulli.

Milano gli 11 Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi. — Firm. Reale.

In nome della Repubblica Cisalpina.

11. Fruttidoro anno V. Repubblicano (28. Agosto 1797. v. s.)

CIRCOLARE.

Molti Cancellieri del Censo sono tuttavia debitori delle copie de' ruoli personali dell' anno 1796. che secondo il prescritto in massima dalla riforma Censuaria nel §. 88. dovevano aver trasmesse all'Ufficio Generale del Censo fino dal giorno 30. Aprile del detto anno. Pochissimi poi hanno trasmesso al detto Ufficio le copie de' ruoli del corrente anno, credendosi forse da ciò disobbligati per essere stata abbolita la metà della tassa personale, che andava a scarico dell' Imposta Generale dello Stato. La trasmissione de' ruoli personali non ha per solo oggetto di rinnovare ogni quinquennio sul risultato di essi il contingente, che ciascuna Comunità doveva pagare alla Cassa della Provincia in causa della sopradetta metà della tassa personale, ma si rende indispensabile per altre operazioni, e rapporti dipendenti dalla riforma Censuaria, ed anche per la più esatta compilazione della Tabella generale della popolazione efficacemente sollecitata dal Direttorio Esecutivo. Di conformità pertanto all'ordine del Ministro degli affari interni de' 7. Fruttidoro corrente n. 2680. s' incarica da questa Delegazione del Censo il Cancelliere del Distretto di trasmettere entro il termine di quindeci giorni all' Ufficio generale del Censo le copie de' rispettivi ruoli personali tanto dell' anno 1796., che del corrente insieme a quelli del mercimonio per le Comunità sottoposte alla tassa mercimoniale riferendo a quest' Ufficio l'adempimento della presente disposizione.

Dalla Delegazione Provinciale del Censo in Milano.

Sott. Della Porta Delegato. — Firmat. Zoppis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 13. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

CIRCOLARE.

Alle Amministrazioni Dipartimentali, alle Municipalità, ed ai Cancellieri del Censo delle Comuni in tutto il Territorio della Repubblica.

Cittadini!

Incessivamente ad un Messaggio del Direttorio Esecutivo vi ho già invitati con Circolare del 21. Termidoro a trasmettermi nel termine di giorni 15. un Elenco esatto dei notificati delle granaglie seguiti nel corrente anno in codeste Comuni. In essa vi ho manifestata l'importanza dell'affare, per cui dovevo credere che vi sareste data tutta la premura di raccoglierli, e rimettermeli; ma disgraziatamente la mia aspettativa è stata finora delusa. Stimolato ora d' altro Messaggio del 5. stante a sollecitamente presentarli il predetto Elenco generale, vi avverto che il prefisso termine de' 15. giorni è scaduto, e che in caso d' ulteriore ritardo voi sarete responsali delle conseguenze, e dovrò mio malgrado usare di quei mezzi che mi sono riservato nell'antecedente Circolare.

Sott. Il Ministro dell' Interno Regazzi. — Firm. Corbetta Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Ministro della Guerra.

Il Direttorio Esecutivo avendo con suo Decreto del giorno 28. Termidoro destinato al Comando di questa Piazza di Milano, e delle Truppe Cisalpine stazionate in essa Città il Capo di Brigata Cittadino Hullin.

Si prevengono i Comandanti della Guardia Nazionale, e delle truppe suddette, che nelle loro occorrenze relative al detto comando debbano dirigersi al suno-

nominato Comandante, e prestarsi a quelle disposizioni che saranno dipendenti dalla di lui incumbenza.

Milano 13. Fruttidoro anno V. Repubblicano,
Sott. Birago. — Firm. Borsotti Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 13. Fruttidoro anno V. della Libertà.

PROCLAMA.

Porro Ministro della Polizia Generale.

Le frequenti risse che accadono ogni giorno, eccitate spesse volte con perfidia da gente molto più colpevole di quegli stessi, che strascinati dalla miseria e dall'ozio servono alle loro mire; la frequenza colla quale si veggono impugnare nelle pubbliche strade gli Stili, arma vile che troppo ha di già dato occasione di calunniare il nome italiano, determinano il Ministro della Polizia Generale ad ordinare, che vengano richiamate ad osservanza tutte le leggi preesistenti contro i delatori delle armi, e contro quelli che conducono vita oziosa e vagabonda, e ad invitare perciò tutte le Autorità a cui spetta, a farle eseguire colla maggiore precisione.

Sott. Porro — Firm. Salvador.

In nome della Repubblica Cisalpina.

PROCLAMA

Porro Ministro della Polizia generale.

Una quantità di forestieri si è introdotta in questa Comune, che sconosciuti dai Cittadini, non sanno allegare nè la loro provenienza, nè i mezzi co' quali sussistono.

Quanto è giusto che l'onesto viaggiatore, che il patrioto perseguitato trovi fra di noi un tranquillo soggiorno, altrettanto è necessario che il suolo della Libertà sia liberato dal vagabondo, che vi è condotto dal desiderio della rapina, e dalla necessità di sottrarsi alle pene meritate, dall' Emissario, che venduto a chi vorrebbe turbare la nostra pace; viene per eccitarvi il disordine e dall'intrigante, che non meno pericoloso accorre coperto di diverse maschere onde trar profitto dalle nostre circostanze. Perciò il Ministro di Polizia

ORDINA

I. Tutte le carte di sicurezza accordate fino ad ora ai forestieri non avranno valore che fino alla fine del corrente mese di Fruttidoro.

II. Vi sarà una Commissione composta di tre individui, e sedente presso il Ministro di Polizia per concedere ai forestieri le nuove carte di sicurezza.

III. Per ottenere una carta di sicurezza converrà avere un passaporto in regola.
Giustificare i titoli della previa venuta a Milano.
Avere due Cittadini risponsali, che dichiarino di conoscere il petente la carta di sicurezza.
Indicare con prove fondate quali mezzi abbia il petente per sussistere.

IV. Quelli che al primo Vendemmiatore non avranno ottenuta la carta di sicurezza, e che non saranno ancora partiti, verranno arrestati, tradotti ai confini previa intimazione di bando, sotto pena di prigionia in caso di trasgressione.

Milano 14. Fruttidoro anno V. della Libertà.
Sott. Porro. — Firmat. Salvador.

In nome della Repubblica Cisalpina,

D' ordine del Dicasterio Centrale di Milano tutti li Salsamentari, e Postai esistenti nella Città stessa dovranno vendere li sottonominati generi al seguente rispettivo prezzo e dovranno continuamente tenere affissa questa meta nella loro Bottega in modo, che tutti li Compratori la possano comodamente vedere, e leggere; e ciò non eseguendo incorreranno nella multa di dieci scudi, ed anche maggiore per ciascuna contravvenzione a norma degli ordini.

Cervelato fino per ogni libbra d' once 28 soldi 30 —— Luganica sottile 22 —— Mortadella vecchia 44 —— Mortadella nuova 42 —— Luganeghino 22 —— Lombo fresco 24 —— Songia vecchia 30 —— Songia nuova 28 —— Ledico di Songia 30 —— Lardo vecchio 30 —— Lardo nuovo 28 —— Carne fresca di Majale

jale 22 —— Carne di Manzo ſalata 22 —— Candele di ſego belle e buone 30.

AVVERTENZA

Non potrà ricuſarſi da alcuno Salſamentario, o Poſtajo la vendita de' riferiti Generi in qualſivoglia benchè piccola quantità, e vendendoſi il Lardo ed il Cervellato tanto unitamente, quanto ſeparatamente in peſo di tre once e mezza, o minore non ſi potrà da alcun Venditore eſigere, nè addimandare prezzo maggiore di un ſoldo per oncia, ſotto le pene portate dai Civici Ordini nel caſo di traſgreſſione.

Milano dalla Caſa del Comune li 14. Fruttidoro anno V. Repubblicano (31. Agoſto 1797. v. s.)

Sott. Alemagna — Zuccoli — Firm. Bigatti Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina

Piano d' Iſtruzioni riprodotte ſulla dominante Epizoozia.

LA Commissione Centrale di Sanità ha veduto colla massima afflizione, che la epizoozia si è con vigore riprodotta in varj Dipartimenti della Repubblica dopo essersi per qualche tempo diminuita, e pressocchè arrestata, minacciando ora un quasi totale sterminio delle bovine.

La Commissione suddetta dopo avere assunte accurate informazioni sulle cagioni di questo disastro, ha potuto rilevare che l' innosservanza delle provvidenze più volte state pubblicate, sia per colpevole dimenticanza, e negligenza, sia per perniciosi pregiudizj invalsi, o per la criminosa cupidigia dei mercanti, e sensali, che fraudolentemente traducono i bovini dai siti infetti nei sani, ne è stata la vera ed unica sorgente.

Per porre riparo a sì grave infortunio, non si è mancato di dare le relative disposizioni, perchè le provvide intenzioni del Governo avessero il loro pieno effetto; ma per iscuotere una volta l' indolenza, e la negligenza dei Proprietarj de' Bovini, dei Fittabili, Massari e Pigionanti, e di tutti quelli, che per qualunque titolo sono incaricati di maneggiarli, o di custodirli, e per richiamare l' attenzione dei Consoli, Sindaci, e Deputati dell' Estimo, e delle altre Autorità sopra i doveri, che loro incumbono in questa fatale circostanza: la Commissione stima di riprodurre coll' approvazione del Ministro dell' Interno i principali articoli degli ordini, e regolamenti, che furono su di tale materia in varj tempi emanati, dei quali deve sempre restare in pieno vigore la più scrupolosa osservanza.

1. Dopo la pubblicazione di questo Piano tutti li Proprietarj delle Bestie Bovine, o le persone che sotto qualunque titolo le abbiano in custodia in questo Stato, dovranno al primo spiegarsi dell' Epizoozia nella loro Comune notificare alle Municipalità nelle Città, e Corpi Santi, ed in Campagna ai Deputati dell' Estimo, Sindaci, e Consoli l' esatto numero, e la precisa qualità dei Bovini da loro posseduti, e le stalle ove si custodiscono sotto pena di scudi 50,, ed occorrendo ai predetti Proprietarj, o loro commessi di alienare, permutare, o disporre in qualunque modo in tutto od in parte delle loro bestie bovine, od anche di acquistarne delle nuove, saranno sotto la stessa pena tenuti a fare scaricare od accrescere nel notificato i bovini alienati, o acquistati.

2. Di

2. Di tutti i notificati se ne formeranno dei ruoli da presentarsi colla maggiore celerità ai rispettivi Cancellieri del Censo in ogni Distretto, i quali poi saranno tenuti innoltrarne una Copia alla Municipalità, alla quale appartengono, da cui potrà la Commissione, all' uopo richiamarla. Così pure dai Sindaci, Consoli, Deputati dell' Estimo si dovranno ai Cancellieri presentare ogni settimana tutti gli scarichi, o acquisti dei bovini indicati nel paragrafo antecedente, i quali dovranno innoltrarli come sopra alle rispettive Municipalità ec.
3. Nascendo sospetto di qualsivoglia malattia delle bestie bovine, devesi ciò notificare immediatamente dai padroni delle medesime, loro Fittabili, Massari, Pigionanti, o da qualunque altro ai Deputati dell' Estimo, Sindaci, e Consoli colla indicazione del numero delle bestie sospette, od inferme, del luogo, del tempo, e della qualità della malattia, del nome del Possessore sotto la pena di scudi 100. da incorrersi irremissibilmente in ciascun caso di ommessa, oppure di non fedele notificazione, e da applicarsi ai rispettivi Uffizj di Sanità, bene inteso, che qualora vi sia un denunciatore, egli sarà tenuto segreto, ed otterrà in premio la metà della multa.
4. La stessa notificazione deve farsi da tutti i Maniscalchi, che hanno in cura le bestie bovine infette.
5. Saranno tenuti i Consoli, e Sindaci e Deputati dell' Estimo di visitare colla maggiore esattezza, e frequenza possibile le stalle delle rispettive Comunità, e se le stalle sono infette, per non entrarvi, e rimanere contaminati, saranno obbligati ad assumere frequenti ed esatte informazioni sullo stato di esse bestie, ed occorrendo il menomo sospetto, che in qualch' una siasi manifestata qualunque malattia, dovranno immediatamente chiamare il Perito più vicino per accertare la cosa onde provvedere al momento, e denunciarle come nel n. 3. per le opportune provvidenze, facendo pervenire tali notificazioni al più presto possibile a ciascuna Municipalità, alla quale apparterranno col mezzo di Espressi, se la malattia sarà la dominante, i quali Espressi saranno prontamente pagati.
6. Nessuno potrà macellare, comperare, vendere bestie bovine, od anche le sole loro pelli senza particolari ricapiti di sanità, e le opportune licenze firmate dalle autorità competenti; anzi qualunque macellaro od altra persona non potrà ammazzare bestie bovine, senza che vi sia il legale certificato di sanità dei Deputati dell' Estimo, e dei Sindaci, o dei Consoli in mancanza dei Sindaci di quei luoghi, ove esistono le stalle, e senza che altresì prima di macellarle siano state di nuovo visitate dai Periti, o dai Delegati del rispettivo Comune, i quali riconosceranno le fedi di già date, e visiteranno eglino stessi i bovini da macellarsi.
7. Si proibisce ai Maniscalchi, e ad altre persone sotto pena di 5. scudi, ed anche maggiore, e corporale secondo le circostanze di aprire le bovine morte per malattia, della quale è sgraziatamente troppo conosciuta la natura; perchè coll' apertura di tali bestie si rende più facile la propagazione del contagio. Quando alcun caso sembrasse esigere la detta operazione se ne dimanderà il permesso alla Commissione o a' suoi Delegati.

8. Vie-

8. Viene ingiunto il più stretto dovere ad ogni Proprietario de' bovini di fedelmente ed immediatamente denunciare qualunque malattia, o morte di tali bestie ai Deputati dell' Estimo, Console, e Sindaco, i quali daranno le necessarie provvidenze, e con istantanea puntualità informeranno la Commissione dell' occorso sotto pena di pagare le spese dei processi, che si faranno per verificare le innosservanze, oltre alle pene ingiunte per tale trasgressione.

9. Al primo indizio di malattia si dovranno immediatamente separare le bestie sane dalle infette, le quali resteranno sequestrate nella stalla dove si sono ammalate. Le sane poi verranno trasportate in un recinto ad una discreta distanza delle altre stalle, e dalle Strade comunitative, e provinciali, ed ivi resteranno in rigoroso sequestro per 40. giorni. Si ingiunge inoltre di fare immediatamente porre le sbarre alle cassine infette, ed alle strade comunali. Questa disposizione di sbarrare le strade viene ingiunta anche alle Comunità vicine, che si trovano ancora illese.

10. Le stalle vuote in cui hanno soggiornato bestie ammalate, saranno suggellate fino a che si proceda allo spurgo delle medesime col metodo seguente.

Si chiuderanno tutte le aperture della stalla, toltone la porta, si prenderà un fornello, e si collocherà circa nel mezzo della stalla, sopra di questo fornello si adatterà un piccolo recipiente di ferro pieno per metà di arena, o sabbia minuta, o cenere passata per sottile crivello, si porrà sopra di questo recipiente un vaso di vetro, o una pentola di terra, in cui sianvi quattro once di sal comune, e bagnato questo con mezz' oncia incirca di acqua, si accenderà il fuoco del fornello, e tosto che la pentola, o il vaso di vetro, che contiene il sale, incomincierà a riscaldarsi vi si verseranno sopra quattr' once d'olio di vetriuolo. Appena ciò fatto, l' operatore, che s' avverte che dovrebbe essere uno Speziale, si ritirerà dalla stalla, per non correr pericolo della sua vita: chiuderà immediatamente la porta, e farà invigilare che alcuno non v' entri. La porta poi non si potrà aprire, se non dodici, e più ore dopo l' operazione, e con tutto il riguardo non affacciandosi di slancio alla porta medesima, perchè il vapore potrebbe esser nocivo. Abbassatosi poi il suddetto vapore, e resa l' aria della stalla tollerabile all' uomo, si apriranno tutte le finestre, e comunicazioni coll' esterno, perchè meglio svapori, e sia ventilata la stalla. Dopo aver eseguito tutte queste diligenze non si potrà far uso della stalla se non dopo 15. giorni. E quì giova ricordare a tutti i Proprietarj delle bestie, che il mancare del troppo necessario spurgo delle stalle, e degli attrezzi che hanno servito a bestie infette, è lo stesso che voler esporre le loro bestie, e quelle della Provincia ad un nuovo flagello, ad una nuova epizoozia.

Si è pur trovato giovevole di profumare le stalle più volte al giorno con aceto versato sopra ferri, e mattoni infuocati: si possono anche profumare col fumo di pece pestata grossamente, e fatta ardere sui car-

carboni accesi, il qual profumo fu in eguale influenza praticato con buon successo nel Brunswickese.

Le catene di ferro, i tridenti, i badili, o altro strumento di metallo restano benissimo espurgati mettendoli nel fuoco. Il letame infetto sarà abbruciato, o si metterà in profunde fosse, coprendolo con tutta la terra scavata, e poi ben battuta. Le coperte, o altra cosa di tela, o di lana si espurgano col farle macerare, e col lavarle più volte in una mistura a parti eguali di acqua pura, e di lisciva. Tutto il legname infisso nel muro, e quello che non si vuole abbruciare, come sono le mangiatoje, le travi, le porte ec. si raschieranno, e se ne abbrucierà la raschiatura, e poscia o loro si darà una forte vernice a olio, o almeno si laveranno più volte con acqua di calce e lisciva mescolate insieme. Se non si possono raschiare, basterà dopo averli lavati di far loro nuovamente ricevere il vapore dell' acido marino nella maniera quì sopra indicata. Gli arnesi di cuojo, che non si vogliono abbruciare, da che il cuojo è meno capace di infezione, si ungeranno, e fregheranno fortemente con un mescuglio di olio, sugna, e fuligine. Tutta la superficie della muraglia, delle volte, e delle soffitte se è intonacata si scrosterà esattamente, e poi si intonacherà di nuovo, e se non era intonacata, bisognerà intonacarla. Se il suolo del luogo infetto è lastricato di mattoni, i quali si imbevono facilissimamente d' ogni umidore, si toglierà il lastricato, e que' mattoni si sotterreranno per non servirsene al bisogno, che due, o tre mesi dopo. Se poi è di sassi, basterà disfarlo, e lavare ben bene que' sassi, i quali così lavati potranno subito servire a rifarlo. Prima però di rifare il lastricato, fosse esso di mattoni, o di sassi, bisognerà estrarne la terra alla profondità di once 4. surrogandovene della nuova, e la terra estratta si sotterrerà profondamente. E' soprattutto necessario di disfare quel muretto che trovasi in parecchie stalle dietro gli animali, e che separa la corsia dalle piazze che essi occupano, rinnovandone la terra di sotto le fondamenta, e se si vuole rifare, rifarlo con mattoni nuovi. Se le stalle infette hanno soffitte screpolate, o ampie aperture comunicanti col fenile destinate ad abbattere, come si usa, per quelle il fieno, e la paglia; tutto lo strame, tutto il fieno, tutta la paglia, o altro foraggio, che si troveranno al di sopra delle medesime, vogliono essere o abbruciati, o sotterrati in profonde fosse, e poi coperti di terra non infetta per farli marcire. Ma se hanno volte, o soffitte ben chiuse senza aperture comunicanti col fenile, basterà di tagliare la superficie della paglia o fieno riguardante la porta, o le finestre alla profondità di 12. once, abbruciando poi, o sotterrando la parte tagliata. Fatte che siensi tutte queste riparazioni sulle stalle, o altri luoghi tutfetti, si ripeterà l' affumicazione coll' acido marino, chiudendone inte le aperture, e dissipati che siano i vapori, vi si potrà senza pericolo introdur nuovamente, e farvi abitare del bestiame.

11. Seguendo la morte di bestie bovine per contagio, si dovranno esse insieme al letame infetto sotterrare tutte intiere in una fossa pro-

fonda non meno di 6. braccia, soprapponendovi calce, e terra alla presenza del Console, e Sindaco: l' interramento si farà in sito, che non possa danneggiare il vicinato, nè spandere il contagio.

12. Il letame, la paglia, e lo stername che si troverà dentro la stalla dove saranno state bestie infette, dovrà essere abbruciato alla presenza del Console, o Sindaco in luogo aperto, e remoto dall' abitato: le coperte, materazzi, paglericci, che pure si trovassero nelle stalle, non si potranno adoperare per uso alcuno, se prima non saranno state sotto la vigilanza come sopra convenientemente spurgate. Quelle bovine poi, che avranno coabitato colle bestie infette senza manifestare ancora alcun segno visibile della malattia, resteranno in un recinto spazioso all' aria aperta: e per esse occorrendo si daranno anche ulteriori provvidenze.

13. I detti recinti dovranno essere chiusi con chiave, ed in modo che resti impedito qualunque accesso, o recesso di persone, trattene quelle che saranno destinate alla loro custodia, ed in modo altresì che non possa aver luogo la fuga.

14. Il fieno esistente sopra le stalle infette non si potrà vendere, alienare, o tradurre in uso alcuno, se non colle cautele, che verranno all' occorrenza in una particolare istruzione prescritte.

15. Nelle Stalle, o Cassine, dove sono i bovini, non si darà alloggio ai pitocchi, vagabondi, e pellegrini, od altri, che passano dall' una all' altra Cassina.

16. Constando per sicura esperienza, che la materia contagiosa si propaga per molti mezzi atti ad imbeversi del contagio come la lana, i peli, i panni spezialmente di lana, i cani, le pecore, si prescrive. 1. Che le persone, famiglj, bifolchi ec. che hanno assistito bestie malate, non si avvicinino alle sane, nè entrino in altre stalle sotto la pena di 5. scudi per ogni provata contravvenzione, ed anche maggiore, e corporale secondo le circostanze. I Maniscalchi, e Periti non potranno entrare nelle stalle infette se non coperti di una veste di tela cerata, o rovana, ed avere due zoccoli invece di scarpe. Dopo la visita si purgheranno con profumo di aceto, con esso si laveranno le parti nude. 2. I cani, sopra i quali possa nascer sospetto, che abbiano avuta comunicazione in qualche maniera con bestie infette, saranno tutti irremissibilmente ammazzati, ed i Deputati all' Estimo ne saranno di ciò responsali. 3. Le pecore saranno allontanate, e rimandate in luoghi non infetti. Quelle che avessero coabitato con bovini ammalati, saranno rigorosamente sequestrate in istalla. Quelle che si troveranno in campagna sospette di coabitazione potranno da chiunque ammazzarsi, ed il Proprietario soggiacerà a 5. scudi di pena per l' innosservanza.

17. Li così detti Bergamini esebiranno le fedi di sanità delle loro bestie all' ingresso del pian paese, ed in ogni stazione che faranno prima di progredire, rileveranno nuove fedi di sanità dai Consoli, e Sindaci delle Comunità, in cui avranno dimorato sotto la pena in caso di trasgressione di scudi 50. per ogni bovino, che avranno condotto. Al medesimo obbligo, ed alle stesse pene saranno soggetti i

Ber-

Bergamini quando volessero cangiare di stazione, e dal piano portarsi verso le alpi.

18. Ogni fiera, e mercato di bovini è proibito durante la contagione. I contratti tra Particolari non avranno luogo senza l'intervento del Sindaco, e Console, i quali saranno risponsali di qualunque danno, che ne potesse emergere. Nell'attestato di sanità che detto Console, o Sindaco rilascerà al compratore, sàrà pure indicato il convenuto prezzo della bestia tra i contraenti. Dai Paesi limitrofi infetti, o sospetti di epizoozia, resta proibita l'introduzione d'ogni bestia bovina sì viva, che morta, delle pelli, e delle carni sotto pena dell'arresto dei conducenti, e loro complici, della perdita delle bestie, carni, e pelli, e di scudi 50., se saranno giudicate infette, oltre ad altre pene, che potranno essere proporzionate alle circostanze del caso. Tutti i Portinari, o Barcajuoli, Pescatori, Condottieri sono diffidati di non traghettare bestie infette: nè le loro carni, pelli verdi, e secche procedenti da' luoghi sospetti sotto pena della perdita delle barche, vetture, e di scudi venti applicabili al Denunciatore.

19. Similmente li mercanti, provveditori, sensali di bestie bovine non potranno introdursi, nè passare per il Territorio della Repubblica nemmeno a titolo di puro transito senza le legittime fedi di sanità, nelle quali sia verificato il luogo della loro provenienza, e la loro direzione per luoghi intermedj non sospetti. Queste fedi dovranno essere riconosciute dal più vicino Ricettore di Finanza, e da uno de' Deputati all'Estimo, o dal Sindaco della Comunità, ove penetreranno sotto la pena di scudi 50. in caso di comprovata contravvenzione.

20. Non si faranno abbeverare le bestie bovine a' correnti, o roggie che da vicino provengano da' luoghi ne' quali siasi manifestata la malattia; poichè queste acque potrebbero comunicarla. Sono poi perniciose ai bovini le acque stagnanti, e torbide; onde tornerà meglio di condire loro l'acqua che si dà a bere almeno una volta al giorno con un poco di aceto, con una discreta quantità di vino, e farina di segale. Non si condurranno a pascolare specialmente ne' paesi umidi se non dopo la levata del sole, e si ricondurranno dal pascolo, prima che incominci a cadere la rugiada. Dovranno essere nutrite di buon fieno, o di erba non umida, ne soleggiata. Soprattutto sono avvertiti i contadini di non far troppo affaticare i bovini; poichè la giornaliera esperienza insegna che la sovverchia fatica li rende più facilmente suscettibili della malattia.

21. Le stalle si terranno sempre, e colla più diligente cura pulite restando proibito di lasciare in esse ammasso di letame, o di altre immondezze. Queste saranno ogni giorno ventilate, lasciandovi entrare aria per la porta, e per le finestre, e si potranno anche profumare con aceto versato sopra ferri, o mattoni roventi quando le bestie saranno sortite. Sarà pure vantaggioso il fare abbruciare cautamente in essa del nitro, e dello zolfo uniti nella proporzione di due parti del primo, ed una del secondo.

22. Tutti i Proprietarj di bovini avranno l'avvertenza per conservarli

sani di dare loro per quindici, o venti giorni il seguente rimedio. Si metterà in un secchio di acqua pura un pugno di farina di frumento, o d'orzo, ovvero due di semola di frumento, due once di sale, ed un bicchiero di tavola di buon aceto, ed a ciascuna bestia se ne farà prendere la metà alla mattina, e l'altra alla sera, oppure si potrà dare loro alla mattina un pugno di solo sale, o invece dell'aceto, il che sarà forse di miglior vantaggio, dello spirito di vitriuolo versandone due once per ogni secchio d'acqua agitandolo, mentre si versa con un legno. Si ingiunge di stregghiare una, o due volte al giorno i bovini con un fascetto fitto di paglia inzuppata nell'acqua, ed aceto caldo; oppure nell'acqua, cui sia aggiunta una discreta quantità di acquavite. Si laverà pure ogni giorno ai bovini la bocca, la lingua, e le narici con due parti di acqua, ed una di aceto misto insieme, in cui siasi infuso aglio, ginebro, e sale.

23. Si aggiunge di applicare a tutti i bovini il solito canestro, ossia cavagnuolo, entro di cui siavi una pezza di tela, o una spugna inzuppata d'aceto alterato col ginebro, oppure col sugo d'aglio, la qual pezza, o spugna però sia posta in modo, che non tocchi le labbra, o le narici della bestia. Con tale mezzo viene impedito, che esse addentino erbe, o stramaglie state già rose da bestie infette, e ne fiutino lo sterco, cose tutte perniciosissime, e viene altresì impedito che qualche bestia già attaccata dalla malattia, ma non con segni evidenti, possa ad altre propagarla col lasciar cadere il muco, o l'umore salivale sui pascoli, o sopra altri luoghi frequentati dai bovini.

24. Per maggior sicurezza del Territtorio della Repubblica, oltre la proibizione dell'introduzione delle bovine dai luoghi infetti, o sospetti resta pure severamente proibito che dai suddetti luoghi si introducano foraggi, cioè fieno, paglia, stramaglie ec.

25. Non si parla quì dei metodi curativi stante che o non riescono in pratica abbastanza efficaci, o è quasi impossibile di farli eseguire con precisione nel contado. Non vi ha che di mettere in opera tutte le diligenze capaci d'impedire l'introduzione del male già di sopra mentovato: ed uno dei compensi più sicuri per arrestare la propagazione si è quello d'ammazzare le bovine tosto che si rallentano dal mangiare, al che però non si potranno astringere i Proprietarj, e questo partito è tanto più conveniente, che in tale stato di indisposizione non ancora spiegata con deciso pericolo, si può anche permettere per particolari concessioni in ogni caso ben verificato di godere privatamente nelle famiglie le carni, salandole per proprio uso. Sarà però cura delle autorità locali di vegliare, acciò le pelli di tali bestie sieno immerse per otto giorni in calce viva, e le interiora tutte sieno assolutamente sepolte a norma degli ordini, poichè l'osservazione ha dimostrato che queste parti sono le prime ad essere guaste per la dominante malattia. Se poi la bovina avesse già cessato dal ruminare, non si deve più permettere il godimento delle carni e pelli; ma si dovrà intieramente sotterrare col metodo di già indicato.

26. Si rinnovano generalmente ad una ad una le provvidenze tutte finora emanate in questa materia ed ulteriormente se ne prescrive la più esatta osservanza. Qualunque trasgressione in un oggetto di sì gelosa natura, e tanto grave ne' suoi risultati sarà punita colla più scrupolosa severità. Quelle autorità, che non vegliassero a prevenire sì perniciosi abusi, o non li notificassero o al Ministro dell' Interno, o alla Commissione Centrale di Sanità, saranno considerate quai complici dei trasgressori. Si inculca perciò colla maggiore efficacia alle Amministrazioni, Preture, Municipalità d'impiegare tutte le possibili cure per garantire l'interesse pubblico dal gravissimo infortunio, di cui pur troppo è odiernamente assalito lo Stato.

Milano 14. Fruttidoro anno V. Repubblicano (31. Agosto 1797. V. S.)
Sott. La Commissione Centrale di Sanità = Firm. Ajazza Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Luosi Ministro di Giustizia.

Essendo insorto il dubbio, se a fronte dei termini, co' quali è concepita la Legge provvisoria per la riforma dei Tribunali de'27. Termidoro p. p. la giurisdizione dell' ivi eretta Commissione di Revisione debba intendersi limitata al solo oggetto di conoscere delle Cause Civili nel caso di diformità delle prime due Sentenze, oppure ritenersi estensibile a tutti gli altri oggetti, che erano di competenza del soppresso Supremo Tribunale, il Direttorio Esecutivo con Rescritto de' 5. dell' andante ha dichiarato „ che le competenze „ per ora, e provvisoriamente attribuite alla Commissione di Revisione debba„ no essere le stesse, che già erano attribuite al soppresso Supremo Tribunale di „ Giustizia tranne le modificazioni portate dalla stessa Legge Provvisoria de' 27. „ Termidoro, le quali devono sortire il pieno loro effetto, e la più esatta „ osservanza.

Questa dichiarazione si rende pubblica, acciò serva di norma, e direzione a tutti i Cittadini.

Milano dal Dipartimento della Giustizia li 15. Fruttidoro Anno V. Repubblicano.
Sott Luosi — Firm. Pancaldi.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Ordine del giorno della Piazza di Milano.

Il Comandante della Piazza ha sentito con dispiacere per mezzo dei rapporti, che gli sono stati fatti, che un gran numero di Cittadini che compongono la Guardia Nazionale non si trovano nè all' ora, nè al Luogo indicato per montare la Guardia, quantunque essi sieno stati comandati.

L' interesse che egli prende in ciò che la tranquillità pubblica, e la sicurezza delle persone, e delle proprietà non sieno punto compromesse, lo obbliga a rammentare ai Cittadini Milanesi, che essi mancano al più sacro dei doveri non facendo il servizio, pel quale essi sono organizzati, ed il di cui fine tende a prevenire colla vigilanza li disordini, che puonno nascere da una colpevole trascuranza; Egli gl' invita in conseguenza a raddoppiare il loro zelo, e la loro esattezza per compiere i doveri che il ben comune loro impone.

I sentimenti Patriotici che caratterizzano gli abitanti di questa Città gli fanno sperare, che non avrà in avvenire, che degli elogi a fare circa la premura, che essi si faranno ad ubbidire agli ordini, che gli saranno dati relativamente alla Guardia.

Invita nello stesso tempo li Maggiori delle Legioni a trovarsi ogni mattina alle dieci ore al Burrò della Piazza per regolarvi il servizio, e scrivere gli ordini.

Milano li 15. Fruttidoro anno V. Repubblicano, e I. Cisalpino.
Sott. Il Capo di Brigata Comandante la Piazza e Castello di Milano P. Hulin.
Per Copia conforme Lampugnani Maggiore.
Firm. Il Capo della Legione Prima, e Comandante la Gua dia Nazionale Vergani.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Consiglio d' Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

I bisogni della Guardia Nazionale non al certo leggieri, e per così dire istantanei risolvettero il Consiglio Interinale della Guardia stessa a mettere in corso l' esigenza delle tasse, di cui vanno debitori verso la Tesoreria della suddetta Guardia, alcuni Cittadini dal primo di Termidoro prossimo scorso in avanti, ed alcuni altri dal 17. Messidoro prossimo passato, (epoca dell' installazione della Guardia Nazionale Cisalpina) a questa parte, li primi per aver eglino, pagando come esenti in perpetuo, mensualmente le tasse, quella pagato di tutto Messidoro; li secondi per essere stati a Turno dispensati dal 17. di questo mese in poi.

Siccome però da quest' epoca in adesso due diverse classificazioni di tasse sono state instituite da due diverse Leggi risguardanti la Guardia Nazionale; e de' cittadini stati esenti dal montarla, altri lo furono, come si disse, a turno a turno, ed altri per decreto di perpetua esenzione; siccome poi anche il numero de' Turni in quello spazio di tempo non potè essere periodico, e regolare, e conseguentemente il numero delle esenzioni a turno non potrà essere stato per tutti i Cittadini lo stesso, così il Consiglio, volendo nel carico parificare sì infra di loro i tassati a turno, come ai tassati a turno i Mensuali, tradur volendo le diverse epoche delle esenzioni de' Cittadini a quelle, siccome è giusto, dei diversi piani di Tasse, che in allora vigevano, quando di esse godettero, usare in fine della più dilicata Giustizia nella distribuzione de' pubblici pesi, trovò degli opportuni temperamenti, ed appuntò quanto quì in seguito

S T A T U I S C E.

I. Quei Cittadini che non avranno mai montato la Guardia Naz. dal 17. Messidoro a tutto il corrente Fruttidoro, perchè da essa dispensati a turno a turno, saranno debitori verso la Tesoreria della suddetta Guardia di num. tre turni, e così computati, e tassati; dal 17. Messidoro cioè, al 5. corrente, num. due, e sotto la classificazione di tasse portate dal Piano d' organizzazione della Guardia suddetta; dal 5. al 30. corrente stesso num. 1., e sotto la classificazione di tasse della Legge modificativa il detto Piano di organizzazione.

II. Quegli altri, che non si saranno parimente prestati alla Guardia nel suddetto spazio di tempo, perchè muniti di decreto di perpetua esenzione dalla medesima, i quali di conseguenza pagato avranno la loro tassa a tutto Messidoro, sono costituiti debitori dei due mesi, Termidoro, e Fruttidoro: la tassa del primo mese sarà delle stabilite nell' anzidetto Piano d' Organizzazione, quella del secondo verrà misurata dalla classificazione fissata nella Legge modificativa il detto Piano. Così coi tredici giorni di Messidoro da loro pagati nella tassa di quel mese, e coll' abbonamento, che loro si compete nel mese Fruttidoro del quarto di tassa in forza dell' Articolo XII. Legge di modificazione, essendo eglino dispensati dalla guardia per motivi contemplati nell' articolo stesso, vengono ad essere equitativamente tassati, e parificati agli altri dei turni senza tradire in verun punto la giustizia, e la Legge.

III. Potranno que' Cittadini, che essendo stati invitati alla guardia nel ridetto spazio di tempo meno di tre volte, e da questa men di tre volte dispensati, non troveranno equo di soccombere alle tasse di tre turni, potranno, dicesi, riclamare a questo Consiglio per essere di quei turni disonerati, che dimostreranno colle prove di fatto, loro non competersi di pagamento per l' accennata ragione. Questi riclami dovranno essere presentati al Consiglio nel termine d'una decade dalla publicazione del presente Editto, oltre il qual termine non verranno più ricevuti.

IV. Quelli poi, che dal 17. Messidoro a tutto il 30. Fruttidoro proveranno nanti il Consiglio stesso nell' egual termine prescritto agli altri quì sopra, e non altrimenti d' essersi personalmente prestati al servigio della Guardia più di tre turni, verranno in seguito indennizzati collo stralcio di tante guardie, che loro diversamente spetterebbero, quante di più delle tre ne montarono nel tempo suddetto. Questo indennizzamento di Turni non comincierà però ad aver luogo, che nel vegnente Vendemmifero. Allora li Cambj patentati in attività serviranno di rimpiazzo a questi compensati. Allora comincierà uno stesso ordine di turni per tutti. Sarà in allora che le Leggi d' organizzazione della Guardia Nazionale andranno pienamente in esecuzione.

Re-

Reſtano pertanto invitati i Cittadini debitori come ſopra portarſi alla caſſa della riſpettiva loro Legione; che una ſola interinalmente per Legione venne deſtinata alla recezione delle ſovr' enunciate taſſe, e colà dichiarare quale di eſſe sì riſpettivamente alla prima, che riſpettivamente alla ſeconda claſſificazione delle medeſime intendono di loro ſpettanza, in conſeguenza a pagare quanto ſarà di ragione contro Bolletta di ricevuta, che loro verrà rilaſciata nelle forme praticate e della Legge. I locali de' ſuddetti Caſſieri, ed i Caſſieri ſteſſi ſono i ſeguenti. Legione I., al Quartiere di Campo Santo, il Cittadino Gallarini. Legione II. a quello di S. Franceſco di Paola, il Cittadino Gorla. Legione III., a quello dei Crociferi, il Cittadino Battaglia. Legione IV., a S. Bernardino alle Monache, il Cittadino Riva. L'ora in fine nella quale ſi riceveranno i pagamenti ſuddetti ſarà, incominciando il giorno 17. del corrente, dalle dieci della mattina alle tre pomeridiane d' ogni giorno.

Dal Conſiglio d' Amminiſtrazione nella Caſa Giulini li 15. Fruttidoro [primo Settembre 1797. V. S)

Sott. Guinzoni Preſidente per il Conſiglio. Firm Rigozzi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.
Ordine del Giorno della Piazza di Milano.

Il Comandante della Piazza vedendo, che malgrado l' invito, ch' Egli ha fatto, molti Cittadini mancano al loro ſervizio, il che può compromettere la ſicurezza, e la tranquillità degli Abitanti di queſta Comune, al fine di conoſcere quelli, che malgrado gli ordini dati mancano ad un dovere così eſenziale. Gli Ajutanti Maggiori di ciaſcun Battaglione terranno un regiſtro per ivi ſcrivere i nomi di tutti quelli che non ſi ſaranno trovati al luogo d' unione per montare la guardia, eſſi formeranno ogni mattina una doppia liſta di quelli che avranno mancato il giorno avanti, una ſarà mandata al capo di Legione Comandante la Guardia Nazionale, e la ſeconda al Comandante della Piazza, ſi procederà ſubitò alla convocazione del Conſiglio di diſciplina per intender quelli, che avranno mancato, ſopra le ragioni che gli avranno impedito di portarſi ad un così ſacro dovere, ed il quale li giudicherà conformemente ai Regolamenti della Guardia Nazionale.

Il Comandante della Piazza invita tutti i Capi di Legione, e Capi di Battaglione a tenere ſtrettamente la mano all' eſecuzione del preſente ordine; egli ricorda ancora ai Capitani delle Compagnie, ch' ella è coſa eſenziale di far ſapere a tutti li Cittadini, che le compongono, che la loro ſicurezza, la tranquillità loro, e dirò di più il loro onore, dipendono dall' eſattezza, e dallo zelo, che eſſi metteranno nel ſervire.

Milano li 17. Fruttidoro anno V. Repubblicano, e Primo Ciſalpino.

Sott. Il Capo di Brigata Comandante la Piazza e Caſtello di Milano P. Hulin.

Per Traduzione conforme. Martelli Segretario Interprete.

Firm. Il Capo della Legione Prima e Comandante la Guardia Nazionale Vergani.

Per Copia conforme. Firm. Lampugnani Maggiore.

Proclama il Capo della Prima Legione e Comandante temporario la Guardia Nazionale Ciſalpina nella Comune di Milano alle Compagnie de' Granatieri, e Cacciatori, e ai bravi Ufficiali che le hanno organizzate.

L' amore della Patria, della gloria, della libertà paſſione conſervatrice delle Repubbliche, e ſorgente d' eroiche virtù, che io vedo in voi felicemente acceſo, ſe foſſe propagato con eguale rapidità, e forza in tutta la Guardia Nazionale ne' diverſi Dipartimenti della Repubblica, la di lei cauſa ſarebbe vinta, i di lei nemici interni ed eſterni interamente annichilati.

Voi vi ſiete con eſſo eccitata contro la rabbia de' nemici della libertà, e di quegli uomini opulenti, che più egoiſta, che Rèpubblicani non amano che un molle ripoſo, credono un inſopportabile peſo il maneggio d' un fucile, una Guardia d' ore ventiquattro, e per ſchivarla col mezzo degli atteſtati dei Medici comprano ideate malattie, e ſmentiſcono in faccia ai loro Concittadini, quella ſalute di cui natura gli ha forniti, e di cui ne fanno tant' uſo negli ſtravizzi: Bravi Granatieri, e Cacciatori, ſpiriti generoſi, animati da un tanto fuoco, temerete voi i primi? Non imporrete il marco del di prezzo ſui ſe-

con-

condi? L' ordine, l'esattezza, la subordinazione in servizio, e la fratellevole armonia, che felicemente veggo regnare nelle vostre Compagnie mi sono un sicuro garante del felice esito di qualunque impresa, a cui possa la Patria (che finalmente possiam dire d' avere) per il suo miglior bene destinarvi, obbedienza ai vostri Officiali, confidenza ne' vostri Capi, contate su di essi qualunque siano le traversie, che a qualcuno di questi occorrono, essi vi sosterranno contro gli attacchi dei nemici interni della libertà, e non transigeranno giammai con qualsivoglia Tiranno; la Patria, che per mezzo vostro gli ha scelti, ha impresso loro nel cuore queste sublimi idee; una nazione armata è invincibile, bene diretta da' suoi Capi, e con libera franchezza governata impone rispetto all'Europa intiera, ne avete l' esempio nella Francese, confidenza nelle vostre Autorità costituite, non arrestatene la marcia con indurvi in sospetto, se i vostri nemici le calunniano, e questi spariranno come polvere al soffiare del vento. Quale sincero esempio di vero patriotismo bravi Granatieri, e Cacciatori non date voi alle Compagnie del Centro, alle Compagnie degli altri Dipartimenti! Non sarà ella al colmo la vostra, la mia consolazione, e quella della Patria, se prese anche queste da una generosa emulazione, dall' amore, e rispetto dovuto ai loro buoni Officiali, disprezzando i pregiudizj, i raggiri, e le velenose insinuazioni dei nemici del pubblico bene, si presteranno di buon grado a secondarne lo zelo, e l' attività, e così formare con voi una sola Famiglia, e una sola forza armata.

Milano li 18. Fruttidoro Anno V. Repubblicano.
Sott. Vergani — Firm. Maddalena Aggiunto.

In nome della Repubblica Cisalpina

È pervenuto a notizia delle Superiori Autorità constituite, che sianſi introdotte in questa Città degli spezzati di soldi 20, di Piemonte del 1793., i quali si spendono a soldi venti, fino a soldi ventuno di Milano colla perdita, avuto riguardo al rispettivo intrinseco valore, fino al 55. $\frac{1}{3}$ per cento.

Siffatto abuso meritando la più pronta, ed efficace provvidenza, ha richiamato le cure del Comitato Legislativo di Finanza, perchè vi sia posto pronto riparo.

In esecuzione pertanto di particolare Messaggio del Direttorio Esecutivo del giorno 14 Fruttidoro corrente rimangono diffidati tutti i Cittadini, che dalla data del presente Avviso in avanti non solo non verrà ricevuta alle Casse Civiche, o Nazionali la mentovata moneta di Piemonte, ma anche nelle private contrattazioni non sarà ammessa, nè tollerata, restandone onninamente vietata la circolazione, la ritenzione, e la spendizione, neppure come merce in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina. Ai Contravventori verranno rigorosamente applicate le pene portate dagli Editti monetarj vegglianti de' rispettivi Dipartimenti.

Sarà special cura delle Amministrazioni Centrali, delle Municipalità, Giudici, Cancellieri, Cassieri, e d' ogni altra Autorità Constituita il vegliare con attenzione alla esatta esecuzione della presente provvidenza, ed al castigo de' Contravventori.

Milano 21 Fruttidoro anno V. Repubblicano.
Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi. — Firm. Soldini.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Consiglio di Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

Invita que' Cittadini, che non hanno ancor prestato il giuramento sul proprio stato asserito nelle loro petizioni al cessato Consiglio Amministrativo della Guardia Nazionale Milanese in punto di chiesta riduzione, o condono di tassa, a prestarlo nanti il Consiglio attuale nel termine d' una decade dalla pubblicazione del presente Editto, per così levare finalmente le petizioni stesse, che decretate essere non possono, senza ch' eglino al giuramento si prestino di manifestazione voluto dalla legge 13. p. p. Germile.

Spirato questo termine quelli che non si saranno come sopra prestati al giuramento necessario per l'effetto su espresso avranno perduto ogni diritto di riclamo intorno le

tas-

taſſe ſuddette maturate ſotto la ſcaduta Guardia Nazionale Milaneſe, e ritenuti Per debitori di quanto ſarà loro ſtato aſſegnato ne' regiſtri de' riſpettivi Quartieri verranno immediatamente obbligati al corriſpondente pagamento, anche ſe abbiſognerà, mediante eſecuzione militare, e nei modi preſcritti dall' arreſto del ceſſato Conſiglio Amminiſtrativo 3. p. p. Pratile.

ſtano poi invitati tutti i Cittadini, che tengono de' Confeſſi od in iſtampa, od in iſcritto di ſomme pagate in cauſa di multe, o d' eſenzioni riſpetto alla paſſata Guardia Nazionale a volerli raſſegnare nel termine di due decadi d' oggi in avanti al Conſiglio in Caſa Giulini, che in iſcontro verrà loro rilaſciato un legale Confeſſo comprenſivo di tutte le ſomme, che ſaranno ſparſe in quelli da loro raſſegnati. Queſta miſura tende a fornir di ricapiti chi è incombenzato della formazione de' conti della ceſſata Guardia, e non deve generare ſoſpetto alcuno ne' Cittadini ſulla legittimità de' pagamenti da loro fatti per i titoli qui ſopra; poichè riſpetto a loro ſono in qualſiaſi modo tenuti per legittimi, e regolari.

Vengono finalmente ſollecitati que' che diedero a queſto Conſiglio petizione per eſſere muniti della Patente di Cambio a preſentarſi al Conſiglio ſteſſo, incominciando dal giorno di domani dopo le dodici meridiane, che loro verranno rilaſciate le Patenti, di cui ſi tratta quando ſianvi in eſſi quelle qualità, e caratteri portati dalla Legge di modificazione 16. Termidoro proſſimo ſcorſo.

Milano li 21 Fruttidoro Anno I. della Repubblica Ciſalpina.

Sott. Guinzoni Preſidente per il Conſiglio — Firm. Rigozzi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.
Il Dicaſtero Centrale di Milano.

L'abuſo già da qualche tempo introdottoſi dalli conducenti Frutte, verdure, ed altri commeſtibili di laſciare eſpoſti ogni mattina ſulla Piazza Fontana i loro carri, carrette, corbe, e per fino le beſtie a paſcolare formando della Piazza medeſima uno Stallazzo con incomodo del pubblico paſſaggio anche per li fraſſami, e per le immondezze che vi laſciano, e li replicati vigoroſi riclami di quegli abitanti, che per avere libero l' acceſſo alle loro caſe. e botteghe ſono eſpoſti giornalmente agli inſulti, minacce e violenze degli ſteſſi carrettieri, hanno determinato queſto Dicaſtero Centrale ad ordinare.

Che d' ora innanzi tutti li carrettieri, che introducono Frutte, Verdure commeſtibili, ed altri generi in queſta Città non poſſano trattenerſi ſotto qualſivoglia titolo, o preteſto ſulla mentovata Piazza Fontana colle beſtie, carri, e carrette; ma che debbano in vece per lo ſmercio dei generi medeſimi recarſi ſul Piazzale di S. Stefano, e nelle altre vicine ubicazioni deſtinate a tali vendite per comodo dei Cittadini.

La ſteſſa proibizione ſi intende eſteſa pure a quelli che ſi fermano ſulla Piazza ſuddetta colle corbe, o con banche a fare le vendite in dettaglio.

Chiunque pertanto contravverrà alle preſenti diſpoſizioni, incorrerà irremiſſibilmente nelle pene comminate negli ordini di Polizia.

Per eſcludere quindi ogni preteſto d' ignoranza il preſente ſarà pubblicato, ed affiſſo ne' luoghi ſoliti di queſto Comune.

Dal Dicaſtero Centrale del Comune di Milano 23. Fruttidoro anno V. Repubblicano (9. Settembre 1797. V. S.)

Sott. Alemagna. Minoja. Zuccoli. — Firmat. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.
Atto dei quattro Comitati riuniti.

Conſiderando che la località della Terra di Martinengo determina la ſua naturale unione al Dipartimento del Serio, quale già ſuſſiſteva per l' addietro, e rendeſi ora più neceſſaria dopo eſſerſi diſtaccata dalla medeſima l'altra Terra di Romano per far parte del Dipartimento ſteſſo, e dopo l' atto di convenzione del giorno 5. Pratile per l' impoſta diretta tra Bergamo, e la Repub. Ciſalpina.

I quattro Comitati riuniti in virtù della facoltà loro attribuita con decreto del Generale in Capo del primo Termidoro, previa la dichiarazione del caſo di urgenza fatta il giorno 16 corrente dal Direttorio Eſecutivo, approvano per la unione della Terra ſuddetta al Dipartimento del Serio il voto emanato ſotto il dì 13. corrente dai due Comitati di Coſtituzione, e di Finanza ſenza riguardo

alle proteste in contrario rilasciate negli atti dal Notaro Andrea Doria di Bergamo a nome della Municipalità di Martinengo.
Firmat. Re Vice Presidente. — Sott. Vicini Segretario.
Milano li 23. Fruttidoro anno V. Repubblicano.
Il Direttorio ordina, che l' atto qui sopra espresso sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firmat. G. G. Serbelloni Presidente.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi. — Pancaldi.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Dicastero Centrale di Milano.

Le frequenti contravvenzioni alle leggi, per le quali devono alla sera essere nelle ore prescritte chiuse le Osterie, Locande, Bettole, Cantine, e qualunque altro luogo, in cui si vende Vino al minuto, Offellerie, Bottiglierie, e Sale di Bigliardo, cagioni di infiniti disordini, dissipazioni, e trasgressioni ai più sagri doveri dei padri, e figlj di famiglia, e dei domestici, ed agli obblighi di buon Cittadino, d' onde ne viene altresì intacco al buon costume, e disturbo alla tranquillità pubblica, hanno determinato per ora il Dicastero Centrale anche coll' intelligenza del Ministro della Polizia Generale a richiamare all'osservanza le leggi già pubblicate in tale materia, e quindi

I. Fermo stante il prescritto nelle surriferite leggi perciò che riguarda l'obbligazione di levare le opportune licenze, e di fare le notificazioni in corso, non che la proibizione dei Giuochi, ed altri oggetti di Polizia, le Osterie, Locande, Bettole, Cantine, e qualunque altro luogo, ove si vende Vino al minuto, Offellerie, Bottiglierie, Sale da Bigliardo, ed altri simili luoghi di divertimento dovranno essere immancabilmente chiusi alle ore nove della sera nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febbrajo; ed alle dieci negli altri mesi.

II. Contro chiunque sarà ritrovato nei sovraccennati luoghi dopo le ore quì sopra indicate si procederà irremissibilmente alla pena di Scudi tre, e di cinque contro i Padroni dei luoghi medesimi oltre l' interdizione del rispettivo loro esercizio nei casi di replicata contravvenzione, od altro grave motivo.

III. Qualora le presenti disposizioni non ottenessero pienamente il desiderato intento, il Dicastero Centrale passerà a determinare pene più rigorose, e particolarmente contro quelli, che esercitano tali negozj.

Il presente verrà affisso nei siti soliti di questa Città, e nessuno potrà allegarne ignoranza.

Dal Dicastero Centrale nella Casa del Comune li 24. Fruttidoro anno V. Repub. (10. Settembre 1797. v. s.)
Sott. Alemagna. Minoja. Zuccoli. — Firmat. Cesati Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
24. Fruttidoro anno V. Repubblicano (10. Settembre 1797.)

CIRCOLARE.

L' irregolarità, il ritardo, e la confusione, colla quale da taluni dei Cancellieri del Censo di questa Provincia si rimette al Ministro degli affari interni la Tabella dei prezzi de' Grani fa che non poco ritardo si frapponga alla compilazione della Tabella generale, che dal prefato Ministro viene innoltrata al Direttorio Esecutivo. Ad effetto perciò di togliere siffatto inconveniente dietro invito dello stesso Ministro de' 20. corr. Fruttidoro questa Delegazione del Censo trasmette al Cancelliere del Distretto num. 60. esemplari della detta Tabella coll' incarico di valersi dei medesimi d' ora in avanti per la notificazione dei prezzi di cui si tratta, e di fare in modo che tale notificazione giunga al suo destino non saltuariamente, ma al finire d' ogni decade, o almeno al principio della susseguente, e lo avverte che sarà tenuto calcolo della diligenza, o negligenza colla quale esso si presterà all' adempimento di questa Superiore disposizione in un oggetto di tanta importanza.
Dalla Delegazione del Censo di Milano.
Sott. Cusani Delegato.
Firmat. Zopis Concepista.

Tabel-

Tabella dei prezzi dei Grani fattisi sul Mercato di nella
Decade di a misura, e Moneta di Milano.

	Frument. al Mogg.	Riso al Mogg.	Segale al Mogg	Melgone al Mogg.	Miglio al Mogg.	Avena al Mogg.	Legumi al Mog.
Magg.							
Min.							
Adeq.							

In nome della Repubblica Cisalpina.
L' Amministraziane centrale del Dipartimento d' Olona.

PROCLAMA.

In seguito al Proclama 9. corrente pubblicato per la notificazione dei crediti verso la Città e Provincia di Milano, ed il Banco S. Ambrogio, ed inerendo al nuovo ordine del Direttorio Esecutivo, partecipato con lettera del Ministro dell' Interno 22 detto, l' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona invita tutti li Creditori verso l' inaddietro Stato di Milano sia per sovvenzioni, ed interessi, che per requisizioni, boni, ed altri titoli, nessuno eccettuato, ad insinuare nel termine di un mese successivo alla pubblicazione del presente Proclama il rispettivo credito presso il Protocollo della medesima nella Casa di questo Comune.

Previene a maggior lume de' predetti Creditori, che rispetto a quelli descritti ai Libri dello Stato, o che hanno già insinuato il loro credito cogli originali documenti a questa Amministrazione Dipartimentale, basterà d'indicare nella petizione la qualità, e quantità del loro credito.

Gli altri poi non intestati ai libri del suddetto Stato, nè insinuati co' ricapiti come sopra, dovranno esporre nella petizione la qualità e quantità del credito e giustificarla colla produzione contemporanea, e cumulativa degli originali ricapiti.

Dichiara inoltre che essendo l' Amministrazione sunnominata specialmente autorizzata in vigore del succitato ordine a ricevere le insinuazioni dei crediti sovrespotti estensivamente all' intiero Stato di Milano secondo il Compartimento Censuario del medesimo, tali insinuazioni, qualora si fossero fatte ad altri Corpi Amministrativi, dovranno ritirarsi, e presentarsi al Protocollo di questa Amministrazione nel termine, e modi rispettivamente suddivisati.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso in tutte le Città, Provincie, e Comunità dell' inaddietro Stato di Milano a conveniente norma, e diffidazione di tutti, e singoli li creditori d' esso Stato.

Milano dalla Casa del Comune 25. Fruttidoro anno V. Repubblicano (11. Settembre 1797. v. s.)

Sott. Perabò Presidente — Pedrazzini — M. Arese Lucini. Firm. Narducci Segret.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Proclama del Direttorio Esecutivo.
Milano 28. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo per mantenere l' ordine pubblico contro i malintenzionati, che nelle circostanze presenti cercano d' ingannare il Popolo per ristabilire l'antico governo, o per disorganizzare il presente: ordina, che chiunque con parole, o fatti cercherà di favorire la Monarchia, la Costituzione Francese del 1793., o qualunque altra forma di governo diversa dall' attuale, sarà come perturbatore dell' ordine pubblico subito punito colla morte a norma della Legge 16. Termidoro anno V., pubblicata contro li nemici dell' ordine pubblico.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente — Per il Dir. Esec. il Segr. Gener. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina.
L'Amministrazioe Centrale del Dipartimento dell'Olona.

AVVISO

Per tutti gli oggetti risguardanti l' Amministrazione del Banco S. Ambrogio, e

li

li ſuoi Creditori ſi previene il Pubblico d' indirizzarſi all' Amministrazione Centrale del Dipartimento dell Olona, alla quale verranno date le opportune provvidenze, e diſpoſizioni, che ſaranno del caſo, e compatibili colle ſue facoltà.

Milano dalla Caſa del Comune 28. Fruttidoro anno V. Repubblicano (14. Settembre 1797. v. s.)

Sott. Perabò Preſidente — Pedrazzini — Stampa Soncino. — Firm. Narducci Segr.

Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 28 Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia Bonaparte in nome della Repubblica Franceſe ha fatto deporre preſſo il Direttorio Eſecutivo la ſeguente Legge ſui Beni dell' Ordine di Malta.

1. Tutti i beni mobili, ed immobili dell' ordine di Malta eſiſtenti nel Territorio della Repubblica Ciſalpina ſono dichiarati beni Nazionali, ed appartenenti alla ſuddetta Repubblica.
2. Sarà meſſo il ſequeſtro, ed il Sigillo immediatamente su tutte le Caſe, Granai, Magazzini ec. che appartenеſſero all' ordine di Malta,
3. Tutti i Fermieri, Ricevitori, ed altri Amministratori ſono riſponſabili dei prodotti, e de' fondi provenienti dai livelli, che hanno avuto in Caſſa, e non potranno rilaſciarli, che ai Commiſſarj a tale effetto nominati.
4. Nello ſpazio d' un meſe ſi farà paſſare l' inventario di tutto ciò, che ſi troverà ſotto i ſigilli, al Commiſſario deſtinato, e ſi procederà pubblicamente alla vendita, dopo però che ſi ſarà fatta la ſtima. Sopra queſto prodotto ſarà prelevato un anno di rendita dovuta alla Repubblica Franceſe in tutte quelle Commende, le quali non dimoſtreranno d' aver pagato queſto prodotto.
5. Si farà una ſtima dei beni mobili, ed immobili dai Periti giurati, che il Miniſtro delle Finanze nominerà.
6. La vendita de' beni ſarà fatta all' aſta a miſura, che i Compratori ſi preſenteranno, e potrà farſi egualmente ſenz' aſta ogni volta che il prezzo eccederà di un quarto quello della ſtima.
7. Non Potranno eſſere accordate le vendite che allo sborſo di un quarto del valor capitale all' atto del contratto, ed i rimanenti tre quarti ſi pagheranno un ſeſto al meſe da cominciarſi nel meſe in ſeguito dopo il contratto, e ciò potrà eſeguirſi in Boni del Compratore coll' ipoteca del fondo comprato.
8. Sarà accordata una penſione vitalizia ai Poſſeſſori delle Commende Cittadini della Repubblica Ciſalpina, ed abitanti in eſſa da definirſi dal Corpo Legislativo.
9. Saranno accordati ai Titolari delle Commende tutti i mobili, ch' eſſi giuſtificheranno eſſere di loro proprietà, e non appartenenti all' ordine di Malta.
10. Il Miniſtro delle Finanze nominerà un Commiſſario, il quale ſarà incaricato dell' eſecuzione del preſente Decreto.
11. L' operazione del ſequeſtro, e dei ſigilli ſarà confidata alle Autorità Coſtituite della Repubblica Ciſalpina a norma di quanto verrà determinato dal Direttorio Eſecutivo.

Sott. Loſchi — Oliva — Fontana — Manini — Maſcheroni — Mazzoleni — Formiggini — Re.

Approué Bonaparte.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

28. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la preſente Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Sott. G G. Serbelloni Preſidente — Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sommariva.

Per copia conforme il Miniſtro della giuſtizia Luoſi — Firm. Pancaldi.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

AVVISO.

29. Fruttidoro anno V Repubblicano.

Il Miniſtro dell' Interno previo il parere del Delegato alle Miniere, ha trovato conveniente di accordare al Cittadino Dottore Aleſſandro Sacchi la fa-

coltà privativa di ſcavare per tre anni, inſieme con Andrea Maſtallo, una Miniera di ferro ſituata nella Valle dei Molini Comune di Cortenuova in Valſaſina: ben inteſo che tale facoltà abbia il ſuo effetto colle modalità, e regole preſcritte dall' Editto per le Miniere 7. Luglio 1789.

Si rende nota la premeſſa conceſſione a compimento di quanto reſta ſtabilito nel citato Editto, ed a tenore del relativo decreto del Miniſtro dell' Interno datato 29. Fruttidoro N. 3371. affinchè se taluno aveſſe sulla detta Miniera qualche ſpeciale, e prelativo diritto, debba nel termine perentorio di tre meſi decorrendi dal giorno della pubblicazione del preſente produrre avanti il prefato Miniſtro le proprie ragioni colle convenienti giuſtificazioni; mentre, paſſato tal termine, e non preſentate le debite prove, s' intenderà decaduto dal preteſo diritto, da devolverſi immediatamente in favore della Nazione ſenza precedenza, o intervento di veruna ſpeciale dichiarazione a norma del Cap. VIII. del mentovato Editto.

Sott. Il Miniſtro dell' Interno Ragazzi.

In nome della Repubblica Ciſalpina.
Il Miniſtro di Finanza Generale.

AVVISO.

I tributi del Popolo paga quaſi ſpontaneamente nell' atto di comprare i generi a lui meno neceſſarj hanno in ſe tanto di utilità economica, e politica sopra quella di tutte le altre contribuzioni, che non v' ha diligenza, la quale debba laſciarſi intentata a fine di ſoſtenerne, o rinvigorirne il prodotto, maſſime quando ciò poſſa conciliarſi colla pubblica ſoddisfazione.

Eſſendoſi perciò oſſervato, che l' attual ſiſtema di Amminiſtrazione di uno de' più ſpontanei, e vigoroſi Rami di Finanza qual è quello, che procede dalla conſumazione del Tabacco, non è ſenza grave difetto per la triplice ſpecie dei Caradà che ſi vendono a tre diverſi prezzi, e che la prima ſpecie non può mantenerſi in quello ſtato di perfezione, e in quel prezzo, che eſcluda il Contrabbando ſenza troppo ſnervare la ſeconda, e che queſta preſta luogo alle frodi, e alle meſcolanze che ne fanno i Venditori a loro profitto, e che finalmente la terza rimane così eſtenuata che genera ſcredito a tutta la ſpecie; quindi è che il Direttorio Eſecutivo ha approvato le ſeguenti diſpoſizioni del Miniſtro di Finanza, il quale perciò ordina, e preſcrive quanto ſiegue.

Nel decimo giorno del proſſimo Vendemmiatore del VI. anno Repubblicano ceſſerà la vendita delle tre ſpecie di Tabacco Caradà, che ſi ridurranno ſoltanto a due, delle quali sarà perfezionata non ſolo la qualità, ma eziandio la fabbricazione.

L' utile che ha ottenuto la Finanza nelle vantaggioſe provviſte fatte de' Tabacchi, e quello che può ripromettersi da un più cauto ſiſtema dovrà cedere immediatamente a pro del Pubblico. Quindi la prima qualità ſi venderà all' ingroſſo cioè a libbra, e mezza libbra in ragione di 48. ſoldi per libbra, e ſi venderà al minuto cioè per ogni oncia a ſoldi 4. 6. quando la prima ſpecie ſi vendeva per 55. ſoldi.

La ſeconda qualità ſi venderà a 36. ſoldi per ogni libbra, e a ſoldi 3 6 per oncia quando le altre due ſpecie cioè la ſeconda, e terza ſi vendevano 45., e 35 ſoldi all' ingroſſo ed in proporzione al minuto. Reſtano poi nell' attuale loro qualità, e prezzo tutte le altre ſpecie di Tabacco di maggiore, o minore coſto del Caradà.

A queſte diſpoſizioni dovranno pienamente conformarſi tutti i Venditori di Tabacco nelle Provincie componenti lo Stato Milaneſe, a' quali nuovamente s' intima di aſtenerſi da qualſiaſi menoma alterazione di qualità, di peſo, e di prezzo, e che non ceſſando dai paſſati abuſi dell' arte ora più ſcopribili ſaranno irremiſſibilmente ſoggettati a tutte le pene convenzionali eſpreſſe nelle loro Licenze, o Inveſtiture, e a tutto il rigore delle Leggi, non potendoſi in avvenire non ravviſare maggiore la loro audacia.

S' invitano per tanto tutti i Deputati, e Impiegati di Finanza a raddoppiare le loro premure onde far proſperare un ramo, che tra tutti è il meno oneroſo nella qualità, e il più giuſto nel riparto, e che coll' inſigne ſuo ſpontaneo prodotto riſparmia i ſudori, e le anguſtie di altrettanti gravoſi tributi ſui Popoli.

Milano dal Palazzo Marini li 30. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Sott. Ricci — Firm. Soldini Primo Segretario Centrale.

CIRCOLARE.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano li 30. Fruttidoro anno primo della medesima, e V. della Repubblica Francese.

L'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona Al

Con lettera del Ministro dell'Interno si dispone quanto segue:
Milano 27. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Il Ministro degli affari interni all'Amministrazione Dipartimentale dell'Olona.
In esecuzione di Messaggio del Direttorio Esecutivo 25. corrente Fruttidoro vi trasmetto, Cittadini Amministratori, l'acchiusa copia di Decreto del Generale in Capo dell'Armata d'Italia. Ad oggetto che dopo gli ordini del prefato Generale non abbiano le Comuni di codesto Dipartimento per equivoco, o per imputabile connivenza a soggiacere a veruna requisizione forzata di generi, o di opera per parte degli Agenti, e Comandanti Francesi, diramarete copia dello stesso Decreto alle Municipalità, ed alle attuali Deputazioni dell'Estimo di codesto Dipartimento, prevenendole di non prestarsi a qualsivoglia requisizione.
Salute, e Fraternità. — Sott. Ragazzi. — Firm. Narducci.

Il citato Decreto del Generale in Capo è il seguente:

Liberté. *Egalité.*

Au Quartier Général de Milan le 24. Thermidor an 5. Républicain.
Bonaparte Général en Chef de l'Armée d'Italie au Commissaire Ordonnateur en Chef.
La République Cisalpine payant à la Caisse de l'Armée un million par mois, toutes les parties de cette République sont exemptes des requisitions sous quelques formes que ce soit.
Par copie conforme — Signé G. G. Serbelloni P.
Pour le Directoire Exécutif le Secretaire Général — Sommariva.
Par copie conforme à la susdite copie — Firmat. Narducci.

Ve ne rimettiamo la notizia per vostra norma e direzione, e per la corrispondente esecuzione.
Salute, e Fratellanza. Sott. Perabò Presidente. — C. Busti — Firm. Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Consiglio d'Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano eccita di nuovo, e per l'ultima volta i debitori di Tasse in causa di multe, od esenzioni dalla Guardia verso la Tesoreria della stessa a pagarle nel termine dei cinque giorni complementarj alle rispettive Casse di Legione, ed a norma dell'arresto di questo Consiglio 15. appena spirato Fruttidoro, e li previene, che se nel predetto termine non avranno soddisfatto a questo loro dovere, verranno immediatamente astretti a soddisfarvi in forza dell'esecuzione militare sui loro effetti ai precisi termini della Legge 3. p. p. Pratile del cessato Consiglio Amministrativo.
Dal Consiglio d'Amministrazione suddetto il primo de' complementarj anno primo della Repubblica Cisalpina.
Sott. Frattini Presidente. — Per il Consiglio Firmat. Rigozzi Segretario.

Stato Maggiore della Piazza.

Il Comandante della Piazza previene tutti li Militari ed Impiegati al seguito dell'Armata, che si trovano a Milano, ch'essi devono a contare dal primo Vendemmiatore anno VI. far rinnovare le loro Carte di Residenza. Quelli che all'epoca del 4. dell'istesso mese non si saranno conformati al presente ordine, saranno arrestati, e puniti conformemente alle Leggi, e Regolamenti Militari.
Queste Carte saranno distribuite al Bureau della Piazza dalle otto ore della mattina fino alle due ore dopo mezzo giorno, e dalle cinque fino alle otto della sera.
Milano il primo giorno complimentario Anno V. della Repubblica Francese una ed indivisibile.
Sott. Il Comandante della Piazza, e Castello di Milano Hulin.

In

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 2. Complimentario anno V. Repubblicano.

CIRCOLARE

Alli Deputati dell' Estimo della Comune di

Il Direttorio Esecutivo ha dichiarato con suo Messaggio del giorno 14. Fruttidoro, che nissun Commissario, Appaltatore, Magazziniere, o altro incaricato possa provvedere carni per le Truppe Francesi ne' luoghi infetti, e che per quelli che non lo sono, abbiano essi a dirigersi ai Deputati, e Sindaci delle Comunità, dai certificati dei quali saranno abilitati a fare i loro trasporti anche per luoghi sospetti. Il Commissario Ordinatore Lambert ha approvato anch'egli che non siano dai Commessi Francesi comperati bovini, se non esenti da ogni male, per il che dovranno presentare attestati approvati dai Deputati, e Sindaci delle Comuni, in vista dei quali non sarà opposto verun ostacolo al libero loro passaggio in tutte le Comuni, nelle quali avranno a transitare per la sussistenza delle Truppe.

Io vi invito a diramare a chi spetta la notizia di questi concerti, e l'ordine, perchè ciascuno vi si debba conformare, ritenuta nel resto la più esatta osservanza dei veglianti regolamenti di Sanità, non ostante qualunque antecedente ordine particolare, licenza, od istruzione in contrario.

Sott. il Ministro dell'interno Ragazzi — Firmat. Corbetta Segretario.

Deputati dell' Estimo in generale.
In nome della Repubblica Cisalpina.

CIRCOLARE

Essendo stato proposto il dubbio se si debba come in passato procedere alla nomina, ed elezione dei Deputati dell' Estimo nelle diverse Comuni della Repubblica, il Ministro dell' Interno con Decreto d' jeri n. 3125. dietro la risoluzione manifestata dal Direttorio Esecutivo ha disposto che vengano invitati gli attuali Deputati dell' Estimo a proseguire nella loro carica fino alla vicina sistemazione delle cose. Questo Ufficio pertanto si fa carico di rendere inteso di siffatta superiore risoluzione il Cancelliere del Distretto onde disponga che nelle Comunità che al medesimo appartengono sorta essa il corrispondente suo effetto, a ciascuna di loro trasmettendo un esemplare della presente Circolare di cui quì unite si mandano allo stesso Cancelliere n. copie.

Dalla Delegazione del Censo in Milano 2. complimentario anno V. Repubblicano.
Sott. Cusani Delegato. — Firmat. Zoppis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina.

CIRCOLARE.

2. Complimentario anno V. Repubblicano.

Con decreto 15. Fruttidoro p. p. il Ministro degli affari interni ha ordinato a quest' Ufficio di far sospendere l' unione di qualunque Convocato Generale nelle Comunità della Provincia fino a che vengano emanate le relative istruzioni segnatamente riguardo alla nomina del Commissario che d' ora innanzi deve presiedere a siffatte provvisorie adunanze; con successivo decreto poi 29 stesso mese ha prevenuto essere stato determinato dal Direttorio Esecutivo che nei casi di urgenza in cui debbasi tenere qualche Convocato, abbia di volta in volta lo stesso Ministro degli affari interni a nominare un Commissario *ad hoc* del Potere Esecutivo, il quale sorvegli particolarmente che non si trattino ne' medesimi oggetti estranei agli affari amministrativi, e non sia in alcun modo compromessa la tranquillità pubblica, incaricando quest' Ufficio, ogni qual volta emerga l' urgenza, o la necessità, di unire un Convocato, di proporgli il caso e nello stesso tempo almeno tre soggetti i quali siano probi, e abitanti nel circondario dove deve tenersi il Convocato, e non abbiano alcuna rappresentanza comunale onde ottenere la nomina dello stesso Commissario e insiememente il permesso di tenere il Convocato medesimo. All' oggetto quindi che siano eseguite siffatte superiori disposizioni la delegazione del Censo in Milano incarica il Cancelliere di sospendere l' unione di qualunque Convocato che fosse per tenere nelle Comunità di suo distretto, ed ove la necessità non permettesse dilazione di rappresentare a quest' Ufficio l' emergenza colla propo-

si-

sizione de' soggetti sovraindicati onde si possa chiedere dal prefato Ministro e il permesso di unire l' occorrente Convocato, e la nomina di detto Commissario.

Dalla Delegazione del Censo in Milano.

Sott. Cusani Delegato — Firm. Zoppis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina
3. Complementario anno V. Repubblicano

AVVISO.

L' Amministrazione Centrale del Dipartimento dell' Olona per ovviare ogni equivoco, o duplicato nell' insinuazione dei Crediti verso l' inaddietro Stato disposta col suo Proclama 25. Fruttidoro stima conveniente di dichiarare.

I. Si ritengono per Crediti verso lo Stato unicamente le sovvenzioni, e somministrazioni state fatte direttamente dai Pubblici, Comuni, e Particolari alla cessata Congregazione dello Stato, o alle successive Amministrazioni ad essa surrogate, come pure le sovvenzioni alla cessata Commissione per l' adattamento della Strada Postale da Milano al confine Mantovano, e le rate sì del prezzo, che della manutenzione d' appalto di detta Strada.

II. Tutti li Comuni, e particolari Creditori di requisizioni, e fazioni militari ordinate dalle Municipalità rispettive delle Città, e Provincie dell' inaddietro Stato dovranno insinuarsi per questa Città, e Provincia presso il Protocollo dell' Amministrazione destinato a norma del precedente Proclama 9. Fruttidoro, e per gli altri Pubblici ai Protocolli delle Amministrazioni Centrali de' relativi Dipartimenti.

III. Siccome poi li debiti delle Città, e Provincie per le suddette requisizioni, e fazioni verso li Comuni, e particolari Somministranti formano in riguardo alle medesime altrettanti crediti verso l' inaddietro Stato, così sarà cura delle stesse Città, e Provincie di notificare rispettivamente tali Crediti al Protocollo dei Creditori dello Stato esistente presso questa Amministrazione.

Sott. Perabò Presidente = Pedrazzini = Arese Lucini = Firmat. Narducci Seg.

CIRCOLARE.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano li 4. Complementario anno V. Repubblicano.
L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona
Al

Il Ministro dell' Interno Cittadino Ragazzi ha rimessa all' Amministrazione Centrale la Lettera del tenor seguente, cui va unito l' allegato, che per esteso si inserisce.

Libertà — In nome della Repubblica Cisalpina. — Eguaglianza.
Milano 28. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Il Ministro degli affari interni all' Amministrazione Dipartimentale dell' Olona.

A tenore di quanto resta prescritto nel Messaggio del Direttorio Esecutivo in data d' jeri vi comunico, Cittadini Amministratori, l' unita copia d' una Lettera del Generale di Divisione Berthier, dalla quale rileverete le precise intenzioni del Generale in Capo sulle distinte ispezioni, che nelle rispettive Piazze debbono avere i Comandanti Nazionali, ed i Comandanti Francesi. Comunicherete copia di essa Lettera alle Municipalità ed alle attuali Deputazioni all' estimo di codesto Dipartimento; onde le intenzioni del suddetto Generale in capo sortano il pieno loro effetto.

Salute, e Fratellanza — Signat. Ragazzi — Sott. Maggi.

Libertà — Armata d' Italia Repubblica Francese — Eguaglianza.

Alessandro Berthier Generale di Divisione Capo dello Stato Maggiore dell' Armata d' Italia; dal quartier generale di Paseriano li 20. Fruttidoro anno V. della Repubblica, al Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina a Milano.

Cittadini Direttori,

Per rispondere alla vostra Lettera de' 16. di questo mese, vi prevengo che l' intenzione del Generale in Capo è che, indipendentemente dai Comandanti Nazionali, che voi avrete nominati in tutte le Piazze della Repubblica Cisalpina, vi sieno dei Comandanti Francesi. Questi per altro non debbono invigilare che sopra i Francesi, e così i due Comandanti di ciascheduna Piazza si troveranno

assolutamente indipendenti l' uno dall' altro, giacchè non riceveranno gli ordini, che dai loro ripettivi Capi. Io ricordo queste disposizioni ai Comandanti Francesi, prescrivendo loro di non ricevere alcuna indennità per parte delle Municipalità, e neppure le sei lire per giorno che erano state espressamente accordate.

Ve ne partecipiamo la notizia per vostra intelligenza, e all' oggetto, che le intenzioni del Generale in Capo espresse nella suddetta Lettera sortano il pieno loro effetto.

Salute, e Fratellanza — Segn. Alessandro Berthier.
Per copia conforme. Segn. G. G. Serbelloni Presidente.
Per il Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale Sommariva.
Per copia conforme Sott. Maggi — Perabò Presidente — C. Busti — Fir. Narducci Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

Cittadini!

IL giorno anniversario della fondazione della Repubblica Francese va ad essere celebrato domani giorno primo Vendemmiatore dalle vittoriose falangi dell' Armata d' Italia. Cisalpini! Noi dobbiamo ad essa la nostra rigenerazione. Celebrerà essa senza di noi questo giorno precursore della nostra felicità? Il sacro fuoco della Libertà, che arde ne' petti cisalpini, e i doveri della riconoscenza ci chiamano all' Altare della Patria a festeggiare unitamente ai nostri Liberatori l' epoca più luminosa dell' umanità. Il Direttorio Esecutivo riconoscente ha determinato che debbasi celebrare dai Cisalpini l' anniversario della libertà. Egli si recherà domani giorno primo Vendemmiatore anno VI. alle 4. pomeridiane al Campo della Federazione accompagnato dai Ministri, dalle Autorità Costituite, e dallo Stato Maggiore Francese, e Cisalpino, ed ivi il Presidente del Direttorio farà un discorso analogo al grande oggetto della Festa. Le salve d' artiglieria, lo sfilamento, e le evoluzioni delle Truppe, gli Inni patriottici, la serale illuminazione, e più di tutto il concorso, la gioja, e i fervidi voti repubblicani de' buoni Cittadini ne formeranno la decorazione.

Milano 5. Complementario anno V.
Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi. — Firm. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 5. Complimentario anno V. Repubblicano.

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Dirett. Esec. la seguente

LEGGE per una Lotteria di cinque milioni di lire di Milano fondata sopra le Commende di Malta esistenti nel Territorio della Repubblica divenute di proprietà Nazionale per la Legge del dì 28. Fruttidoro anno V.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Considerando che nelle attuali circostanze si renderebbe pressochè impossibile il ritrovare immediatamente quanti acquirenti occorrerebbero de' fondi delle Commende di Malta dichiarati con Legge dei 28. Fruttidoro prossimo scorso Beni nazionali della Repubblica Cisalpina, ed essendo pur necessario per li pressanti bisogni nell' altra Legge del giorno 5. Complementario indicati il farne l' alienazione, e convertirne il prezzo in benefizio della Repubblica medesima; i Comitati Riuniti in assenza del Generale in Capo, previa la dichiarazione del caso d' urgenza fatta dal Direttorio Esecutivo con suo Messaggio dei 12. Fruttidoro predetto, decretano ciò che siegue:

I. Tutte le Commende di Malta esistenti nel Territorio della Repubblica verranno cedute a tre Amministratori, quali rappresenteranno il Corpo degli Azionisti nella presente Lotteria.

Il Direttorio Esecutivo nomina interinalmente essi Amministratori, fino a che sia radunata l' Assemblea dei 50. Azionisti maggiori, che avranno autorità di dimetterli.

II. L' Amministrazione risiederà nel Capo Luogo di quel Dipartimento, ove vi sia maggior valore di Commende, ed ivi si compisce la presente Lotteria.

III. Essi Amministratori ricevono le Commende dai rispettivi Commendatarj, le amministrano, e ne percepiscono le entrate per conto degli Azionisti, finchè siano vendute.

Fanno eseguire immediatamente una giusta stima in regola di compra, e vendita sulla base di quello valevano i Terreni avanti il 1796. col mezzo di due Periti, uno da eleggersi dalle Amministrazioni Centrali dei rispettivi Dipartimenti, ove trovansi situati i Beni, e l' altro eletto dalli suddetti Amministratori ràppresentanti gli Azionisti; Essa stima serve di norma per la vendita dei Fondi, ch' essi potranno fare in corpo, o in dettaglio, e sempre all' incanto, e concedibili pel prezzo di stima almeno.

Se la stima risultasse più, o meno dei cinque milioni (locchè però per i dati, che si hanno, non può variare sensibilmemte), nel primo caso verranno separati tanti Beni di esse Commende quanto importa l' aumento, quali ritorneranno alla Repubblica; nel secondo caso la Repubblica compirà la somma dei cinque milioni con altri Beni nazionali, che consegnerà agli Amministratori della Lotteria.

Sarà cura dei Corpi eligenti il procurare la maggiore possibile economia rapporto al fissare la mercede de' Periti, concertando anche in prevenzione coi medesimi.

IV. Formato che sia lo stato dei Beni, che comporranno il valore dei 5. milioni, gli Amministratori ne pubblicano la Nota a stampe; ed immediatamente dovranno procedere alla vendita dei Fondi.

V. Cadauno degli Amministratori riceve l' indennizzazione di lir. 500. di Milano al mese, fino a che sarà terminata la Lotteria.

Essi eleggeranno un Ragionato, ed un Segretario, che farà anche l' incumbenza di Protocollista con lo stipendio di lir. 200. al mese per cadauno, e tre Scrittori col soldo di lir. 100. al mese come sopra, che possono variare.

Eleggeranno pure un Cassiere, il quale presterà una congrua Sigurtà benevisa agli Amministratori. Il di lui salario sarà di lir. 400. di Milano.

Terranno un ben regolato registro dei Beni, e delle loro entrate, non che delle rispettive vendite, e così del denaro, che produrrà la undecima parte spettante agli Azionisti sulla vendita delle azioni, e quello che sortirà pel pagamento dei premj, e per le spese.

Assisteranno ai Tiraggj rispettivi coll' intervento di tre Notari nominati dal Direttorio.

VI. La Lotteria sarà composta di 55m. azioni di lir. 100. cadauna di Milano. Le azioni sono divise in quarti per comodo degli Azionisti.

Anche il detto quarto d' azione potrà destinarsi a più persone unite, la di cui tassa non arrivi alle lir. 25.

Li Biglietti della Lotteria saranno firmati dagli Amministratori, e pagabili al Presentatore.

VII. Il Tiraggio della Lotteria si fa il dì 15. Gennajo prossimo venturo alla presenza degli Amministratori, e di tre Notari nel seguente modo:

Si mettono in un' urna tutti li 55m. numeri: se ne levano mille a sorte, e si mettono in altra urna, da cui si estrae un biglietto, che si mette in una terza urna: si ripete tale operazione cinquantacinque volte, fino a che nella terza urna ci siano 55. Biglietti. Questi si estraggono ad uno ad uno, quali sono i Graziati, e servono di base ai premj nel modo seguente:

GRAZIE.

1.	Pel 1.° Estratto		lir.	24,000. —
9.	dal 2.° al 10.° inclusive a lir.	4,000. —	„	36,000. —
10.	dall'11.° al 20.° inclusive - „	5,000. —	„	50,000. —
10.	dal 21.° al 30.° inclusive - „	6,000. —	„	60,000. —
10.	dal 31.° al 40.° inclusive - „	7,000. —	„	70,000. —
10.	dal 41.° al 50.° inclusive - „	8,000. —	„	80,000. —
4.	dal 51.° al 54.° inclusive - „	10,000. —	„	40,000. —
1.	per l' ultimo Estratto		„	40,000. —
55.	Grazie		lir.	400,000. —
500.	250. antecedenti, e 250. susseguenti - al 1.° Estratto a - lir. 400. — cadauno		lir.	200,000. —
4500.	Id.m dal 2.° al 10.° inclusive a „	250. —	„	1,125,000. —
5000.	Id.m dall'11.° al 20.° inclusive „	180. —	„	900,000. —
5000.	Id.m dal 21.° al 30.° inclusive „	150. —	„	750,000. —
5000.	Id.m dal 31.° al 40.° inclusive „	120. —	„	600,000. —
7000.	Id.m dal 41.° al 54.° inclusive „	100. —	„	700,000. —
500.	Id.m all' ultimo Estratto „	650. —	„	325,000. —
27555.			lir.	5,000,000. —

VIII. Le lir. 500m., che produce di più il ricavo delle Azioni dei cinque milioni, che si pagano coi Beni, servono per le spese di stima, vendite, amministrazione, ec.

Dall' avanzo di esse, e così pure di tutte le entrate nette, e di quella si ricavassedai Beni oltre la stima; si fa un secondo Tiraggio coi premj proporzionati al primo, e collo stesso metodo.

IX. Gli Acquirenti dei Beni ne fanno il pagamento nella cassa degli Azionisti: hanno però facoltà di pagare il prezzo un mese dopo la seguita deliberazione in tutto, o in parte con qualunque dei Biglietti, che avranno riportato grazia, o premio, e per quelle vendite, che si farebbero prima del dì 15. Gennajo prossimo venturo, e che l'Acquirente volesse differirne il pagamento un mese dopo seguito il Tiraggio; gli Amministratori esigono dall' Acquirente sigurtà pel 10. per cento del prezzo per cui sarà fissata la vendita.

Per il denaro effettivo, che entrerà in cassa, sarà obbligo degli Amministratori, riservata la quantità occorrente per le spese, allorchè que-

questo arriverà alla somma non minore di lir. 40m., di pubblicare l'avviso, indicando in esso que' Biglietti graziati, che avranno diritto di essere prontamente dimessi, serbando sempre l'ordine della seguita estrazione.

X. Resta proibito agli Amministratori, e Cassieri di fare alcun traffico per se, o sottomesse persone de' denari della cassa, e convertirli in Biglietti, e non potranno altrimenti introitare Biglietti, che col riceverli dalli Compratori de' Fondi in conto di prezzo, indicando in tal caso precisamente nel relativo documento la quantità del prezzo ricevuto in effettivo contante, e quello ricevuto in Biglietti col precisarne il rispettivo numero, ed importo.

Gli Amministratori, o Cassieri, che saranno convinti d'aver fatto qualche traffico de' detti Biglietti, o gli avranno altrimenti introitati, oltre il caso sovra enunciato nell'articolo precedente, e quello del pagamento dell' effettiva corrispondente quantità di danaro al Presentatore della Grazia, saranno immediatamente dimessi dal loro ufficio, e saranno tenuti responsali dell' obbligo di versare nella cassa altrettanto danaro effettivo, quanto corrisponderà alli Biglietti, che si trovassero avere introitati nella cassa oltre il prescritto dalla presente.

XI. Essi Biglietti saranno rilevati per due terzi dai Possidenti Beni stabili, esclusi li Corpi Regolari di ambedue li sessi, per un sesto dal Commercio, nel quale saranno compresi li Commissionarj, Spedizionieri, e Sensali, ed anche gli Affittuarj de' Beni rurali; e l'altro sesto dai Capitalisti aventi crediti fruttiferi.

Gli Amministratori trasmettono prontamente alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali la quota dei due terzi dei Biglietti spettanti alli Possidenti nella giusta proporzione rispettivamente spettante agli stessi Dipartimenti sull' imposizione diretta per l' ultimo semestre del corrente anno 1797. v. s. Esse Amministrazioni Centrali si ripartono fra i Possidenti in giusta proporzione il loro contributo.

Per l' altro terzo dei Biglietti ripartibili fra il Commercio, ed i Capitalisti servirà di regolatrice la denuncia prescritta per le dette Classi nella Legge del giorno 5. Complimentario = *Per una Tassa ec.*

Le Municipalità dovranno nel termine di mezza decade da quello prefinito alle notificazioni, trasmettere al Ministro delle Finanze le rispettive notificazioni, pervenute tutte le quali si trasmetterà dal medesimo il risultato di ciascun Dipartimento al Potere Esecutivo, il quale ripartirà in giusta proporzione il numero delle azioni spettanti a ciascun Dipartimento.

Le rispettive Amministrazioni Centrali passeranno alla ripartizione delle azioni rispettivamente caricate alli Capitalisti, ed al Commercio in giusta proporzione delle rispettive notificazioni degli utili fatte dai singoli Negozianti, e Capitalisti.

Fatto che sia il riparto de' Contribuenti, le Amministrazioni Centrali, o Municipali ne trasmettono individuata nota al Ministro di Finanze.

XII. Li Cittadini, che sono caricati come sopra de' Biglietti, sono però abilitati di levarli contro il pronto pagamento dell' importo per una terza parte dopo 15. giorni, altra terza parte dopo un mese successivo, e l'al-

e l'altra terza parte dopo un altro mese, cominciando la prima epoca dal giorno, in cui verrà pubblicata dalla rispettiva Municipalità la nota del riparto.

La versione del danaro ricavabile dalla vendita delle azioni si farà nella Cassa dei rispettivi Dipartimenti, alla quale spetterà di corrispondere la undecima parte alla Cassa del Corpo degli Azionisti.

XIII. I Possessori possono alienare essi Biglietti a loro piacere per più, o per meno delle lir. 100. del loro costo primitivo.

XIV. Li 50. Azionisti maggiori risultanti dalle note dei Contribuenti, che come sopra devono essere rimesse al Ministro di Finanze verranno pubblicati da esso con le stampe, e s'intenderanno *ipso facto* dichiarati Direttori, e come tali capaci di intervenire personalmente, o per mezzo di Mandatarj all'Assemblea rappresentante tutti gli Azionisti.

Tale Assemblea si terrà nella Comune, ove come sopra risiede l'Amministrazione.

La prima Sessione di essa Assemblea si terrà 15. giorni dopo la pubblicazione della Nota del Ministro. Si avranno per legali le sue deliberazioni a pluralità di voti di quelli si troveranno presenti alle Sessioni.

Possono rimovere gli Amministratori, e veglieranno sopra di ogni loro operazione pel maggiore interesse di tutti gli Azionisti, e per la possibile pronta vendita dei Beni, e compimento della Lotteria.

XV. Le Amministrazioni Dipartimentali dei rispettivi luoghi ove sono situati li Beni sono incaricate dagli Amministratori della vendita dei Beni esistenti ne' rispettivi Distretti.

Può altresì ogni Particolare invitare le Municipalità a fare subastare li Beni anche separatamente, al che dovrà prestarsi affigendo gli avvisi d'invito per l'incanto, che avrà luogo 15. giorni dopo. Se non trovasi obblatore maggiore della stima, s'intenderà aggiudicato il fondo al Petente per la stima.

Sott. Re vice Presidente = Firmat- Vicini Seg. pei Comitati riuniti.

In nome della Repubblica Cisalpina

Milano giorno 5. Complementario anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni P. — Fir. Pel Dirett. Esec. il Segr. Gen. Sommariva =

Per copia conforme = Il Ministro di Giustizia Luosi = Bellerio.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 5. Complementario Anno V. Repubblicano.

Li Comitati riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente LEGGE per una Tassa sui Beni Ecclesiastici, sul Mercimonio, e sui Capita. i.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri delle sedute dei Comitati riuniti.

Propostosi nella seduta del giorno 12 Fruttidoro dei Comitati riuniti il Messaggio del Direttorio Esecutivo 11. Fruttidoro portante il Decreto d'urgenza per il sollecito incasso almeno di otto Milioni del tenor seguente.

Libertà — In nome della Repubblica Cisalpina. — Eguaglianza.

Gli 11. Fruttidoro Anno V.

Il Direttorio al Comitato Centrale.

Essendovi positiva urgenza pel servizio della Repubblica di procurare colla

maggior sollecitudine i mezzi più efficaci onde ottenere il pronto incasso di otto milioni almeno, il Direttorio Esecutivo dopo aver sentito il Comitato di Finanza sopra i progetti meno gravosi al Pubblico onde ottenere il suddetto fine, invita i quattro Comitati a riunirsi domani giorno 12. detto, a norma dell' ordine del Generale in Capo del giorno primo Termidoro, e colla possibile sollecitudine deliberare sopra i tre Progetti, che verranno dal Comitato di Finanza presentati, cioè

1. Che concerne un' imposizione sui Beni degli Ecclesiastici Secolari, Regolari, e delle Mani-morte.
2. Che riguarda un' imposizione sui Capitalisti e sul Mercimonio.
3. Un terzo riguardante la vendita di Beni Nazionali conciliati in via di Lotto.

Salute e Fratellanza — Firm. G. G. Serbelloni — Pel Direttorio Esecutivo. Fir. Alessandri Direttore. — Per copia conforme Vicini Segretario.

Gli stessi Comitati a tenore della deliberazione presa nella Seduta del giorno 14. Fruttidoro invitarono il Direttorio Esecutivo a dare alcuni schiarimenti, come da Messaggio di detto giorno.

Libertà In nome della Repubblica Cisalpina. Eguaglianza.

Milano 14. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

I Comitati riuniti al Direttorio Esecutivo.

Si sono riuniti i Comitati Consulenti per prendere le opportune risoluzioni rapporto agli oggetti, di cui nel vostro Messaggio dei 11 Fruttidoro corrente. I Comitati hanno sentito dal Comitato di Finanze in generale i motivi, che hanno eccitato il Direttorio a dichiarare il caso di urgenza, di procurare i mezzi più efficaci onde ottenere il pronto incasso di otto milioni almeno; pure è sembrato indispensabile alli Comitati riuniti, che dal Direttorio gli vengano dati in iscritto gli schiarimenti relativi alle cause, in cui dovrà essere erogata la richiesta somma degli otto milioni, affine di poter rilevare in dettaglio l' importanza de' rispettivi titoli, che determinano l' occorrenza della imposizione, e notificarla al Pubblico nel preambolo della Legge, che anderà a formarsi.

Attendono quindi li Comitati riuniti li succennati schiarimenti per dar corso alle ispezioni del loro istituto.

Vi partecipano contemporaneamente i Comitati la notizia d' essersi definitivamente costituiti colla nomina in Presidente del Cittadino Villa, ed in Segretario del Cittadino Vicini, per vostra intelligenza e direzione.

Salute, e Fratellanza. Firmat. Villa. — Segnat. Vicini Segretario. Per copia conforme Vicini Segretario.

Con altro Messaggio del Direttorio del giorno 15. Fruttidoro pervennero alli Comitati riuniti nella seduta del giorno 16. Fruttidoro gli infrascritti schiarimenti.

Libertà In nome della Repubblica Cisalpina. Eguaglianza.

Milano 15. Fruttidoro anno V. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo ai Comitati riuniti Consulenti.

Il Direttorio Esecutivo dichiarando alli Comitati riuniti l' urgenza sopra le Tasse straordinarie, dalle quali deve risultare fra tre mesi un incasso probabile di circa otto milioni ha avuto in vista le considerazioni seguenti.

1. Gli impegni del Governo da supplire da qua a quest' epoca ammontano a quattro milioni circa, e questi sono tanto pel milione mensuale, che si deve pagare alla Repubblica Francese, come per l' abbonamenro di un milione, e duecento mille lire saldo delli precedenti debiti colla Francia.
2. Le spese urgenti del Dipartimento deila Guerra, le quali, oltre la paga, ed il mantenimento giornaliero di circa 13m. uomini, vanno ogni momento accrescendosi, sia per la necessità di completare li due Reggimenti a Cavallo, l' Artiglieria, e la formazione d' un Corpo d' Ingegneri militari, sia per i lavori d' Artiglieria, le riparazioni alle fortezze, ed anche quelli lavori di prima urgenza, che al momento d' una Pace diventano indispensabili per assicurare li determinati confini. Tutte queste spese non possono importare manco di tre milioni.
3. L' organizzazione di tutti gli altri Dipartimenti ministeriali, e lo stabilimento di tutti li Tribunali nella Repubblica.

Il Direttorio non può calcolare cosa produrranno le due Tasse sopra l' entrata degli

degli Ecclesiastici, e sopra li Censi, Cambj, e Mercimonio. La prudenza vuol dunque, che per procurarsi le somme necessarie oltrepassi un poco il limite del puro bisogno, ma supponendo che dalla combinazione delle tre Tasse risultasse un incasso maggiore del richiesto per le spese, il Direttorio ha fissato come massima di somma giustizia di pagare con questo soprabbondante li frutti attrassati, debito sacrosanto della Repubblica, che la necessità sola ha potuto fare un momento sospendere. Salute, e Fratellanza.

Firmat. G. G. Serbelloni. — Pel Direttorio Esecutivo Firm. Moscati Direttore.

Per copia conforme Vicini Segretario.

In seguito alli detti schiarimenti, riservata ad una particolare legge la progettata vendita di Beni Nazionali in via di lotto venne proposta, ed approvata dai detti Comitati riuniti, attesa l' assenza del General in Capo, la seguente LEGGE relativa all' imposizione sui Beni Ecclesiastici Regolari, e Secolari, ed all' imposizione sul mercimonio, e sulli Capitali.

1. Tutti li Conventi, Collegj, e Corpi Regolari d'ambi li Sessi sotto qualunque denominazione esistenti nel Territorio della Repubblica sono tassati in tutta quella parte dell' annuo loro reddito, che può sopravvanzare, prededotti gli annui oneri e le passività inerenti alle sostanze di ciaschedun Convento, e prededotta la somma annua di lir. 1000. di Milano per ciaschedun Individuo Regolare d' ambi li Sessi rapporto ai così detti Professi, e di lir. 600. annue rispetto ai così detti Laici per il loro mantenimento, nella qual somma s' intenderà compreso tutto quanto possa occorrere per il mantenimento, e servizio degli anzidetti Regolari.
2. Tutte le Confraternite, e Scuole anche Laiche sono tassate in tutta quella somma dell' annuo loro reddito proveniente da' Fondi, Censi, Crediti fruttiferi, ed altre qualunque sianfi non arbitrarie prestazioni, che sopravanzerà, prededotto l' importo degli annui ordinarj pesi, ed impegni incumbenti alla rispettiva sostanza.
3. Gli Orfanotrofi, Spedali, e Luoghi Pii, e Collegj di educazione non si riterranno compresi nella Tassa portata dalla presente Legge fermo stante il loro obbligo per le Tasse imposte indistintamente a tutti li Possessori, e Capitalisti.
4. Gli Ecclesiastici Secolari rispetto alli Beneficj Residenziali non saranno egualmente compresi in questa Tassa, se non in quanto il rispettivo Benefizio Residenziale ecceda la rendita netta di quattro mille annue di Milano: Su quanto poi li detti Beneficj eccederanno la sovra indicata somma di lir. 4000. dovranno pagare la Tassa del quinto dell' annuo redito netto eccedente la detta somma di lir. 4000.
5. Tutte le Abbazie, Commende, ed altri Beneficj Ecclesiastici di qualunque sorta non residenziali pagheranno il quinto dell' annuo reddito netto in quanto oltrepassi quello di lir. 700. di Milano, cosicchè li Beneficj semplici, che non oltrepasseranno l' annuo reddito netto di lir. 700. non saranno compresi nella presente Tassa, e quelli, che oltrepasseranno tal somma non saranno tenuti al pagamento del detto quinto, che sul di più delle lir. 700.
6. Le Pensioni Ecclesiastiche saranno pure soggette al pagamento del quinto sul di più delle lir. 700. annue.
7. Li Beneficiati, ai quali incumbe l' obbligo del pagamento delle pensioni nel calcolare la netta rendita dei loro Beneficj potranno dedurre l' importo delle pensioni, che non oltrepassando le lir. 700. non sono soggette a Tassa, e così pure anche rispetto a quelle, che eccedono la detta somma potranno farne la deduzione fino alla detta somma di lir. 700. All' incontro per quanto le pensioni eccederanno la detta somma non potranno fare alcuna deduzione nel calcolo dell' annua rendita nettade' loro Beneficj, ma avranno invece il diritto di ritenere all' atto del pagamento delle pensioni alli rispettivi Pensionati il quinto della somma oltrepassante le lir. 700, ed il quarto rispetto agli Esteri di cui abbasso.
8. Qualora un Individuo goda più Pensioni Ecclesiastiche, o Beneficj li quali benchè separati non arrivino alla somma di lir. 700, ma però cumulati oltrepassino la detta somma, sarà in tal caso il soprappiù delle dette lir. 700. soggetto alla Tassa del quinto, ed un tale pagamento dovrà eseguirsi dal Pensionato senza alcuna responsabilità delli Beneficiati, che pagano la rispettiva pensione.
9. Tutti gli Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari abitanti nell' Estero sono tassati della quarta parte delle loro rendite nette per i Beni di Chiesa di qualun-

lunque sorta che hanno sul Territorio della Repubblica, dichiarandosi che rispetto a questa Classe si riterrà per rendita netta tutto ciò, che sopravanzerà dell'entrata, oltre li carichi, e pesi precisamente incumbenti a detti Beni entro il Territorio della Repubblica, esclusa qualunque altra prededuzione per li rispettivi titoli di mantenimento, residenza, o congrua delle dette Persone Ecclesiastiche. Egualmente li Pensionati Ecclesiastici abitanti nell' estero saranno tassati nel quarto delle loro Pensioni, esclusa qualunque prededuzione di somma sovra prescritta rispetto agli Ecclesiastici abitanti nel Territorio della Repubblica. Li rispettivi Procuratori, li Fittabili, Massari, Livellarj de' detti Corpi, od Individui che si trovano nell' Estero, e rispetto alli Pensionarj li rispettivi Beneficiati, che pagano le Pensioni, saranno responsabili per tale quota da pagarsi. In caso di mancanza saranno multati nel doppio della Tassa.

10 All' oggetto poi che possa constare della somma del pagamento da farsi da ciascuno dovrà entro quindeci giorni dalla pubblicazione della presente Legge ciaschedun Corpo, od Individuo Ecclesiastico Secolare, o Regolare presentare lo stato delle proprie rendite Ecclesiastiche alle rispettive Amministrazioni Municipali del luogo del Domicilio del Corpo, od Individuo Ecclesiastico, ed in caso che si trattasse di Estero, od assente a quelle del domicilio del rispettivo Procuratore, in mancanza pure del quale alle rispettive Municipalità, in cui trovansi situati gli effetti Ecclesiastici. Le dette Amministrazioni Municipali liquideranno secondo le norme prescritte la somma, che dovrà pagarsi da ciascun Corpo, od Individuo, e rilasceranno la Bolletta indicante la somma del corrispondente pagamento. In quei comuni, o Distretti, in cui non trovasi costituita la Municipalità, si riterrà per gli anzidetti oggetti la Municipalità, da cui attualmente dipendono, ed in difetto anche di questa, la Municipalità più vicina al corpo, od individuo, che deve notificare.

11. Ciascuna Municipalità rimetterà nel termine di tre decadi dalla pubblicazione di questa Legge alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali l' Elenco dei tassati colla rispettiva Tassa d' ognuno; e queste nel termine di una decade trasmetteranno li detti Elenchi al Ministro delle Finanze per gli opportuni registri, e disposizioni, e per la corrispondente trasmissione del risultato al Potere Esecutivo.

12. Nessuna Persona, o Corpo Ecclesiastico potrà dispensarsi dal presentare lo Stato delle proprie rendite, ancorchè si trovasse nella circostanza di non dover pagare alcuna Tassa; nel qual caso dovranno le rispettive Municipalità rilasciare una Bolletta di esentuazione dalla detta Tassa, e rimettere al Ministro delle Finanze la nota de' non Tassati.

13 Saranno però esenti dalla detta denuncia gli Orfanotrofi, Spedali, Luoghi Pii, e Collegi di educazione, e tutti li Corpi Regolari mendicanti.

14 La presentazione dello stato si farà con un semplice Prospetto portante i diversi rami delle rispettive rendite sia in Fondi, sia in Capitali, Censi, o Livelli, od altre qualunque siansi non arbitrarie prestazioni, colla indicazione per quanto è possibile de' rispettivi documenti, senza però alcun obbligo della unione de' medesimi, a meno che non vengano specialmente richiesti dalle rispettive Municipalità, ciò che pure dovrà praticarsi rispetto alla contrapposizione di quanto deve per causa di pesi, od altro titolo contemplato nella presente Legge contrapporsi, o dedursi dall' annua rendita.

15. Non è credibile, che alcun Ecclesiastico sia per fare delle notifiche men vere delle sue rendite, e pesi a cui questi sono sottoposti; se però taluno vi fosse, che cadesse in tale mancanza, scoprendosi la medesima sarà multato nel doppio della Tassa.

16. Se poi qualche Ecclesiastico non notificasse come sopra le rendite da esso godute, sarà multato egualmente nel doppio della Tassa, se del genere, che sono soggetti alla medesima, ed alla Tassa del quinto nel caso fosse tra il numero degli esclusi. Li delatori avranno la metà della multa, e saranno tenuti segreti, se il vogliono, e l' altra metà si applicherà alla Cassa Nazionale.

17 Non ostante, che gli Ecclesiastici siano essi tenuti alla notifica delle loro rendite, pure anche i loro Fittabili, Massari, Livellarj, Censuarj, ed altri quali abbiano in affitto Livelli, Censi, Effetti di ragione degli Ecclesiastici, od altri Corpi sopra tassati, dovranno denunciare alle rispettive Municipalità i loro contratti; quelli che mancassero a tale notificazione saranno multati di Scudi dieci da applicarsi come sopra. Sarà poi cura delle dette Municipalità ogni qualvolta

non

non fossero le stesse del domicilio di quel Corpo, od Individuo Ecclesiastico, di cui ragione sono li detti effetti di trasmettere le dette denuncie alle rispettive Municipalità del detto domicilio ove deve aver luogo la notificazione per parte dello stesso Corpo, od Individuo Ecclesiastico.

18. Li pagamenti dovranno farsi dai singoli Tassati nelle rispettive Casse delle Municipalità, da cui verrà loro rilasciata la Bolletta del pagamento. Dovrà questo eseguirsi in due rate eguali, la prima nel termine di giorni venti dalla rilasciata Bolletta, e l'altra entro quattro decadi successive.

19. Quelli, che nel primo termine non potessero pagare la prima rata come sopra fissata potranno rilasciare dei Buoni, pagabili ad un mese al Presentatore. L'altra rata dovrà essere indispensabilmente pagata in danaro contante entro il sovra prescritto termine.

20. Per l'esazione della detta Tassa competeranno gli stessi privilegi, e metodi che per la riscossione de' carichi ordinarj.

21. Li Tesorieri Dipartimentali avranno gli opportuni Quinternetti indicanti le rispettive Tasse d'ogni Contribuente, e corrispondente alla Bolletta, che sarà stata rilasciata a norma del §. 18.

22. Sebbene la Tassa portata dalla presente Legge comecchè caricata all'annuo reddito non debba onerare la proprietà de' fondi, ciò non ostante per facilitare i mezzi del pronto pagamento si abilitano i detti Corpi, ed individui sopra tassati a contrarre debiti per l'oggetto del pagamento della medesima, e ad obbligare li rispettivi Fondi Ecclesiastici. Saranno però in tal caso obbligati di presentare al Ministro di Finanze dentro dell'anno dal giorno del contratto debito il Certificato di avere dimesso il Creditore coi frutti, od altri annui redditi onde sia sciolta la obbligazione delle proprietà de' Beni Ecclesiastici: non esibendo detto Certificato si riterranno soggetti a personale responsabilità, e sottoposti ancora ad economica amministrazione de' loro Beni Ecclesiastici.

23. Le Amministrazioni Municipali, e Dipartimentali della Repubblica dovranno essere sollecite dell'esecuzione di quanto sopra.

Tassa Mercimoniale.

1. Ogni Negoziante, Banchiere, Mercante, Sensale, Commissionato, Spedizionere, e Bottegajo al minuto, ed all'ingrosso di qualsiasi genere, Libraio, Stampatore, come altresì qualunque affittuario di Beni rurali dovrà nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della presente notificare alla Municipalità del rispettivo domicilio gli utili di qualunque sorta ritratti dal rispettivo loro esercizio di negoziazione, mercatura, provvisione, sensaleria, od affittanza da un anno retro da contarsi dalla pubblicazione della presente, e nel caso che non potessero precisamente indicare la quantità degli utili, potranno farla anche per approssimazione specificandosi però dagli stessi nella notificazione la detta circostanza.

2. Sotto il nome di utili s'intenderà qualunque profitto sul totale dello stesso Negozio, Bottega, od affittanza, od altro qualunque esercizio sopra indicato, prededotte le sole spese del medesimo negozio od Affittanza ed interessi de' Capitali passivi ne' medesimi impiegati.

3. La detta notificazione dovrà farsi con piena buona fede, dichiarando di non aver ritratto utile maggiore della somma, che da essi verrà dichiarato.

4. Qualunque Negoziante, od altro de' sovra indicati quand'anche non avesse ritratto alcun utile, sarà obbligato a fare avanti la rispettiva Municipalità la dichiarazione di non aver ricavato alcun utile.

4. Siccome l'anzidetta denuncia si lascia alla buona fede, e patriotismo delle dette persone, così qualora potesse risultare, ciò che non si crede, che le medesime avessero tradita la confidenza della Repubblica con una infedele dichiarazione saranno punite col pagamento del triplo della Tassa, che ad esse sarebbe spettata nel caso che avessero fatta la fedele dichiarazione; la qual somma per due terzi cederà a favore di qualunque persona, che avrà scoperta la infedeltà della dichiarazione, e l'altro terzo servirà all'indennizzazione della Cassa nazion.

6. Qualunque poi delle dette persone mancasse alla notificazione nel sovra prescritto termine sarà tenuto al pagamento del doppio della Tassa, che ad esso sarebbe spettata nel caso di notificazione da applicarsi per metà alla persona, che avrà denunciata la mancanza, e l'altra metà resterà come sopra in favore della Cassa nazionale. Nel caso poi, che per mancanza di utili non vi fosse luogo a determinare la Tassa, che ad esso sarebbe stata spettante, sarà ciò non ostan-

ostante per il difetto della prescritta notificazione nel sovra indicato termine tenuta al pagamento di lire 15. milanesi da applicarsi per metà come sopra.

7. Sugli utili per tal modo denunciati dovrà pagarsi la Tassa del tre per cento, e verrà con tal norma rilasciata dalle rispettive Municipalità a ciascuna di dette persone la rispettiva Bolletta di pagamento indicante la somma da pagarsi, come altresì dovrà rilasciarsi a quelli che per mancanza d'utili non saranno soggetti ad alcun pagamento la corrispondente Cedola di esentuazione.
8. Il pagamento potrà eseguirsi in due rate eguali, con che però nel termine di due decadi della rilasciata Bolletta venga pagata la metà della Tassa, e l'altra metà nel termine successivo di quattro decadi. Li pagamenti si faranno nelle Casse delle rispettive Municipalità, da cui verrà rilasciata la Bolletta.
9. Nel caso che nel Luogo del domicilio della persona che dovrà eseguire la denuncia, ed il pagamento non fosse constituita una Municipalità, si riterrà quella Municipalità, da cui attualmente dipendono, ed in difetto anche di questa, la Municipalità più vicina relativamente ai singoli individui obbligati alla denuncia, ed al pagamento.
10. Le Municipalità dovranno nel termine di tre decadi dalla pubblicazione della presente trasmettere alla rispettiva Amministrazione Dipartimentale l'Elenco dei Tassati, indicante l'importo delle singole Tasse, e così pure l'Elenco delle persone, che per dichiarata mancanza d'utili non saranno state tassate; e le Amministrazioni Dipartimentali dovranno entro una successiva decade trasmetterne il risultato al Ministro di Finanze per li corrispondenti registri, e disposizioni, e per la successiva trasmissione al Potere Esecutivo.
11. Li puri Artefici si ritengono esenti da qualunque Tassa di mercimonio, e dall'obbligo della denuncia portata dalla presente Legge.
12. Resta pure abbolita qualunque Tassa personale di mercimonio, oltre la presente.

Tassa sui Capitali.

1. Ogni Persona, e Corpo sia Nazionale, sia Forastiere, che abbia crediti fruttiferi contro Casse Pubbliche, o contro Persone private della Repubblica è tenuta a notificare entro giorni quindeci dalla pubblicazione della presente li Capitali fruttiferi di qualunque natura essi siano, esclusi soltanto li crediti di commercio, fra quali si ritengono anche li Capitali impiegati nelle affittanze come già compresi nella Tassa mercimoniale. Saranno compresi nella notificazione li Capitali dati per accomandita, in cui siasi determinata una certa quantità d'interessi, restando nella classe della Tassa mercimoniale quelli Capitali dati contro la corrispondenza d'una quota degli utili.
2. La detta notificazione dovrà comprendere tutti li crediti fruttiferi benchè derivanti da' semplici Chirografi, e rispetto alli crediti al Presentatore, oppure fatti in favore di una determinata persona da dichiararsi, incomberà l'obbligo della notificazione a quella persona che all'epoca della pubblicazione della presente Legge sarà Possessore dell'obbligo, o qualsivoglia altro credito fruttifero al Presentatore. Rispetto poi alli crediti in favore di una determinata persona per altra da dichiararsi, incumberà l'obbligo della notificazione alla persona nominata nel relativo documento di credito, a meno, che non giustifichi la Persona da essa stata dichiarata, nel qual caso si riterrà l'obbligo della notificazione incumbente alla Persona dichiarata.
3. La Notificazione dovrà comprendere la qnantità degli interessi, o frutti convenuti sul credito, e l'indicazione del relativo documento.
4. Non potrà alcuno esentuarsi dalla prescritta notificazione o in tutto, o in parte per titolo che la Persona notificante abbia essa pure de' Capitali a debito dovendo la notificazione, e la correlativa Tassa, di cui abbasso cadere indistintamente sopra tutte le azioni di credito fruttifero.
5. Li Capitali fruttiferi verso Persone private de' quali sia sospeso il pagamento de' frutti per l'aperto concorso del Debitore, dovranno pure notificarsi comunque non debbano essere soggetti alla Tassa di cui abbasso, se non in quanto sia effettivamente in corso il pagamento di tutti, o parte degli interessi: come pure fermo stante l'obbligo della denuncia saranno esenti dalla Tassa di cui abbasso li Capitali denunciati come di assoluta, o notoria ineseguibilità.
6. In caso che si mancasse da qualunque persona alla sovra prescritta notificazione de' Capitali nel sovr'indicato termine sarà punita la Persona mancante col pagamento della somma equivalente ad un semestre d'interessi, e

frut-

frutti ſul Capitale o Capitali non denunciati da applicarſi per metà a quella Perſona, che avrà ſcoperta la mancanza, e per l' altra in favore della Caſſa Nazionale. Qualora poi ſi trattaſſe di non fatta notificazione di capitali, o crediti fruttiferi indicati nell' articolo 5. ſarà punita la mancanza colla multa di lire 15. per ogni Capitale, o credito non notificato da applicarſi per metà come ſopra.

7. Dovranno pure notificarſi egualmente tutti li Cenſi attivi, e diretti Dominj di Livello riſpetto a quelli Cenſi, o Livelli, che oltrepaſſano ſingoli l' importo annuo di lir. 8. Milaneſi.

Ogni qualvolta però una ſola Perſona, o Corpo poſſeda più Cenſi, o Livelli minori di detta ſomma, ma che tutti uniti oltrepaſſino la medeſima, allora ſarà obbligo del ſolo Poſſeſſore di detti Cenſi, e Livelli di notificare l' importo totale di detti Cenſi, e Livelli.

8. Li Corpi, ed Individui Eccleſiaſtici Secolari, e Regolari riſpetto alli Beni di Chieſa non ſaranno obbligati ad alcuna ſpeciale notificazione, eſſendo già compreſa la medeſima nella notificazione ingiunta per la Taſſa particolare de' Beni Eccleſiaſtici.

9. Sopra tutti li Crediti fruttiferi, che riſulteranno dalle denuncie ſovra preſcritte ſi dovrà pagare la Taſſa del 6. per cento ſopra l' annuo frutto che ſi percepirà ſia titolo di frutto, reddito, prò, intereſſe, cambio, recambio, e così pure ſopra gli annui prodotti de' Cenſi, e Dominj diretti ſovra indicati in quanto riſpetto a' Padroni del Diretto non portino il Carico Prediale delli Beni livellati.

La detta Taſſa ſi riterrà anche riſpetto alli Capitali fruttiferi, prodotti di Cenſi, e Livelli ſopraddetti, che riſulteranno denunciati da corpi, ed Individui Eccleſiaſtici Regolari, e Secolari indipendentemente dall' eſſere, o non eſſere, li redditi eccedenti le congrue prefinite nella detta Legge ſulla Taſſa de' Beni Eccleſiaſtici.

10. Le annue preſtazioni dipendenti da contratti vitalizj fatti ſopra Capitali, e Fondi dovranno pure denunciarſi ne' modi come ſopra, e pagheranno la Taſſa del tre per cento ſull' annua preſtazione.

11. L' obbligo della denuncia impoſto ai riſpettivi Creditori s' intenderà ingiunto anche a' riſpettivi Debitori da farſi alle Municipalità del Domicilio di eſſi Debitori, le quali ogni qualvolta non ſiano le ſteſſe del Domicilio del Creditore dovranno traſmettere queſte denuncie alle riſpettive Municipalità del Domicilio del Creditore.

12. Le Municipalità dovranno nel termine di tre decadi dalla pubblicazione della preſente traſmettere alla riſpettiva Amminiſtrazione Dipartimentale le denuncie fatte tanto dai Creditori, quanto dai Debitori. Le Amminiſtrazioni dipartimentali dovranno entro una ſucceſſiva decade treſmettere le medeſime al Miniſtro di Finanze per li corriſpondenti regiſtri, e diſpoſizioni, e per la ſucceſſiva traſmiſſione al Potere Eſecutivo.

13. Spetterà al Debitore di eſeguire il pagamento dell' Impoſta alle Caſſe delle riſpettive Municipalità di eſſo Debitore, ritirandone il confeſſo, che dovrà abbonarſi dal Creditore per la corriſpondente porzione in conto degli intereſſi, a riſerva di quelle Taſſe cadenti ſopra que' Livelli, o Cenſi minori per ciaſcuno della ſomma di lir. 8., che però cumulativamente preſi la ſorpaſſano; li quali dovendoſi denunciare dal ſolo Creditore del Cenſo, e del Livello ſpetterà pure al medeſimo di eſeguirne il pagamento.

14. Non potrà eſimerſi il Debitore dal detto pagamento per titolo alcuno neppure per cauſa di ſequeſtro già eſeguito, o da eſeguirſi ad iſtanza di qualunque Terzo.

15. Il pagamento della detta Taſſa dovrà farſi dal Debitore per intiero ſu quella qualunque rata, di cui ſia già ſcaduto il pagamento, ma non eſeguito, ed in difetto ſu quella prima rata, che anderà a maturare dopo l' epoca della pubblicazione della preſente Legge, e dovrà queſto eſeguirſi riſpetto a quelle già maturate nel termine di tre decadi dalla pubblicazione della preſente, e riſpetto alle maturande nel termine di una decade ſucceſſiva al giorno in cui maturerà il credito, con che però nel caſo che ſcadeſſe il termine di queſta decade entro le tre decadi ſovra indicate dalla pubblicazione della preſente s' intenda in tal caſo prefinito al pagamento il ſuddetto termine di tre decadi dalla detta pubblicazione.

16. Scoprendoſi qualche frode, o colluſione fra il Creditore, ed il Debitore in

pre-

pregiudizio del pagamento della Taſſa colla ſuppoſizione di ſimulate quitanze o mediante antidata, od altro conſimile mezzo ſarà ciaſcuno de' Collaudenti tenuto al pagamento di tutta quella ſomma d' intereſſi, od altra annua preſtazione ſopra, cui ſi ſarebbe dovuta pagare la riſpettiva taſſa del ſei, o del quattro per cento, ſalva in oltre ne' caſi ove potrà competere la procedura di falſo.

17. L' onere di tal Taſſa da pagarſi dal Debitore ſarà a carico del Creditore non oſtante qualunque patto ſtipulato in contrario ſebbene concepito foſſe colle più ampie ed eſteſe clauſule.

18. Per l' eſazione delle Taſſe anzidette competeranno tutti li metodi, e prerogative de' carichi ordinarj.

19. Si rilaſceranno alli riſpettivi Teſorieri Nazionali li quinternetti indicanti li riſpettivi pagamenti da farſi; anche prima però della deſtribuzione dei quinternetti dovranno li ſingoli Debitori pagare la riſpettiva Taſſa nelle Caſſe Municipali nelli termini ſovra indicati, ed il confeſſo che verrà rilaſciato dalle det. Caſſe ſervirà per la contrappoſizione al detto quinternetto.

Sott. Re Vice Preſidente — Pei Comitati riuniti Vicini Segretario.

Milano giorno 5. Complementario Anno V.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Il Direttorio Eſecutivo ordina, che la Legge qui ſopra eſpreſſa ſia munita del ſigillo della Repubblica, ſtampata, pubblicata, ed eſeguita.

Firm. G. G. Serbelloni Preſidente.

Luogo del Sigillo

Pel Direttorio Eſecutivo il Segretario Generale Sommariva,

Per copia conforme il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.—Firm. Bellerio.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

AVVISO

Dopocchè il Direttorio Eſecutivo colla pubblicazione dell' Eſtratto dei ſuoi regiſtri dei 10. Fruttidoro proſſimo paſſato dichiarò eſteſa a tutto il Territorio della Repubblica Ciſalpina, ed a tutti i Dipartimenti ad eſſa uniti la legge 11. Brumale anno V. emanata dalla ceſſata Amminiſtrazione Generale della Lombardia, la quale ingiunge, che tutti li Beneficj Eccleſiaſtici, Canonicati, Abbazie, Prebende, Dignità, ed altro di ſimil genere vacanti, o che vacheranno non vengano conferiti, dovendo cedere i loro prodotti a beneficio del Fondo di Religione, a meno che non ſiano attualmente in cura d' anime, od appartenenti a Padronati di particolari Famiglie, non avuto riguardo ai Padronati reſidenti preſſo Capitoli, Collegiate, Confraternite, Amminiſtrazioni di Luoghi Pii, od altri Corpi Religioſi, ſi rende indiſpenſabile, che ſe la eſecuzione di queſta determinazione dev' eſſere uniforme in tutti i Dipartimenti, debba del pari eſſere uniforme in tutti i medeſimi Dipartimenti anche il metodo, con cui ſegua la collazione, e nomina nei caſi permeſſi dalla legge.

Quindi è che coerentemente alle dichiarazioni eſternate dal Direttorio Eſecutivo ſopra rapporto fattogli li 29. Fruttidoro, qualunque nomina, o collazione giuſta la pratica finora tenuta nella Lombardia dovrà anche dai Dipartimenti aggregati innoltrarſi al Miniſtro degli affari interni per l' opportuna placitazione, la quale ove non emerga coſa in contrario verrà conceſſa, e non ſarà lecito al nominato di aſſumere il godimento, e poſſeſſo del Beneficio ſotto qualunque denominazione eſſo venga, ſe non colla ſcorta della placitazione ſuddetta.

Tutti que' ai quali appartiene la preſente diſpoſizione anche per ragione di Uffizio pubblico, ſaranno tenuti ſotto la loro reſponſabilità di effettuare, e ſurvegliare l' eſecuzione di quanto reſta ſuperiormente preſcritto.

Milano 1. Vendemmiale anno VI. Repubblicano (22. Settembre 1797. v. s.)

Sott. il Miniſtro dell' Interno Ragazzi. — Firmat. Reale.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Primo Vendemmiale anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Ai Cancellieri della Provincia

Con decreto del giorno 4. Complementario anno p. p. Repubblicano il Miniſtro degli affari interni partecipa eſſere ſtato determinato dal Direttorio Eſecutivo,

che

che le deliberazioni delle Esattorie Comunali, che vadono ad essere vacanti, debbano farsi nel modo, e forma in addietro praticata coll' aggiunta però della condizione, che il contratto sarà rescindibile ogni qualvolta lo esigessero le circostanze da riconoscersi come tali dalle autorità superiori.

Si comunica da questa Delegazione del Censo al Cancelliere siffatta superiore determinazione onde all' evenienza del caso si faccia egli carico di esattamente uniformarvisi.

Dalla Delegazione del Censo in Milano.

Sott. Cusani Delegato. — Firmat. Zoppis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Ministro della Giustizia.

Agli abitanti della Comune di Reggio.

PROCLAMA.

Cisalpini della Comune di Reggio, Voi che vi mostraste così ardenti per la causa della libertà, Voi che i primi ne spiegaste il vessillo, spezzando per voi stessi le catene dei despoti, quale scandolo sareste per offerire di tristezza, e di orrore? Come? Allorquando tutti i buoni Patrioti si riuniscono d' intorno alla Repubblica, e giurano di vivere liberi, o di morire; vi sarà pur anco chi agiti la nera face della discordia? Vi saranno pur anco figlj snaturati, che per saziare le loro private passioni niente calcoleranno di compromettere la pubblica tranquillità? Che sordi si mostreranno alla voce della Legge? e che si riuniranno in attruppamenti vietati dalla Costituzione?

Cisalpini: la Repubblica ha due potenti nemici, e questi non sono, nè l' odio dei despoti, nè le falangi degli schiavi armati. E' nei petti dei Cittadini che questi mostri si ascondono, per quindi produrre le esplosioni più rovinose. Si ammantano dei colori del patriotismo per abbagliare gl' incauti: parlano di giustizia per minarne la base: declamano per la libertà, quando promovono il disordine, e la disunione. Questi mostri fatali sono la licenza, e l' egoismo. Essi non tendono a niente meno, che alla dissoluzione del governo repubblicano, all' anarchia, e quindi a preparare l' epoca dolorosa delle catene, e dell' oppressione.

Cittadini di Reggio, amate voi sinceramente la Repubblica? Ardete voi del desiderio sublime di vivere liberi? E' d' uopo di virtù: è d' uopo saper sacrificare l' amor proprio al bene generale: è d' uopo saper sopprimere risentimenti particolari, perchè non ne soffra la causa comune.

Se non avete coraggio di vincere voi stessi: se volete che non restino inulte private offese: chiedete giustizia; ma chiedetela per le strade costituzionali. Essa non si ottiene con i tumulti. Voi perdete le vostre ragioni allorchè per sostenerle vi prevalete di mezzi infami. E quale infamia maggiore per soddisfare le private passioni compromettere la salute pubblica? Eccitare tumulti, che altro è mai che disunire i fratelli, onde snervare le forze della famiglia? L' arte degli usurpatori è questa appunto, di fomentare le passioni dell' orgoglio, e dell' odio, per dividere gli uomini, e regnare. Gli schiavi del vizio eressero costantemente il trono dei Re. Così Roma, così Grecia perirono.

Il Direttorio non ha potuto intendere senza amarezza i trascorsi eccitati in mezzo a quegli stessi abitatori che hanno date prove sempre generose di attaccamento alla Repubblica. No: questi trascorsi di licenza non possono essere dei bravi Reggiani: essi sono l' opera di segreti emissarj, o di qualche perfido, che vende la Patria.

In conseguenza il Direttorio Esecutivo richiama al proprio dovere cuiunque avesse errato perchè sedotto. Rammenta agli incauti che la Repubblica non si sostiene, che per lo spirito dell' unione, e dell' ordine, col rispetto alle Leggi ed alle Autorità Costituite. Ricorda che la Giustizia è sempre violata, quando non si domanda nelle vie costituzionali: che queste sono aperte di continuo per chiunque, contro ancora agli stessi magistrati, quando abusassero del potere ad essi affidato.

Dichiara finalmente a coloro i quali continuassero nella scellerata impresa di sedurre il Popolo, provocandolo ad unioni vietate, e clamorose, che la spada vendicatrice dei delitti pende sopra le loro teste abbominate, e che scoperti appena verranno con brevissimo processo giudicati, e puniti col rigore della Legge 16. Termale.

Sott. Luosi. — Firmat. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano anno V. Repubblicano.

L' Amministratore Centrale del Fondo di Religione qual Commissario Delegato dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento dell' Olona

Fra li contribuenti alla Commenda di Malta sotto il titolo di Al i di cui Beni sono dichiarati della Nazione, essendo voi compreso in qualità di , e dovendosi per ordine Superiore liquidare la vostra partita, siete perciò invitato a presentarsi avanti questo Ragionato d' Ufficio Cittadino Francesco Girolamo Maestri nel termine onninamente perentorio di giorni coi ricapiti autentici giustificanti il possesso del vostro contratto, e colli confessi de' pagamenti che saranno stati da voi fatti.

Siete inoltre diffidato di non fare alcun pagamento se non nelle mani del Cittadino Angelo Patroni a ciò specialmente delegato, e che tiene la sua residenza in questa Amministrazione Centrale del Fondo di Religione sit. nella Contrada di S. Giovanni alle Case rotte al numero civico 1153., con avvertenza che qualunque successivo pagamento venisse fatto in altre mani sarà nullo. — Salute, e fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Consiglio d' Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano,

Invita, e sollecita di nuovo tutti i Cittadini, che tengono de' Confessi od in istampa, od in iscritto di somme pagate in causa di multe, od esenzioni rispetto alla cessata Guardia Nazionale Milanese a volerli rassegnare nel termine di due decadi d' oggi in avanti al Consiglio in Casa Giulini, in iscontro dei quali verrà loro rilasciato un legale Confesso comprendente tutte le somme, che saranno espresse in quelli da loro rassegnati.

Questa misura tende a fornir di lumi chi è incombenzato della formazione dei conti relativi alla scaduta Guardia, e non deve generare sospetto alcuno nei Cittadini sulla legittimità de' pagamenti da loro fatti pei titoli suddetti; poichè rispetto a loro sono in qualsiasi modo tenuti per legittimi, e regolari.

Si lusinga quindi il Consiglio suddetto, che gli stessi Cittadini vorranno di buon grado prestarsi alla presentazione de' mentovati Confessi, persuasi ch' ella deve ridondare in pubblico vantaggio.

Milano anno VI. della Repubblica Francese, e primo della Cisalpina.

Sott. Zanella Presidente. — Per il Consiglio Firmat. Rigozzi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Per ordine del Dicastero Centrale di Milano.

Tutti li Prestinari di Pane di Mistura in Milano dal giorno 4. Vendemmiale anno VI. (25. Settembre 1797. v. s.) fino a nuovo ordine dovranno vendere il Pane di Melgone, Segale, e Miglio chiamato di Mistura, che a norma dei Capitoli dovrà essere composto di belle, buone, e lodevoli farine, e ben lievitato, ben cotto, e ben condizionato, al peso, e prezzo come siegue:

Per un soldo once otto ——— onc. 8. —

Per sette quattrini once sedeci ——— onc. 16. —

Il Pane da libbra composto colle suddette farine, e ben condizionato come sopra, il quale dovrà vendersi a peso, e non a numero, e in pagnotte non eccedenti il peso di due libbre per ciascheduna.

Pane d' una libbra d' once 28 soldi tre, e denari tre ——— sold. 3. 3

Pane da due libbre soldi sei, e denari tre ——— sold. 6. 3

Dalla Casa del Comune di Milano li 2. Vendemmiale anno V. Repubblicano (23 Settembre 1797. V. S.)

Sott. Alemagna. Minoja. Zuccoli. Firmat. Bigatti Segretario.

SENTENZA.

Consiglio di Guerra permanente.

Estratto dei registri del Consiglio di Guerra permanente della Divisione di Lombardia.

Sentenza data nella Sessione pubblica delli quattro Vendemmiale Anno VI., che dichiara non colpevoli i nominati Giovanni Domenico Falciola, Girolamo Rossi, Matteo

teo Margaillan, e Carlo Vismara detto Agnelli, accusati d' avere tradotto, stampato, e venduto l' Atto Costituzionale del 1793.

Quest' oggi quattro Vendemmiale Anno VI. della Repubblica Francese.

Il Consiglio di Guerra della Divisione di Lombardia, sull' invito fattogli dall' Ajutante Generale Hector Capo dello Stato Maggiore in assenza del Generale di Brigata Vignolle Comandante la detta Divisione, essendosi riunito nella Casa Busca, domicilio del Presidente; dopo d' essere stato deposto sul Bureau un esemplare della legge 13. *Brumale passato è stata fatta lettura dal Capitano Relatore del processo verbale d' informazione, e dei documenti tanto a carico, che a discarico formanti il processo delli nominati Giovanni Domenico Falciola dell' età d' anni ventisette, nativo di Belgirate Lago Maggiore, abitante in Milano, accusato di avere fatto stampare la Costituzione Francese del* 1793., *Girolamo Rossi d' età d' anni venticinque nativo di Milano Stampatore, accusato di avere stampato questa Costituzione; Matteo Margaillan d' età d' anni quarantasei nativo di Brianzone Dipartimento delle alte Alpi, abitante da trent' anni in Milano, e Carlo Vismara detto Agnelli d' anni ventuno, nativo di Milano, Librai, questi due ultimi accusati d' avere venduto degli esemplari di questa Costituzione.*

Dopo questa lettura, e per ordine del Consiglio sono comparsi gli accusati liberi, e sciolti accompagnati dal loro Difensore officioso.

Il Consiglio avendo sentita la difesa degli accusati, e ricevute le risposte alle diverse interrogazioni ad essi fatte, e dopo averli interpellati egualmente che il loro Difensore officioso, e dichiarato se nulla hanno ad aggiungere alla loro difesa; sulla loro risposta negativa, il Presidente ha ordinato ad essi, ed agli astanti di ritirarsi.

In seguito il Presidente ha proposta la quistione: Giovanni Domenico Falciola accusato d' aver voluto turbare la tranquillità pubblica, traducendo in Italiano l' Atto Costituzionale del 1793., *facendolo stampare, e vendere; Girolamo Rossi Stampatore. Matteo Margaillan, e Carlo Vismara detto Agnelli accusati di complicità sono eglino colpevoli?*

Il Consiglio considerando che gli accusati non hanno manifestato l' intenzione di eccitare alcun torbido, nè alcuna sedizione contro il Governo Francese, nè contro la Repubblica Cisalpina gli ha dichiarati non colpevoli, e gli scioglie dall' accusa fatta contro di loro, ed ordina il loro rilascio in libertà: ordina egualmente che le ottocento copie dell' Atto Costituzionale del 1793. *tradotto in italiano, che si trovano deposte nella nostra Cancelleria, saranno rimesse al Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina, perchè ne disponga conforme alla giustizia, e che gli sarà addrizzata copia della presente Sentenza, ed incarica il Capitano Relatore della di lei esecuzione.*

Fatta, conchiusa, e decretata il giorno, e mese, ed anno come sopra.

Segnata al registro Batret sargente; Seguin sottotenente; Lombard luogotenente; Gouron capitano; Philippon capitano; Mollard capo di battaglione; Bouchet ajutante generale capo di brigata presidente; J. Gougeon capitano commissario del Potere esecutivo; Coulmier capitano relatore; Pagliari capitano auditore; e Martin cancelliere.

Per copia conforme. Coulmier capitano relatore.

Pagliari capitano auditore, e segretario interprete. Martin cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina.

INVITO.

Occorrendo una quantità di Panno per abbigliare la sempre crescente Truppa Cisalpina, e specialmente per far Cappotti; s' invita qualunque aspirante a presentarsi entro tre giorni da questa data alla prima Divisione del Dipartimento della Guerra situato nella Casa altrevolte de' Padri di S. Damiano alla Scala, ove si accetteranno i progetti, preferendo quelli che saranno per apportare un maggiore vantaggio al pubblico interesse.

I Panni dovranno essere verdi, bleu, neri, o misti.

Milano dal Dipartimento della Guerra 5. Vendemmifero anno VI. Repubblicano.

Sott. Sabbioni Commissario Ordinatore. — Firmat. Banfi Vice-Segretario.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno cinque Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo

la

la seguente = Legge Provvisoria per il Riparto generale della Contribuzione diretta, per gli ultimi sei mesi del corrente anno 1797., cominciando dal giorno primo prossimo passato Luglio v. s.

MEntre il Comitato di Finanza si occupava nella formazione di un metodo, che nella mancanza totale dell' Estimo Censuario, o per la sua diformità fra le Provincie ora componenti la Repubblica Cisalpina, potesse in via d' approssimazione servire di norma a proporzionare più equabilmente, che fosse possibile, il Riparto della Contribuzione diretta, ossia prediale, per supplire con essa in parte alle spese generali della Repubblica; il Direttorio Esecutivo col suo Messaggio del giorno 27. scorso Fruttidoro, ha dichiarato essere caso d'urgenza il fissare uno Scutato in tutti li Dipartimenti.

Prese quindi dal Comitato di Finanza in attento esame le notizie raccolte, ed i conti su tale proposito disposti, e somministrati anche dal Ministro di Finanza, è passato alla proposizione della seguente Legge, da osservarsi per ora in via meramente provvisionale.

I. Non esistendo per Bergamo, e Crema verun Catasto, o Censo, si starà provvisoriamente alla Convenzione sanzionata sotto il giorno 5. Pratile, e per conseguenza Bergamo contribuirà per detti mesi sei la metà delle lir. 750m., e Crema la metà delle lir. 250m. fissate pagarsi all'anno in detta Convenzione.

II. Modena, Reggio, Mirandola, ed Uniti a tenore della Legge approvata dal Generale in Capo, e pubblicata in data 3. Termidoro continueranno per ora il pagamento della Contribuzione diretta nella somma di lir. 1,404,155. moneta di Modena, che corrispondevano in addietro per ciascun anno.

III. Per lo Stato di Milano, denominato in passato Lombardia Austriaca, si ritiene il suo Estimo risultante dall' Imposta generale - - - - - - in Scudi 74,681,627. 3. —
Il Mantovano di quà dell' Oglio, secondo il suo Estimo ridotto risultante dalle Tavole Censuarie, in „ 2,021,199. —. —
Il Mantovano oltre Pò, come sopra - - - - - „ 4,909,169. —. —

IV. Per le seguenti Provincie mancanti di Catasto, e di Estimo, e non convenzionate, si è provvisoriamente fissato il seguente Scutato, ritenuta la rispettiva consistenza qual'era al principio dell' anno 1796. v. s.

Per Massa = Carrara = e Lunigiana - - - - „ 652,054. —. —
Per Bologna - - - - - - - - - - - - - „ 13,538,055. —. —
Per Ferrara - - - - - - - - - - - - - „ 9,285,492. —. —
Per Imola - - - - - - - - - - - - - - „ 1,478,157. —. —
Per l' Emilia - - - - - - - - - - - - - „ 13,245,726. ½ —

V. Questo Scutato rispetto alle sopra enunciate Provincie mancanti d' Estimo, o non convenzionate si ritiene provvisoriamente all' oggetto del riparto del Carico diretto per detti mesi sei, e rispetto all' Emilia per soli mesi tre da incominciarsi col primo del prossimo venturo mese di Ottobre v. s., ed all' oggetto altresì di fissare il riparto dei Biglietti per un Lotto determi-

na-

nato con altra Legge; ben inteso, che il riparto di tali Biglietti rispetto alle Provincie convenzionate debba farsi col ragguaglio all' importo della rispettiva Convenzione.

VI. Si applicherà immediatamente alla formazione di un nuovo Scutato più esatto, e con proporzioni possibilmente più uniformi, dietro il quale si farà subito il conto di perequazione fra i Dipartimenti, che non hanno Catasto, o non sono convenzionati per l'immediato compenso, che risulterà rispettivamente dovuto. Detto nuovo Scutato dovrà essere eseguito al più tardi dentro il prossimo mese di Dicembre.

VII. Il nuovo Scutato servirà di norma per l' avvenire, e durerà fino a tantoche non siasi formato l' Estimo nei Dipartimenti, ove possa occorrere, con quelle misure, e su que' dati, che verranno stabiliti.

VIII. L' Imposta si fissa in den. 24. per Scudo a ragguaglio d'anno, di modo che per il corrente semestre dovrà pagarsi dalle anzidette Provincie la metà, e così den. 12. per ogni Scudo d' Estimo, e dall' Emilia il quarto, vale a dire, den. 6. per ogni Scudo.

IX. Con tale proporzione dovranno contribuire la Lombardia, e le altre Provincie sopra menzionate, in riguardo al rispettivo Scutato ritenuto all' Art. IV., esclusivamente a Modena, Reggio, Mirandola, ed Uniti, Bergamo, e Crema, dovendo il loro concorso per gli accennati motivi agli Articoli I. II. limitarsi ora all'oggetto sovra indicato del Lotto. Siccome poi dal momento di questa organica provvisionale Legislazione non si ha campo di riformare li Quinternetti dell' imposizione Censuaria tanto riguardo alle Provincie del Milanese quanto alle due aggregazioni Mantovane; perciò riguardo a queste Provincie decorrerà per li pochi mesi del corr. anno 1797. il pagamento del carico Censuario a norma dei succennati Quinternetti già in corso, col favore però della contrapposizione a sconto della prima rata del Carico prediale del prossimo anno 1798. di quanto risulterà pagato al di là dei denari dodici per ogni Scudo.

X. S'intenderà quindi cessato coll'ultimo pagamento dovuto nello scorso Agosto rispetto alla Lombardia il carico dei sedici denari imposti sopra ogni Scudo per la Legione Lombarda, e così pure nelle altre Provincie, ove per lo stesso effetto sotto qualunque altra denominazione, o forma fosse in corso qualche contribuzione. Non ostante però dovrà eseguirsi il pagamento della rata assentata per il corrente Settembre a titolo del carico suddetto; e della somma pagata si farà il competente abbonamento in via di contrapposizione nella prima rata d' imposta prediale del venturo anno 1798.

XI. Nel termine di giorni quindici da decorrere dalla pubblicazione, che verrà fatta nei rispettivi Dipartimenti della presente Legge, dovrà ciascun Contribuente avere effettuato il pagamento della metà del rispettivo contributo nel modo finora praticato ne' rispettivi luoghi; e l' altra metà dovrà parimenti essere versata per la fine di Dicembre prossimo venturo.

XII. Il Carico Censuario per la Lombardia, e per le due porzioni del Mantovano aggregate alla Repubblica Cisalpina essendo già in corso come all' Articolo X. sul piede finora praticato, e non rimanendo per le dette

due Provincie, che di proporzionarle alla concorrenza nel Lotto, sarà cura del Ministro di Finanza di combinare il riparto coll' opera dell' Ufficio del Censo, e nelle altre Provincie tanto per il peso suppletorio al Carico Censuario, quanto per la concorrenza nel Lotto sarà cura del Ministro stesso di farlo eseguire per mezzo delle Amministrazioni Dipartimentali, le quali nell' esecuzione di tale riparto fra li rispettivi Contribuenti dovranno attenersi alla norma, che ciascheduna Provincia si trovi avere per la collettazione prediale, ed in difetto di veruna norma ai risultati delle notizie, che possano avere delle facoltà stabili rispettive, salva però fra li Contribuenti medesimi la ragione del compenso, ove possa competere, in seguito al nuovo Scutato provvisionale da formarsi come sopra.

XIII. Le dette Amministrazioni saranno sollecite di destinare i luoghi, ove debbano farsi dai singoli Contribuenti li rispettivi pagamenti, con avvertenza che le rate da introitarsi nella Cassa di ciascheduna Provincia debbano essere immediatamente rimesse alla Tesoreria generale della Lombardia.

XIV. Saranno egualmente sollecite le stesse Amministrazioni Dipartimentali di rimettere al Ministro di Finanza colla possibile prontezza una precisa informazione dei dati, coi quali avranno nelle rispettive Provincie eseguito il riparto fra li singoli Contribuenti della quota di tributo assegnata a ciascheduna.

XV. Rispetto al Mantovano oltre Pò, e di quà dall' Oglio riunito alla Repubblica, il Direttorio Esecutivo col mezzo del Ministro di Finanza disporrà il modo, con cui debba raccogliersi il denaro, che verrà nelle rispettive scadenze introitato dai singoli Esattori, onde pervenga sollecitamente alla Tesoreria generale della Repubblica.

XVI. La presente Legge onninamente provvisoria riguarda solo la Contribuzione generale diretta, ossia prediale; e restano perciò ferme in tutte parti le Imposte Provinciali, e Comunali per le spese, alle quali sono rispettivamente assegnate.

Sott. Manini = Arrigoni = Vandelli = Formiggini = Mazzoleni.

Libertà In nome della Repubblica Cisalpina Eguaglianza.

Seduta dei 5. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

I Comitati Riuniti approvano. Sott. Re Presidente = Fir. Perseguiti Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata ed eseguita.

Sott. G. G. Serbelloni Presidente = Firmat. Pel Direttorio Esecutivo il Gen. Sommariva = Per Copia conforme = Il Ministro della Giustizia Luosi = Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 9. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Alli Deputati dell' Estimo della Comune di

A maggiore schiarimento dell' Avviso 5. corrente, si arresta, che tutte le Comuni, nelle quali d' ora in avanti si manifestasse l' epizoozia, dovranno indilatamente notificarsi all' Amministrazione Dipartimentale, la quale resta incarica-

ricata di verificare il fatto ſenza il menomo ritardo, e di traſmettere immediatamente i riſultati a queſto Miniſtero, affinchè ſieno pubblicamente notificate come tali. Dalla data di queſte notificazioni reſterà impedita la facoltà della contrattazione delle beſtie bovine nelle ſteſſe Comuni manifeſtateſi infette; ſalvo nel reſto, quanto reſta diſpoſto nel citato Avviſo 5. Vendemmiatore.

Sott. il Miniſtro dell' interno Ragazzi. — Firmat. Corbetta Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

AVVISO.

L' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento dell' Olona inerendo alla Legge provviſoria del 5. ſtante pel riparto generale della Contribuzione diretta, la qual legge dichiara ceſſato con lo ſcorſo Agoſto il carico menſuale di un danaro, ed un terzo a titolo della Legione Lombarda, ma tuttavia pagabile per lo ſcaduto Settembre, ſalvo il di lui compenſo nella prima rata dell' Impoſta 1798., notifica ai Cenſiti, ed Eſattori di queſta Comune, e di tutta l' inaddietro Provincia di Milano, che in conſeguenza della ſuddetta provvida diſpoſizione eſſendo ſgravati dal pagamento ulteriore del ſovr' eſpoſto carico dall' ora cominciato Ottobre in avanti, ſi farà a loro favore la contrappoſizione della rata di queſto Meſe tanto nel libro di Scoſſa del Commiſſario Guſſoni per la Città, quanto nell' altro del Teſoriere dello Stato Ceriani per la Provincia, ſiccome già impoſta coll' antecedente Riparto della ceſſata Amminiſtrazione Generale della Lombardia.

Qualora poi taluno dei predetti Cenſiti, ed Eſattori aveſſe anticipata la rata di Ottobre, o al Commiſſario per queſta Città, o al Teſoriere dello Stato per la Provincia, dovrà eſſerne toſto riſpettivamente rimborſato, ed in egual caſo ſaranno tenuti gli Eſattori allo ſteſſo rimborſo verſo li Cenſiti.

Milano 11. Vendemmiale anno VI. Repubblicano.

Sott. Perabò Preſidente. — Stampa Soncino. — Firmat. Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

AVVISO.

Dovendoſi formare delle altre Compagnie di Carrettieri, ſi previene il Pubblico, che continua l' arruolamento alla Caſerma detta di S. Marcella in Milano, ritenuto che oltre il veſtiario i ſuddetti percepiſcono ſoldi quindici al giorno, e le razioni, fermo ſtante in tutte le ſue parti l' Avviſo emanato il giorno 4. Fruttidoro anno V.

Dal Dipartimento della Guerra 11. Vendemmiale anno VI.

Sott. Carcani Delegato.

Eſtratto dei Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.

Seduta del giorno 13. Vendemmiale, Anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' armata d' Italia Bonaparte in nome della Repubblica Franceſe ha fatto deporre in queſto giorno preſſo il Direttorio Eſecutivo la ſeguente Legge ſui regolari.

Conſiderando che i voti monaſtici ſono un rapporto fra Dio, e l' uomo, ſul quale la Legge non debbe intervenire;

Conſiderando che la Legge dee garantire la libertà d' ogni Cittadino ſenza immiſchiarſi di voti o di promeſſe, la forza delle quali dipende dall' intimo ſentimento più o meno illuminato;

Conſiderando che nel voler reſtituire l' originaria libertà a chi ſi è vincolato con tali voti, non ſi dee perciò diſturbare la quiete delle private famiglie, ciò che è ſtato preſcritto al §. 9. della Legge relativa ai Fedecommeſſi, ed alla ſucceſſione inteſtata, e che chi ha ſolennemente rinunziato a' beni della famiglia non dee per un ſuo pentimento poterne di nuovo partecipare ſconvolgendone l' economia;

SI ARRESTA:

1. Che tutte le perſone legate co' voti ſovraindicati, che dalla pubblicazione di queſta Legge ſortiranno dal loro recinto ſveſtendo l' abito proprio dell' iſtituto, che vogliono abbandonare, ſarà aſſegnata una penſione, da fiſſarſi dal Direttorio Eſecutivo, pel loro decente mantenimento, avuto però riguardo alle entrate del Monaſtero o Convento che laſciano.

Con-

2. Che questa pensione dovrà cessare, qualora i Regolari sortiti dal Monastero ottenessero un benefizio ecclesiastico superiore alla pensione suddetta, ed essere diminuita in proporzione della rendita del benefizio stesso.
3. I Claustrali, che volessero sortire si volgeranno al Commissario del Potere Esecutivo del rispettivo Dipartimento, che ne prenderà nota, rimettendola al Direttorio Esecutivo.

Firm. Fontana — Re — Mascheroni — Loschi — Oliva.

4. Vendemmiale, Anno VI. Repubblicano — Approuvé — Signé Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la Legge quì sopra espressa sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente.

Luogo del Sigillo.

Sott. Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sommariva.

Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi — Bellerio Segretario.

Estratto de' registri del Direttorio Esecutivo:

Seduta del giorno 13. Vendemmiale Anno VI. Repubblicano

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia Bonaparte in nome della Repubblica Francese ha fatto sotto questo giorno deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente LEGGE sul Clero.

La vigilanza, che dal Corpo Legislativo, e dal Direttorio Esecutivo si deve inalterabilmennte avere sull' importantissimo oggetto della Religione, de' Ministri di essa, della buona Morale, e della pubblica tranquillità esige una Legge generale, la quale assicuri i diritti di ciascheduno, e non permetta sotto qualunque pretesto turbamento della Società; quindi è che coerentemente ai diritti di Sovranità pacificamente esercitati nel passato reggime, e riconosciuti necessarj, come pure a quanto si è costantemente osservato nella più colta parte dell' Europa per lunga serie di secoli, si prescrive quanto segue, perchè sia inalterabilmente osservato in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina, abolendo a quest' effetto qualunque altra Legge, o consuetudine, che potesse aver luogo in alcune parti della medesima Repubblica, la quale vuol essere regolata con Leggi uniformi, e costanti.

I. Qualunque siasi Carta direttamente, o indirettamente riguardante il Culto proveniente da qualunque siasi Persona dimorante fuori del Territorio della Repubblica, se questa ha da influire su le azioni civili, e pubbliche de' Cittadini, non potrà avere nessun effetto, se non abbia l' autorizzazione espressa del Direttorio Esecutivo, al quale le singole Municipalità, Amministrazioni Centrali, ed ogni altra Autorità Costituita saranno obbligate di farla immediatamente trasmettere, attendendo da Esso la determinazione, che o ne autorizzi il corso, o ne annulli la disposizione. Chiunque avesse ottenuto una di queste Carte sarà obbligato di subito rassegnarla all' Amministrazione Centrale senza prima farne alcun uso. Chi osasse sotto qualsivoglia pretesto contravvenire a questa Legge, sarà considerato come perturbatore della pubblica quiete, e punito come tale.

II. La necessità di ovviare ai tumulti inseparabili da soverchiamente numerose unioni Popolari per la scelta de' principali Ministri del Culto ha obbligato i Rappresentanti della sovranità della più gran parte dell' Europa a nominare essi medesimi a così sublimi, e ragguardevoli impieghi, salve sempre le massime, che determinano le qualità e la istruzione de' medesimi. In conseguenza alla morte di qualunque siasi Vescovo l' Amministrazione Centrale di quel Dipartimento ove sarà il Vescovado vacante dovrà immediatamente andare al possesso, ed amministrare i Beni addetti al Vescovado incassandone il prodotto nella Cassa Dipartimentale, e tenendone conto dettagliato a parte, e prendendo pure possesso degli Archivj, mobili, e tutt' altro appartenente al Vescovado; e ciò per mezzo del Commissario del Potere Esecutivo, il quale dovrà subito ragguagliarne il Direttorio.

La nomina del successore apparterrà al Direttorio Esecutivo come Rappresentante la Sovranità; salve, come sopra, le regole ragionevolmente introdotte, tanto sulle qualità del nominato, quanto sulla sua istituzione; dopo di essa il Commissario del Potere Esecutivo, presso l' Amministrazione Centrale, dovrà esigere dal nuovo Vescovo il giuramento di fedeltà alla Repubblica

blica Cisalpina, ed esatta obbedienza alla legge; in seguito metterà il Vescovo al possesso della Chiesa, abitazione Vescovile, dipendenze del Vescovado e rendite con rogito di Notaro.

III. Non dovendosi defraudare il Popolo di ciascun Distretto, o Comunità dell'antichissimo inalienabile diritto di scegliere que' Ministri del Culto, che più immediatamente servono a ciascuna popolazione, si rende universale questo diritto relativamente alla nomina de' Parrochi, e de' loro Coadjutori.

I Parrochi, e loro Coadjutori, dalla pubblicazione di questa Legge in avanti, si eleggeranno dai Cittadini attivi abitanti nella Parrocchia, la circoscrizione della quale apparterrà, come si è sempre usato, ai Rappresentanti della Sovranità.

Chi aspira ad essere eletto, oltre l'essere Cittadino Attivo, deve preventivamente esser munito d'un certificato del Ministro della Polizia Generale, o da chi lo rappresenta in ciascun Dipartimento, che lo concederà, qualora non vi si oppongano titoli dipendenti dal proprio instituto.

Il ricorrente dovrà insinuarsi all'Amministrazione Dipartimentale, la quale non trovando che opporre gli darà essa pure un certificato di non avere eccezione. Con questo certificato egli dovrà dirigersi al Vescovo per ottenerne uno di idoneità a sostenere le funzioni di Ministro del Culto. Questi certificati saranno dal ricorrente trasmessi al Ministro degli affari interni.

In caso di vacanza di qualche Parrocchia, la Municipalità ne darà sollecito avviso all'Amministrazione Dipartimentale, e questa al Ministro degli affari interni. Il Direttorio Esecutivo prescriverà il modo della convocazione della Parrocchia per la nomina.

Al caso di vacante Parrocchia, i ricorrenti muniti de' sopradetti certificati si presenteranno ai Parrocchiani che devono eleggere. Il Commissario del Potere Esecutivo che assisterà alla nomina, o personalmente, o per mezzo di persona da lui destinata, oltre parteciparla alla Municipalità del luogo ove è la vacante Parrocchia, ed all'Amministrazione Centrale, ne preverrà il Ministro degli affari interni. Il Commissario del Potere Esecutivo, o il suo Delegato esigeranno dal nuovo Parroco il giuramento di fedeltà alla Repubblica Cisalpina, ed esatta obbedienza alla Legge, indi lo stesso Commissario, o suo sostituto metterà il Parroco al possesso della Chiesa, Casa Parrocchiale, e sue pertinenze, e rendite con rogito di Notaro.

Lo stesso metodo si osserverà pei Coadjutori dei Parrochi.

Il Direttorio Esecutivo è incaricato di prendere tutte quelle misure che troverà necessarie, perchè i Ministri del Culto siano forniti di quelle virtù sociali che debbono renderli rispettabili.

IV. L'esercizio della predicazione, ed amministrazione delle cose sacre appartiene esclusivamente a' Vescovi, Parrochi, e Coadjutori. Per que' Ministri del Culto però de' quali i Vescovi credessero necessaria la cooperazione, dovranno dare nota dettagliata al Direttorio. Sarà cura de' Vescovi di vegliare sulla predicazione de' Parrochi, e Coadjutori, affinchè non si estenda ad argomenti estranei al Vangelo, ed alla buona morale.

V. Essendo essenziale per l'utilità e decenza del Culto che i Ministri di esso abbiano una convenevole sussistenza, ogni Vescovo non potrà ordinare, che il numero de' Ministri necessarj allo stesso Culto. Egli darà al Direttorio la nota di questi Ministri necessarj, e di quelli che esso ammette all'insegnamento relativo al culto, e all'esercizio del medesimo.

Firm. Mascheroni — Longo — Fontana — Loschi.

4. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano — Approuvé — Sign. Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Pel Dir. Esec. il Segr. Gener. Sott. Sommariva.

Luogo del sigillo — Per copia conf. il Ministro della Giustizia Luosi — Bellerio Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 13. Vendemmiale anno VI Repubblicano.

CIRCOLARE all'Amministrazione Centrale del Dipartimento

Sollecito il Direttorio Esecutivo di far introdurre un Piano di pubblica istruzione, il quale sia consentaneo ai principj di un libero Governo, ed uniforme in tutto il Ter-

il Territorio della Repubblica, con suo Messaggio d. corrente ha invitato il Comitato Consulente di Costituzione ad occuparsi di quest' oggetto importante.

Il Comitato nel metter mano alla divisata organizzazione ha trovato necessario di essere preventivamente informato.

1. *Delle Persone, che sieno atte ad insegnare a leggere, e scrivere, conteggiare, ed inspirare la virtù, e le massime Repubblicane.*
2. *De' luoghi di ragione pubblica, dove porre le Scuole primitive, senza moltiplicarle troppo, e senza nemmeno porle in troppa distanza l' una dall' altra.*
3. *Dello stipendio, che si potesse creder necessario, e sufficiente a darsi ai Maestri, oltre le spese dell' alloggio volute dalla Costituzione.*
4. *Di tutti gli stabilimenti già esistenti di pubblica istruzione, tanto appartenenti alle Scuole primitive, quanto alle lettere, arti, e scienze di ogni genere, unitamente alle rispettive loro rendite, ed all' attuale organizzazione de' locali.*

Vi invito pertanto ad assumere senza alcun ritardo, e a riferire le richieste informazioni, nel preciso termine di una Decade, al mio Ministero.

Siccome poi l' attivazione del Piano di educazione Repubblicana dovrà essere necessariamente differita a tempo incerto; così vi invito a pubblicare un Avviso, col quale Preveniate il Popolo che tutte le Scuole già esistenti nella Repubblica Cisalpina si abbiano a riaprire al tempo solito, e coi soliti metodi sino al giorno in cui sarà posto in attività il nuovo sistema.

Sott. Il Ministro dell' Interno Ragazzi — Firm. Corbetta.

In nome della Repubblica Cisalpina.

CIRCOLARE 14. *Vndemmiale anno VI. Repubblicano* (5. *Ottobre* 1797. *v. s.*)

In seguito alla Circolare di questa Delegazione del Censo de' 2. Complementario p. p. n. 9234. *riguardo alla continuazione in carica degli attuali Diputati dell' Estimo fino alla vicina sistemazione delle cose, il Ministro degli affari interni sopra consulta della stessa Delegazione ha dichiarato con Decreto* 11. *Vindemmiale corrente doversi provvisoriamente continuare nelle loro incumbenze anche i salariati Comunali che venivano nominati ne' Convocati d' elezione de' Deputati dell' Estimo loro corrispondendo la stessa mercede secondo il tempo del servizio Si partecipa al Cancelliere del Distretto siffatta superiore disposizione perchè sorta anch' essa il suo effetto diramando in ciascuna Comunità per intelligenza de' rispettivi interessati una copia della presente Circolare, di cui se gli trasmettono perciò Num. esemplari.*

Dalla Delegazione del Censo in Milano.

Sott. Cusani Delegato — Firm. Zopis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

Per ordine del Direttorio Esecutivo l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona previene il Pubblico che in pendenza di un nuovo Piano di pubblica Istruzione uniforme in tutto il Territorio della Repubblica, e consentaneo ai principj d' un libero Governo, tutte le Scuole già esistenti in questo Dipartimento dell' Olona saranno riaperte al tempo solito, e coi soliti metodi, e continueranno fino al giorno in cui sarà posto in attività il suddetto nuovo Piano.

Milano dalla Casa del Comune 18. Vindemmifero anno VI. Repubblicano.

Sott. Pedrazzini Presidente = C. Busti Amministratore = Firm. Narducci Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 15. Vendemmiale anno VI. Repubblicano.

LiC omitati Riuniti hanno fatto deporre presso li Direttorio Esecutivo la seguente Legge riguardante i Commissarj di Guerra.

TITOLO PRIMO

N. 1. La cura della rettitudine, del buon ordine, della disciplina, e della vera economia nel maneggio del contante, delli generi, e degli effetti, che occorreranno, e che di mano in mano verranno somministrati tanto per mantenimento, servigio ed uso della forza armata della Repubblica, quant' anche per

la co-

la costruzione, adattamento, e conservazione in istato di buon servigio di Piazza d' armi, Forti, Arsenàli, Fonderie, Magazzini, Caserme, e Quartieri, sarà particolarmente affidata alli Commissarj di guerra.

2. Perciò li Commissarj suddetti saranno tenuti per loro istituto ad invigilare sopra ciascuno degli enunciati oggetti a norma del disposto dalla Legge, che li contempla ed in conformità degli ordini, e de' regolamenti economici, e di contabilità, che per la maggior sicurezza, semplicità, e speditezza dei maneggi e rendimento de' conti di tutte le Aziendie Militari saranno dati opportunamente dal Ministro della guerra, al cui Dipartimento, e specialmente alla prima divisione del medesimo, resta pienamente commessa l' amministrazione generale delle Aziende suddette.

3 Dovranno quindi riferirsi con precisione a tale Dipartimento, ed in quel modo, che verrà giudicato più conveniente dal Ministro della guerra, tutti li risultati delle operazioni, e delle indagini delli Commissarj di guerra, e dovranno emanare dallo stesso Dipartimento gli ordini, e le istruzioni, che potessero esigere le circostanze de' casi pel miglior servigio della Repubblica.

4. Saranno tre li gradi de' Commissarj di guerra. Il primo sarà di Commissario Ordinatore, il secondo sarà di Commissario Ordinario di guerra di prima classe, ed il terzo di Commissario Ordinario di seconda classe.

5. Il numero di tali funzionarj, che secondo il disposto in appresso dovrà proporzionarsi alla quantità delle Forze armate della Repubblica con opportuno riguardo alla quantità, e moltiplicità dei punti, ne' quali potessero essere distribuite, verrà di mano in mano determinato dal Direttorio sulle rappresentanze che gli saranno fatte dal Ministro della guerra circa la congruenza del suddetto numero de' Funzionarj.

6. Sarà stabilito un Commissario Ordinatore nel Dipartimento della Guerra in qualità di Capo della prima Divisione del Dipartimento istesso, e saranno parimenti attaccati alla divisione medesima quattro Commissarj ordinarj di guerra di prima classe in qualità d' Ispettori alli maneggi di tutti li rami dell' amministrazione generale; e questi Ispettori saranno incaricati per stretto dovere di loro Ufficio della maggiore possibile vigilanza, onde non venga pregiudicata la Repubblica, o nelle condizioni da opporsi ai contratti, o per l' inadempimento delle medesime, oppure per inesattezza, ed indolenza de'Maneggianti nel combinarli, e presentarli, o per troppa facilità dei Ragionati nel verificarli, benchè non aventi le giustificazioni opportune, e dovranno essi Commissarj Ispettori far sempre il rapporto in iscritto del risultato delle indagini, che avranno fatte sopra li registri, e ricapiti di que' maneggi, riguardo alli quali sarà stata loro data l' ispezione di vigilanza. Si potranno anche incaricare, occorendo, alcuni di tali Ispettori di commissioni, o d' ispezioni temporanee da eseguirsi nelle diverse parti della Repubblica, nelle quali piacesse al Ministro di guerra di valersi dell' opera loro.

7. Alli Corpi dell' Artiglieria, e del Genio sarà attaccato quel numero de' Commissarj di guerra, che di mano in mano sarà creduto necessario, avuto riguardo alla qualità, e quantità dei Parchi, Magazzini, e Fonderie della Repubblica.

8. A ciascuna divisione dell' Armata resteranno sempre attaccati tre Commissarj di guerra, e saranno per ora un Commissario Ordinatore, uno di prima, ed uno di seconda classe. Nel caso poi, che li Corpi fossero completati, sarà aumentato il numero di detti Commissarj di prima, e seconda classe.

9. In tempo di guerra però, nel caso che si accrescesse il numero delle Brigate, o si allontanasse di molto l' Armata dal Dipartimento della Guerra, si potrà nominare dal Direttorio un Commissario Ordinatore in Capo da sceglierfi nella classe dei Commissarj Ordinatori, avuto soltanto riguardo alla maggiore idoneità per tali impieghi, e da proporsi dal Ministro della Guerra, dal cui Dipartimento egli dovrà dipendere pienamente al pari di tutti gli altri, ma col cessare delle circostanze, che avranno determinato tale straordinario provvedimento, dovrà pur anche cessare l' impiego suddetto, e dovrà riassumere le proprie funzioni di Commissario Ordinatore chi ne sarà stato incaricato.

10. Vi saranno inoltre altri Commissarj di guerra destinati all' ispezione, e vigilanza sopra li Forti, le Piazze, od altri luoghi di guarnigione, o congregamento di Truppe nel Territorio della Repubblica; ma non potrà però destinarsi uno special Commissario, ove non si ritrovi almeno una forza non minore di tre cento teste.

11. La

11. La nomina dei Soggetti a Commissarj di guerra, si farà dal Direttorio Esecutivo sulla proposta dei medesimi da presentargli si dal Ministro di guerra, e questi nella scelta dei soggetti da proporre, dovrà contemplare a preferenza que' Cittadini Cisalpini, li quali nel tempo delle nomine da farsi fossero stati, o si trovassero al servigio della Repubblica in qualità di Quartier Mastri, Tesorieri, o di Aggiunti presso gli attuali Commissarj, o di Ufficiali incaricati di dettagli, o maneggi di Magazzini, all' oggetto di poter presentare al Direttorio per la nomina suddetta quelli, che fra li soggetti di dette classi, oltre all' avere la conveniente abilità, godessero anche della migliore pubblica opinione di probità non meno, che di vero civismo.

12 Qualora poi le sovr' enunciate classi d' Impiegati non potessero fornire li soggetti occorrevoli per coprire le Cariche vacanti di Commissario di guerra, il Ministro della guerra ne dovrà fare la scelta nella classe generale dei Cittadini Cisalpini, la quale avrà sempre il diritto esclusivo di aspirare a tali impieghi; ed accadendo, che all' occasione del bisogno di rimpiazzo dei medesimi fossero già registrate, e pendenti, o si presentassero nel Dipartimento della guerra le petizioni di più Cittadini concorrenti da varj Dipartimenti della Repubblica, non disgiunte però da quelle dichiarazioni d' idoneità dei Petenti, delle quali dovranno essere muniti dalla rispettiva Amministrazione Centrale, nel modo prescritto in appresso per chiunque non abbia mai servito in impieghi analoghi a quello di Commissario; Il Ministro in parità di merito preferirà sempre il Petizionario di quel Dipartimento, il quale avesse in quel tempo un numero di propri Cittadini impiegati nel Militare, che in proporzione della propria popolazione si riscontrasse minore di quello dei Cittadini degli altri Dipartimenti similmente provveduti d' impiego Militare.

13. Le qualità, che dovranno concorrere in un soggetto per costituirne l' idoneità all' impiego di Commissario di guerra, sono la Cittadinanza Cisalpina, l' età non minore di 25. anni, la niuna possidenza di fondi fuori del Territorio della Repubblica Cisalpina, il vero Civismo, la perizia nel conteggio, la cognizione delle leggi, regolamenti, ed organizzazioni Militari, qualche nozione d' amministrazioni economiche, e la pratica di quelle lingue straniere, l' uso delle quali fosse proficuo al miglior servizio della Repubblica. Non potrà mai aver luogo alcuna arbitraria cendiscendenza nella spedizione delle suddette dichiarazioni d' idoneità, nel caso, che qualche Petizionario non fosse bastantemente fornito delle sovr' indicate qualità.

14. A tale oggetto se ne farà l' esperimento colle seguenti avvertenze, e cautele:

I. Ogni Amministrazione Centrale, a cui da qualche Cittadino del proprio Dipartimento sia fatta l' inchiesta per la dichiarazione della di lui idoneità all' Impiego di Commissario di guerra, passerà alla destinazione di due, o tre dei di lei Membri, ed inviterà nel tempo stesso la Municipalità del Capo-Luogo del Dipartimento a nominare anche essa tre, o quattro soggetti del di lei Corpo, affinchè se ne possa formare una Deputazione mista di cinque, o di sette Membri per gli sperimenti da fare circa la suddetta idoneità del Petizionario.

II. Allorchè questa Deputazione si sarà bastantemente occupata nella prima di lei formale adunanza nelle discussioni riguardanti unicamente le qualità morali del Petizionario, circa le quali dovrà ciascun Deputato essersi previamente procurate le più sicure notizie, sarà chiamato in sessione il Cancelliere della Deputazione stessa, e dal Deputato seniore dell' Amministrazione Centrale verrà proposto il partito „ a chi piace, che il Petizionario N. N. in vista delle di lui qualità morali venga ammesso all' esame della propria abilità " per l' impiego di Commissario di guerra, e la Deputazione passerà alla risoluzione a pluralità di voti, facendone tenere registro dal Cancelliere Delegato.

III. Nel Caso che il Petizionario abbia ottenuta a pluralità di voti l'ammissione all' esame della di lui abilità, saranno determinate nella sessione stessa la giornata, l'ora, e la Sala, nella quale dovrà tenersi un tale esame, e ne verrà prontamente trasmesso l' avviso al più prossimo Commissario di guerra, invitandolo nel tempo stesso ad intervenire a detto esame come Condeputato principalmente incaricato delle interrogazioni da farsi al Petizionario a sperimento della di lui abilità.

IV. Di tutto l' esame, e del conseguente giudizio, che verrà fatto dalla Deputazione dell' abilità del Petizionario, il Cancelliere, che sarà sempre presente a questa sessione, farà processo verbale, ma steso in guisa, che dal contesto del medesimo si possa rilevare il grado d' intelligenza di chi sarà stato sperimentato.

V. Qua-

V. Qualora sia stato favorevole al Petizionario anche il giudizio circa la di lui abilità, la Deputazione dovrà devenire alla dichiarazione dell' idoneità del medesimo per un impiego di Commissario di guerra, e dovrà pure decretare la spedizione da farsegli di copia autentica di tutti li suddetti atti della Deputazione, che lo risguardono, da esibirsi al Protocollo generale del Dipartimento della guerra, affinchè lo stesso Petizionario possa essere contemplato a termini del disposto in questa Legge, all' occasione di rimpiazzi da farsi negli Impieghi di Commissario di guerra.

VI. Sarà bensì in facoltà delle Amministrazioni Centrali di far procedere agli atti suddetti a qualunque istanza degli Aspiranti, ma ciò non ostante dovranno essere fissati costantemente per l' intrapresa di atti di simil fatta li primi giorni delli mesi Vendemmiale, Piovoso, e Pratile di ciascun anno per norma di chi volesse prepararsi allo sperimento della propria idoneità per l' impiego di Commissario di guerra.

15. Essendo indispensabile di valersi continuamente anche dell' opera di soggetti in qualità di Aggiunti alli Commissarj di guerra, o di Agenti Militari tanto presso l' armata, quant' anche nei Luoghi di Guernigione, il numero ne sarà di mano in mano determinato dal Direttorio Esecutivo, al qual pure ne spetterà la nomina in via provvisionale sopra rapporto del Ministro della guerra.

TITOLO SECONDO

Dei Commissarj Ordinatori presso le Armate nelle Divisioni Territoriali Militari della Repubblica.

SEZIONE PRIMA

Del Commissario Ordinatore in Capo.

1. Il Commissario ordinatore in Capo presso l' armata, alla cui creazione il Direttorio fosse stato determinato dalla contingenza de' casi contemplati nel paragrafo nono del precedente titolo, avrà l' ispezione generale a tutte le funzioni, e ai funzionarj dell' Amministrazione economica di tutta l' Armata superiormente a qualunque altro Commissario di Guerra, o capo Amministrativo, dipendentemente però sempre dagli ordini, e regolamenti generali, che gli saranno stati dati, e da quelli particolari che potessero essergli spediti di mano in mano dal Ministro della guerra, col quale dovrà corrispondere con quella regolarità, e frequenza maggiore di rapporti, che sarà compatibile con le distanze, e posizioni dell' Armata, e quindi tutti li Commissarj di Guerra dipenderanno immediatamente dal Capo Commissario suddetto nell' esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE SECONDA.

Dei Commissarj Ordinatori addetti alle Divisioni Territoriali, e Militari della Repubblica.

1. Oltre al Commissario Ordinatore addetto al Dipartimento della Guerra, e quelli attaccati all' Armata vi saranno altri Ordinatori, uno cioè per ciascheduna Divisione Territoriale Militare della Repubblica.
2. Essi eserciteranno nella loro Divisione le funzioni istesse, che si esercitano dai Commissarj Ordinatori attaccati all' Armata.
3. Saranno obbligati altresì di fare almeno due volte l' anno il giro delle Piazze, Forti, ed altri Luoghi della loro Divisione, dove esisteranno stabilimenti Militari. Dappertutto essi concerteranno coi Corpi Amministrativi, ed i principali Agenti Militari le misure più proprie per assicurare il servizio delle Truppe, e stabilire i mezzi della maggior economia, e regolarità. S' intenderanno anche coi Pagatori Militari, perchè non siano in verun modo alterate le Leggi di contabilità, e si riconosca la legittimità delle spese tanto ordinarie, che straordinarie, affinchè possano essere accreditate nel rendiconto dei maneggi.

Di tutte le osservazioni fatte, e delle disposizioni date all' occasione di tali visite d' ispezione li Commissarj Ordinatori terranno un esatto registro per farne poi dettagliato rapporto al Ministro della Guerra, egualmente che di tutte le altre loro operazioni.

4. Gli Ordinatori nelle Divisioni Territoriali suddette avranno cura di spedire ad ogni Commissario Ordinario di Guerra, a loro immediatamente subordinato, la tabella di tutti i Commissarj impiegati nella loro rispettiva Divisione, tenendolo regolarmente informato delle mutazioni, e movimenti, che potessero fra essi Commissarj accadere. Questa tabella conterrà non solo il nome, cognome, rango, e qualità di ciascun Commissario, ma indicherà altresì il luogo della rispettiva di lui residenza, e le incumbenze ordinarie, e particolari, che gli sono affidate.

5. La distribuzione delle suddette incumbenze, che si dovranno affidare ai Commissarj Ordinarj di Guerra si farà dai Commissarj Ordinatori nella rispettiva Divisione, previo il concerto da prendersi col Ministro della guerra.

6. Essendo attribuita ai Commissarj Ordinatori l'immediata ispezione sopra i Commissarj Ordinatori di Guerra da loro dipendenti, saranno essi pure risponsali delle irregolarità, che potessero commettersi in pregiudizio del buon servizio dell'Armata per incuria, o mala condotta dei detti Commissarj di Guerra, qualora non si facciano carico di renderne tosto avvertito il Ministro della Guerra.

TITOLO TERZO

Dei Commissarj Ordinarj di Guerra in particolare, e della subordinazione di tutti i Commissarj in generale

SEZIONE PRIMA

Dei Commissarj Ordinarj di Guerra.

Art. unico. — I Commissarj Ordinarj di Guerra saranno obbligati di rendere un esatto conto al Dipartimento della Guerra, ed al Commissario Ordinatore, da cui dipenderanno, del modo con cui avranno disimpegnate le incumbenze, che saranno loro state affidate, e ciò nella forma che verrà loro prescritta dal Dipartimento della Guerra, da cui direttamente, o col mezzo del Commissario Ordinatore saranno loro trasmesse le necessarie istruzioni, dalle quali non potranno in verun modo deviare, eccetto il caso di precisa urgenza, del quale però dovranno renderne inteso l'Ordinatore, oppure il Dipartimento della Guerra colla maggiore possibile sollecitudine per le ulteriori provvidenze.

SEZIONE SECONDA

Della subordinazione dei Commissarj in generale.

Art. 1. Essendo essenzialmente necessario al buon servizio della Forza Armata della Repubblica, che ciascuno de' Commissarj di Guerra sia tenuto di riconoscere, ed eseguire gli ordini concernenti il loro istituto, che verranno emanati dall'Autorità superiore, nè potendo ciò succedere senza una decisa subordinazione degli uni agli altri, secondo il rispettivo loro rango, sarà di preciso dovere dei Commissarj Ordinatori il dipendere immediatamente dal Ministro della Guerra, e dall'Ordinatore in Capo, qualora egli esista, fermo stante per quest' ultimo il disposto nella Sezione prima del titolo precedente.

Art. 2. Ai Commissarj Ordinatori dovranno parimenti essere subordinati li Commissarj Ordinarj tanto di prima che di seconda classe, colla eguale differenza per parte del Commissario Ordinario di seconda, verso quello di prima classe.

Art. 3. Nel caso poi di parità di classe, e di grado fra due Commissarj, che si trovino in commissione nel luogo medesimo, dovrà attendersi l'anzianità del Brevetto per la subordinazione dell'uno all'altro.

TITOLO QUARTO

Soldo annuo, e trattamento de' Commissarj di Guerra.

1. Il soldo dei Commissarj di Guerra sarà pagato mensualmente in ragione di quanto verrà loro assegnato annualmente colla legge, o tariffa generale sopra i soldi dei Militari.

2. Debbono i Commissarj di Guerra altresì godere di certo determinato compenso per le spese d' officio, che sarà pure precisato dal regolamento concernente la contabilità.

3. Le spese d' allogio saranno loro compensate in ragione di lire cento trenta al mese per gli Ordinatori, e di lire sessantacinque per i Commissarj ordinarj, quando però non sia ad essi fornito in natura, nel qual caso non potranno eglino ricusarlo, nè mai procurarselo a carico dei Cittadini, restando loro pure proibita qualunque altra requisizione per proprio uso.

4. Nei suddetti appuntamenti sono comprese tutte le altre indennizzazioni, che, per qualunque causa, o titolo, essi Commissarj di Guerra potessero pretendere. Solo in marcia, quando non potessero percepire le razioni di viveri, e forraggi loro assegnate giusta la predetta tariffa generale, si contribuirà loro un'altra indennizzazione, o rimborso di lire sei al giorno per gli Ordinatori, e lire quattro e mezza per i Commissarj ordinarj.

5. Se il servizio esigesse, che gli Ordinatori, ed altri Commissarj ordinarj corressero la Posta per recarsi da un luogo all'altro, allora le spese di tal corsa verranno loro compensate, quando però il Ministro della Guerra abbia riconosciuta la necessità di questo sollecito viaggio.

6. Alle lettere ufficiali dei Commissarj di Guerra essendo accordata la franchiggia d'ogni diritto di posta, rendesi perciò necessario, ch' esse siano esteriormente

mar-

marcate in modo di poterle distinguere dalle altre. A tal fine ogni Commissario di Guerra dovrà essere munito di un Bollo portante la leggenda — Commissariato di Guerra.

TITOLO QUINTO

Delle ricompense e pensioni.

Art. 1. Li Commissarj di Guerra dovendo per indisposizione di salute, o per altre legittime cause da riconoscersi dal Ministro della guerra, ritirarsi dal servizio, godranno di quella pensione, che sarà proporzionata al loro soldo effettivo, dedotte le altre spese, ed indennizzazioni, con quella regola che resta fissata per gli altri Militari.

2. Essi Commissarj godranno altresì degli altri vantaggi, che le leggi accordano, o saranno per accordare ai Militari medesimi.

TITOLO SESTO.

Uniforme dei Commissarj di Guerra.

Art. 1. Li Commissarj di Guerra in esercizio alle armate, e nei luoghi di loro residenza debbono costantemente vestire il seguente uniforme; cioè.

Un abito di panno verde foderato dello stesso colore senza ribalte; egli sarà bottonato diritto sul petto col colletto rovesciato di scarlatto filetato in bianco, mostrini alle maniche pure di scarlatto filetato in bianco, e tasche orizzontali; i bottoni dell' abito saranno bianchi colla leggenda = Amministrazione Militare = la Giubba, e Giletto sarà bianco, i Calzoni verdi, ed all' Ungarese.

2. L' abito dell' Ordinatore in Capo avrà un ricamo d' argento della larghezza d' un police sul colletto, ai mostrini delle maniche, ed alle tasche.

3. Gli Ordinatori semplici porteranno lo stesso ricamo sul colletto, e sui mostrini delle maniche solamente.

4. Per li Commissarj ordinarj lo stesso ricamo sarà solamente sul colletto.

5. Tutti i Commissarj di Guerra porteranno dei Capelli lisci montati nella forma ordinaria, bordati con fettucia, o nastro di seta, oppure lana tutta nera, ganza d' argento con bottone bianco, coccarda nazionale, e pennacchio pure nazionale tricolorato verticalmente.

6. La Sciabla, che porteranno, sarà appesa ad una bandoliera di pelle nera, e sarà guarnita d' una Dragona d' argento con verniglioni per gli Ordinatori, e senza per li Commissarj ordinarj.

7. Quando i Commissarj di Guerra pubblicheranno delle Leggi, od altro alle Armate, ne faranno le reviste, o si presenteranno ai Consigli di Guerra, ed ai Corpi amministrativi, oppure anche assisteranno a qualche cerimonia Civica o Militare, debbono sempre essere condecorati d' un largo nastro tricolorato con una Medaglia d' argento, che loro cada in petto, portante sull' elergo le parole = Rispetto alla Legge =

8. Li Commissarj di Guerra debbono in parata essere sempre con stivali neri all' Ungarese cogli sproni.

Esigendo il buon ordine del servizio, che li Commissarj di Guerra non possano mai allontanarsi dalle presenti disposizioni, s' incaricano li Commissarj Ordinatori a tener mano forte, perchè le medesime siano in tutte le loro parti, ed in ogni tempo esattamente eseguite.

Sott. Giovio — Scarabelli — Vergani — Pancaldi — Beccaria.

Libertà, In nome della Repubblica Cisalpina. Eguaglianza.

Seduta de' 14. Vendemmiatore Anno VI. Repubblicano.

In assenza del Generale in Capo, dichiarata l' urgenza dal Direttorio Esecutivo con Messaggio dei 10. scorso Fruttidoro, li Comitati Riuniti approvano.

Sott. Re Presidente — Firmat. Perseguiti Segr. de' Comitati Riuniti.

In nome della Repubblica Cisalpina

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Firmat. Alessandri Presidente.

Luogo del Sigillo — Pel Direttorio Esecutivo Il Segr. Gen. Sott. Sommariva.

Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 19. Vendemmiale Anno VI. Repubblicano.

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente

LEGGE relativa alla Organizzazione della Guardia Nazionale.

Considerando che per stabilire un giusto riparto del peso che deve caricarsi indistintamente ad ogni Cittadino pel servizio personale della Guardia Nazionale

Se-

Sedentaria in tutte le Comuni della Repubblica, è neceſſaria la formazione di un eſatto Ruolo, che comprenda tutti i Cittadini, che hanno compiti l'età richieſta dalla Legge.

Conſiderando che abbenchè nel titolo ſettimo Articolo III. del Piano d' Organizzazione venghi ordinato a tutti i Proprietarj, Affittuarj, Subaffittuarj, loro Commeſſi, o Portinaj di dichiarare ai Capitani delle loro Compagnie il nome de' Cittadini, che abitano le loro Caſe ec., coſtituendoli reſponſali per le ommiſſioni, che commetteranno a queſto riguardo, non eſſendo però ſtato in eſſo ſtatuito in che debba conſiſtere la reſponſabilità ſuccennata ne provengano neceſſariamente degli abuſi, i quali devono eſſere tolti in ogni modo poſſibile, ſi è paſſato a decretare; che

La riponſabilità come ſopra ſtabilita ſi dichiara conſiſtere nell' emenda di ſcudi 8., oſſiano lir. 48. di Milano da pagarſi da qualunque Contravventore, ed applicabili per metà ai Denuncianti, che, volendo, ſaranno tenuti ſegreti, e per metà al Conſiglio d'Amminiſtrazione, cui eſſi Contravventori apparterranno.

Sott. Scarabelli — Beccaria — Belmonte — Giovio — Vergani — Pancaldi.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Seduta dei 18. Vendemmiale Anno VI. Repubblicano.

In aſſenza del Generale in Capo, dichiarata l' urgenza dal Direttorio Eſecutivo con Meſſaggio dei 16. corrente, li Comitati Riuniti approvano.

Firm. Re Preſidente — Sott. Perſeguiti Segretario dei Comitati Riuniti.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Il Direttorio Eſecutivo ordina che la LEGGE quì ſopra eſpreſſa ſia munita del ſigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.

Firm. Aleſſandri Preſidente — Pel Dir. Eſecut. il Segret. Gener. Sott. Sommariva.

Luogo del ſigillo — Per copia conf. il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi — Bellerio Seg.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Milano 20. Vendemmiale anno VI.

CIRCOLARE — Il Miniſtro dell' Interno agli Amminiſtratori del Luogo Pio di

Per allontanare, e togliere qualunque abuſo, che poteſſe introdurſi in pregiudizio di tutti i Luoghi pii, e per conſervare una giuſta controlleria, che garantiſca l'eſattezza d'ogni pia amminiſtrazione che tanto intereſſa la pubblica cauſa; il Miniſtro degli Affari Interni richiama all' eſatta oſſervanza le leggi già eſiſtenti in tale materia, e quelle ſegnatamente di non fare contratti privati di qualſivoglia ſorta, ma bensì col regolare ſperimento dell' aſta, previa la conſueta affiſſione delle cedole, e ſalva la ſuperiore approvazione.

Ed affinchè l' approvazione medeſima poſſa eſſere interpoſta con cognizione, ſi rende neceſſario che la notizia di tutti, e ſingoli i contratti di vendite, livelli, affitti di fondi ec. venga in precedenza notificata all' Amminiſtrazione Centrale del fondo di Religione in Milano, alla quale ſi dirigeranno le relative documentate carte.

Alla detta Amminiſtrazione dovranno parimenti parteciparſi tutte le diſpoſizioni amminiſtrative, l' aumento degli Impiegati de' loro ſoldi, e delle gratificazioni ec.

Sarà poi cura dell' Amminiſtrazione di ordinare alle Ragionaterie de' Luoghi pii gli opportuni regolari regiſtri per la formazione del bilancio generale munito degli allegati giuſtificativi: di rilevare il di lei ſentimento e di riferire col proprio parere al Miniſtro dell' Interno tutto ciò che richiedeſſe la ſuperiore di lui approvazione o qualſivoglia altra Provvidenza.

Reſta pure incaricata la ſuddetta Amminiſtrazione di far pubblicare col mezzo delle ſtampe ogni ſemeſtre come per lo paſſato la tabella delle elemoſine, doti, ed altri ſoccorſi che ſaranno diſtribuiti a' poveri, ed a vegliare che queſte diſpoſizioni ſiano eſattamente eſeguite.

Sott. Il Miniſtro dell' Interno Ragazzi — Firm. Reale.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

AVVISO.

Dopo la pubblicazione degli Avviſi 24. Termidoro anno V., e 5. Vendemmiale corrente, e le circolari 2. Complementario proſſimo ſcorſo, e 9. corrente, eſſendoſi diffuſa la Epizoozia in altre Comuni, ſe ne pubblica l' Elenco ad oggetto, che anche alle medeſime ſi ritengano eſteſe, ed applicate le diſpoſizioni portate dai nominati Avviſi, e Circolari.

Elen-

Elenco de' Comuni nuovamente manifestatesi infette dall' Epizoozia.

Azzate, Brusuglio, Cà Franca ne' Corpi Santi di P. R., Cairate, Cologno, Desio, Cassina del Fiorini nel Cremonese, Gerenzano, Misinto, Merone, Monguzzo, Ospiate, Quistro, Rovellasca, Robbiano, Cassina S. Martino a Bareggio, Saronno, S. Dalmazio. Nel Novarese, e Vercellese Stato Estero.

Milano 20. Vendemmiale anno VI. Repubblicano [11. Ottobre 1797. v. s.]

Firm. Il Ministro dell' Interno Ragazzi — Sott. Corbetta.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 21. Vendemmiale anno VI. Repubblicano.

Li Comitati riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente

LEGGE relativa ai Cisalpini, che emanassero voti religiosi fuori del Territorio della Repubblica Cisalpina.

Seduta dei 20. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

Li Comitati riuniti in assenza del Generale in Capo in seguito alla dichiarazione fatta dal Direttorio Esecutivo con suo Messaggio del giorno 11. corrente Vendemmiatore, che sia urgente di prevenire l' abuso che in frode delle vigenti Leggi relative alle Vestizioni, e Professioni Religiose, ed agli altri Regolamenti del Clero potrebbe introdursi di andare in esteri Stati per eseguire simili atti contro la disposizione delle accennate Leggi:

Decretano che chiunque dopo la pubblicazione della presente legge passasse in estero Stato sia per entrare in qualche Corpo regolare, e professarvi i Voti Religiosi, sia per prendere gli Ordini Ecclesiastici, ed aggregarsi al Clero Secolare senza ottenerne previamente la debita autorizzazione, non debba riguardarsi come Ministro del Culto per tutti li corrispondenti effetti nel Territorio della Repubblica Cisalpina ogni qual volta rientri nel medesimo coll' assunta qualità Ecclesiastica: ritenuto inoltre il disposto dall' Articolo 16. della Costituzione rispetto a quelle Persone, che con emissione formale di Voti Religiosi si fossero aggregate a qualsivoglia estera Corporazione, o Instituto di Religione.

Firmat. Re Presidente — Sott. Perseguiti Segretario dei Comitati riuniti.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecut. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del sigillo. Per copia conf. Fir. il Min. della Giustizia Luosi — Sot. Bellerio Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 23. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano

Li Comitati riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo il seguente Atto risguardante le indennizzazioni de' Commissarj del Potere Esecutivo presso le Amministrazioni Centrali, e dei loro Subalterni.

Seduta dei 22. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

Prese in considerazione la qualità ed importanza delle incumbenze addossate ai Commissarj del Potere Esecutivo presso le Amministrazioni Centrali, e le Municipalità de' varj Dipartimenti della Repubblica, la esterior dignità della rappresentanza, che devono sostenere, la diversità degli impegni, cui vanno soggetti nei diversi luoghi, ne' quali esistano le rispettive Centralità.

I Comitati riuniti in assenza del Generale in Capo, e dichiarata l'urgenza dal Direttorio Esecutivo con Messaggio de' 20. corrente Vendemmiatore.

DECRETANO

I. Tre sono le classi delle indennizzazioni, che restano rispettivamente assegnate agli anzidetti Commissarj del Potere Esecutivo, avuto riguardo alle Popolazioni delle Città destinate alle residenze delle rispettive Amministrazioni Centrali, la prima cioè di lir. 6000., la seconda di lir 5000., e la terza di lir. 4000. di Milano.

II. La prima si assegna ai Commissarj di que' Dipartimenti, le Città Centrali dei quali formano una Popolazione di 40m. o più anime. La seconda agli altri di que' Dipartimenti, le di cui Città Centrali hanno una Popolazione non minore di 15m., ma che non arrivi alle 40m. anime. La terza resta fissata ai

Commissarj dei Dipartimenti, le di cui Amministrazioni Centrali risiedono in Città, od altri Luoghi, che formino una Popolazione minore di 15m. anime.

III. Devono inoltre li detti Commissarj essere rimborsati di tutte le spese forzose, che per l' esercizio delle loro funzioni saranno soggetti ad incontrare.

IV. Al Segretario, ed al Copista addetti agli Ufficj di ciaschedun Commissario resta assegnato quanto al primo l' annuo salario di lir. 1500., ed al secondo di lir. 1000.

V. Per il miglior disimpegno del pubblico servigio si aggiugne agli Ufficj dei detti Commissarj un Portiere, o Cursore, che assista alle anticamere alle ore d' udienza de' Commissarj medesimi, e ne porti gli ordini in voce, od in iscritto a chi ed ovunque occorra, e gli si assegna il salario di annue lir. 750.

VI. Rispetto agli Scrittori bimestrali, de' quali in caso di bisogno dalle istruzioni già rese pubbliche colle stampe, resta accordato il sussidio in numero di uno, ed anche di due ai Commissarj, di questi si deve regolare la mercede secondo i varj costumi dei Paesi ne' quali gli stessi Commissarj risiedono.

Firm. Re Presidente — Sott. Perseguiti Segretario dei Comitati riuniti.

In nome della Repubblica Cisalpina

Il Direttorio Esecutivo ordina che il premesso Atto Legislativo dei Comitati riuniti sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Diret. Esecut. il Segret. Gener. Sott. Sommariva.

Luogo del sigillo — Per copia conf. il Ministro della Giustizia Luosi — Sott. Bellerio Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta dei 23. Vendemmiatore anno VI Repubblicano

Li Comitati riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente

LEGGE per la formazione dei Processi nelle Cause di Contravvenzione alla Legge dei 16. Termidoro p. p.

Seduta dei 22. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

Li Comitati riuniti in assenza del Generale in Capo, dichiarata dal Direttorio Esecutivo l' urgenza con Messaggio dei 16. corrente Vendemmiatore, considerando, che in alcuna delle Città della Repubblica, le Curie Criminali, alle quali appartiene la formazione de' processi contro li nemici dell' ordine pubblico per le contravvenzioni alla legge dei 16. Termidoro, non sono composte di un numero sufficiente d' individui per formare il Consesso; che nella maggior parte dei Dipartimenti esistenti di quà dal Pò deve sempre intervenire alla costruzione delle criminali processure e ritenendo; che la gelosa incombenza della formazione dei processi relativi ai titoli dipendenti dalla succennata Legge 16. Termidoro non debba essere affidata ad un solo individuo,

DECRETANO.

I. Tutti li processi relativi a contravvenzione alla legge 16. Termidoro devono formarsi da un Consesso composto di tre individui, cioè da un Giudice, da un Aggiunto, e da un Attuario processante.

II. Nelle Città, nelle quali non esiste attualmente il detto Consesso, il Direttorio Esecutivo procede alla nomina degli individui mancanti, e li scieglie fra gli abitanti delle rispettive Città.

Firmat. Re Presidente — Sott. Perseguiti Segretario de' Comitati riuniti.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo. Sott. il Segr. Gen. Sommariva.

Luogo del sigillo. — Per copia conf. Il Ministro della Giustizia Luosi. — Bellerio Seg.

Il Comandante della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

Persuaso questo Stato Maggiore della necessità di opporsi a qualunque abuso, che tenda a togliere il mezzo di distinguere i gradi militari per cui si manca talora da' Cittadini in servizio alla debita subordinazione; scorgendo d'altronde, che ad onta del §. 280. tit. 9. della Costituzione Cisalpina, ivi: Le distinzioni di grado, e la subordinazione non sussistono, che relativamente al servizio, ed in tempo della sua durata; alcuni Cittadini quantunque non in at-

attuale servizio compajono con distintivi d' Ufficiale loro non competenti, e che pure molti Ufiziali della Guardia stessa non si curano d' attenersi a questo riguardo strettamente al Piano dell' Organizzazione; Considerando che quantunque alcuni abbiano ottenuto dalle Autorità ora non esistenti in un tempo in cui non vigea per anco la Costituzione Cisalpina, il decreto di poter portare il così detto uniforme d' onore attualmente contrario alla legge non può essere in alcuna maniera valevole, giacchè siffatti privilegi non sono, che un avanzo degli antichi pregiudizj, ed il Cisalpino non conosce fregio più onorifico, che i tre colori della propria Nazione, e soltanto si distingue con quegli ornamenti che la Patria gli prescrive allorchè lo sceglie a coprire qualche carica; Considerando per ultimo, che qualunque particolare esenzione dal servizio personale, o dalla tassa, quando non sia contemplata dalla legge vigente, deve per necessità essere a carico, ed ingiuriosa all'universalità de' Cittadini; Previa approvazione, anzi con ispeciale invito delle Autorità competenti, è passato a pubblicare le seguenti determinazioni.

1. Nissun Cittadino potrà portare un distintivo militare di Ufficiale quando non sia rivestito d' una carica per cui venga a ciò espressamente autorizzato dalla Legge.
2. Gli attuali Ufficiali della Gardia Nazionale saranno obbligati ad attenersi esattamente al titolo 3zo del Piano d' Organizzazione della Guardia Nazionale Cisalpina.
3. Restano annullati, e di nessun valore, i decreti che alcuni Cittadini ottennero dalle Autorità esistenti anteriormente alla promulgazione della Costituzione Cisalpina, di potere, cioè, portare il così detto uniforme d' onore.
4. Come pure resta irrito, e nullo qualsivoglia privilegio inerente alla detta concessione d' uniforme d' onore, di esenzione dalla guardia personale, o dalla tassa: in guisa che i mentovati individui saranno soggetti come tutti gli altri Cittadini a quanto viene disposto dal Piano d' Organizzazione, ed alle posteriori determinazioni promulgate dalle Autorità Costituite.
5. Per conseguenza, oltre al non concedersi d' ora in avanti siffatti privilegi, chiunque non costituito in carica, ma per solo titolo d' un decreto ottenuto come sopra, comparirà in pubblico con distintivi d' Ufficiale, sarà riputato come contravventore al §. I. di quest' Avviso.

All' oggetto pertanto che questa disposizione tanto necessaria al decoro ed alla buona direzione della Guardia Nazionale abbia il suo pieno effetto, restano invitati tutti i Capi di Legione, e di Battaglione a chiamare all' ordine qualunque contravventore, ed in caso di renitenza, farne l' opportuno rapporto al Comandante della Guardia Nazionale, affinchè informate dallo stesso le Autorità competenti, possano passare ad infligere quelle pene, che la Disciplina Militare prescrive per simili trasgressioni.

Milano li 24. Vendemmifero Anno VI. della Libertà.

Firm. Frattini Comandante. — Sott. Campagnani Maggiore.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

VOlendosi rinvigorire, e sostenere il Traffico da qualche tempo decaduto del Filaticcio comunemente detto Filugello di struſa, il quale mentre porge alimento ad arti numerose, e nostrali concorre altresì in molte guise a nudrire parecchj rami di pubblica rendita, e riputandosi essere nelle circostanze uno de' più efficaci mezzi, onde ottenere detto fine, quello di moderare i Dazj, che gravano l' uscita del genere lavorato, e ritener in vigore quelli che ricadono sulla estrazione del non lavorato; quindi è che il Ministro di Finanza previa la superiore approvazione del Direttorio Esecutivo ordina, e dispone quanto siegue.

1. Il Dazio dalla vegliante Tariffa prescritto ne' Dipartimenti di quà da Pò per l' estrazione del prodotto della Struſa pettinata, che si denomina Filugello greggio, e per l' uscita del così detto Roccadino, che sono materie lavorate, si ribassa dai soldi 7. 6. ai soldi 2. per ogni libbretta d' once 12. per que' Territorj della Repubblica Cisalpina, dove è in vigore la detta Tariffa. Resta però fermo il tenue Dazio d' Uscita del Pettenuzzo in lire 1. 10. il Rubbo espresso in detta Tariffa.
2. Quanto alla Struſa, che dicesi curata, la quale da esteri paesi verrà introdotta per essere scardassata, o come volgarmente dicesi scarteggiata in que' luoghi,

dove

dove è in vigore la Tariffa, si accorda la facilità, che i prodotti ricavati dalla di lei lavorazione possano tornar fuori dal Territorio della Repubblica mediante il solo pagamento del Dazio di Transito competente secondo la derivazione della medesima, e la destinazione degli accennati prodotti.

3. Dovrà essere la Struſa a questo effetto accompagnata da manifesto della prima Posta d' ingresso colle convenienti specificazioni, e presentata ad alcuna delle Dogane, ed ivi ne sarà riconosciuto, e registrato il peso lordo nella Vacchetta così detta de' Sospesi colla espressione per essere scardassata. I prodotti della Struſa dovranno essere successivamente presentati nello stesso luogo, ed entro il tempo sufficiente alla lavorazione da determinarsi, e segnarsi pure nella Vacchetta, spirato il quale non avrà effetto la conceduta facilitazione.

4. I prodotti, che dovranno essere daziati col benefizio del suddetto Transito non potranno eccedere la quantità di quattordici libbrette di Filogello greggio, e di otto di Pettenuzzo per ogni Rubbo della Struſa stata in peso lordo registrata.

5. Affinchè pertanto possa ognuno approfittarsi di tali moderazioni, e facilitazioni, se ne rende avvertito il Pubblico, e s' invitano gl' Intendenti, o Capi Dipartimentali della Finanza indiretta a dare dove, ed a chi conviene gli ordini, e le disposizioni opportune alla piena esecuzione del presente provvedimento diretto ad alimentare le arti, e le rendite pubbliche, ed a sottrarsi dal pagare un Tributo all' industria degli Stranieri.

Milano dal Palazzo Marini li 24. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale — Sott. Ricci — Firmat. Soldini Primo Seg. Cen.

In Nome della Repubblica Cisalpina.
Le quattro Municipalità di Milano.

AVVISO

Nella Costituzione della nostra Repubblica Cisalpina al §. 183. è prescritto che ne' Comuni, la popolazione de' quali sorpassa i 100m. abitanti, vi saranno almeno tre Municipalità: Per il Comune di Milano ne sono stabilite quattro, ciascuna delle quali comprenderà il Circondario di due Rioni.

Queste Municipalità state finora provvisoriamente riunite nella Casa del Comune per mancanza d' altri locali, essendo al presente abilitate a separarsi, si troveranno il giorno 28. Vendemmifero (19. Ottobre v s.) nei loro Circondarj, onde esercitarvi a tenore della Costituzione le funzioni loro delegate.

Quella del Circondario I. composta de' Rioni I., e II. avrà la sua residenza nel Broletto, nel luogo fin quì occupato dall' Uffizio di Sanità.

Quella del Circondario II. composta de' Rioni III., e IV. ne' Luoghi Pii dirimpetto al Monte di Pietà,

Quella del Circondario III. interinalmente nella gran Sala del Broletto.

Quella del Circondario IV. nella Contrada di S. Maddalena al Cerchio al num. 2912.

Le Municipalità quindi sollecite di eseguire dal canto loro tutte le incumbenze che sono state addossate ad esse invitano tutti i Cittadini a presentarsi alle medesime in qualunque occorenza per soddisfare alle Leggi finora pubblicate, ed a quanto verrà in avvenire prescritto; e specialmente si eccitano a fare senza ritardo le notificazioni volute dalla Legge del 5. Complementario, a ricevere le quali le Municipalità sono state prima d' ora inabilitate per mancanza de' necessarj mezzi. Ad istruzione, e comodo de' Notificanti si sono fatte stampare le Module delle varie notificazioni portate dalla Legge, e si trovano vendibili presso i Fratelli Pirola.

Si avverte finalmente ogni Cittadino, che qualunque atto fatto presso una Municipalità che non appartenga al Circondario del rispettivo domicilio sarà riguardato come nullo per tutti gli effetti legali.

Dalla Casa del Comune li 26. Vendemmifero anno VI. Repubblicano (17. Ottobre 1797. v. s.)

Firmat. Porati Presidente — Pellegrini Municipale — Sott. Bottazzi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona

PROCLAMA.

In esecuzione degli ordini del Direttorio Esecutivo restano perentoriamente dif-

fi-

fidati tutti li Debitori verso l' inaddietro Città e Provincia di Milano per causa di Contribuzione Militare.

Primo, che dentro il termine di un mese da decorrere dalla data del presente debbano effettivamente pagare alla Cassa di questo Pubblico esistente nella Casa del Comune presso il Commissario e Tesoriere Carlo Guidoni la somma totale, della quale vanno debitori.

Secondo, che scaduto il suddetto termine decorrerà il Capo-soldo sul rispettivo debito a' termini del §. 171. della riforma Censuaria, e dopo altri giorni 15. oltre il mese prefinito avrà luogo l'esecuzione con tutti li privilegj fiscali concessi dalla citata riforma, e ne' modi dalla medesima portati rispetto ai Carichi, con dippiù la provvisione di denari otto per l'esecuzione, e di denari quattro per la subasta quando abbia luogo.

Per soddisfazione poi di chi avendo già saldato il suo debito dubitasse d' essere ritenuto tuttavia debitore ne' pubblici registri, si avverte, che sara lecito ad ognuno di verificare presso la Ragionateria dell' Estimo se è compreso nell' Elenco de' residui debitori.

Milano dalla Casa del Comune 26. Vendemmifero anno VI. Repubblicano 17. Ottobre 1797. v. s.

Firm. Pedrazzini Presidente — Busti Amministratore. — Sott. Narducci Segret.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 1. Brumale anno VI. Repubblicano

Il Ministro degli affari interni all'Amministrazione Centrale del Dipartimento

Mi riscontrerete indilatamente, Cittadini Amministratori, se dalle singole Municipalità del Dipartimento sia stata attivata la Legge 6. Termidoro relativa ai Registri delle nascite, delle morti, dei matrimonj, e dei Cittadini attivi; ed in caso che non fosse attivata, inviterete le Municipalita ad eseguire indilatamente il §. 47. della stessa Legge, inchiudendovi per uniformità di sistema la Modula, sulla quale dovranno tutte uniformare i loro doppj Registri, con Boletta madre e filia, vegliando nel resto perchè dai Cittadini sia puntualmente eseguita in ogni sua parte la Legge medesima.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Registro Mortuario del Comune di Milano Circondario.... Dipartimento dell'Olona.

Si è presentato all'infrascritto Officiale Municipale d'anni di professione domiciliato in ed ha esposto, che d'anni di professione domiciliato in di stato figlio di domiciliato in di pofessione e di domiciliata in di professione è mort in questo Comune nel giorno Ciò è stato ocularmente verificato dallo stesso Officiale Municipale che ne ha steso il presente atto a norma della legge.

Sottoscritti Dichiarante Officiale Municipale.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Registro de'Cittadini attivi del Comune di Milano Circondario... Dipart. dell'Olona.

d' anni domiciliato in figlio di ha giustificato innanzi alla Municipalità di questo Comune d' avere tutte le condizioni e requisiti prescritti dalla legge per essere annoverato nella classe de Cittadini attivi, e perció l'infrascritto Officiale Municipale ne ha steso il presente atto.

Sott. Officiale Municipale.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Registro delle nascite nel Comune di Milano Circondario ..... Dipart. dell' Olona.

Si è presentato all'infrascritto Officiale Municipale d'anni di professione domiciliato in ed ha notificato, che qui presente di sesso è nat nel Comune di il giorno alle ore da di professione domiciliato in e da di professione domiciliata in Ciò attestano pure domiciliato in di professione e domiciliato in di professione innanzi all' infrascritto Officiale Municipale, che ne ha steso il presente atto a norma della legge.

Sottoscritti Notificante. Testimonj. Officiale Municipale.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Registro de' Matrimonj del Comune di Distretto Dipartimento del domiciliato in di professione figlio di domiciliato in di professione e di domiciliata in di professione intende di contrarre matrimonio con domiciliata in di professione quì presente figlia di domiciliato in di professione , e di domiciliata in di professione la quale innanzi a d' anni di professione domiciliato in , e a d' anni di professione domiciliato in come testimonj, dichiara ch' essa vi presta il suo pieno e libero assenso, ciò che attesta anche l' infrascritto Officiale pubblico, da cui è stato steso quest' atto a norma della legge.

Sott. „ „ „ Sott. „ „ „ Officiale pubblico.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Consiglio d' Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

Siccome molto dipende dall' esattezza del Ruolo personale de' Cittadini la generalità del loro servizio alla Guardia Nazionale, ed essendo altronde nella Comune di Milano avvenute molte traslocazioni de' Cittadini stessi in questi ultimi di Settembre, e primi d' Ottobre V. S., come in questi tempi tutti gli anni succede; trova il Consiglio necessaria la formazione d' un nuovo Ruolo di tutti quelli dell' età di diciassett' anni in avanti, e seguendo il disposto nell' Articolo 111. titolo settimo del Piano d' Organizzazione della predetta Guardia.

Ordina come segue:

Primo. Nel termine d' una Decade dalla pubblicazione del presente tutti li Proprietarj, Affittuarj, Subaffittuarj, loro Commessi, o Portinai produrranno ai rispettivi Ufficj de' loro Battaglioni le notifiche di se medesimi, e de' Cittadini coabitanti, ed occupanti le loro Case ec., che abbiano come sopra compito, od oltrepassato l' età degli anni diciassette.

Secondo. Le notifiche verranno fatte colla modula quì appiedi proposta, e dovranno essere al Battaglione presentate per doppio, firmate dal rispettivo Notificante, l' una da ritenersi al Notificante con iscrittovi il numero del registro, che servirà di Presentato.

Terzo. Tali notifiche si riceveranno agli Ufficj de' Battaglioni dalle ore undici della mattina alle tre pomeridiane.

Quarto. Li Cittadini tenuti a queste notificazioni in forza del sopra citato Articolo 111. titolo settimo Piano suddetto d' Organizzazione, li quali non le avranno come sopra presentate ai rispettivi loro Battaglioni nello stabilito termine di giorni dieci decorribili da quello, come si disse, della pubblicazione del presente, o che vi avranno lasciate incorrere delle ommissioni rispettivamente al modo sotto indicato delle notifiche, soggiaceranno alla multa di otto Scudi di Milano ossiano lir. 48. applicabili per metà ai Denuncianti, e per l' altra alla Cassa generale della Guardia Nazionale di questa Comune, inerentemente al deliberato dai Comitati riuniti Legislativi Consulenti, e promulgato dal Direttorio Esecutivo colla pubblicazione della di lui Seduta 19. corrente Vendemmifero.

Milano 28 Vendemmifero Anno VI. della Repubblica Francese, e I. della Cisalpina.

Fi mat. Riva Presidente — Per il Consiglio — Sott. Rigozzi Segretario.

Dipartimento dell' Olona. Comune di Milano.

Notificazione degli abitanti maschj dell' età d' anni 17. in avanti nella Casa N. Contrada Legione Battaglione

Cognome	Nome	Età	Professione	Mezzi di sussistenza	Celibe, Ammogliato, Vedovo, o figlio di famiglia

---

In nome della Repubblica Cisalpina.

CIRCOLARE. 29 *Vindemmiale anno VI. Repubblicano* (20. *Ottobre* 1797. *v. s.*)

Il Direttorio Esecutivo con Decreto 8. Fruttidoro p. p. manifestò al Ministro degli affari

fari interni che il Comitato di Costituzione ha dichiarato che le nomine, ossiano presentazioni de' Cancellieri del Censo, ed altre simili abbiano per ora a devolversi ad esso Ministro, per essere poi dallo stesso Direttorio approvate onde ne risultino legittime elezioni, ritenuto che queste provvisionali elezioni dovranno intendersi soggette a quelle riforme, che il miglior pubblico interesse potrà suggerire nel nuovo sistema di Governo. Prevenuto quest' Ufficio dal prefato Ministro di tale dichiarazione la comunica colla presente Circolare al Cancelliere del Censo coll' incarico di renderne intese le Comunità del suo Distretto, a ciascuna delle medesime trasmettendo una copia della stessa Circolare, di cui a questo effetto quì si uniscono num. esemplari.

Dalla Delegazione del Censo in Milano.
Firm. Cusani delegato. Sott. Zoppis Concepista.

Il Comandante della Guardia Nazionale nella Comune di Milano.

Col prossimo giorno 6. Annebbiatore si darà principio alla rinnovazione de' Capitani della Guardia Nazionale ordinata dal piano d' Organizzazione: I nuovi eletti saranno posti in attività il giorno 17. corrente, che segna il termine ai quattro mesi decorsi dal giorno 17. Messidoro.

Cittadini: La scelta di probi, ed illuminati Ufficiali è l'unico mezzo per assicurare ancor più la vostra quiete nell' uso legittimo della forza a loro affidata, e per sostenere vigorosamente la dignità Nazionale; Chiunque frattanto apprezza il tranquillo possesso de' suoi diritti, chiunque desidera di avere una Patria, accorra all' adempimento di questo sacro, ed utile dovere.

E voi prediletti figli della fortuna, che in simili occasioni foste fino ad ora stranieri ai vostri Concittadini, conformatevi una volta al nuovo felice ordine di cose. Unitamente alla ragione consultate lo stesso vostro interesse; vi persuaderanno ambedue, che siete ingiusti nel ricusarvi all' altrui difesa, e molto più incauti nell' affidare la vostra a chi forse è il meno impegnato a proteggerla. E quand' anche poi la superiore vigilanza vi garantisse da qualunque attentato, chi potrà difendervi dagli insulti della opinione? Il meno instrutto del Popolo già conosce abbastanza, che in uno Stato Repubblicano è troppo necessario di fortificare i vincoli di una civile unione, che la sola eguaglianza può mantenerli, che ciascuno ha un diritto sulle forze di tutti, come tutti sulla forza di ciascuno, e che senza questo salutare equilibrio di diritti, e di doveri, sarà sempre precaria la politica nostra esistenza. Voi felici destinati a giovare più d'ogni altro alla vostra Patria colla possente forza dell' esempio, e coll' efficacia della imitazione!

Milano li 3. Annebbiatore Anno VI. Repubblicano, e primo della Repubblica Cisalpina.

Firm. Pajni Comandante — Sott. Castiglioni Maggiore.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 1. Annebbiatore anno VI. Repubblicano

Il Direttorio Esecutivo considerando 1. la determinazione del Generale in Capo data dal Quartier Generale di Passereano il giorno 19. Vendemmiale anno VI. del tenor seguente

Bonaparte Generale in Capo dell' Armata d' Italia.

I Popoli della Valtellina, Chiavenna, e Bormio si sono sollevati contro le Leghe de' Grigioni, e si sono dichiarati indipendenti nel mese di Pratile p. p.

Il Governo della Repubblica de' Grigioni, dopo d' aver tentati diversi mezzi per rimettere nell' obbedienza i suoi sudditi, è ricorso alla mediazione della Repubblica Francese nella persona del Generale Bonaparte, e gli ha spedito un Deputato nella persona del Sig. Gaudenzio Planta.

I Popoli della Valtellina avendo essi pure dimandata l' istessa mediazione, il Generale in Capo riunì le Deputazioni rispettive a Montebello il dì quattro di Messidoro p. p., e dopo una conferenza assai lunga, accettò a nome della Repubblica Francese la mediazione dimandata, e scrisse ai Grigioni, ed ai Valtellinesi, che colla maggior sollecitudine possibile mandassero dei Deputati.

I Popoli della Valtellina, Chiavenna, e Bormio spedirono puntualmente i richiesti Deputati. Sono passati molti mesi senza che il Governo Grigione abbia per an-

anche ſpediti i ſuoi Deputati, malgrado le replicate iſtanze, che non ceſſava di fare il Cittadino Comeyras Reſidente della Repubblica a Coira.

A' 6. dell'ultimo Fruttidoro, il Generale in Capo preſſato dall' Anarchia, nella quale trovavaſi immerſa la Valtellina, fece ſcrivere al Governo Grigione, per avvertirlo di mandare la Deputazione avanti il dì 10. Settembre.

Noi ſiamo al dì 19. Vendem. (10. Ottobre), e i Deputati Grigioni non ſono comparſi.

Non ſolamente non ſono comparſi, ma è fuor di dubbio, che in diſprezzo della mediazione accettata dalla Repub. Franceſe, le Leghe Grigie hanno pregiudicata la queſtione, e che il rifiuto di mandare dei Deputati proviene da potenti intrighi.

In conſeguenza il Generale in Capo a nome della Repubblica Franceſe.

CONSIDERANDO

1. Che la buona fede, la condotta leale, e la confidenza de' Popoli della Valtellina, Chiavenna, e Bormio verſo la Repubblica Franceſe invitano per parte di queſta aſſiſtenza, e reciprocità.
2. Che la Repubblica Franceſe, mediante la dimanda fatta dai Grigioni è divenuta mediatrice, e come l' arbitra della ſorte di queſti due Popoli.
3. Che è fuor d' ogni dubbio, che i Grigioni hanno violati i Capitolati, che eſſi erano tenuti ad oſſervare riguardo alla Valtellina, Chiavenna, e Bormio, e che per conſeguenza queſti ſono rientrati nei diritti, che la natura dà a tutti i Popoli.
4. Che un Popolo non puó eſſere ſuddito d' un altro Popolo, ſenza violare i principj del dritto pubblico, e naturale.
5. Che il voto del Popolo della Valtellina, Chiavenna, e Bormio è ben coſtante per la ſua riunione alla Repubblica Ciſalpina.
6. Che la conformità delle Religioni, e delle lingue, la natura delle località, delle comunicazioni, e del commercio autorizzano egualmente queſta riunione della Valtellina, Chiavenna, e Bormio alla Ciſalpina, della quale queſti tre paeſi ſono dall'altro canto antichi ſmembramenti.
7. Che dopo il Decreto delle Comuni, che compongono le tre Leghe Grigie, il partito, che avrebbe potuto prendere il mediatore d' organizzare la Valtellina in quarta Lega, è rigettato, e che perciò in poi non rimane più alcun rifugio alla Valtellina contro la Tirannia, che nella riunione alla Repubblica Ciſalpina.

Stabiliſce in virtù del Potere, di cui sì trova inveſtita la Repubblica Franceſe, per la dimanda, che hanno fatta i Grigioni, ed i Valtellineſi della ſua mediazione.

Che i Popoli della Valtellina, Chiavenna, e Contea di Bormi ſono padroni di riunirſi alla Repubblica Ciſalpina. Firmato — BONAPARTE.

Per copia comforme — Aleſſandri Preſidente

Pel Direttorio Eſecutivo G. G. Serbelloni Direttore.

Conſiderando 2. che i Popoli di Valtellina, e Chiavenna fino dal 20. Mietitore, e il Popolo di Bormio fino dal 16. Agoſto (v. s.) avevano chieſta l' unione alla Repubblica Ciſalpina, mediante note ufficiali preſentate dai loro Deputati al Miniſtro degli affari eſteri.

Conſiderando 3. che detti Popoli hanno ſempre perſiſtito nella loro domanda, replicandola ancora al Generale Murat con loro rappreſentanza data in Edolo il 4. Vendemmiatore.

DICHIARA

I. Dal giorno d' oggi i Popoli di Valtellina, Chiavenna, e Bormio ſono riuniti alla Repubblica Ciſalpina, e i loro Territorj ne formano parte integrale.

II. Il Direttorio ſi occupa inceſſantemente di chiamare ſei Deputati di que' Paeſi per aggiungerli ai Comitati Conſulenti, che riſiedono in Milano.

Sott. Aleſſandri Preſidente — Firmat. Pel Direttorio Eſecutivo G. G. Serbelloni D.

Per copia conforme il Miniſtro della Giuſtizia LUOSI — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

Milano 5. Brumale anno VI.

CIRCOLARE. *Il Miniſtro dell' Interno agli Amminiſtratori del Luogo pio di .....*

Dietro la Circolare de' 20. Vendemmiale anno VI. N. 3531. dell' anno V. già fatta diramare per mezzo dell Amminiſtrazione Centrale del Fondo di Religione a tutti gli Amminiſtratori de' Luoghi pii, colla quale ſi preſcrive il metodo da praticarſi per tutti, e ſingoli gli occorrenti contratti; il Miniſtro dell Interno, eſeguendo l' ordine del Direttorio Eſecutivo, riſulante dal di lui decreto de' 28 Vendemmiatore ſuddetto N. 1380. previene li detti Amminiſtratori, che reſta a' medeſimi onninamente vietato di procedere ad alcuna alienazione de' Fondi ſenza l' intelligenza, ed approvazione del mentovato Direttorio. La ſuddetta Amminiſtrazione reſta incaricata della diramazione anche di queſto ulteriore avviſo

Sott. Il Miniſtro dell' Interno Ragazzi — Fir. Reale. In no-

In nome della Repubblica Cisalpina.

LEGGE NORMALE PER LA POLIZIA

Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 10. Vendemmiale anno VI. Repubblicano

Li Comitati riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la presente Legge normale della Polizia.

Il mantenimento dell' ordine pubblico, e la tutela della pubblica sicurezza formano il primario, e generale oggetto della Polizia.

In quanto riguarda la verificazione dei delitti, e la parte ausiliaria, che la Polizia deve prestare alla giustizia punitiva, provvede la legge relativa al metodo di procedere per i delitti, nella quale restano prescritte le regole direttive della Polizia giudiziaria.

La presente legge riguarda particolarmente la Polizia Amministrativa, lo scopo della quale è di prevenire i delitti, di andare al riparo delle contravvenzioni ai regolamenti, che interessano la pubblica Amministrazione, e generalmente di rimovere gli attentati lesivi della libertà, della proprietà, e della sicurezza individuale.

L' attività, e la vigilanza sono le qualità necessarie al buon successo in questa parte della Polizia; è però importante, che le qualità stesse siano regolate entro i loro giusti confini, affinchè, sortendo per avventura dai medesimi, non venga la Polizia a degenerare dall' originario, ed essenziale suo instituto.

TITOLO I.

Organizzazione della Polizia Amministrativa.

Art. 1. La Polizia Amministrativa viene esercitata da ciascheduna Municipalità nel rispettivo Distretto come un ramo di ordinaria sua competenza.

2. A tal uopo sarà cura di ciascheduna Municipalità di destinare nel suo seno tre individui, che per attività, esattezza, e probità siano idonei al disimpegno delle relative funzioni.

3. Il Distretto appartenente a ciascheduna Municipalità verrà equabilmente diviso in tre parti, ed ognuno degli Individui suddetti dovrà prendere cura di una di esse per tutti gli oggetti dipendenti dalla Polizia Amministrativa, senza però mancare alle altre incombenze, che possono essergli assegnate a norma del proprio instituto.

4. In caso di assenza, o impedimento di alcuno degli Individui incaricati della Polizia Amministrativa, le di lui veci saranno supplite dagli altri, talchè non rimanga mai scoperto il servizio pubblico in questa parte importante della Municipale Amministrazione.

5. Il Commissario di polizia, che a norma del disposto nel §. 22. della legge relativa al metodo di procedere per i delitti, deve esistere in ogni circondario sottoposto al Giudice di pace, agirà in cooperazione della Municipalità del Distretto rispettivo per tutte le occorrenze della Polizia Amministrativa.

6. Ne' luoghi ove non risiede alcuna Persona specialmente incaricata dell' Ufficio di Commissario di Polizia, spetterà quest' Ufficio all' Agente Municipale ed in caso di mancanza, od impedimento del medesimo al di lui Aggiunto.

7. Li Veglianti nelle Città, ed i Consoli Locali nella Campagna, o le Persone, che sotto qualsisia nome trovansi destinate nei rispettivi luoghi all' esercizio delle funzioni annesse a quest' ufficio, hanno dall' ufficio stesso un particolare dovere di prestarsi alle occorrenze della Polizia, ed alla esecuzione di quanto può contribuire al corso migliore delle sue operazioni.

8. Il medesimo obbligo incombe agli Ufficiali della Giendarmeria, la quale forma propriamente la forza armata addetta all' immediato servizio della Polizia.

9. Le Municipalità corrispondono vicendevolmente fra loro per tuttociò, che interessa le viste della Polizia Amministrativa, e corrispondono pure col Ministro della Polizia Generale per quegli oggetti, che possono particolarmente riguardare la causa generale, e l' indennità della Repubblica; devono tosto comunicare al medesimo le analoghe emergenze del rispettivo Distretto, e prestarsi, sopra di lui richiesta, a procurargli le notizie, che possano essere a loro portate, od a coadjuvarlo in tutte le occorrenze della Polizia generale. Una pari cooperazione non potrà ricusarsi per parte del Ministro suddetto alle rispettive Municipalità per il regolare esercizio della Polizia Amministrativa.

10. Le Municipalità ſteſſe corriſpondono inoltre coi Giudici di pace del riſpettivo Diſtretto per tutti li caſi, ne' quali può entrare l' ufficio della Polizia giudiziaria ai medeſimi confidata.

11. Nei caſi in cui ſia uopo dell' opera d' Ingegneri, od altri Periti, di Medici Chirurghi, od Oſtetrici ſarà obbligo di chiunque profeſſi le arti ſuccennate di preſtarſi alle ricerche de' riſpettivi Ufficiali Municipali, ed anche dei Commiſſarj di Polizia.

12. Si dovrà tenere un regiſtro eſatto di tutti gli emergenti oggetti di Polizia, e così pure delle miſure, provvidenze, e riſoluzioni emanate ſui ſingoli oggetti. Le carte poi relative alla Polizia dovranno conſervarſi in buon ordine nell' Archivio delle riſpettive Municipalità.

TITOLO II.

Oggetti ſpettanti all' attività della Polizia Amminiſtrativa.

13. La tutela dell' ordine pubblico ſoggiace ad iſpezione della Polizia Amminiſtrativa. In conſeguenza ſpetta alla medeſima la vigilanza ſopra la Religione per impedire che non venga oltraggiata, atteſo il culto eſterno, e diſturbate le ſue funzioni.

14. Similmente la cura di mantenere la pubblica decenza, ed il coſtume vegliando ſui Teatri, ſagli ſpettacoli, e pubbliche Feſte, allontanando dal Popolo l' aſpetto di azioni, e ſtampe oſcene, pericoloſe, e capaci a produrre lo ſcandalo, ed il diſordine, prevenendo le contravvenzioni delle leggi relative ai giuochi, interponendo la propria mediazione, ove ſia richieſta per ſedare le diſcordie domeſtiche, e le altre piccole diſſenſioni, ſenza però aſſumere alcuna formale cognizione del diritto, della proprietà o di verun altro oggetto involvente il privato intereſſe ed andando al riparo delle riſſe nelle pubbliche adunanze, dei rumori, ed attruppamenti notturni, che turbano il ripoſo dei Cittadini.

15. La conſervazione inoltre del pubblico comodo per il paſſaggio, e la navigazione procurando, che li pubblici canali ſiano opportunamente muniti, riparati, e non pegiudicati da clandeſtine derivazioni delle acque; che le ſtrade ſiano mantenute a dovere, e difeſe dalle illecite uſurpazioni del terreno, e generalmente che ſiano oſſervati eſattamente i regolamenti relativi alla materia delle ſtrade e delle acque.

16. La pubblica ſalute è un altro importante oggetto d' iſpezione della Polizia Amminiſtrativa. Eſſa perciò deve provvedere, che le fabbriche minaccianti rovina ſiano o demolite, o riparate, che niente venga eſpoſto ſulle fineſtre, o in altre parti delle caſe, che cadendo poſſa recare nocumento, e così pure, che niuna coſa ſi getti dalle caſe ſteſſe, che poſſa o pregiudicare i paſſaggeri, o cagionare delle cattive eſalazioni.

17. Provvede ſimilmente nei caſi d' incendj. dando le occorrenti diſpoſizioni, non ſolo perchè poſſano impedirſene i progreſſi, ed eſtinguerſi; ma ancora perchè ſiano preſtati gli opportuni ſoccorſi a chiunque ſi trovi involto nella diſgrazia a preſervazione della vita e della ſoſtanza riſpettiva.

18. Provvede per i ſommerſi, ed affogati, acciò ſiano praticati tutti li mezzi poſſibili, onde riaverli; per gli imbecilli, e pazzi abbandonati, acciò ſiano o cuſtoditi dai riſpettivi parenti, a miſura de' caſi, o rinchiuſi nelle Caſe pubbliche deſtinate a tal uopo; e ſimilmente per i bambini eſpoſti, acciò vengano aſſiſtiti, e traſportati ai Luoghi Pii aperti al loro ricovero.

19. Provvede all' inconveniente del corſo troppo celere delle carrozze, e cavalli nelle ſtrade di città, de' cani erranti ſenz' alcun ſegnale della loro pertinenza, allora ſpecialmente che manifeſtino qualche indicio di già contratta, o vicina rabbia; alla ſalubrità de' comeſtibili eſpoſti alla pubblica vendita, ed a quella pure delle droghe, delle bevande, e ſimili coſe inſervienti all'uſo della vita umana.

20. Provvede alla polizia delle carceri, ed ai caſi di epidemie, ed altri morbi contaggioſi tanto degli uomini, che degli animali, prendendo tutte le neceſſarie miſure anche coll'opera dei Medici, e dei Chirurghi per rimediare al male, e non ommettendo le più opportune precauzioni per impedirne la propagazione.

21. La pubblica ſicurezza occupa in ſingolar modo l' iſpezione della Polizia Amminiſtrativa. Deve quindi la medeſima uſare di tutto il ſuo zelo per prevenire i delitti, indagando diligentemente le cauſe che poſſono produrli; ed ove giunga a di lei notizia l' emergenza di qualche fatto criminoſo, è ſuo ob-

obbligo di verificarlo, di rintracciarne le prove, di assicurare i delinquenti, massimamente ove possa temersene la fuga, onde abilitare la giustizia punitiva alle funzioni del proprio instituto.

22. Deve portare le sue viste sopra gli ozioſi, vagabondi, e mendicanti, sopra le persone forastiere, e sospette, investigando specialmente li mezzi della loro rispettiva sussistenza; nè deve lasciare senza una giusta sopravigilanza i Clubs, e le altre analoghe società.

23. Li Mercati, le Fiere, li Caffè, le Bettole, Locande, ed altri simili luoghi pubblici richiamano particolarmente l'attenzione della Polizia Amministrativa. Essa in conseguenza sollecita che gli Osti, Locandieri, e chiunque altro tenga albergo pubblico comodo ne' luoghi, ove risiede la Municipalità, o il Commissario di Polizia, non manchino al propro dovere di recargli le prescritte notificazioni di coloro, che avranno preso alloggio nel rispettivo albergo, ancorchè fosse per dimorarvi una sola notte, e di renderla tosto avvertita, ove vi giungano delle persone sospette; cautela che in questo caso dovrà usarsi generalmente anche da tutti gli Osti, ed Albergatori, che nella campagna si trovano situati in luoghi isolati, e distanti dalla residenza sia del Commissario di Polizia, o della Municipalità Distrettuale.

24. Veglia pure la Polizia Amministrativa sull' ingresso alle rispettive Città, e Borghi, sui Porti, o Ponti limitrofi all'estero confine per tenersi possibilmente informata dei forestieri, e specialmente delle persone sospette che s' introducono nello Stato, e nelle Comuni del medesimo e per prendere le opportune notizie sulla rispettiva condotta.

25. Deve similmente tenersi informata dello stato degli abitanti nelle rispettive Comuni, facendone formare un esatto elenco colla specificazione del rispettivo nome, età, luogo della nascita, attuale domicilio, professione, mestiere, ed altri mezzi di sussistenza: elenco che ogni anno dovrà rinnovarsi nel mese di Novembre, o di Dicembre v. s., per la necessaria emenda, ed esattezza.

26. La pubblica abbondanza è pure un oggetto interessante per la Polizia Amministrativa. Perciò li monopogij, e gli ammassi vietati dalla legge, l' osservanza delle mete imposte alle vendite de' commestibili, l' esattezza e fedeltà nelle vendite stesse ed altri atti di pubblica contrattazione, la confluenza delle merci, o generi ai luoghi del pubblico Mercato, ed il riparo delle frodi che si commettono per disturbarla, e generalmente l' osservanza delle leggi, e regolamenti veglianti in materia di annona devono occupare le cure della stessa Polizia.

27. La prosperità dell' agricoltura, e quindi l' indennità dei possessi campestri non va esente dalla vigilanza della Polizia suddetta: Essa ha in mira il danno fatto nell'altrui proprietà dalle bestie abbandonate, dal taglio degli alberi, dal guasto delle siepi, dai furti di legna ne' luoghi aperti, dalla rottura, od ingombramento dei fossi, o cavi destinati alla condotta delle acque, dagli attentati per illecite estrazioni delle acque stesse, e per precipitarle sui fondi vicini, dall'abuso della libertà della caccia, o da altre consimili cause capaci di pregiudicare alla proprietà campestre di chicchessia. Gli stessi riguardi devono usarsi in favore delle Comunità per la conservazione delle proprietà campestri di loro appartenenza.

TITOLO III.

Facoltà competenti alla Polizia Amministrativa.

28. Senza il corredo dei mezzi necessarj alla di lei attività la Polizia Amministrativa sarebbe incapace di corrispondere allo scopo della suddetta instituzione.

29. Li mezzi che oltre le insinuazioni ed ammonizioni restano a disposizione della Polizia Amministrativa per il buon successo delle sue incumbenze nei casi occorrenti, sono le provvidenze economiche, li precetti, od ordini comminatorj di multe, o anche di carcere non estensibile però oltre il termine di un anno, l' opera della forza armata destinata a mantenere la quiete interna del distretto rispettivo, il sequestro, ed arresto provvisorio, le condanne pecuniarie non eccedenti la somma di lir. 6. Milanesi, la coercizione del carcere limitato al periodo di tre giorni, ed il bando dal proprio Distretto, o da qualche determinata parte del medesimo, ove si tratti di Persone forastiere di dubbio carattere, o altrimenti sospette.

30. Li casi in cui può esser uopo dei mezzi suddetti si riducono sostanzialmente ai seguenti.

31. Primo, che si tratti di prevenire l' attentato, od il disordine prima della sua erruzione.

32. La Polizia Amministrativa deve allora far uso delle misure di precauzione più adattate alle circostanze del caso rispettivo, affine di allontanare il preveduto inconveniente, e di spegnere le cause delle quali potesse per avventura risultare.

33. E' però essenziale di distinguere attentamente, se le misure predette possano riflettere sopra la persona, la proprietà o libertà di alcuno, ovvero se essendo ordinate al riparo di un pericolo contingibile per il concorso di straordinarie circostanze, come accade nell' occasione di Fiere, mercati ed altre simili adunanze di Popolo, siano per se stesse innocue ai diritti particolari di chicchesia: poichè in questo secondo caso il solo timore del male basta ad autorizzare l' uso del rimedio precauzionale, a differenza del primo in cui è uopo che il timore sia fondato sopra notizie debitamente verificate, e capaci a legittimare la qualità della data provvidenza.

34. Per mettere poi in grado la Polizia Amministrativa di acquistare le opportune notizie dei contingibili disordini, e di quelli specialmente, che si possano preparare in segreto, verrà assegnata a di lei disposizione dalla rispettiva Municipalità una congrua somma di danaro, in proporzione del verosimile bisogno, sul fondo delle multe, o anche sull' Erario Municipale, nel quale deve regolarmente versarsi il prodotto delle stesse multe.

35. Secondo che si tratti di provvedere alle esigenze della pubblica causa nei diversi oggetti d' amministrazione, e vigilanza appartenenti alla cura delle rispettive Municipalità.

36. Sarà libero in questi casi alla Polizia Amministrativa l' esercizio delle provvidenze economiche di sua competenza, e dei rimedj occorrenti alla loro esecuzione.

37. Tale esercizio deve però commisurarsi unicamente all' estensione della causa prevalente, che lo determina, quale è il pubblico bisogno, specialmente nei casi ne' quali possa direttamente involvere il pregiudizio, o l' interesse privato, come facilmente può accadere nella materia delle strade, delle acque, ed altri simili oggetti di pubblica amministrazione.

38. Le emergenze che riguardano il privato interesse sono di regola ordinaria riservate al giudizio dei Tribunali Civili di Giustizia; ma se coll' interesse del privato trovasi complicato quello della pubblica causa, allora la Polizia Amministrativa non può desistere dalle sue funzioni, e dall' assistenza, che deve alla di lei indennità.

39. Le provvidenze però della Polizia Amministrativa hanno unicamente il loro rapporto all' occorrenza del pubblico bisogno, sicchè non possono fare stato in riguardo al privato interesse, o indurre alcuna alterazione nella sostanza dei diritti rispettivi. Essi sono sempre esponibili nel competente giudizio civile per tutti quegli effetti, che, salva l'esecuzione delle provvidenze suddette, possano essere di ragione.

40. Così nell' occasione di adattamenti delle strade esistenti, e della costruzione di nuove, di riparazioni, o erezioni di argini, canali, ponti, ed altre simili opere interessanti il servizio pubblico, per le quali la legge tenga obbligato il privato possessore, o anche il Corpo Comunitativo, la Polizia Amministrativa può ordinare le opere stesse a carico di chi ne riconosca debitore a termini della legge, ma non resta tuttavia al medesimo precluso l' adito di mostrare nella via civile il proprio disobbligo, sia integrale, o parziale per l' effetto della competente reintegrazione.

41. E similmente nei contratti d' appalto fatti in nome del Pubblico per le opere suddette, può la Polizia Amministrativa risolvere le questioni contingibili coll' Appaltatore in quanto riguarda la qualità, e la forma delle opere convenute, ma non in quanto alla sostanza, ed alimento intrinseco della Convenzione, e degli obblighi rispettivamente assunti, dovendo questa risoluzione riservarsi alle ispezioni di Giustizia.

42. L'esecuzione degli ordini emanati nei sopra indicati casi dalla Polizia Amministrativa, non può essere punto ritardata per le incidenti questioni del privato interesse, semprecchè vi concorra il bisogno urgente della pubblica causa: Sarà quindi cura della Polizia Amministrativa ogni volta, che si verifichi questo concorso, di esprimere l' urgenza nell' atto medesimo, che contiene l' ordinata provvidenza.

43. In tal caso il giudicio civile sarà limitato al solo reintegro del danno indebitamente sofferto, o della spesa incontrata, e dovrà trattarsi in concorso di chi possa essere di ragione obbligato a questo reintegro. Quando l' obbligo andasse a ricadere sopra una Comune, o altro simile Corpo, l' azione dovrà di-

ri-

rigersi contro la Municipalità, o rappresentanza rispettiva, alla quale apparterrà di destinare un Procuratore per assumere il cimento giudiziale, ove non si trovi preferibile la via della transazione.

44. Mancando la dichiarazione dell'urgenza, il giudizio civile potrà spingersi al merito sostanziale degli obblighi rispettivi, e fino alla relativa definizione di questo giudizio resterà in sospeso l'esecuzione delle cose ordinate dalla Polizia Amministrativa.

45. La contestazione giudiziale non può mai estendersi alla qualità, e legittimità delle ordinazioni, e provvidenze della polizia stessa. Esse non possono essere rivocate, o modificate che per disposizione dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento, o del Direttorio Esecutivo.

46. Terzo; che si tratti di procedere per contravvenzioni alle leggi, o regolamenti conservatorj dei diversi rami d' ispezione Municipale.

47. Essendo le facoltà punitive della Polizia Amministrativa ristrette alla modica coercizione, la prima indagine della medesima dovrà rivolgersi all' esame, se alla qualità della contravvenzione possa essere adequata la condanna della piccola multa delle lir. 6., e del carcere per soli tre giorni, ovvero se possa convenire una pena maggiore.

48. Nel primo caso la Polizia Amministrativa forma il sommario processo a verificazione del fatto, e della sua imputazione, e passa alla relativa condanna. L' esecuzione appartiene sempre alle cure del Commissario del Potere Esecutivo, al quale la Polizia Amministrativa deve perciò notificare le condanne, che avrà proferite nell'atto stesso di farne la regolare intimazione alla parte.

49. Nel secondo caso poi la Polizia Amministrativa rimette l'affare alla Polizia Giudiziaria, ossia al Giudice di Pace per le ispezioni di particolare suo instituto, da regolarsi in conformità alla legge, che prescrive il metodo di procedere per i delitti. Le incombenze della Polizia Amministrativa sono in simili casi limitate alle seguenti funzioni. 1. A raccogliere possibilmente le prove del fatto imputabile, specialmente ove possa esservi pericolo di dispersione, ed all'arresto dell' imputato, specialmente ove possa temersene la fuga. 2. A dare quelle disposizioni provvisorie, che le circostanze possano richiedere a scanso delle perniciose conseguenze, che fossero per risultare dal fatto avvenuto.

50. Quando perciò si trattasse di una contravvenzione alle leggi di Sanità, o altri analoghi regolamenti, come nel caso della vendita de' commestibili, o infetti, o immaturi dell' esposizione sulle finestre di vasi, o altre cose capaci a nuocere colla caduta a' Passaggieri, ed altri simili atti vietati dalle leggi; la Polizia Amministrativa lascia bensì alla giudiziaria la cognizione della contravvenzione per gli effetti penali, ma per gli effetti, che riguardano la pubblica indennità, non può ritardare l'occorrente economico provvedimento, ordinando immediatamente sia la projezione, o il sequestro de' commestibili nocivi, sia la rimozione, delle cose esposte in sito pericoloso, o altre simili misure di particolare sua competenza.

51. Nelle sopraccennate contravvenzioni devolute alla Polizia Giudiziaria non sarà interdetto all' Amministrativa di dar mano alle private composizioni, semprecchè la pena sia meramente pecuniaria. Deve però la composizione precedere la condanna, non potendo aver luogo dopo che la medesima sia emanata, mentre anderebbe a risolversi in un atto di grazia.

52. Similmente sarà permesso alla Polizia Amministrativa di prorogare a seconda delle circostanze il termine stabilito al pagamento della multa nelle condanne proferite dalla Polizia Giudiziaria; e sarà poi dovere della medesima di accordare la cessazione della pena corporale, quando sia stata ordinata in via supplettoria al difetto di pagamento della pecuniaria, tosto che tale pagamento venga effettuato alla cassa della rispettiva Municipalità.

53. La competenza della Polizia Giudiziaria per l'ispezione penale nei casi anzidetti viene determinata dal luogo, in cui sia seguito l' arresto dell' imputato e non essendovi intervenuto arresto, da quello in cui sia stata commessa la contravvenzione. Questa norma dovrà attendersi dalla Polizia Amministrativa nel rimettere gli occorrenti affari devoluti alla Polizia Giudiziaria piuttosto all' uno che all' altro Giudice di Pace.

54. Generalmente non potrà la Polizia giudiziaria procedere nei casi qualificati per la modica coercizione attribuita alla Polizia Amministrativa, e negli altri

oggetti della di lei competenza: anzi, emergendo alla medesima qualche affare di simil natura, dovrà essere sollecita di tosto rimetterlo alla deliberazione della Polizia Amministrativa, ammeno che non vi fosse complicato qualche titolo di particolare appartenenza della Polizia giudiziaria, o della Giustizia criminale, nel qual caso essa dovrà dare corso alle ispezioni del proprio istituto, non lasciando però di rendere intesa prontamente la Polizia Amministrativa delle emergenze, che potessero esigere l' uso dei provvedimenti economici dalla medesima dipendenti.

55. L' ultimo caso è che si tratti di procedere per una contravvenzione alle leggi generali, e per il vero delitto dipendente dalle ispezioni della Giustizia punitiva.

56. E' dovere di qualunque Cittadino, e specialmente delle Autorità costituite di cooperare possibilmente alla conservazione, e purità del Corpo politico, ed al compimento della pubblica vendetta. Di quì è che la Polizia Amministrativa deve anche in simili casi distinguere il proprio zelo per il pubblico bene, prestandosi a coadjuvare la giudiziaria per migliore disimpegno delle proprie incumbenze, mediante l' assicurazione sia delle prove del delitto, o anche della persona del delinquente, ove massimamente l' uso celere di queste cautele possa divenire necessario per la specialità delle circostanze. Non può tuttavia la Polizia Amministrativa occuparsi di alcun giudizio, o esercitare verun altro atto riservato alla Polizia giudiziaria, dovendo rimettere alla medesima tutto ciò che possa avere relazione all' oggetto occorrente di sua ispezione.

TITOLO IV.

Regole generali da osservarsi nell' esercizio delle facoltà competenti alla Polizia Amministrativa.

57. Le misure direttive, e precauzionali della Polizia Amministrativa possono disporsi nei casi occorrenti da ciascheduno degli Ufficiali Municipali, ed anche dei Commissarj incaricati delle relative funzioni.

58. L' uso però di tali misure deve regolarsi con circospezione e prudenza, e proporzionarsi al bisogno rispettivo, procurando di tenere possibilmente celato agli occhi del popolo l' apparato sempre odioso della violenza, e della forza.

59. Ma quando si tratti di procedere ad una risoluzione, che possa risultare in qualche detrimento della proprietà reale, o personale di chicchessia, la deliberazione dovrà prendersi collegialmente dalla Municipalità rispettiva riunita in numero di tre Individui.

60. S' intende però, che restino sempre eccettuati li casi ne' quali il ritardo della provvidenza possa essere pericoloso, si verifichi la sorpresa *flagranti crimine*, o possa temersi il deperimento dell' oggetto qualificato per le cure della Polizia Amministrativa, dovendo in allora ciascheduno provvedere coi mezzi più opportuni alla preservazione di quanto può essere conducente al compimento delle di lei funzioni.

61. Li fatti fondamentali di qualunque risoluzione della natura sopra accennata devono sempre essere verificati. Il modo di ottenere questa verificazione è quello usato generalmente nella materia delle prove. Servono specialmente all'uopo l' ispezione occulare, il giudizio dei Periti, ove si tratti di fatti permanenti, ed il deposto di Testimonj degni di fede nei atti transunti, che non lasciano tracce visibili del loro avvenimento.

62. La verificazione del fatto imputabile conduce all' indagine delle prove occorrenti alla relativa imputazione. Esse possono concludersi nei rispettivi casi coi mezzi quì sopra indicati, ai quali si aggiunga la confessione dello stesso imputato sempre valutabile sopra ogni altra specie di prove.

63. Non vi è mai luogo di procedere a veruna condanna, fintanto che l' Imputato non sia sentito o citato a fare le sue difese intorno al titolo della rispettiva imputazione. Il diritto della difesa competente a chiunque è inviolabile. La condanna proferita senza la precedenza di questa essenziale formalità sarebbe nulla; e renderebbe contabile chi l' avesse proferita, di una grave mancanza in uffizio, oltre della reintegrazione dovuta alla parte per qualunque danno ne avesse risentito.

64. La contumacia tiene luogo della confessione. Nei casi però, in cui la condanna proferita dalla Polizia Amministrativa sia di pena corporale, può ammettersi il contumace anche dopo la condanna stessa alla produzione delle proprie giustificazioni, quando sia sollecito di presentarle entro un periodo di tempo da computarsi dal giorno dell' intimazione della condanna, che non sia

mag-

maggiore di quello, che gli sarà stato antecedentemente assegnato per le difese.

65. Nessun mandato di arresto può eseguirsi senza le formalità prescritte agli articoli 222, 223 della Costituzione: e nemeno fuori del circondario soggetto all'autorità che lo ha rilasciato, senza il concorso dell'autorità, costituita nel luogo, in cui deve essere eseguito, eccettuato il caso dell' arresto ordinato dal Direttorio Esecutivo per il titolo specificato all' Articolo 145 della Costituzione, e così pure dell' inseguimento attuale di un malvivente fuggitivo, bastando in questi casi che l' arresto sia immediatamente dopo notificato alla Municipalità del luogo, in cui sarà seguito.

66. In conseguenza occorrendo ad una Municipalità per gli oggetti di Polizia Amministrativa di propria competenza l' arresto di qualche Persona esistente nel Territorio dell' altra; essa dovrà dirigersi col mezzo di lettere requisitorie alla Municipalità Territoriale della persona decretata d' arresto, affine di ottenerlo.

67. Quando l' arrestato venga consegnato alla Casa d' arresto, sarà obbligo di chi avrà ordinata tale consegna di darne immediata notizia all' Ufficial Civile incaricato rispettivamente dall' ispezione sopra la Casa, in cui sarà stato collocato l' arrestato; e la stessa notizia dovrà darsi al medesimo dal Carceriere, o Custode della stessa Casa al momento che abbia ricevuta la consegna suddetta.

68. Ciò che viene quì sopra prescritto per i casi d' arresto, deve generalmente, ed indistintamente osservarsi da qualunque Autorità Costituita in tutta l'estensione della Repubblica, che si trovi abilitata dalla legge al rilascio degli ordini relativi, escluso qualsivoglia riguardo di circostanze, di qualità della persona arrestata, e di titolo dell' arresto. L' inosservanza di alcuna delle dette prescrizioni rende risponsale, chiunque vi avesse contravvenuto, del delitto di Carcere privato, e di abuso della forza pubblica.

69. In qualunque caso che la Polizia Amministrativa trovi opportuno di espellere dal proprio Distretto qualche persona forestiera di dubbio carattere o altrimenti sospetta dovrà nell' atto di emanare l' ordine relativo passarne immediatamente la notizia coll' indicazione dei motivi rispettivamente valutati, e dei conotati della persona all' Amministrazione Centrale del Dipartimento, la quale potrà ordinare l'espulsione della persona stessa da tutto il Territorio Dipartimentale, qualora in vista dei motivi suddetti riconosca la congruenza di quest' economica misura, dovendo in allora essere sollecita di renderne intese in egual modo anche le Amministrazioni Centrali di tutti gli altri Dipartimenti della Repubblica per il caso, che credessero addottabile la stessa provvidenza nel Dipartimento rispettivo.

70. Gli arresti e tutti gli atti di esecuzione tanto personale che reale dovranno farsi coll' opera della Giandarmeria del rispettivo Distretto ed a misura delle circostanze anche della Guardia Nazionale, o di quella destinata al servizio della Finanza: non potrà però alcun Individuo della forza armata, sotto pericolo di essere egualmente tenuto a conto per abuso della forza pubblica, permettersi nell' esercizio di queste sue funzioni verun eccesso, violenza, o altra durezza non necessaria all' adempimento dell' atto di cui resta incaricata.

71. Per le intimazioni, e citazioni dovrà valersi la Polizia Amministrativa del Messo, o Usciere addetto alla rispettiva Municipalità, ed occorrendo anche degli uomini della Giandarmeria. Le relazioni, che da queste Persone d' Ufficio si faranno alla Polizia stessa in ordine ad oggetti di propria incumbenza, avranno piena fede per tutti gli effetti correlativi di ragione.

72. Le risoluzioni, e gli ordini, che emanano dalla Polizia Amministrativa, devono sempre essere intestate alla rispettiva Municipalità, e colla stessa indicazione agiranno pure li Commissarj di Polizia per tutti gli oggetti dipendenti dalla Polizia Amministrativa, le spedizioni dovranno farsi rispetto alle firme nel modo praticato in tutti gli altri affari di Amministrazione Municipale, quando dipendano da deliberazioni prese collegialmente. Le altre che si fanno rispettivamente da ciaschedun Ufficiale, o Commissario della Polizia Amministrativa, basterà che siano firmate da quello che avrà ordinata la provvidenza. Le denuncie, o istanze private in oggetti di Polizia Amministrativa devono essere dirette alla Municipalità Distrettuale; ma possono presentarsi anche all' Ufficiale, o Commissario destinato nel rispettivo Circondario al disimpegno di tali oggetti.

73. Li dubbj, che possono nascere alla Polizia Amministrativa nel disimpegno delle proprie incumbenze, dovranno proporsi all' Amministrazione Centrale del rispettivo Dipartimento, la quale o passerà a risolvere in dirittura il caso occorrente, qualora si trovi abilitata a tale risoluzione, o ne chiederà al Ministro dell' interno l' opportuno schiarimento da emanarsi, sia direttamente dal medesimo ove possa dipendere dalle sue ispezioni, o dal Direttorio Esecutivo, quando il dubbio cada sull' esecuzione, o applicazione della legge, ovvero dal Corpo Legislativo, semprecchè appartenga al senso intrinseco della stessa legge.

TITOLO V.

Rimedj competenti nei casi di gravame recato dalla Polizia Amministrativa.

74. Li gravami proponibili contro la Polizia Amministrativa possono riguardare o le provvidenze economiche dalla medesima ordinate negli oggetti d' amministrazione, e vigilanza appartenenti alle rispettive Municipalità, ovvero gli arresti personali, e le condanne penali, e di bando emanato per titolo di contravvenzione alle leggi, e regolamenti relativi agli oggetti sovraccennati.

75. Quando il gravame è derivato da qualche economica provvidenza, l' istanza per il corrispondente riparo dovrà insinuarsi all' Amministrazione Centrale del Dipartimento, in cui esiste la Municipalità imputata del gravame.

76. Tutti li titoli, ai quali il medesimo si trovi appoggiato, devono dedursi simultaneamente, e così tanto quelli, che attaccano il merito della reclamata economica provvidenza, quanto gli altri che possono desumersi dall' ordine, con cui siasi emanata. L' interposizione del reclamo deve farsi entro il termine di una decade, da computarsi dal giorno della notizia legalmente data della provvidenza stessa, ma deve preventivamente rendersene intesa nel termine al più tardi di tre giorni la Municipalità che l' avrà ordinata per i riguardi, che possono essere del caso.

77. Il gravame non sospende l' esecuzione ogni qualvolta sia stata dichiarata l' urgenza. Può tuttavia estendersi anche a questa dichiarazione per gli effetti di ragione competenti ne' rispettivi casi, semprecchè tale dichiarazione fosse riconosciuta insussistente, affettata, o diretta alla lesione dei diritti della parte reclamante.

78. L' Amministrazione Centrale invita la Municipalità del suo Dipartimento, contro la quale è proposto il gravame colla statuizione di un termine congruo a dedurre le proprie occorrenze, affine di procedere in seguito all' opportuna risoluzione.

79. Se il gravame viene dichiarato insussistente in tal caso la reclamata provvidenza economica ha il suo pieno effetto; ma quando sia riconosciuto ragionevole, ed appoggiato, allora l' Amministrazione Centrale deve determinare o la riforma totale o la modificazione, od anche la sospensione della Provvidenza medesima con giusto riguardo alla diversità de' casi, e delle circostanze, non che all' indennità dovuta alla parte.

80. In Questo secondo caso però resta aperto l' adito alla Municipalità, che ha ordinata l' economica provvidenza in questione di provocare all' ulteriore giudizio del Ministro dell' Interno, e così successivamente può tanto la Parte che la stessa Amministrazione Centrale reclamare all' altro giudizio finale del Direttorio Esecutivo per la definitiva risoluzione dell' affare, giusta il disposto negli articoli 193. 194., e 195. della Costituzione.

81. La cognizione delle condanne penali proferite dalla Polizia Amministrativa, come pure degli arresti personali appartiene in caso di gravame al Tribunale Correzionale del rispettivo distretto. Esso nel disimpegno di questa parte di sua incombenza si attiene alle regole generali prescritte per norma delle di lui ispezioni.

82. L' insinuazione del gravame deve farsi al Tribunale suddetto nel termine di una decade successiva all' intimazione della condanna, ovvero al sofferto arresto, e notificarsi prontamente, o almeno entro tre giorni, alla Municipalità da cui sarà emanato l' atto reclamato. Tale insinuazione tiene in sospeso l' effetto della condanna allora soltanto, che si tratti di pena afflittiva, come è quella del Carcere, e che per parte del Reclamante siasi cautato presso la detta Municipalità in modo idoneo per la piena indennizzazione dei Testimonj, e per il reintegro di ogni altra spesa dipendente dall' ulteriore giudizio in caso di soccombenza.

83. La decisione, che sul merito di simili gravami pronuncia il Tiribunale Correzionale, è inappellabile. Essa si estende anche all' oggetto dell' indennizzazione competente alla parte gravata, ed alla determinazione di quella che possa essere do-

dovuta ai Testimonj nel caso che il gravame venga rigettato, ed escluso.

84. Le querele gravatoriali devono sempre avere un corso libero, e spedito. Chiunque abbia sofferto il gravame, è abilitato ad agire per tale effetto da se stesso, a valersi di un Procuratore, ed anche ad interporre l' Ufficio dell' Accusator pubblico. La di lui opera sarà utile specialmente nei casi, in cui l' atto gravante sia per l' intrinseca sua qualità, o per il carattere del funzionario, che lo abbia commesso, possa essere qualificato per una risoluzione superiore alle ordinarie competenze, del Tribunale Correzionale.

85. E' però essenziale di assicurare generalmente a chiunque si trovi in istato di detenzione i mezzi di reclamare l' indennità, che gli possa competere contro l' ingiustizia, l' arbitrio, la violenza. Questi mezzi devono particolarmente attendersi dall' attività, e dalla cura dell' Ufficial Civile incaricato ne' Distretti rispettivi dell' ispezione sopra le Case d' arresto. Gli arrestati potranno a lui rivolgersi sia perchè i loro reclami possano giungere alla competente autorità, sia per ottenere l' assistenza di qualche Patrocinatore, o anche il soccorso dell' Accusator pubblico nei casi che possono interessare le funzioni del suo istituto. L' Ufficial Civile non cesserà di darsi tutta l' attenzione per il migliore adempimento di questa degna sua incumbenza. Perciò sarà sollecito di visitare colla possibile frequenza i luoghi d' arresto esistenti nel Circondario soggetto alla sua ispezione di sentire le occorrenze degli arrestati specialmente nel momento della loro consegna alla Casa d' arresto, e di dar mano ai medesimi in qualunque caso di aggravio, o di arbitrio usato a loro pregiudizio, acciò possano conseguire prontamente il più opportuno riparo.

86. Qualora le direzioni dell' Ufficial Civile fossero o contrastate, o tergiversate. Egli ne renderà tosto intesa la Municipalità, alla quale incumberà di reclamare efficacemente alle Autorità Superiori, e fino al Corpo Legislativo, ove occorra, la giustizia che potrà essere dovuta all' arrestato, l' integrità dei diritti spettanti all' importantissima funzione dell' Ufficial Civile, e la punizione di chi avesse osato di lederli con rendersi responsale di resistenza alla pubblica autorità.

87. Occorrendo ad un arrestato di comunicare qualche straordinaria emergenza all' Ufficial Civile potrà richiedere al Custode, o Carceriere, che ne sia reso avvertito; e tanto il Carceriere, come qualunque suo commesso sarà tenuto sotto grave responsabilità personale di prestarsi immediatamente a tale richiesta.

88. A nessun arrestato potrà essere per qualunque titolo interdetta la comunicazione coll' Ufficial Civile sopraintendente alla rispettiva Casa d' arresto. E nessuna Casa d' arresto, o altro luogo di detenzione può esistere sotto qualsivoglia denominazione in tutto il Territorio della Repubblica, al quale l' Ufficial Civile non abbia libero l' accesso in qualunque tempo per esercitarvi le funzioni importanti del suo instituto.

TITOLO VI.

Incumbenze particolari degli Ufficiali incaricati della Polizia Amministrativa presso le Municipalità.

89. Ciascheduno dei detti Ufficiali avrà la sopravigilanza a tutte le persone particolarmente destinate nel rispettivo Circondario, a cooperare negli oggetti della Polizia Amministrativa.

90. E siccome è dovere degli Ufficiali stessi di esercitare dietro le regole prescritte nella presente legge questa delicata funzione di pubblico servizio con attività insieme, e colla possibile dolcezza e buona maniera; così sarà loro cura di tenere occhio sopra la condotta delle persone suddette, affinchè soddisfacciano ai rispettivi obblighi colla dovuta esattezza, e non rendano il loro officio importuno ed odioso al Popolo, sia coll' asprezza del contegno, o con indebite inquisizioni, sicchè la Polizia instituita a pubblico vantaggio non venga a degenerare in un pubblico aggravio.

91. Dovrà ciascun Ufficiale tenersi informato di quanto nel Circondario rispettivo possa interessare l' attenzione della Polizia Amministrativa. A tal fine darà le disposizioni occorrenti onde non gli sia ritardato il rapporto delle analoghe emergenze; presterà un accesso facile a qualunque persona per tutte quelle notizie, che possano essergli recate, ed avrà cura, che gli Osti, Locandieri, ed altri Albergatori siano esatti alle prescritte notificazioni, e che l' ordinato elenco degli abitanti del proprio Circondario sia tenuto in buon ordine, e regolarmente completo, onde all' occasione possa servirgli per gli opportuni riscontri.

92. Procurerà di mantenere la tranquillità e quiete del proprio Circondario, praticando le opportune insinuazioni ne' modi permessi alla Polizia Amministrativa

va per ſopire, e conciliare le private diſſenſioni, ſpecialmente nelle famiglie
93 e tra gli artiſti, e manifatturieri.

. Veglierà che le ronde e pattuglie notturne ſiano debitamente eſeguite, ove ſono in uſo; che ſiano tenuti particolarmente di viſta i luoghi ſoſpetti, e pericoloſi, che non manchino a miſura del biſogno le perluſtrazioni delle ſtrade
94 di campagna a riparo delle infeſtazioni, ed a tutela della pubblica ſicurezza.

. Potrà far uſo nelle occaſioni del danaro aſſegnato dalla riſpettiva Municipalità a diſpoſizione della Polizia Amminiſtrativa, non iſcordando però mai li riguardi che ſi devono alla pubblica economia, e l'obbligo che gli corre di rendere conto del danaro uſato alla ſteſſa Municipalità. Nell'eſecuzione di queſto obbligo non ſarà bensì neceſſaria una ſpecifica indicazione de' titoli relativi alle ſingole partite di ſpeſa, e delle perſone alle quali ſiano ſtate corriſpoſte: ma non potrà tuttavia deviarſi dalla oſſervanza delle regole, che all'uopo di queſti conti verranno particolarmente ſtabilite.

95. Prenderà le occorrenti informazioni per via di proceſſo verbale a verificazione dei fatti, e delle circoſtanze appartenenti alle iſpezioni della Polizia Amminiſtrativa, non ommettendo di rilevare le coſe ſoſtanziali, che poſſono riſultare ne' caſi riſpettivi, e di aſſicurare la fede del proceſſo anche colla firma della parte intereſſata, o di qualch'altra perſona, che ne ſuppliſca le veci, nel caſo che la medeſima non ſapeſſe ſcrivere.

96 Sarà ſollecito di dare le convenienti provvidenze in tutti quegli emergenti di Polizia Amminiſtrativa, che a norma della preſente legge non eſigono la formalità della deliberazione collegiale, redendone però inteſa al più preſto la riſpettiva Municipalità, quando non ſi opponga qualche ſpecial ragione di ſegreto.

97. Nei caſi poi qualificati per la detta formalità, dovrà fare immediata relazione dell'affare alla riſpettiva Municipalità, affinchè la deliberazione ſi formi col preſcritto numero di tre individui.

98. La corriſpondenza regolare d'ogni Ufficiale Municipale deſtinato all'eſercizio della Polizia Amminiſtrativa ſarà coi Commiſſarj, ed altre perſone addette al ſervizio della Polizia ſteſſa nel riſpettivo Circondario, e ſarà pure continua coi proprj colleghi, affine di mantenere la conveniente attività, e conſonanza nelle occorrenti direzioni.

99. Nei caſi iſtantanei ciaſcheduno degli Ufficiali predetti potrà corriſpondere coi Giudici di Pace, e cogli Ufficiali della Guardia Nazionale eſiſtente nel diſtretto della riſpettiva Municipalità per aver que' ſoccorſi, che poſſono convenire alla circoſtanza.

100. Fuori di queſti caſi la corriſpondenza ſuddetta, come quella generalmente colle altre Municipalità, colle Amminiſtrazioni Dipartimentali, e coi Miniſtri, apparterrà a ciaſcuna Municipalità, e dovrà tenerſi nell'egual modo che ſi pratica per tutti gli altri affari d'iſpezione Municipale.

101. Ogni Ufficiale Municipale deve annotare in un protocollo, o regiſtro tutte le denuncie, ed iſtanze, che gli vengono preſentate, e così pure le provvidenze, e riſoluzioni ch'egli abbia particolarmente date ſugli oggetti emergenti. Queſti protocolli dovranno in fine d'ogni meſe deporſi nell'Archivio della riſpettiva Municipalità per eſſervi conſervati, a meno che non riſguardaſſero affari tuttavia pendenti, nel qual caſo la depoſitazione ſuddetta potrà differirſi ſino alla ultimazione del relativo affare.

102. La Municipalità può cambiare fra li ſuoi individui la deſtinazione delle incumbenze dipendenti dalla Polizia Amminiſtrativa, come di qualunque altro ramo di propria iſpezione. Eſſa poi deve riſpondere per le diſpoſizioni emanate dal Corpo: per le altre che ſono particolarmente ordinate dai ſingoli Ufficiali e Commiſſarj, la reſponſabilità ſarà individuale di ciaſcheduno.

TITOLO VII.

Incombenze particolari de' Commiſſarj di Polizia.

103. L'opera de' Commiſſarj predetti ha rapporto non meno alla Polizia Amminiſtrativa, che alla Giudiziaria.

104. Una delle principali loro cure è di prendere cognizione delle perſone del proprio diſtretto, e di quelle maſſimamente, che per la loro condotta morale poſſono richiamare l'attenzione della Polizia, affine di vegliare ſulle medeſime più da vicino.

105. Le iſpezioni del Commiſſario ſono più eſteſe nei luoghi, in cui non ſi trova la Municipalità reſidente. Egli vi eſercita le medeſime funzioni, che ſono attribuite all'Ufficial Municipale nei luoghi di reſidenza della Municipalità, ſia per

pro-

procedere a deliberazione, o per far relazione ne' rispettivi casi degli occorrenti affari, e ricevere in conseguenza le notificazioni degli Osti, Locandieri, e simili, come qualunque altro rapporto appartenente alla Polizia Amministrativa.

106. Ove poi risiede la Municipalità, i Commissarj di Polizia agiscono soltanto in cooperazione degli Ufficiali Municipali per gli oggetti dipendenti dalla Polizia Amministrativa, come dal Giudice di Pace per ciò che riguarda la Polizia Giudiziaria.

107 Per soddisfare adequatamente a queste parti cooperative di proprio instituto, deve il Commissario di Polizia esser sollecito d' informarsi delle persone forestiere, che pervengono nel rispettivo distretto, mediante l' ispezione delle giornali succennate notificazioni e rapporti, che nei luoghi di residenza della Municipalità vengono portati al di lei Ufficio per una regolare, e pronta istruzione della Polizia Amministrativa.

108. Di rintracciare tutte quelle notizie, che possono interessare le ispezioni della Polizia stessa;

109. Di sopravvedere immediatamente alla condotta rispettiva dei Veglianti, dei Consoli, ed altre simili persone inservienti alla Polizia, affinchè ognuno soddisfaccia al proprio dovere con esattezza e regolarità;

110. D' intervenire possibilmente alle fiere, mercati ed altre simili adunanze straordinarie di Popolo, onde in quatunque caso di bisogno la provvidenza non debba essere ritardata;

111. E generalmente di vegliare sopra tutti gli oggetti, che a norma della presente legge appartengono alle cure della Polizia Amministrativa.

112. Venendo a sua cognizione il pericolo di qualche inconveniente, pel quale occorra l' opera della Polizia Amministrativa, ne farà immediato rapporto all'Official Municipale del Circondario per l' analogo provvedimento. Ove però la dilazione potesse o dar luogo ad un male, o render frustranea la pubblica vigilanza, deve lo stesso Commissario provvedere coi mezzi competenti alla instantaneità del caso nel modo più consentaneo alle rispettive circostanze.

113. E quando il pericolo preveduto riguardasse un oggetto qualificato per le ispezioni della Polizia Giudiziaria, potrà il Commissario similmente accorrere coi rimedj più opportuni, usando anche dell' arresto provvisorio, onde prevenire il pregiudizio che ne verrebbe alla pubblica causa, qualora, o la fuga togliesse alla Giustizia punitiva un delinquente, o l' abuso della libertà permettesse la realizzazione di un pravo disegno.

114. Non tralascerà però mai lo stesso Commissario di assicurarsi nel modo già indicato delle prove giustificative della data disposizione, affine di mettersi in grado di soddisfare in qualunque tempo alla responsabilità che gli incumbe.

115. La stessa premura per la verificazione dei fatti occorrenti dovrà darsi il Commissario per abilitare la Polizia tanto Amministrativa, quanto Giudiziaria alle risoluzioni, e provvidenze di rispettivo instituto, mediante la preservazione di quelle prove, senza delle quali l' attività della Polizia stessa diverrebbe inane.

116. Potrà eccitare l' opera de' Medici, Chirurghi, Ostetrici e di qualunque altra persona perita nelle rispettive professioni in tutte le occorrenze, nelle quali possa abbisognare al servigio della Polizia, come nei casi dei Sommersi, dei Feriti, e degli Esposti, nelle vendite de' commestibili pernicios o infetti, e simili. Può inoltre valersi dell' opera rispettivamente dei Veglianti, dei Consoli, ed altre Persone destinate al servigio della Polizia nel proprio Circondario; come altresì degli Ufficiali, e uomini della Gendarmeria ne' casi in cui le circostanze possano render necessario l' uso della forza.

117. Generalmente poi deve prestarsi agli inviti tanto degli Ufficiali della Polizia Amministrativa quanto, di quelli della Polizia Giudiziaria, e coadjuvarli rispettivamente, sia coi lumi, o colla propria attività pel miglior disimpegno delle loro ispezioni.

118. S' intende in conseguenza, che i Commissarj di Polizia debbono regolarmente corrispondere colle Municipalità, e suoi Ufficiali per gli oggetti di Polizia Amministrativa, e coi Giudici di Pace del rispettivo Circondario, per quanto possa riguardare la Polizia Giudiziaria.

119 Il protocollo, o registro, che nel Titolo precedente è prescritto a ciascheduno degli Ufficiali Municipali, deve pure tenersi da' Commissarj di Polizia, e trasmettersi nell' ugual modo alle rispettive Municipalità.

TITOLO VIII.

Incumbenze particolari de' Veglianti, de' Consoli, ed altre simili Persone.

120. Ciascheduna delle dette Persone deve abitare stabilmente nel Circondario che resta assegnato alla propria ispezione.

121. Deve

121. Deve esattamente informarsi della condotta degli abitanti del rispettivo Circondario, e specialmente di quelli, il di cui carattere non sia accreditato dalla pubblica opinione, per poterne render conto con verità, sia all'Ufficial Municipale, o al Commissario di Polizia ogni volta che ne sia richiesto.

122. Deve formare il prescritto annuale elenco degli abitanti suddetti per presentarlo nel tempo indicato alla rispettiva Municipalità.

123. Presenta però in principio d' ogni mese alla Municipalità stessa la nota delle donne pubbliche, e di sospetto contegno, che si trovano nel proprio Circondario colla indicazione del nome, cognome, età, origine e casa d' abitazione. Sopra queste donne deve tenere una particolare attenzione, rendendo inteso, sia la Municipalità, o il Commissario di Polizia, ove non vi è la Municipalità, di quelle che vengano nuovamente ad abitarvi, o possono cadere nel dubbio d'un commercio pericoloso, rispetto alle quali la Polizia Amministrativa non lascerà di prendere le opportune precauzioni.

124. La stessa notificazione deve fare rapporto ai Forestieri (fermo però stante l' obbligo degli Osti, e Locandieri per li Forestieri che alloggiano nel rispettivo Albergo) ed alle persone oziose, vagabonde, od altrimenti sospette, non trascurando quelle che si trattengono abitualmente nei Caffè ed altri simili luoghi pubblici, o che vivono dispendiosamente senza essere notoriamente forniti de' mezzi corrispondenti di sussistenza; giacchè col sussidio di tali notificazioni potrà essere a portata la Polizia Amministrativa di conoscere il grado di vigilanza, che convenga tenere sulla condotta loro, e sui luoghi di rispettiva unione.

125. I ladroncelli, tagliaborse, i ricettatori de' ladri, malviventi, e robe rubate, li delatori d'armi proibite, i guocatori di giuochi d' azzardo, come altresì li figli di famiglia, che abbandonati o negletti da' lor parenti vanno erranti per le strade, trattenendosi in ozios trastulli, o in impertinenze, anzicchè nel lavoro, non devono andar esenti dalla detta notificazione.

126. Appartiene all' Ufficio dei Veglianti, dei Consoli, ed altre simili persone di denunciare immediatamente li fatti criminosi, e le contravvenzioni alle leggi, o regolamenti politici, che succedono nel rispettivo Comune, o Circondario colla indicazione dei Testimonj che possono esserne informati. Tali denuncie devono rispettivamente recarsi alla Polizia Giudiziaria, o all'Amministrativa, cioè o al Giudice di Pace, ovvero alla Municipalità, o al Commissario di Polizia, a misura che il fatto accaduto spetti alla cognizione piuttosto dell' una che dell' altra.

127. Devono essi pure rendere subito intesa la Municipalità, o l' Agente Municipale degli arresti, che nel rispettivo Circondario Territoriale vengano eseguiti per ordine della Polizia Giudiziaria, della Giustizia Criminale o di qualunque altra Autorità Costituita.

128. Accadendo morti repentine, ferimenti, od altre simili disgrazie non tarderanno ad avvertire chiunque possa essere in grado, per ragione della propria arte o professione di prestarvi qualche rimedio o soccorso a misura che possa occorrere.

129. Dovranno presentarsi giornalmente alla Municipalità, o al Commissario di Polizia, ne' luoghi ove non esiste la Municipalità, per comunicare tutte le notizie, ed emergenze che possono interessar l'attenzione della Polizia Amministrativa, e per riceverne le occorrenti istruzioni. Quando poi le circostanze esigessero un pronto provvedimento, la loro partecipazione non potrà essere punto ritardata.

130. Rimarranno in pieno vigore tutte le antecedenti disposizioni relative agli obblighi de' Veglianti, Consoli, ed altre simili persone, che dovranno essere dalle medesime esattamente osservate in quanto non si opongono alle prescrizioni contenute nella presente legge.

TITOLO IX.

Incumbenze particolari degli Ufficiali della Gendarmeria.

131. L' attività della Polizia richiede necessariamente il presidio d' una forza armata, che assicuri l' esecuzione de' suoi ordini. La forza particolarmente destinata al servizio della Polizia consiste nella Gendarmeria. Una qualità essenziale della medesima è l' ubbidienza e la subordinazione.

132. Gli Ufficiali della Gendarmeria ricevono gli ordini dalla Polizia tanto Giudiziaria, che Amministrativa, e così dal Giudice di Pace e dal Tribunal Correzionale, dalla Municipalità, e suoi Ufficiali, e dai Commissarj incaricati

della

della Polizia, e li fanno eseguire. Questi ordini devono regolarmente darsi in iscritto.

133. Nei casi di delitto qualificato per la pena afflittiva di corpo, gli Ufficiali non meno che gli uomini della Gendarmeria procedono all' arresto provvisionale, semprecchè l' arrestato sia sorpreso in *flagranti crimine*. Deve però il medesimo condursi immediatamente innanzi all' Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ossia al Giudice di pace per gli effetti prescritti dagli articoli 224, e 225. della Costituzione.

134. Fuori dei casi sovraccennati non è permesso a verun Ufficiale, o Gendarme di fare alcun arresto senza un formale mandato della competente autorità, dovendo poi sempre nell' esecuzione attenersi alle regole generali, che in questo proposito sono prescritte.

135. La testimonianza degli Ufficiali e degli uomini della Gendarmeria è valutabile anche per la prova dei fatti rilevati in attualità del loro ufficio. A tal uopo però è necessario, che il fatto in quistione sia certificato dalla concorde deposizione di tre di essi almeno, o anche di due solamente quando vi concorra l' uniforme deposto di un altro testimonio degno di fede.

136. Gli Ufficiali della Gendarmeria sono specialmente incaricati di andare in traccia di tutte quelle notizie, che possono giovare alla ispezione della Polizia, e di comunicarle ai Giudici di Pace ovvero agli Ufficiali Municipali, o Commissarj di Polizia, a misura che ne sia interessata la Polizia Giudiziaria, o piuttosto l' Amministrativa. Possono perciò tenere gli Ufficiali predetti quelle riservate relazioni, o corrispondenze che crederanno più opportune.

137. E' dovere degli Ufficiali stessi di vegliare sul contegno in ufficio degli uomini della Gendarmeria, per le mancanze dei quali saranno essi pure contabili, qualora risulti a loro carico qualche connivenza, adesione, o trascuranza.

La presente legge dovrà servire di norma impreteribile, e generale al disimpegno delle ispezioni affidate ad ogni ufficio, o altro qualunque stabilimento di Polizia in tutta la Repubblica, ed osservarsi indefettibilmente da ognuno, a cui possa spettare, restando colla medesima derogato a qualsivoglia legge, proclama, od ordine precedente, in quanto non sia conforme alle di lei disposizioni.

Firm. Re — Perseguiti — Fontana — Loschi — Minzoni — Negri — Vicini — Taverna — Bazetta — Mascheroni — Villa.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Seduta de' 9. Vendemmiatore anno VI. Repubblicano.

In assenza del Generale in Capo dichiarata l'urgenza dal Direttorio Esecutivo con Messaggio dei 5. corrente Vendemmiatore, i Comitati Riuniti approvano.

Firm. Re Presidente. — Sott. Perseguiti Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la presente Legge normale sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Serbelloni Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo. Sott. il Segretario Generale Sommariva.

Luogo del Sigillo.

Per copia conforme. Firm. Il Ministro della Giustizia Luosi. - Sott. Bellerio Segret

---

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Ministro degli Affari Esteri.

In forza delle Convenzioni tra la Corte di Torino, ed il cessato Sovrano di Lombardia, tuttora sussistenti di consenso dei due Governi, nelle quali vengono considerati come Piemontesi li Sudditi delle Provincie smembrate, che attualmente fanno parte dello Stato Sardo, si rende noto ai Cittadini Cisalpini in addietro Sudditi della Lombardia Austriaca, e che hanno Beni in tali Provincie, che non rimangono soggetti alla maggior tassa imposta ai Possessori non domiciliati nello Stato del Re di Sardegna coll' Editto da lui pubblicato in data delli 6 Ottobre 1797. [v. s.]

Milano 10 Brumale anno VI. Repubblicano.

Firm. Testi. — Sott. Celentani Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 7. Brumale, anno VI. Repubblicano.

Considerando il Direttorio Esecutivo la necessità di dare una pronta, e precisa esecuzione alla Legge 5. Complementario anno V. di una Lotteria sopra la vendita dei Beni della Religione di Malta;

Considerando, che a questo oggetto possono contribuire le analoghe istruzioni, che presentino li mezzi cauti facilitanti la divisata esecuzione, il Direttorio si è occupato a compilarle nei seguenti termini:

PARTE PRIMA.

Istruzioni per il buon regolamento nel ricevere la cessione delle sostanze delle Commende di Malta; per la liquidazione delle rimanenze attive, e passive in tale occasione; per l'inventario, e custodia de' mobili, e scorte; per l'amministrazione delle sostanze medesime, finchè non sia seguita la vendita de' fondi, e finita la Lotteria.

Dovendo tutte le Commende di Malta esistenti nel Territorio della Repubblica Cisalpina essere cedute a tre Amministratori, li quali rappresenteranno il Corpo degli Azionisti nella Lotteria dei cinque milioni di lire, a termini della Legge de' 5. Complementario anno V., fino a che sia radunata l'Assemblea dei 50. Azionisti maggiori, dovendo l'Amministrazione risiedere nel Capo-Luogo di quel Dipartimento, ove vi sia maggior valore di Commende, e dovendo essi ricevere le Commende dai rispettivi Commendatarj, amministrarle, e percepirne le rendite, finchè siano vendute, farne eseguire la stima in regola di compra, e vendita sulla base del valore de' terreni avanti il 1796. v. s. con tutte quelle regole, e cautele precisate nella stessa Legge, e formare lo stato de' Beni suddetti, e pubblicarne la nota a stampa, indi procedere alla loro vendita, devono gli Amministratori suddetti regolarsi colle seguenti istruzioni.

I. All'atto della cessione da farsi dai Commendatarj di Malta, o loro Procuratori, dovranno assicurarsi tutti i libri, scritture, e contanti, che possano essere presso li Procuratori stessi per residuo delle rispettive loro amministrazioni a termini del disposto nell'Articolo III. della Legge sui Beni dell'Ordine di Malta de' 28. Fruttidoro anno V. Repubblicano. A questo fine colla scorta de' libri stessi dovrà restringersi il conto di ciascun Procuratore, Depositario, od altro qualunque Ricevitore delle rendite delle Commende stesse, e tale rimanenza di cassa dovrà passarsi alle mani del Cassiere, che sarà nominato.

II. Dovrà formarsi un' esatto inventario de' mobili esistenti nelli Caseggiati, ed in qualunque maniera appartenenti alle Commende stesse, tenendo separata nota di que' mobili, che per parte de' Commendatarj, o loro Procuratori venisse giustificato di essere di particolare loro pertinenza, che dovranno in seguito rilasciarsi. Rapporto alle

Chie-

Chiese, ed Oratorj uniti, e di ragione delle Commende medesime, dovrà farsi l' inventario degli arredi sacri, e profani, cose preziose, argenti, e qualunque altro, comprese le campane. Quest' inventario dovrà farsi coll' opera dei Periti, che ne formeranno le stime, apponendo la loro firma all'inventario rispettivo.

III. Se si trovassero Quadri, od altra qualunque cosa, che per la sua preziosità potesse meritare un prezzo di affezione, dovranno descriversi separatamente.

IV. Tutti li Mobili resteranno in consegna agli Amministratori, finchè venga di essi disposta superiormente l' alienazione, e l' uso.

V. Si farà l' elenco de' crediti di qualunque sorta rimasti da esigersi all'atto della cessione medesima per qualunque titolo. Questo dovrà essere dettagliato, ed appoggiato ai libri, e scritture, da' quali verranno desunti li rispettivi crediti, specificandone le causali, e distinguendone le specie. Dovranno parimenti descriversi tutti li generi legnami d'opera, e da fuoco col loro valore. Dovrà formarsi la specifica delle scorte di proprietà delle Commende sopra li rispettivi Beni, siano esse in danari, od in generi, bestiami, od attrezzi masserici col loro valore. Li cerditi, che nasceranno dai ristretti de' conti coi Fattori, Fittabili, Massari, Coloni, o Lavoratori di Beni, dovranno liquidarsi in concorso dei rispettivi debitori, che colla loro firma dovranno ratificare il rispettivo debito. Lo stesso dovrà praticarsi per le scorte, o per l' esistenza de'generi, o tutt' altro.

VI. Siccome è supponibile, che, se vi sono dei crediti, possono esservi anche dei debiti, perciò di questi pure dovrà farsene l' elenco nel modo proposto per li primi, distinguendo però, e separando quelli, che fossero illiquidi. Per questi dovranno unirsi le corrispondenti liste da verificarsi in quanto alle fatte somministrazioni, od opere eseguite da chi ne aveva la locale ispezione. Per il pagamento dei debiti liquidi dovranno gli Amministratori esserne superiormente abilitati; per quegl' illiquidi però dovrà precedere la tassa nelle regolari forme col parere degli Amministratori sul loro merito.

VII. Li debiti procedenti da anticipazioni, che possono essere state fatte alli Commendatarj dovranno pure rilevarsi in separato elenco per prenderli in considerazione Se tali anticipazioni sono fatte a Commendatarj Nazionali, ed abitanti nella Repubblica potranno aver luogo in via di sconto sulla pensione, che verrà loro accordata, e se sono fatte da Nazionali a Commendatarj esteri, siccome per questi non ha luogo la corresponsione di pensione alcuna, potranno essere soddisfatti dalla Repubblica sul prodotto de' Beni delle Commende stesse.

VIII. Colle precedenti operazioni da eseguirsi come sopra verrà ad essere formato lo stato delle restanze attive e passive, che formeranno il capo dell' Amministrazione, che vanno ad intraprendere gli Amministratori suddetti. Ma per la successiva amministrazione dovrà formarsi uno stato preventivo delle rendite, e pesi delle Commende stesse, e così lo stato della cosa, che devono amministrare, anche all'oggetto di eseguire quanto resta ordinato nella citata Legge 28. Frutti-

doro

doro anno V. all'articolo IV., in cui viene prescritto di prelevare un anno di rendita dovuta alla Repubblica Francese in tutte quelle Commende, le quali non dimostreranno di aver pagato questo prodotto.

IX. Tutte le partite tanto attive, che passive descritte negli allegati, che dovranno corredare lo stato suddetto, saranno ben dettagliate coll'accennare gl' istromenti, scritture, convenzioni, o quel qualunque ricapito, a cui sono rispettivamente appoggiate, dovendosi mantenere le veglianti Investiture sino alle loro scadenze, ed osservarsi fedelmente le convenzioni fatte in tempo abile coi Commendatarj. Con questa norma verrà facilitata l'amministrazione delle sostanze medesime, verranno fissati sodi cardini per il registro, e sarà agevolato il rendimento de' conti.

X. Di tutte le dette operazioni dovranno gli Amministratori rimetterne tosto le copie al Direttorio Esecutivo con quelle osservazioni, che troveranno analoghe ai casi, che loro si presenteranno per averne le corrispondenti provvidenze.

XI. Quanto alla perizia de' Beni, e loro successiva alienazione resta provveduto nella Legge per la Lotteria. Prima però di pubblicare la stampa delle stime, dovrà l' elenco di queste trasmettersi come sopra per il preventivo esame.

XII. Gli Amministratori suddetti veglieranno, perchè li singoli Affittuarj, Livellarj, od altri contribuenti dipendentemente dalle Commende versino nelle mani del Cassiere a ciò delegato le somme rispettivamente dovute. Faranno stampare dei libri a bollette madre, e figlia, de' quali solamente potrà servirsi il Cassiere per fare le quitanze, nelle quali dovrà essere indicato il giorno, mese, ed anno, il nome, e cognome di chi paga, se in nome proprio, o per qualche altro, indicando nel caso il nome, e cognome di questo, la somma in lettera, ed in abbaco, che viene pagata, la causale del pagamento, ed a quale Commenda appartenga. Lo stesso dovrà praticarsi nel caso, che fosse ritrovato conveniente, e lo esigesse il bisogno di costituire de' Commissarj locali a ricevere le rendite di quelle Commende troppo lontane dal luogo di residenza de' succennati Amministratori, e del loro Cassiere, li quali Commissarj però dovranno prestare un' idonea sicurtà.

XIII. Gli stessi Amministratori potranno far pagare li pesi fissi nel titolo, e nella quantità, e li carichi incumbenti alle rispettive Commende. Saranno egualmente abilitati a far pagare le spese accidentali di campagna, d' istantanee riparazioni, che prudenzialmente potranno far eseguire.

XIV. Nè il Cassiere, nè alcuno de' Commissarj locali potrà fare pagamento alcuno, se non per ordine in iscritto de' suddetti Amministratori costituiti responsabili dell' amministrazione. Quest' ordine unitamente alla quitanza del seguito pagamento servirà di giustificazione a scarico della Cassa; anzi sarà conveniente d' introdurre per li pagamenti il sistema della spedizione del corrispondente mandato da stendersi dal Ragionato, e vidimarsi da essi per rendere più regolare, e semplice la scritturazione.

XV.

XV. Nella Cassa presso gli Amministratori, oltre le rendite de' fondi delle Commende, ed il prezzo, che se ne ricaverà nella loro alienazione, devono dalle Casse Dipartimentali versarsi le quote dell'undecima parte dell' introito de' biglietti distribuiti per la Lotteria spettante al Corpo degli Azionisti.

XVI. Tutti li giornali d' entrata, e di uscita tanto dal Cassiere, che dalli Commissarj locali nel caso, che abbisognino, dovranno mensualmente essere presentati al Protocollo degli Amministratori, li quali li passeranno colle rispettive giustificazioni al Ragionato, non solo per la revisione de' conti stessi, ma anche per abilitarlo a riportare al registro le rispettive partite, e trovando esso qualche cosa di irregolare, o degno d' osservazione, dovrà farne relazione agli Amministratori per l' opportuna provvidenza.

XVII. Il Ragionato terrà esatto registro delle rendite, e pesi procedenti dalle dette Commende sino alla loro alienazione, ed ultimazione della Lotteria. Terrà esatto separato conto della quota spettante per l' undecima parte del prodotto de' biglietti spettante come sopra agli Azionisti, dovendo ricadere a peso di detta quota tutte le spese per l' amministrazione. Dovrà tenere esattamente le partite degli acquirenti de' fondi suddetti. Spedirà li mandati per le spese, sempre colla dipendenza, ed ordine degli Amministratori, od almeno di due di essi. Formerà gli elenchi de' debitori per essere sollecitati a pagare. Farà presente agli Amministratori quanto resti in Cassa, o presso li Commissarj locali per farne fare da questi la version e nella Cassa principale. Si presterà a quanto potrà occorrere relativamente al suo impiego. Terrà il registro suddetto in giorno secondo li rispettivi giornali; e finalmente disporrà le cose con tale regolarità da potere sollecitamente formare il bilancio di quest' amministrazione, da rendersi pubblico colle stampe.

XVIII. Il Segretario assisterà alle Sessioni degli Amministratori, e si presterà a tutto l' occorrente carteggio, e terrà il Protocollo, e Registro, onde prontamente si possano ritrovare le carte alle occorrenze. Gli Scrittori si presteranno a quanto verrà loro ordinato, e dovranno occuparsi ove più lo richiederà il bisogno tanto per il Ragionato, che per il Segretario.

PARTE SECONDA.

Istruzioni per gli Amministratori de' Beni delle Commende, e per le Amministrazioni Dipartimentali rapporto alla ripartizione de' Biglietti della Lotteria: operazioni preliminari da eseguirsi: formola per li Biglietti, e cautele, perchè non seguano falsificazioni, o duplicato di numero nella loro distribuzione.

I. Ritenuta la massima stabilita all' Art. XI. della Legge per la Lotteria, dovendo li due terzi delle lir. 5,500,000. essere rilevati dalli possidenti beni stabili, un sesto dal Commercio, ed un sesto dai Capitalisti aventi crediti fruttiferi, la quota spettante rispettivamente è la seguente:

Li Possessori de' Fondi dovranno rilevare tanti biglietti per Lir. 3,666,666. 13. 4
Il Commercio . . . . . „ 916,666. 13. 4
Li Capitalisti . . . . . „ 916,666. 13. 4

In tutto Lir.. 5,500,000 — .—

Per togliere gli spezzati si stabilisce il seguente riparto

Per li Possessori de' Fondi . . . . . Lir. 3,666,600. —. —
Per il Commercio . . . . . „ 916,700. —. —
Per li Capitalisti . . . . . „ 916,700. —. —

Formano Lir. 5,500,000. —. —

Quindi il numero de' rispettivi biglietti sarà

Per li Possessori de' Fondi . . . . . Num. 36,666.
Per il Commercio . . . . . „ 9,167.
Per li Capitalisti . . . . . „ 9,167.

In tutto formano il Num. de' biglietti Num. 55,000

II. La ripartizione de' biglietti stessi rispettivamente spettante ai Possidenti deve farsi dagli Amministratori de' Beni delle Commende nella giusta proporzione spettante alli singoli Dipartimenti della Repubblica Cisalpina sull' imposizione diretta per l'ultimo semestre 1797. v. s., trasmettendo alle rispettive Amministrazioni Centrali Dipartimentali la quota dei $\frac{2}{3}$ de' biglietti stessi. Le Amministrazioni Centrali Dipartimentali ne devono poi fare fra li Possidenti il riparto nella giusta proporzione del loro contributo.

III. Ma siccome a termini del succitato Art. XI. dal complesso de' Possidenti Beni stabili devono escludersi li Corpi Regolari sì dell' uno che dell'altro sesso; perciò, se gli Amministratori de' Beni delle Commende non sanno quale sia l'estimo che tali Corpi possedono in ciascuna Amministrazione Dipartimentale, non possono fare la giusta ripartizione de' Biglietti spettanti in via di quota di estimo del rimanente corpo de' Possidenti nel Distretto di ciascun Dipartimento; nè le Amministrazioni Dipartimentali potranno fare un giusto riparto sugli stessi Possidenti esclusivamente dei Regolari.

Deve pertanto l' operazione preliminare indispensabilmente essere quella

1. Che ciascuna Amministrazione Centrale Dipartimentale faccia la separazione dell' estimo, di cui sono censiti li corpi esclusi per così liquidare la quota d' estimo degli altri Possidenti.

2. Che le singole Amministrazioni Dipartimentali trasmettano agli Amministratori delle Commende questi risultati.

3. Che gli Amministratori delle Commende abilitati così a fare l' in-

l' ingiunto riparto, rimettano a ciascuna Amministrazione Dipartimentale la quota delli Num. 36,666. Biglietti spettanti rispettivamente ai Possessori de' Fondi di ciascun Dipartimento.

4. Che ciascuna di queste faccia il riparto in via di scutizzazione dell'estimo de' Possidenti suddetti, li quali dovranno pagare la rispettiva tangente contro il rilascio di altrettanti Biglietti nella forma, e rate prescritte nella detta Legge.

IV. Ad effetto di evitare li troppo minuti spezzati di un biglietto di tassa, devono ommettersi dal riparto que' Possidenti, il di cui estimo in via di quota non è suscettibile della sedicesima parte di un' azione, cioè di lir. 6. 5. col limitare la divisione di un' azione alla metà, quarti, ottavi, e sedicesimi solamente.

Li biglietti dovranno essere a bolletta madre, e figlia in istampa, bollati col bollo di Finanze, controscritti da un' Amministratore delle Commende, da un Amministratore del rispettivo Dipartimento, firmati dal Cassiere, che riceve il danaro, e registrati in un libro da tenersi da persona delegata presso lo stesso Cassiere, come dalla formola posta in fine alla presente istruzione.

V. Questi libri bollette dovranno farsi stampare in Milano in foglio contenente tre bollette madri, e tre figlie per ogni foglio, lasciando in bianco, come vedesi nella modula, il luogo per mettere il nome, e cognome del cittadino pagante, quello per porvi se un' azione, se la metà, un quarto, un' ottavo, o un sedicesimo da porsi in lettera, simile del numero dell' azione, come pure si lascerà in bianco il luogo per replicare in abbaco tanto la quantità dell' azione, e il numero assegnato, come quello corrispondente del numerario pagato. Sarà pure in bianco il nome del Capo-Luogo, e del Dipartimento, e vi sarà il luogo per mettere il giorno, e mese, col luogo per le rispettive firme. Dovrà rilasciarsi la bolletta figlia, che rimarrà come cartella presso chi avrà pagato. Di tali libri se ne faranno stampare per N. 100,000. bollette, per così dar luogo a quelle dei spezzati delle azioni.

VI. Resta proibito di fare una sola bolletta per più azioni, o numeri, dovendo ciascuna bolletta avere il proprio numero, specificando se per tutta un'azione intiera, o per il rispettivo spezzato.

Stampati, e marcati col bollo della Finanza tali libri, si dovranno tutti far tenere agli Amministratori de' Beni delle Commende, acciò nel rimettere alle singole Amministrazioni Dipartimentali la quota da pagarsi dai Possidenti, rimettano anche un' abbondante quantità de' libri stessi colla firma di uno degli Amministratori sopra le singole bollette madri, e figlie.

VII. E siccome nel fare tale rimessa devono essi indicare il numero totale delle azioni caricate, perciò ad oggetto di ovviare alla duplicità dei numeri dovranno indicare a ciascuna Amministrazione Dipartimentale, quale debba essere il numero della prima azione, e quale l' ultimo per progressione numeraria, cioè = per esempio

Totale.

Al Dipartimento dell' Olona dal N. 1. al N. 2000. . N. 2,000.
del Lario dal N. 2001. al 3800. . „ 1,800.
del Verbano dal N. 3801. al 5200. „ 1,400.
ec., e così proseguire sino all' evasione totale delli già detti . . . . . N. 36,666.

VIII. L' ordine poi dei Dipartimenti nella serie del comparto dei numeri dovrà farsi a sorte dagli stessi Amministratori.

IX. Ciascun pagante potrà scegliere, qualora non sia già occupato un numero di quegli assegnati al rispettivo Dipartimento, a cagione d'esempio, se è del Dipartimento dell' Olona dal N. 1. al 2000.; dal N. 2001. al 3800. se è del Lario ec.

Presso la Cassa di ciascun' Amministrazione Dipartimentale dovrà esservi la persona destinata a tener conto de' numeri levati per intiero per ritaglio, o tuttora liberi, indicando chi l'ha levato colla data, e numero della corrispondente bolletta, per esempio:

Uno N. 1.	1797. 15. Novembre N. N. per intiero, Bolletta 570.	lir. 100.
Due N. 2.		
Tre N. 3.	1797. 15. Novembre N. N. la metà, Bolletta 600.	lir. 50.
Quattro N. 4.	1797. 17. Novembre N. N. un quarto, Bolletta 607.	lir. 25.
	Detto N. N. metà . . . . 608.	„ 50.
	Detto N. N. un quarto . . . 609.	„ 25.
	In tutto	lir. 100.

Dovrà quindi lasciarsi nell' elenco suddetto uno spazio tra un numero, e l' altro sufficiente a registrare anche tutti li proposti spezzati.

X. Quanto si è detto rapporto alla distribuzione da farsi a' Possessori de' Beni stabili, deve egualmente eseguirsi colle debite proporzioni per li Commercianti, e Capitalisti di ciascun Dipartimento collo stesso metodo, cioè di proseguire il numero delle azioni immediatamente dopo di quella de' Possessori Fondiali, colla sola differenza, che invece di essere in testa alla bolletta *Possessori de' Fondi*, dovrà esservi *Commercianti, Capitalisti*.

XI. Ciascun' Amministrazione Dipartimentale dovrà poi versare nella Cassa degli Amministratori delle Commende l' undecima parte degl' introiti, onde possano essi avere le lir. 500,000. da servire per le spese occorrenti per l' amministrazione de' Beni delle Commende.

A termini poi del disposto nella detta Legge per la Lotteria all'Articolo V., nel quale è prescritto l' obbligo di un ben regolato registro de' Beni delle loro entrate, non che delle rispettive rendite, e così del prodotto della succennata undecima parte spettante agli Azionisti, e di quello, che sortirà pel pagamento dei premj, e

per

per le spese, si stabilisce, che il risultato di tali conti debba farsi stampare per renderlo noto al Pubblico, che vi ha interesse.

A scanso di qualunque dubbio si dichiara, che li 50. Azionisti maggiori non debbano avere veruna indennizzazione, ma soltanto li tre Amminis., che piacesse loro di eleggere invece di quelli nominati dal Diret. Esecut.

Il salario assegnato al Cassiere s' intende, che debba essere di lir. 400, per ciaschedun mese.

Lo stesso Direttorio Esecutivo ordina l'osservanza delle premesse Istruzioni, come atto di esecuzione della succitata Legge 5. Complementario, ed invita il Ministro della Giustizia a farne seguire l' opportuna pubblicazione, e diramazione in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina. G. G. Serbelloni pro-Presidente

Pel Direttorio Esecutivo il Segret. Gen. Sommariva

Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi -- Bellerio Segret.

FORMOLA DE' BIGLIETTI.

1. Possessori di Fondi.

Libertà, Eguaglianza.

Nella Lotteria dei cinque milioni di lire Milanesi fondata sulle Commende di Malta esistenti nel Territorio della Repubblica Cisalpina, divenute di proprietà Nazionale per Legge de' 28. Fruttidoro anno V., stabilita colla successiva Legge de' 5. Complementario anno suddetto

Il Cittadino

trovasi avere azione

marcata col numero

dicesi azione pel numero avendo pagato

lire , diconsi lir.

Dal Dipartimento di

anno VI. Repub.

(Bollo di Finanza)

2. Possessori di Fondi. come sopra.

1. Possessori di Fondi.

Libertà, Eguaglianza.

Nella Lotteria dei cinque milioni di lire Milanesi fondata sulle Commende di Malta esistenti nel Territorio della Repubblica Cisalpina, divenute di proprietà Nazionale per Legge de' 28. Fruttidoro anno V., stabilita colla successiva Legge de' 5. Complementario anno suddetto

Il Cittadino

trovasi avere azione

marcata col numero

dicesi azione pel numero avendo pagato

lire , diconsi lir.

Dal Dipartimento di

li anno VI. Repub.

N. N. Amministratore.

N. N. Cassiere.

N. N. Amm.re Dipartim.le Delegato.

Reg.to a f.o

N. N. Rag.to

2. Possessori di Fondi. come sopra.

In nome della Repubblica Cisalpina.

PROGRAMMA.

Cisalpini! Nel tempo, che le Autorità superiori si occupano con ardore a formare un Piano di pubblica educazione, che imprima a grandi caratteri nelle menti della gioventù i sacri principj della libertà e della eguaglianza, e ne' loro cuori l'amore della virtù e della Patria, il Ministero dell'Interno ha rivolta la sua attenzione ai Teatri.

Questa salutare instituzione, la quale istruì già le Nazioni nella morale, e nella grand'arte di eccitare e correggere le passioni senza temere gli abusi del fanatismo, era presso noi divenuta la scuola dell'errore, dell'adulazione, e del vizio. Il dispotismo, a cui torna meglio l'avere Cittadini più corrotti, che virtuosi, più ignoranti, che illuminati, più stolidi, che ragionevoli, abbondava volontieri questa scuola del sentimento alla sola speculazione di un avido negoziante, il quale regolando il suo traffico sulla frivolezza e sulla corruzione del Popolo, e null'altro presentando al suo sguardo, che il superbo spettacolo della grandezza dei despoti, rendeva domestica e cara la servitù, e potentissimo l'impero della tirannide.

Volendo dunque il Direttorio Esecutivo richiamare alla sua prima dignità questa nobilissima instituzione, e sull'esempio de' Francesi e de' Greci, veri e sommi maestri di libertà, accendere negli animi de' Cisalpini il fuoco e la gara delle grandi ed utili passioni repubblicane, mi ha autorizzato a proporre il premio di quaranta zecchini a chi nel termine perentorio di due mesi dalla data del presente avrà esibito al Ministro dell'Interno il miglior progetto per l'organizzazione de' Teatri Nazionali.

Cittadini! Ognuno di voi è debitore alla Patria de' suoi talenti. Il vero patriotismo è inseparabile dal desiderio di soccorrerla co' suoi lumi, e consacrar tutte alla pubblica felicità le sue cognizioni. Occupatevi dunque di questo onorevole pensiero, secondate i disegni di un governo, che vi vuol tutti educati, virtuosi e felici, e l'amor della Patria più d'assai, che la speranza del premio guidi le vostre meditazioni sul proposto argomento.

Milano 8. Annebbiatore anno VI. Repubblicano (29. Ottobre 1797. v. s.)

Firm. Il Ministro dell'Interno Ragazzi — Sott. Maggi.

Proclama del Direttorio Esecutivo = A' Francesi.

Parigi 5. Annebbiatore anno VI. della Repubblica Francese, una ed indivisibile

Cittadini, il Proclama del quarto giorno Complementario dell'anno 5. avea per oggetto di porre le Armate Francesi in istato di marciare il 15. Vendemmiatore.

I difensori della patria hanno ascoltata la voce del Direttorio Esecutivo. Da tutte le parti hanno raggiunti i loro corpi rispettivi; e il Ministro della Guerra ha fatte le relazioni più soddisfacenti sopra tal punto: a questo generoso ardore, a questa sollecitudine per conservare la Libertà si sono riconosciuti i Francesi.

Il loro contegno bellicoso ha già rovesciato l'ostacolo che il Gabinetto di S. James opponeva da sì lungo tempo alla conchiusione della pace coll'Imperadore. Alla mostra che avete di voi fatta, l'Austria ha considerati i suoi veri interessi, e il 26. Vendemmiatore ultimo è stato approvato a Sanformio vicino ad Udine tra il Generale in Capo Bonaparte Plenipotenziario della Repubblica Francese, e quattro Plenipotenziarj dell'Imperadore Re di Boemia, e di Ungheria il trattato sospeso da più di tei mesi. Voi ascolterete con piacere, che parecchi milioni d'uomini sono stati resi alla Libertà, e che la Nazione Francese è la benefattrice de' popoli.

Ciò non è ancor tutto. Per regolare la pace dell'Impero, si adunerà tosto un Congresso. Cittadini tutto fa presagire, che voi raccoglierete tra poco il frutto di tanti sagrificj. La pace del Continente poserà ormai sopra delle basi inconcusse.

Non vi rimane più, che di punire della sua perfidia il Gabinetto di Londra, che accieca ancora delle Corti, a segno di farle schiave della sua tirannia marittima, e inganna gli stessi Inglesi estorquendo da loro i mezzi di prolungare sull'Oceano le calamità della guerra, la effusione dell'umano sangue, la distruzione del commercio, e gli orrori tutti che mercanteggia, e paga, ma che be-

bene tosto denno ricader sopra lui solo. Le disgrazie dell' Europa si fabbricano a Londra: colà bisogna terminarle.

Cittadini, in tali circostanze, vedete vicinissimo il termine degli sforsi militari, che il Governo è nel caso di aspettarsi ancora dal valor Francese. Ma fino a questo prossimo momento, ove questo fine si ottenga, guardatevi bene di depor le armi, che vi rendono terribili cotanto agli inimici della vostra indipendenza. Guardatevi di ascoltar i suggerimenti perfidi di coloro, che vorrebbero annullare gli effetti de' vostri trionfi. Vi ripeteranno, che essendo conchiusa la pace, dovete affrettarvi di ritornare nelle vostre case: certamente il Direttorio ha sottoscritta una pace gloriosa: ma per goderne le dolcezze terminar bisogna l' opera vostra, assicurare l' adempimento degli articoli conchiusi tra la Francia, e l' Imperadore, decidere prontamente tutti quelli, che rimangono a conchiudersi coll' Impero, coronare infine le vostre imprese con una invasione nell' Isola, ove gli Avi vostri portarono la schiavitù sotto Guglielmo il Conquistatore, e ricondurvi all' opposto il genio della Libertà, che deve sbarcarvi nel tempo stesso che i Francesi.

Cittadini siate sicuri, che il Governo brama d' affrettare il felice istante, nel quale di concerto col Corpo Legislativo, potrà ridurre le Armate sul piede di pace, far ricompensare gli Eroi, che le compongono, e dopo averne consecrato il valore con monumenti, e feste degne de' loro trionfi, spandere in tutti i luoghi lo spirito veramente repubblicano, che ha animato costantemente le Armate, rimandando nelle loro famiglie tutti que' difensori della patria, che avranno il diritto di ritornarvi.

Ma voi ne giudicherete voi stessi: l' ora non è ancor suonata. Qualche momento di più è la Repubblica Francese trionfante, riforzata, e riconosciuta dovunque, godrà del riposo, che essa procurerà al Mondo.

Il Direttorio Esecutivo determina, che il Proclama premesso sia stampato, affisso, spedito ne' Dipartimenti tutti, ed alle Armate, e che la determinazione posta in fine del Proclama del quarto Complementario anno 5. proseguirà a venir eseguita giusta la sua forma, e tenore.

Per conforme spedizione: Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. I. M. Reveillere Lepeaux.

Sott. Per il Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Lagarde.

Per copia conforme. G. G. Serbelloni Pro-Presidente. Per il Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sommariva.

AVVERTIMENTO DELLO STAMPATORE.

L'aggradimento pubblico per questa Raccolta impegna lo stampatore à porvi ogni sua cura, perchè abbia a continuare colla stessa esattezza e sollecitudine, e colla maggiore possibile perfezione. A quest' oggetto saranno unite a questo Terzo Tomo la Raccolta delle Leggi Organiche or ora pubblicate, e la Costituzione della Repubblica Cisalpina. Essendo questa la base di tutte le Leggi nostre, e come una misura inalterabile cui tutte si debbono conformare; si è creduto necessario di quì inserirla, perchè i Lettori abbiano a trovare unito in un sol corpo quanto può interessare la Legislazione della nostra Repubblica. La moltiplicazione, e la rapidità colla quale si succedono le legislative ed economiche disposizioni delle varie nostre Autorità rendono sempre maggiore l' utilità di questa Raccolta, trovandosi in essa ciò che, non senza gravi spese e continui incomodi, si cercherebbe altrove inutilmente.

La Raccolta delle Leggi Organiche, e la Costituzione della Repubblica Cisalpina saranno sollecitamente pubblicati; frattanto si darà mano e si proseguirà la pubblicazione de' fogli per il Tomo IV.

INDICE
PER
LA RACCOLTA
DELLE LEGGI, PROCLAMI, ORDINI, ED AVVISI.
Tomo III.

A

Abazie — Ordini per il pagamento de' debiti di livelli, affitti ec. delle Abazie al fondo di religione . . . . . pag. 119
Abiti quadrati detti *habits quarrès* — Proibizione dell' uso de' medesimi „ 70 71
Albero della Libertà — Piantaggione fuori di P. Romana; di esso in memoria, e felicitazione dell' ingresso dell' armata francese . . . . . „ 5
Allocuzioni al Popolo — del Cittadino Poggi sulla rivoluzione dell' Insubria „ 3
Del Cittadino Prandina sul governo provvisorio . . . . . „ 9
Della Società di pubblica Istruzione per la difesa della Libertà . . „ 33
Alloggi Militari — Ordini per l' alloggio degli individui francesi addetti all' armata nel Castello . . . . . „ 42
Altre provvidenze analoghe . . „ 45
Altre per l' alloggio degli Individui dell' armata cisalpina . . . „ 65
Amministrazioni Centrali, Dipartimenti, e Municipalità — Conferma provvisoria delle dette Amministrazioni, e Municipalità fino all' organizzazione del Corpo legislativo . . . . . „ 69
Legge d' organizzazione delle Municipalità . . . . . „ 72
Nomina dei Commissarj del Direttorio organizzatori le dette Amministrazioni . . . . . „ 83
Leggi organiche per le Amministrazioni Centrali . . . . . „ 77
Regolamento per la verificazione dei loro conti . . . . . „ 87
Altro regolamento per l' Amministrazione pubblica di Bologna, Ferrara, e Romagna . . . . „ 107
Stabilimento locale delle quattro Municipalità in Milano . . . . „ 172
Armi — Proibizione dei stocchi, e mazzacani . . . . . „ 16
Conferma delle Leggi antecedenti contro i delatori delle armi proibite. . . . . „ 121
Artiglieria — Inviti per la formazione di un Corpo di Condottieri per l' artiglieria Cisalpina. . . . „ 94 104 159
Assassini, malviventi, ladri, vagabondi ec. — Legge provvisoria per la procedura contro i ladri . . . . „ 99
Commissione militare per il giudizio de' malviventi, assassini ec. . „ 110
Istituzione provvisoria di alcune colonne mobili per l' arresto degli assassini ec. . . . . „ 111
Conferma delle Leggi antecedenti contro i vagabondi, ozioси ec. „ 121
Ordini per i processi delle cause di contravvenzione alla legge contro gli assassini ec. . . . . „ 170
Assenti — Permesso agli assenti per la Campagna di trattenersi in essa . „

B

Banco S. Ambrogio — S' invitano i Creditori verso il Banco a prodursi al Protocollo del Comune . . . . „ 114
S' invitano nuovamente i detti Creditori a produrre le loro ragioni verso il Banco all' amministrazione d' Olona . . . . . „ 135
Beneficj ecclesiastici — Si sospende l' elezione ai Beneficj, eccettuate quelle di Padronato privato . . . . . „ 116
Si dichiara estesa a tutta la Repubblica l' anzidetta Legge proibitiva il conferire Beneficj Ecclesiastici „ 152
Beni Nazionali V. Fondi Nazionali.
Beni ecclesiastici — Tassa sui detti Beni unitamente a quella sul Mercimonio, sui capitali per le urgenze della Repubblica . . . . . „ 145
Bestie Bovine V. Macelli.
Bettolinieri V. Osti.
Bologna — Riunione del Territorio Bolognese alla Repubblica Cisalpina . „ 93

Bu-

Butirro V. Mete ec.
Si permette fra gli altri generi anche la libera circolazione dei Butirri. . . . . „ 115

C

Caccia — Libertà di essa, eccettuato il tempo della generazione . . . . „ 44
Campo della Federazione. V. Repubblica — Feste pubbliche.
Cancellieri del Censo — Circolare per le loro nomine . . . . . „ 174
Cani — Proibizione della loro introduzione al Teatro . . . . . „ 93
Capitali — Tassa su di essi, sui Beni ecclesiastici, e sul mercimonio per le urgenze della Repubblica . . . . „ 145
Carni V. Macelli, V. Mete.
Carrozze, Cavalli — Proibizione dell' intervento con Cavalli, e Carrozze alla Festa della Federazione . . . . „ 67
Altra proibizione per l'eccessivo correre dei Cavalli, e Carrozze in Città . . . . . „ 71
Regolamento per il corso delle Carrozze al Teatro . . . . . „ 102
Nuova conferma degli ordini per il detto corso al Teatro . . . „ 117
Carte di sicurezza per i Forestieri V. Forestieri ec.
Cassieri V. Tesorieri.
Censo ossia Estimo censibile ec. — Imposta ec. — Premio promesso agli Esattori, che verseranno fra otto giorni nella Cassa dello Stato l' importanza dell' imposta per la Legione . . . „ 31
Nuovi ordini per i detti Esattori „ 48
Imposta di Pizzighettone . . . „ 49
Si abilitano le Comunità ad una sovrimposta per i debiti contratti sotto il cessato Governo . . . „ 66
Si abilitano pure le dette Comunità a valersi della Diaria pel mantenimento della Legione . . . „ 96
Successive istruzioni per valersi di detta Diaria . . . . . „ 103
Ordine ai Cancellieri per la trasmissione del Ruolo dei Censiti . „ 120
Circolare di conferma interinale degli attuali deputati . . . . „ 139
Nomina di un Commissario provvisorio per ogni Convocato . . „ 139
Legge per il riparto della contribuzione per l' estimo censibile estesa a tutti i Dipartimenti uniti alla Repubblica Cisalpina . . . . „ 156
Avviso per la cessazione dell' imposta dei danari uno, e mezzo per la legione . . . . . „ 159
Cittadini attivi — Legge per il loro registro . . . . . „ 88
Ordine per l' esecuzione di detta Legge . . . . . „ 173
Cocarda — Ordine per l' arresto dei Militari francesi, lombardi, e Polacchi li quali si troveranno senza cocarda „ 18
Comandanti — Si annuncia la nomina del Comandante della Repubblica Cisalpi- per la Piazza di Milano, e Guardia Nazionale . . . . . „ 120
Delle Piazze Francesi, e Cisalpini ec. Si pubblica la Lettera del Generale Berthier al Direttorio, con cui si prescrive, che vi debbano essere nelle Piazze i Comandanti francesi, e quelli della della Repubblica Cisalpina . . . . . „ 140
Comitati riuniti fino alla sistemazione del Corpo Legislativo, e nomina degli Individui componenti il medesimo . „ 69
Commende di Malta — Si dichiarano per Beni nazionali i Beni delle Commende di Malta . . . . . „ 136
Si pubblica una Lotteria di 5.mm di lire sopra le dette Commende „ 141
Circolare dell' Amministrazione del Fondo di Religione per le prove de' contratti divise colle dette Commende . . . . . „ 164
Istruzioni per l' Amministrazione dei detti Beni . . . . . „ 190
Commercio V. Mercimonio.
Commissarj del Potere esecutivo Organizzatori le Amministrazioni, e Municipalità — Nomina dei medesimi . . „ 74
Istruzioni per essi . . . . . „ 85
Loro uniforme . . . . . „ 86
Loro indennizzazione . . . . „ 169
Commissarj provvisorj per i Conventi „ 139
Commissarj di Guerra e Commissarj Ordinatori — Loro funzioni, giurisdizione, uniformi ec. . . . . „ 162
Commissione militare per il giudizio degli assassini ec. . . . . „ 110
Commissione speciale contro i nemici dell' ordine pubblico . . . . . „ 107
Conciliazione, Ufficio e Giudice di pace. Si pubblica il nuovo stabilimento del detto Ufficio e detti Giudici . . „ 76
Condottieri dell' Artiglieria Cisalpina V. Artiglieria.
Confini — Si prescrivono i limiti fra gli Stati della Lombardia, del Modonese, del Reggiano, e gli Stati di Parma . . „ 36
Contribuzioni e requisizioni — Si pubblica il decreto del Generale in Capo, che assolve la Repubblica Cisalpina da ogni altro peso di requisizione ec. contribuendo il milione . . . . . „ 138
Si ordina ai debitori per contribuzioni di pagare i loro debiti . . . . „ 172
Convocati — Nomina di un Commissario provvisorio per i Convocati . . „ 139
Corrieri dell' armata — Proibizione a quelli che non sono ascritti nel Ruolo dei Corrieri dell' Armata Francese di Vestire la loro uniforme ec. . . „ 71
Corsa de' Barberi - Avviso per la medesima „ 45

Al-

Altra per quella dei Cavalli coi Fantini,, 66 67
Crediti Nazionali — Verificazioni di essi, 86
Creditori verso la nazione, ossia Repubblica V. Debiti Nazionali.
Culto, Ecclesiastici ec. — Si dichiarano inattendibili tutte le carte riguardanti il culto provenienti da persone dimoranti fuori stato senza il permesso del Direttorio . . . . . „ 160

D

Dazj V. Finanza.
Debiti Nazionali — Verificazione di essi „ 86
Invito ai Creditori verso la nazione di produrre i loro titoli al Protocollo del Comune . . . . . „ 114
Altro invito ai Creditori l' innaddietro Stato di Milano per l' insinuazione dei loro crediti . . „ 135
Si ritengono per crediti verso la nazione le sovvenzioni, somministrazioni ec. fatte da' pubblici alla cessata Congregazione dello Stato per fazioni ec. . . . . „ 140
Debiti Commitativi V. Censo.
Debiti dei Bassi Ufficiali e Soldati — Proizione il far loro credito ec. . . „ 8
Deputati dell' Estimo — Loro conferma fino alla nuova sistemazione del censo „ 139
Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina — Presentazione alla Municipalità di Milano del Cittadino Serbelloni altro dei Membri del detto Direttorio tornato da Parigi, e pubblicazione del trattamento ricevuto dal Direttorio Francese all' atto del suo congedo . . . . . „ 37
Il Generale in Capo nell' annunciare al Pubblico in nome della Repubblica Francese la rinuncia da essa fatta a suoi diritti a favore della Repubblica Cisalpina, nomina insieme i nuovi membri del Diret. „ 63
Altra nomina del Direttore Contarini,, 96
Disertori — Restituzione dei Disertori al Re di Sardegna . . . . . „ 18
Il simile per il Duca di Parma . „ 36
Dogane V. Finanza.
Domestici V. Inservienti.

E

Ecclesiastici V. Culto, V. Regolari.
Editti V. Leggi.
Elemosine — Continuazione di esse per parte dei Luoghi Pii sul piede solito „ 105
Epizoozia — Conferma degli ordini antecedenti, atteso il nuovo male manifestatosi in diversi luoghi . . . . . „ 106
Nuovo Piano d' Istruzioni per l' epizoozia . . . . . „ 122
Circolare ai Deputati dell'estimo perchè venga impedito ai Commissarj il comprar carni infette per i Francesi . . . . . „ 139
Altra d' Istruzione alle Comuni per la notificazione de' luoghi ove si è manifestata nuovamente l'epizoozia . . . . . „ 158
Si pubblica il nome di alcune comuni, ove si è sparso il detto male „ 168
Esattorie Comunali — Si prefige l' interinale deliberazione delle esattorie sul piede solito infino alla nuova sistemaz. „ 153
Estimo Censibile V. Censo.
Ex-Gesuiti loro Pensioni . . . . . „ 105

F

Fedecommessi Possessioni — Legge relativa ad essi, ed alle minori età . . . „ 87
Feste nazionali, pubbliche ec. — Festa per l' ingresso dei Francesi in Milano, e piantaggione dell'Albero della libertà in P. R. . . . . „ 6
Circolare d' avviso per la festa federativa della proclamazione della Repubblica . . . . . „ 40
Altro invito ai Cittadini per essa „ 40
Successivo piano della festa . . . „ 42
Corsa de' Barberi . . . . . „ 45
Si pubblicano i nomi dei Cittadini, che sono concorsi al dono gratuito per la festa federativa . . . „ 64
Altro per la corsa de' Cavalli montati dai fantini . . . . . „ 66
Si proibisce l' andare il giorno della festa sui spalti, dove si farà lo sparro dei cannoni . . . . . „ 67
Nuovo invito per le core dei Cavalli . . . . . „ 67
Si pubblica l' estratto del Direttorio per l'atto della federazione ec. „ 68
Invito ai Cittadini per assistere alla festa nazionale dei Francesi . „ 70
Avviso per la festa anniversaria della Repubblica Francese . . . „ 141
Fiera di Bergamo — Avviso per essa e conferma della tariffa attuale . . „ 113
Filosello V. Serificj.
Finanza — Si ordina l' osservanza delle leggi daziarie per i Cittadini del Serio compreso il Cremasco, e si annuncia il trasporto ai confini delle Ricettorie . . . . . „
Fiori — Vasi — V. Vasi ec.
Fondi Nazionali — Si dichiarano per Beni della Nazione le Commende di Malta . . . . . „ 136
Lotteria sui medesimi . . . . „ 141
Amministrazione di essi . „ 154 e 190
Forestieri — Ordini per la notificazione „ 12
Si dichiarano ritenuti per non forestieri quelli che sono entrati in Milano dopo l' ingresso de' Francesi . „ 19
Proibizione ai Piemontesi di entrare nel-

nella Repubblica senza il permesso del Ministro di Polizia . . „ 92
Ordine agli Osti di notificare i forestieri alloggianti . . . . „ 93
Si prescrivono alcune cautele per la carta di sicurezza ai forestieri „ 121
Formaggi — Abolizione della Tassa dei ss. 5. per ogni rubbo d' estrazione „ 113
Frati V. Regolari.

G

Giudici di Pace V. Conciliazione Ufficio.
Giuochi d' azzardo — Contravvenzione del Caffettiere Veronese . . . „ 7
Grani — Circolare per la tabella dei prezzi dei Grani da rimettersi al Ministro dell' Interno . . . . . „ 92
Si autorizza il Cittadino Somaglia al rilascio delle licenze d' estrazione dei grani . . . . . „ 93
Ordini per la notificazione dei grani „ 104
Si permette la libera circolazione dei Grani . . . . . „ 115
Nuovi ordini per la notificazione di essi . . . . . „ 120
Altri ai Cancellieri per la trasmissione al Ministro dell' Interno delle Tabelle del prezzo dei grani „ 131
Guardia Nazionale — Ordine del Generale in capo per l' organizzazione di essa . . . . . „ 17
Pubblicazione di un nuovo Piano „ 21
Perentorio ai debitori per le tasse „ 28
Perdono accordato a quelli della Guardia Nazionale di Como promotori dei passati disordini . „ 29
Il simile per Pavia . . . . . „ 30
Nuovi ordini del Generale in capo per l' esecuzione del detto Piano „ 31
Discorso fatto dal detto Generale alla Guardia Nazionale di Como „ 40
Regolamento per la detta Guardia all'occasione della festa federativa „ 48
Ordine per la Guardia Nazionale nuovamente venuta per la federazione di ritirarsi per le ore 9. della sera ai loro quartieri . . . „ 66
Altro per la presentazione dei loro Capitani a ricevere gli ordini per detta festa . . . . . „ 66
Insinuazione del Ministro di Polizia a dette Guardie Provinciali per il ritorno alle loro case . . . „ 69
Il Ministro di Polizia loda il zelo della Guardia Nazionale . . „ 81
Soluzione dell'attuale Consiglio della detta Guardia, e nomina di una Commissione provvisoria . . „ 82
Ordini del Ministro dell' Interno contro gli abusi nel regolamento dei turni della Guardia, ed il favore che si accorda ai facoltosi nei cambj . . . . . „ 83
Altro che incarica la Commissione di far osservare rigorosamente la Legge . . . . . „ 83
Conferma interinale delle attuali esenzioni . . . . . „ 86
Si animano i Cittadini, e massime la Guardia Nazionale a mantenere il buon ordine, ed impedire ogni insulto ai Francesi . . . . „ 94
Legge che porta delle modificazioni al Piano della Guardia Nazionale „ 97
Ordine di preminenza fra la Guardia, e la Truppa assoldata . . . „ 102
Installazione del nuovo Consiglio „ 104
Si escludono dal servizio della Guardia li Domest., ed Inserv. stipend.„ 162
Avviso per l' elezione del Comandante della Guardia Nazionale . „ 120
S' invitano dal detto Comandante i Cittadini a prestarsi con maggior zelo alla Guardia . . . . „ 129
Si parla delle tasse per gli esenti, e loro pagamento . . . . . „ 130
Nuovo invito del detto Comandante agli Uffiziali perchè si tenga man forte all' esecuzione della Legge per la Guardia . . . . . „ 131
Altro proclama della prima Legione per animare i Cittadini alla Guardia . . . . . „ 131
S' invitano i Cittadini a giurare il loro stato per la riduzione della tassa . . . . . „ 132
Si eccitano nuovamente li debitori per le tasse al pagamento . „ 138
S' invitano quelli, che hanno confessi di pagamenti, multe, o esenzione a presentarli per la giustificazione de' Conti . . . . „ 154
Pena degli affittuarj di Case, che non denuncieranno i nomi dei Cittadini abitanti in esse . . . „ 167
Proibizione delle uniformi, ed insegne onorifichi nazionali a chi non è rivestito d' alcun carattere nella Guardia Nazionale . . „ 170
Ordine per la formazione di un nuovn ruolo de' Cittadini per la Guardia . . . . . „ 174
Invito ai Cittadini per l' elezione dei loro Capitani . . . . . „ 175
Guerra — Si pubblica il Proclama del Direttorio di Parigi, che, nell' annunciare la pace fatta coll'Imperatore, anima i Francesi a portare la guerra agli Inglesi . . . . „ 198

I

Imposta V. Censo.
Indipendenza della Repubblica Cisalpina V. Repubblica.
Inservienti, domestici stipendiati ec. — Si a-

abolisce l' ordine proibitivo ai Padroni di licenziare i loro Inservienti ec. „ 28
Esclusione dei detti Inservienti ec. dal servizio della Guardia Nazionale . . . . . „ 112
Istruzione pubblica, Società, Scuole ec. — Discorso del Cittadino Poggi sulla rivoluzione dell' Insubria pronunciato alla società di pubblica Istruzione . . „ 3
Si annuncia, che la soppressione della Società suddetta fu eseguita senza alcun di lei demerito . . . „ 67
Circolare del Ministro dell' Interno agli Amministratori Centrali per la notificazione dei soggetti atti ad insegnare a leggere, scrivere, conteggiare, ed inspirar massime repubblicane . . . . . „ 162
Avviso per la riaperta delle Scuole Pubbliche . . . . . „ 162

L

Ladri V. Assassini ec.
Leggi, Proclami, Editti — Metodo per la pubblicazione delle Leggi del Corpo Legislativo . . . . . „ 79
Avviso che fino all' attivazione del detto Corpo non si può eseguire il detto metodo . . . . . „ 107
Legione Lombarda — Premio agli Esattori, che verseranno fra otto giorni nella Cassa dello Stato l' importanza dell' Imposta per la Legione . . „ 31
Deroga al Proclama per la figurtà del Cavallo a Legionarj Nazionali „ 38
Nuovi ordini a detti Esattori per detta Imposta . . . . . „ 48
Ordine agli Uffiziali della Legione di raggiungere i loro Corpi . „ 96
Abilitazioni delle Comuni di servirsi anche della Diaria per il mantenimento della Legione . . . . „ 96
Istruzioni ai detti Comuni per lo stesso oggetto . . . . . „ 103
Colonne mobili comandate dal Capo-Legione Bertolio per l' arresto de' Malviventi ec. 111
Cessazione dell' Imposta per la Legione . . . . . „ 159
Libertà V. Repubblica.
Lotteria per le Commende di Malta. V. Commende.
Luoghi Pii — Ordini ad essi di non fare contratti senza lo sperimento dell'asta,„ 168
Altro che proibisce ogni alienazione dei loro fundi senza il permesso del Direttorio . . . . . „ 176

M

Macelli, e Bestie Bovine, Carni V. Mete.
Appalto di 300 Buoi per uso pubblico „ 11
Si proibisce il macellare Vitelli non maturi . . . . . „ 38
Si permette la libera circolazione delle Bestie da macello . . . . „ 115
Malviventi V. Assassini.
Martinengo Terra dichiarata unita al Dipartimento del Serio . . . . . „ 133
Matrimonj, nascite, e morti — Legge per il loro registro . . . . . „ 88
Ordini per l' esecuzione di detta Legge . . . . . „ 173
Mercimonio — Tassa su di esso unitamente sui Capitali ec. . . . . „ 145
Mete per la Carne di Manzo, e butirro„ 6 9 —
Per la Carne di Castrato . . . „ 18
Per quella di Vitello, per il pane di mistura, e per il butirro. „ 32 108 —
Per il pane di frumento . . . „ 114
Per i pollari, salsamentari . . . „ 121
Per il pane di mistura . . . . „ 154
Militare in genere francese, e cisalpino. Proibizione il far credito ai Bassi Uffiziali, e Soldati . . . . . „ 8
Ordine ai Militari Francesi di farsi inscrivere al Commissario di guerra . . . . . „ 12
Altro con pena d' arresto ai Militari senza coccarda . . . . . „ 18
Si prescrive dal Generale in Capo la formazione di un regolamento di federazione della Guardia Nazionale, e Truppe al soldo della Repubblica Cisalpina . . . . „ 31
Ordine di preminenza fra il militare assoldato, e la guardia nazionale nell' atto delle loro funzioni ec. „ 102
Altro ordine ai militari di far rinnovare la loro carta di residenza „ 138
Miniere — Facoltà accordata al Cittadino Dott. Sacchi di scavar una miniera nella Valsasina . . . . . „ 136
Ministri del Direttorio della Repubblica Cisalpina — Nomina di essi . . „ 63
Ministro di Giustizia — Sua residenza, ed ore d' udienza . . . . . „ 80
Ministro di Polizia V. Polizia.
Ministro Plenipotenziario della Repubblica Cisalpina a Parigi — Accoglimento fatto ad esso all' atto del suo arrivo a quella Città . . . . . „ 177
Minor età V. Fedecommessi.
Monache V. Regolari.
Monete — Si fissa il corso alle pezze di Spagna, scudi di Francia . . . „ 112
Si diffidano i Cittadini a non ricevere alcune monete di Piemonte erose„ 132
Monture militari — Appalti . . . „ 9
V. Uniformi.
Morti V. Matrimonj.
Municipalità V. Amministrazioni ec

N

Naſcite V. Matrimonj ec.

O

Oſti, Bettolinieri, e Bottiglieri — Si proibiſce ai Bettolini il far credito ai baſſi Ufficiali, e Soldati, il dar loro da mangiare dopo la mezza notte . . „ 8
Si permette agli Oſti, Bottiglieri, ed altri il vendere commeſtibili nel Circondario del Campo di Federazione all' atto della Feſta,, 64
Rinnovazione degli ordini per la chiuſa delle Oſterie alle ore nove della ſera . . . . . „ 134
Ozioſi V. Aſſaſſini ec.

P

Pace Trattati V. Trattati. ec.
Pane V. Mete.
Parrocchie — Legge, che dichiara ſpettare ai Parrocchiani l' elezione dei loro Parrochi . . . . . „ 160
Piazza Fontana — Proibizione ai Carretteri dei Commeſtibili, di frutti ec. il trattenerſi coi carri ſu di eſſa . . „ 133
Piemonteſi — Proibizione ad eſſi ſenza una Carta del Miniſtro di Polizia d' entrare nel Territorio della Repubblica . „ 92
Piramidi da erigerſi al Campo della Federazione . . . . . „ 84
Polizia — Avviſo per la ſituazione dell' uffizio di Polizia . . . . . „ 65
Conferma provviſionale del Comitato di Polizia preſſo la Municipalità „ 79
Legge normale di Polizia diviſa in num. 137 articoli . . . . . „ 177
Poſſeſſori Ciſalpini nello Stato Sardo — Si avviſano i detti Poſſeſſori nelle Provincie smembrate, che eſſi non ſaranno ſoggetti a taſſe maggiori dei domiciliati nello Stato Sardo . . . . . „ 189
Potere Giudiziario V. Tribunali di Giuſtizia.
Proclami V. Leggi.

R

Reggio — S' inſinua al Popolo Reggiano di ſtare tranquillo . . . . „ 153
Regolari, cioè, Frati, Monache ec. — Penale al Frate Carrara del Convento dell' Oſpedaletto, per l' offerta fatta al Generale Berthier per la ſuſſiſtenza del proprio Convento . . . . . „ 13
Si proibiſce ai Regolari ogni veſtizione,, 116
Facoltà conceſſa alle perſone legate coi voti monaſtici di ſortire da' loro Chioſtri, e di veſtire l' abito religioſo . . . . . „ 159
Si proibiſce ai Cittadini Ciſalpini l'aggregarſi a' Corpi Regolari, o profeſſar voti in Stato eſtero . . „ 169
Repubblica Ciſalpina — Libertà — Sovranità del Popolo ec. Il Generale in Capo anima il Popolo a conſervarſi la libertà; ed avviſa, che la Sovranità del Popolo ſarà eſercita da' ſuoi Rappreſentanti „ 17
Il detto Generale nel parlare di un regolamento della Guardia Nazionale, e della Truppa al ſoldo, parla pure della proclamazione della Repubblica Ciſalpina . . . . . „ 31
Circolare ai Dipartimenti portante l'invito per ſolenniazzare la detta proclamazione . . . . . „ 40
Altro invito ai Cittadini per eſſa proclamazione . . . . . „ 40
Succeſſivo Piano della detta Feſta „ 41
Il detto Generale in Capo partecipa la rinuncia fatta dalla Repubb. Franceſe a favore della Repubblica Ciſalpina di tutti i ſuoi diritti, rendendola libera . . . . . „ 63
Si pubblicano i nomi dei Cittadini, che ſono concorſi al dono gratuito per la Feſta federativa . . . „ 64
Si pubblica l' eſtratto dal Direttorio per la Feſta ſuddetta . . . „ 68
Requiſizioni V. Contribuzioni.
Ricettorie V. Finanza.
Ricevitori V. Teſorieri.
Rifare — Proibizioni di tener riſare per quattro miglia intorno la Città . „ 20
Ritirata — Avviſo per la ritirata a mezzanotte . . . . . „ 18

S

Sale, Tabacco — Si dichiara, che il Sale, e Tabacco del Comasco, e del Dipartimento d' Adda continuerà per ora ad aſſere un contrabbando per il Milanese . . . . . „ 91
Nuove provvidenze per la vendita del Tabacco a prezzi minori . „ 137
Scuola militare del genio, e dell' artiglieria — Collocazione della medeſima nel Bolognese . . . „ 93
Scuole pubbliche V. Iſtruzione pubblica.
Sentenze — Dichiarazione d' innocenza a favore del Comandante Coſta . . „ 7
Condanna a 10. anni di ferro al Raimondi . . . . . „ 46
Si dichiarano innocenti il Falciola, il Roſſi, ed il Vismara . . „ 154
Serificj — Ribaſſo del Dazio dell' eſtrazione della Scruſa, Filoſello ec. . „ 171
Società di Pubblica Iſtruzione V. Iſtruzione pubblica.

So-

Sovranità del Popolo V. Repubblica.
Spettacoli pubblici V. Feste ec.
Stampatori — Ordine ai medesimi per la consegna di alcuni esemplari delle loro opere alle autorità . . . . . „ 70
Strusa V. Serificj.
Successioni V. Fedecommessi.

T

Tabacco V. Sale.
Tassa sui Beni Ecclesiastici, sul Mercimonio, e sui Capitali affine di unir denaro per urgenze della Repubblica „ 145
Teatri — Si proibisce l' entrare in essi con Cani . . . . . „ 93
Premio a chi proporrà il miglior progetto per l'organnizzazione de'Teatri nazionali secondando i disegni del nuovo governo . . . . . „ 198
Tesorieri, Ricevitori, Cassieri ec. — Conferma interinale dei medesimi . „ 71
Trattati di Pace ec. Falsi articoli di Pace annunciati dal Cittadino Bolza „ 14
Si pubblica il Proclama del Direttorio di Parigi, con cui si annuncia la Pace fatta dai Francesi coll'Imperatore, e si animano le Truppe alla guerra contro gli Inglesi „ 198
Tribunali di giustizia — Conferma provvisoria dei medesimi . . . . . „ 69
Regolamento del Potere Giudiziario di Bologna, Ferrara e Romagna „ 107
Legge provvisoria per i Tribunali di Giustizia . . . . . „ 109
Commissione militare per il giudizio dei ladri, assassini . . . . . „ 110
Si dichiara che le competenze per ora attribuite alla Commissione di Revisione debbano essere la stessa del Tribunal Supremo . . . . . „ 129
Tumulti — Si animano li Cittadini, e massime la Guardia Nazionale a vegliare per il buon ordine, ed impedire ogni insulto ai Francesi . . . „ 94
Deportazione del Prete Bucchetti per aver diffamato il Gen in Capo „ 95
Legge contro i nemici dell' ordine pubblico, Cospiratori, Complottisti ec. . . . . „ 100
Commissione speciale contro i nemici dell' ordine pubblico . „ 107
Ordini contro coloro che allarmano il Popolo con false novelle, e favoriscono il cessato Governo „ 135
S' insinua al Popolo di Reggio tumultuatosi ultimamente di star tranquillo . . . . . „ 153

U.

Vagabondi V. Assassini.
Valtellina — Sua unione alla Repubblica Cisalpina . . . . . „ 175
Vasi di fiori — Proibizione di esporli sulle finestre . . . . . „ 95
Vescovi — Legge che dichiara appartenere l' elezione dei Vescovi al Dirett.„ 160
Vittuaria — Si permette la libera circolazione di varj generi . . . . . „ 115
Uniformi militari — Proibizione a chiunque, eccettuati i militari francesi di portare i tre colori francesi, ed eccettuati i Cittadini della Lombardia di portare i tre colori italiani . . . „ 12
Si rinnova la detta proibizione „ 19
Proibizione delle insegne onorifiche, nazionali, a chi non è rivestito d'alcun carattere nella Guardia „ 170

MUSEO
DONAZIONE